

**STEFANO  
DONATACCI**

CN = STEFANO  
DONATACCI, O N. 4203038597  
C = IT

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE EVENTO ECM

In data 24/02/2026 (di seguito "Data di Efficacia") le parti, di seguito indicate e rappresentate, hanno concordato i termini e le condizioni del presente Contratto

Tra

**STUDIO ER CONGRESSI SRL**, con sede legale in Via De' Poeti 1/7, 40124, Bologna, Italy, P.IVA/ C.F. n. 06301101009, in persona del suo legale rappresentante Elisabetta Tura (di seguito "Provider")

E

**AbbVie Srl**, con sede legale in Campoverde di Aprilia (LT), S.R. 148 Pontina km.52 SNC, CAP 04011 ed uffici commerciali in Roma Viale dell'Arte n. 25, C.F. e P. IVA 02645920592, in persona di un suo Procuratore Speciale Stefano Donatacci (di seguito "Sponsor")

### PREMESSO che

a) il Provider, ID n. 828, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

b) il Provider, nel pieno rispetto sia del "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accREDITamento" approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 13.01.2010, sia della "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM del 8.10.2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e modificazioni" pubblicata sul sito web dell'AGENAS e sia della "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM del 18.1.2011 circa il divieto di reclutamento dei partecipanti da parte degli sponsor" pubblicata sul sito web dell'AGENAS in data 10.2.2011 (di seguito insieme "Regolamento"), e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha ideato, progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento scientifico ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di operatori sanitari, dal titolo "10th Postgraduate Lymphoma Conference", che si terrà dal 12/03/2026 al 13/03/2026, presso Hotel Monaco e Grand Canal, Venezia (Italy), così come dettagliatamente descritto nell'Allegato 1 (di seguito "Evento");

c) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

d) lo Sponsor è una società operante, tra l'altro, nel campo della produzione e del commercio di specialità medicinali, dispositivi medici, prodotti diagnostici e nutrizionali ed è interessato a sponsorizzare eventi scientifici accreditati ECM finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale degli operatori sanitari;

e) lo Sponsor, operando nell'area ematologica, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;

f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;

g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convengono quanto segue.

## **1. Oggetto del Contratto e generalità**

**1.1** Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio al Regolamento e alla Normativa ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento.

**1.2** In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento corrispondendo l'importo concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor ai termini e alle condizioni di cui ai successivi articoli.

**1.3** Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e sono dettagliati nell'Allegato 1) al presente Contratto di cui è parte integrante.

**1.4** Le Parti concordano che le modalità di pagamento dell'importo concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art. 5, ed ogni eventuale ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e sono dettagliati nell'Allegato 1) al presente Contratto di cui è parte integrante.

**1.5** Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del Regolamento ed in particolare delle "Disposizioni in materia di sponsorizzazioni, pubblicità e conflitto di interessi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché della "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua ECM del 8.10.2010 in materia di violazioni, contestazioni delle stesse e modificazioni" del Regolamento.

**1.6** I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra la Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

## **2. Obblighi del Provider**

**2.1** Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. [Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor].

**2.2** Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che saranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. Pier Luigi Zinzani (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà Stefano Donatucci (di seguito "Referente").

**2.3** Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che sia fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

**2.4** Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

**2.5** Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

**2.6** L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento saranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

**2.7.** In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base alla Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011 solamente per la attività formativa residenziale, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di Appartenenza dei partecipanti o, in alternativa, le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

**2.8** Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) a provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;

- b) ad inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino l'Evento;
- c) a rispettare i seguenti requisiti dello Sponsor in materia di sponsorizzazione di spese relative a trasporto, vitto ed alloggio.

1. Le spese sostenute dallo Sponsor per la sponsorizzazione dell'Evento potranno coprire solo le date dell'Evento e, se necessario, le 12 ore prima e le 12 ore dopo la conclusione dell'Evento;
2. Le spese sostenute dallo Sponsor per un eventuale trasporto aereo potranno essere solo per biglietti aerei di classe Economy indipendentemente dalla tratta.
3. Le spese sostenute dallo Sponsor per la sponsorizzazione di pasti non potranno essere superiori ad Euro 70 (IVA ed altri costi inclusi) per pasto/ospite.
4. Le spese sostenute dallo Sponsor per la sponsorizzazione non potranno essere relative ad eventuali accompagnatori degli operatori sanitari partecipanti all'Evento.
5. Utilizzo da parte del provider dell'Evento e/o della segreteria organizzativa di strutture alberghiere di categoria non superiore alle 4 stelle, sia per l'ospitalità dell'operatore sanitario sia come struttura di svolgimento dell'Evento.
6. Divieto di organizzare e/o offrire all'operatore sanitario in occasione dell'Evento la partecipazione attività ludico-ricreative.

**2.9** Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma dell'Evento unitamente a tutta la documentazione e alle informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

**2.10** Il Provider, nel conferire gli incarichi di consulenza ai docenti dell'Evento, si obbliga a conformarsi alla normativa vigente in materia di incarichi di consulenza a dipendenti pubblici (D. Lgs. 165/2001), con particolare riferimento all'acquisizione e conservazione per almeno tre anni dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi di consulenza dell'ente di appartenenza del pubblico dipendente.

**2.11** Il Provider dichiara e garantisce che alla data odierna agisce e nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali agirà, nel rispetto di norme di legge o regolamenti, – ivi incluse quelli in materia di prevenzione della corruzione – (sia nazionali che internazionali), dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e i Codici di comportamento dei pubblici dipendenti e di Codici Deontologici delle associazioni di settore (ivi incluso il Codice deontologico di Farmindustria e i Codici Deontologici di EFPIA (Federazione Europea delle associazioni e delle industrie farmaceutiche) così come recepiti da Farmindustria.

Nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali il Provider, o altro soggetto che agisce per suo conto (inclusi dipendenti, amministratori, mandatari, consulenti o subfornitori), dichiara, garantisce e si impegna a:

- a) non dare, promettere di dare, offrire, (direttamente o indirettamente) a chiunque -ivi incluso a qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico- denaro o altra utilità non dovuti, al fine di indurre illecitamente detta persona – ivi incluso il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico- a omettere o compiere attività, conformi o contrarie ai propri doveri d'ufficio, al fine di sostenere indebitamente le vendite, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione dei prodotti dello Sponsor o ottenere vantaggi commerciali illeciti per il Provider;
- b) non accettare, non ricevere, né promettere di accettare o di ricevere (direttamente o indirettamente) da chiunque – ivi incluso da qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico- denaro o altra utilità non dovuti, al fine di sostenere indebitamente le vendite, la commercializzazione, la promozione e la distribuzione dei prodotti dello Sponsor o ottenere vantaggi commerciali illeciti per il Provider;
- c) non dare, promettere di dare, offrire a chiunque – ivi incluso a qualsiasi pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio o dipendente pubblico- utilità, vantaggi, somme di denaro di provenienza illecita al fine di accelerare o garantire l'esecuzione di una azione/attività routinaria di una qualsiasi Autorità dello Stato;
- d) non effettuare pagamenti o contributi ad associazioni politiche e partiti, suoi rappresentanti, o a candidati ad elezioni politiche.

Il Provider prende atto che lo Sponsor ha adottato il proprio Modello di gestione, organizzazione e controllo del rischio reato ai sensi del D. Lgs. N. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativo-penale degli enti (consultabile al sito web [www.abbvie.it](http://www.abbvie.it)- sezione trasparenza) e che pertanto la violazione degli obblighi di cui sopra e la commissione di illeciti da parte del Provider costituisce inadempimento grave e causa di risoluzione di diritto del presente contratto. Inoltre, il Provider sarà direttamente responsabile nei confronti dello Sponsor e lo terrà indenne da qualsivoglia richiesta, pretesa, azione legale e relativi costi e spese (ivi incluse le spese legali), nonché condanna al pagamento di danni o sanzioni pecuniarie, anche ai sensi del suddetto D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni, nelle quali lo Sponsor dovesse incorrere per effetto della violazione da parte del Provider delle prescrizioni del presente articolo.

Il Provider conserverà in maniera accurata per il termine di prescrizione previsto dalla legge (e comunque non inferiore a cinque anni) libri, registri e documenti contabili che riflettano in maniera accurata, completa e

verifera ogni transazione relativa al presente Contratto, invi inclusi pagamenti ed esborsi effettuati dal Provider.

Il Provider metterà a disposizione dello Sponsor e dei suoi rappresentanti in ogni momento durante il normale orario di lavoro detti libri, registri e documenti contabili che si riferiscano alle transazioni e i pagamenti oggetto del presente Contratto. Il caso contrario, lo Sponsor avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Alla data di sottoscrizione del presente Contratto, il Provider dichiara e garantisce che non sussistono obblighi contrattuali e/o di legge o situazioni di conflitto di interessi che siano ostative alla sottoscrizione del presente Contratto e che non sussistono altresì gravi elementi di carattere amministrativo e/o penale, con particolare ma non esaustivo riferimento, all'applicazione di provvedimenti antimafia anche di natura cautelare o all'emanazione di provvedimenti penali anche di natura cautelare nei confronti del Provider, quale persona giuridica, e/o di soci, amministratori o altri soggetti che ricoprano funzioni apicali all'interno del Provider.

**2.12** Lo Sponsor in adempimento degli obblighi in materia di trasparenza previsti dal Codice Deontologico della propria Associazione di settore di appartenenza, Farmindustria, pubblicherà sul proprio sito web gli importi erogati al Provider in esecuzione del presente Contratto.

### **3. Obblighi dello Sponsor**

**3.1** Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse e a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto oltre che della Normativa ECM.

**3.2** Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'**Allegato 1**. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

### **4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento**

**4.1** Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio a quanto previsto dal Regolamento, le Parti convengono che:

a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'Evento sponsorizzato. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;

b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;

c) la progettazione e l'erogazione dell'Evento, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'Evento che sponsorizza;

d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardano i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'Evento presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale attività informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'Evento ECM è stato ideato ed organizzato dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (cfr. Punto 2.7 del presente contratto), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;

g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;

h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;

i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;

j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi dell'Evento ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

## **5. Corrispettivo, modalità di pagamento e cessione del credito**

**5.1** Il Provider garantisce e dichiara che l'importo oggetto di sponsorizzazione che sarà corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'**Allegato 1)** del presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'evento stesso.

**5.2** Il Provider, in deroga a quanto stabilito dall'art.1260 1° comma c.c., non potrà cedere i crediti derivanti dal Contratto senza il preventivo consenso scritto dello Sponsor.

## **6. Durata e Risoluzione del Contratto**

**6.1** Il presente Contratto è efficace dalla Data di Efficacia e sino al termine dell'Evento previo completamento di tutte le obbligazioni oggetto del Contratto, dopo di che si intenderà cessato senza necessità di alcuna comunicazione tra le parti.

**6.2** Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. Civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

(i) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto o

(ii) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

(iii) nell'ipotesi in cui lo Sponsor non ottenga prima della data dell'Evento l'autorizzazione ministeriale, ai sensi dell'art. 124 commi 5 e 6 del D.Lgs 219/06 e successive modifiche.

**6.3** Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. Civ., tramite lettera raccomandata a.r. nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. Del presente Contratto.

**6.4** In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non sia svolto o sia interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

## **7. Obblighi di cui al Regolamento EU 679/2016**

**7.1** Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento EU 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Regolamento Privacy").

**7.2** Resta peraltro inteso che, ai fini del Regolamento Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, mentre responsabile del trattamento dei dati personali è il Responsabile Scientifico. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

**7.3** Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento".

## **8. Limitazioni di responsabilità**

**8.1** La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

**8.2** Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

**8.3** Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal Regolamento.

## **9. Varie**

**9.1** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**9.2** Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:


- quanto al Provider:  
STUDIO ER CONGRESSI SRL  
Via De' Poeti 1/7,  
40124, Bologna, Italy

-quanto allo Sponsor:  
AbbVie Srl  
S.R. 148 Pontina km. 52 SNC  
04011  
Campoverde di Aprilia (LT)  
Alla c.a. di Liliana Foglizza

9.3 Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Latina.

9.4 Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi a analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

**Provider**  
STUDIO ER CONGRESSI SRL  
Il Legale rappresentante  
Elisabetta Tura

Firmato digitalmente da: Tura  
Elisabetta   
Data: 24/02/2026 12:35:07

AbbVie Srl


Un Procuratore Speciale  
Stefano Donatacci

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

STEFANO DONATACCI  
CN = STEFANO DONATACCI  
C = IT

Ai sensi degli articoli 1342 e 1341, secondo comma cod. Civ. Le Parti dichiarano di aver specificamente rivisto, compreso ed accettato il contenuto dei seguenti articoli: art. 2 (obblighi del Provider), art. 3 (obblighi dello Sponsor), art. 4 (conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento), art. 5 (cessione dei crediti) art. 6 (durata e risoluzione), art. 7 (obblighi di cui al Regolamento EU 679/2016), art. 8 (limitazioni di responsabilità), art. 9.3 (foro esclusivo), art. 9.4 (confidenzialità).

**Provider**  
STUDIO ER CONGRESSI SRL  
Il Legale rappresentante  
Elisabetta Tura

Firmato digitalmente da: Tura  
Elisabetta   
Data: 24/02/2026 12:35:06

AbbVie Srl

Un Procuratore Speciale  
Stefano Donatacci

Firmato digitalmente da \_\_\_\_\_

STEFANO DONATACCI  
CN = STEFANO DONATACCI  
C = IT

**ALLEGATO 1**  
**DETTAGLI DELL'EVENTO E DELLA SPONSORIZZAZIONE**

<b>TITOLO EVENTO</b>	10th Postgraduate Lymphoma Conference
<b>DATA</b>	dal 12/03/2026 al 13/03/2026
<b>CITTA'</b>	Venezia
<b>SEDE</b>	Hotel Monaco e Grand Canal, Venezia (Italy)

<b>FORME DI SPONSORIZZAZIONI PRESCELTE DALLO SPONSOR</b>	<b>IMPORTO Euro Iva esclusa</b>
come da preventivo allegato del 19 settembre 2025	20.000,00

**TERMINI DI PAGAMENTO**

Il pagamento dell'importo totale pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) – più IVA come per legge – sarà dallo Sponsor effettuato al Provider con le seguenti modalità:

- Acconto 50%, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) – più IVA come per legge.

La relativa fattura sarà emessa dal Provider solo dopo (i) la restituzione del presente Contratto firmato e siglato su tutte le pagine e il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura.

- Saldo 50%, pari ad Euro 10.000,00 (diecimila/00) – più IVA come per legge.

La relativa fattura sarà emessa dal Provider dopo la conclusione dell'Evento e il pagamento sarà effettuato a 60 gg data fattura, previo invio, al termine dell'evento, dell'evidenza di sponsorizzazione del logo istituzionale Abbvie su Cartellonistica esposta fuori dagli spazi Ecm.

Il pagamento delle fatture sarà effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente bancario intestato al Provider. Le fatture dovranno essere intestate ad: AbbVie S.r.l., S.R. 148 Pontina km.52 SNC– 04011 Campoverde di Aprilia (LT) – P.I. 02645920592 e dovranno riportare i seguenti numeri PO 4203038597 e country code AV6092

Le fatture dovranno essere inviate in accordo con le vigenti normative fiscali tramite il flusso di interscambio (Codice destinatario SDI: PR4AG6C), nel caso di assoggettamento a tale obbligo normativo. Qualora il Provider non sia assoggettato a detto obbligo normativo, la fattura dovrà essere inviata alla cortese attenzione di IBM Global Process Services, Ul.Armi Krajowej 18, Krakow, 30-150, Poland Invoice Call Center Ph No:600931596; Email: italyinvoice.kr@abbvie.com..

# ER Congressi

Spett.le  
AbbVie Srl  
Viale dell'Arte, 25  
00144 Roma

Bologna, 19 settembre 2025

**OGGETTO: Richiesta di sponsorizzazione "10th Postgraduate Lymphoma Conference" che si terrà nei giorni 12-13 marzo 2026 a Venezia presso Hotel Monaco e Grand Canal\*\*\*\***

Spettabile Abbvie,

in qualità di rappresentante dello Studio ER Congressi, ho il piacere di presentare l'organizzazione dell'evento in oggetto, per il quale si provvederà a richiedere l'accreditamento ECM al Ministero della Salute per le figure di Medico Chirurgo.

Il Congresso si svolgerà presso l' Hotel Monaco e Grand Canal \*\*\*\* di Venezia nei giorni 12-13 marzo 2026.

In considerazione della rilevanza scientifica degli argomenti trattati nell'evento, Vi chiediamo di sponsorizzare l'evento contribuendo alla sua realizzazione come da preventivo allegato per un importo totale di Euro 20.000,00 + Iva 22%.

In attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Il Legale Rappresentante  
Studio E.R. Congressi Srl  
STUDIO E.R. CONGRESSI s.r.l.  
Via De' Poeti, 11  
40122 Bologna (BO)  
Tel. (051) 421.05.59 r.a.  
Cod. Fisc. e Partita IVA 06301101009

# ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal\*\*\*\*  
March 12-13, 2026**

Spettabile  
Abbvie S.r.l.  
Viale dell'Arte 25  
00144 Roma

## PREVENTIVO ABBVIE

Logo istituzionale su programma	€ 5.000,00
Logo istituzionale su cartellonistica ( <i>esposta al di fuori dell'area ECM</i> )	€ 10.000,00
Proiezione logo istituzionale in sala ( <i>all'inizio ed al termine dei lavori scientifici</i> )	€ 5.000,00
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00 + IVA 22%</b>

Bologna, 19 settembre 2025

Il Legale Rappresentante  
Studio E.R. Congressi Srl  
STUDIO E.R. CONGRESSI s.r.l.  
Via De' Papi, 117  
40138 Bologna (BO)  
Tel. (051) 421.05.59 r.a.  
Cod. Fisc. e Partita IVA 06301101009



AstraZeneca S.p.A.  
MIND  
Viale Decumano, 39  
20157 Milano (MI)  
T: +39 0200704500  
T: +39 0298011  
www.astrazeneca.it

Spett.le  
**STUDIO E.R. CONGRESSI S.R.L.**  
Via De' Poeti, 1/7  
40124 - Bologna

Mail [m.merini@ercongressi.it](mailto:m.merini@ercongressi.it)

Milano, 12/02/2026  
Rif. Evento: E-869765

ODA Nr. ....

**OGGETTO: Congresso ECM "10th Postgraduate Lymphoma Conference Venice che si svolgerà a Venezia dal 12 al 13 marzo 2026, presso l'Hotel Monaco e Grand Canal in modalità residenziale.**

#### PREMESSO CHE

- la Società Studio E.R. Congressi s.r.l. con sede legale in Bologna, Via De' Poeti, 1/7, Cod. fisc. e Partita IVA 06301101009 (di seguito "la **Segreteria Organizzativa**") ha ideato ed intende acquisire sponsorizzazioni al fine di procedere all'organizzazione ed accreditamento del Congresso di formazione medica ed educazione continua in medicina in oggetto, così come descritto e dettagliato in Allegato 1 (di seguito, il "**Congresso**") ed ha proposto ad **AstraZeneca S.p.A.** con sede legale in Viale Decumano 39 - 20157 Milano (MI) - C.F. e P. IVA 00735390155 (di seguito "**To Sponsor**" o "**AstraZeneca**") di supportare in qualità di co-sponsor il Congresso;
- lo Sponsor, allo scopo di ampliare ed aggiornare le conoscenze della classe medica (di seguito, i "**Partecipanti**"), ha manifestato alla Segreteria Organizzativa il proprio interesse a sostenere e sponsorizzare il Congresso, in conformità nonché nel pieno ed assoluto rispetto della normativa applicabile alla sponsorizzazione commerciale dei programmi e degli eventi di Educazione Continua in Medicina di cui al d.lgs. 502/92 e ss.mm. ed integrazioni (di seguito, "**ECM**"), nonché ai regolamenti e/o provvedimenti attuativi, ivi inclusi i regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 05/11/2009 nonché relativi all'accREDITamento dei Provider ECM, approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 13/10/2010, e da ultimo all'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 ed il relativo accordo attuativo costituito dal "Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM" del 6 dicembre 2018, che regolano, tra l'altro, l'attività di ideazione, realizzazione ed erogazione degli ECM, nonché eventuali successive modifiche e integrazioni (di seguito, complessivamente, la "**Legge**");

Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di AstraZeneca PLC  
Capitale Soc. 33.120.000 € interamente versato  
Iscritta al Registro delle Imprese di Milano  
Numero di Iscrizione, Codice Fiscale e  
P.IVA 00735390155 - R.E.A. n° 625771

- AstraZeneca ha delegato la società Integra Document Management S.r.l. per la gestione di alcune attività amministrative e burocratiche legate alla sponsorizzazione, inclusa la gestione della contrattualistica e di tutta la documentazione che la Segreteria Organizzativa dovrà far pervenire allo Sponsor sulla base di quanto stabilito dal presente contratto;
- la Segreteria Organizzativa e lo Sponsor per le finalità legate al presente contratto sono definite singolarmente "Parte" e quando indicate congiuntamente "le Parti";
- le Parti, nel rispetto delle proprie finalità, avendo considerato i reciproci interessi, sono intenzionate a stipulare un accordo per la definizione della sponsorizzazione sopra indicata (di seguito, "Contratto").

## 1. PREMESSE E ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante del presente Contratto.

## 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto lo Sponsor diverrà ufficialmente "Sponsor commerciale" del Congresso per tutta la durata dello stesso.

2.2 A fronte del Corrispettivo di cui all'Art. 5.1 la Segreteria Organizzativa si impegna ad utilizzare nei limiti ed in conformità a quanto previsto dal D. lgs 219/06, la denominazione sociale, il logo e/o il marchio dello Sponsor, accompagnato dalla dicitura "con il contributo incondizionato di AstraZeneca S.p.A" sui materiali (di seguito, il "Materiale") e secondo le modalità di seguito indicati:

Logo su programma;  
Logo su cartellonistica;  
Proiezione logo in sala;  
a fronte di € 20.000,00 oltre IVA.

2.3 Resta inteso che la sponsorizzazione del Congresso da parte dello Sponsor è strettamente subordinata all'approvazione ed autorizzazione AIFA (D.lgs. n° 219/06) e all'osservanza delle norme Farmindustria vigenti alla data del Congresso.

## 3. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

3.1 Alla Segreteria Organizzativa, in conformità al D. lgs 219/06, spetta la responsabilità della pianificazione del Congresso, dei contenuti scientifici del programma e del Materiale, della selezione di Relatori/Moderatori nonché della scelta della metodologia didattica (metodi formativi).

La Segreteria Organizzativa garantisce, pertanto, che l'informazione e l'attività educativa oggetto del Congresso sarà obiettiva e non influenzata da interessi da parte dello Sponsor tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e/o formazione dei Partecipanti.

3.2 La Segreteria Organizzativa si impegna e garantisce di:

- dichiarare in modo esplicito gli Sponsor commerciali in fase d'inserimento del Congresso nel piano formativo e sul materiale informativo del Congresso, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor;
- dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal "Regolamento" e dalla vigente normativa;
- eseguire in modo corretto e diligente il programma scientifico comunicato allo Sponsor utilizzando sedi idonee e attrezzatura tecnica propria o di proprietà della struttura che ospita il Congresso;

- mantenere la qualità scientifica e formativa e l'integrità etica di tutte le attività educazionali relative al Congresso;
- richiedere ed ottenere da ciascuno dei Relatori/Moderatori e dei Partecipanti del Congresso, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti alla gestione dello stesso;
- garantire l'effettiva partecipazione dei Partecipanti al Congresso mediante modalità quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo ed a sua assoluta discrezione: firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede ove si svolge il Congresso, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal Partecipante; valutare l'apprendimento dei singoli Partecipanti, sia alla fine dei programmi che eventualmente in itinere, nelle diverse forme possibili e con diversi strumenti, a propria assoluta discrezione, ma che dovranno in ogni caso essere coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati;
- archiviare e conservare per 10 (dieci) anni copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei crediti ai Partecipanti al Congresso;
- rispettare la Legge, nonché le disposizioni di cui al D.lgs. n. 219/06, oltre che il Codice Deontologico di Farmindustria, le policies di AstraZeneca e la disciplina prevista per la tipologia di formazione erogata;
- chiedere e conservare, ai sensi dell'art. 76 dell'Accordo Stato -Regioni del 2 febbraio 2017, una dichiarazione da parte dei Relatori/Moderatori del Congresso relativa all'esistenza di rapporti finanziari o lavorativi con imprese commerciali operanti in ambito sanitario nei 2 anni precedenti il Congresso. L'esistenza di tali rapporti deve essere dichiarata ai Partecipanti all'inizio dell'attività formativa.

3.3 In considerazione del ruolo di sponsor esterno rivestito da AstraZeneca nell'ambito del Congresso oggetto del presente Contratto, la Segreteria Organizzativa è la sola responsabile per tutti gli aspetti relativi al Congresso, inclusa anche la gestione dei rapporti con i Relatori/Moderatori, che garantisce avvenire in conformità alla normativa ECM, manlevando a tal proposito AstraZeneca da qualunque contestazione da parte di terzi a qualsiasi titolo.

3.4. La Segreteria Organizzativa si impegna e garantisce di rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute su lavoro (D.lgs. n. 81/2008), assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi relativamente al proprio personale, ed assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nello svolgimento del servizio.

In particolare, sarà obbligo della Segreteria Organizzativa provvedere al versamento nei termini di legge delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

3.5 La Segreteria Organizzativa si impegna altresì a rispettare le norme e i protocolli in materia di indicazioni igienico sanitarie atte a prevenire la diffusione del virus Covid -19 e, più in generale di ogni eventuale altro evento pandemico.

3.6 Tutto il Materiale è, e rimane, proprietà esclusiva della Segreteria Organizzativa, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua pubblicazione, distribuzione, comunicazione a terzi e/o utilizzo in generale.

#### **4. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR**

4.1 Lo Sponsor dichiara e garantisce, di recepire e conformarsi a quanto sancito dal D. Lgs. 219/2006 e ss.mm. ed integrazioni e di non porre in essere conformemente a quanto previsto dalla Legge, alcun atto, fatto e/o omissione finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato della Segreteria Organizzativa, incluso ciò che concerne il contenuto del programma formativo e/o educativo e la composizione del panel dei Relatori/Moderatori.

## 5. CORRISPETTIVO

5.1 A fronte della propria sponsorizzazione del Congresso, lo Sponsor si impegna a corrispondere alla Segreteria Organizzativa l'importo complessivo stimato massimo di Euro 20.000,00 oltre IVA (di seguito, il "Corrispettivo"), come da preventivo allegato (Allegato 1).

Le Parti riconoscono che il Corrispettivo corrisponde all'equo valore di mercato in relazione all'oggetto della sponsorizzazione e al ritorno d'immagine per lo Sponsor.

Tale corrispettivo verrà pagato dallo Sponsor a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura che la Segreteria Organizzativa si impegna a non emettere oltre 50 giorni prima rispetto alla data effettiva in cui si svolgerà il Congresso.

5.2 Le fatture con l'indicazione della prestazione eseguita dovranno riportare:

- il riferimento del numero di ordine d'acquisto indicato da AstraZeneca

e dovranno essere inviate elettronicamente al numero identificativo di AstraZeneca Spa BS934LE.

Si precisa che l'indicazione del numero d'ordine d'acquisto (P.O.) nella fattura elettronica è condizione essenziale per il pagamento in assenza del quale AstraZeneca non potrà dar seguito alla liquidazione del corrispettivo pattuito.

Informazioni relative allo status dei pagamenti potranno essere richieste telefonicamente al numero verde 800.785.188, o via mail scrivendo a [financedirect.italian@astrazeneca.com](mailto:financedirect.italian@astrazeneca.com).

Si sottolinea la necessità che il costo complessivamente sostenuto per la sponsorizzazione del Congresso non superi l'importo concordato in sede di definizione del preventivo di spesa. Conseguentemente, lo Sponsor procederà al saldo di eventuali differenze aggiuntive soltanto a fronte di:

- aumento dei costi dei servizi/prestazioni rese dai terzi, a fronte di circostanze straordinarie ed imprevedibili al momento della definizione dei preventivi;
- incremento qualitativo e/o quantitativo dei servizi/prestazioni rese dai terzi, rispetto a quanto concordato con la Segreteria Organizzativa al momento della definizione dei preventivi.

Resta inteso che l'aumento degli oneri a carico dello Sponsor è ammesso solo fino ad una percentuale massima del 10% del costo complessivo ed è in ogni caso subordinato ad una preventiva autorizzazione scritta da parte del referente dello Sponsor che ha sottoscritto l'ordine di acquisto iniziale.

## 6. ANNULLAMENTO DEL CONGRESSO

6.1 Qualora per effetto di nuove disposizioni o norme ovvero per mancata autorizzazione regolatoria o qualsiasi altra ragione, purché non imputabile alla Segreteria Organizzativa, il Congresso non dovesse svolgersi e/o la sponsorizzazione non si realizzasse nella data prevista o venisse cancellata, lo Sponsor valuterà la possibilità di riconoscere alla Segreteria Organizzativa un rimborso delle spese eventualmente sostenute, purché nel perimetro del preventivo approvato di cui all'Allegato 1 e debitamente documentate.

6.2 Il rimborso di penali o costi derivanti da cd. "cancellation policies" non è ammesso, salve valutazioni da effettuarsi nel caso specifico e fermo restando che potranno essere riconosciuti solo costi certi e documentati, essendo a carico della Segreteria Organizzativa:

A) comunicare tempestivamente l'annullamento di ogni prenotazione direttamente ai fornitori e ad ogni altro ente coinvolto nell'organizzazione del Congresso;

B) attivarsi con i fornitori al fine di minimizzare l'entità degli importi ed essendo sin da ora escluso che, in qualsiasi circostanza e tempo, quanto richiesto possa essere pari al valore dei servizi che non sono stati fruiti.

6.3 La data del Congresso è da ritenersi essenziale per lo Sponsor. Eventuali spostamenti, anche se dovuti a causa di forza maggiore, potranno essere valutati dallo Sponsor fermo restando che quest'ultimo non assume alcun impegno né è altrimenti vincolato a sponsorizzare il Congresso in una data diversa da quella originariamente concordata

## **7. MODALITA' DI UTILIZZO DEL MARCHIO ASTRAZENECA**

7.1 Il marchio deve essere pubblicato rispettando rigorosamente gli standard grafici indicati da AstraZeneca stessa.

7.2 Il presente Contratto non configura una licenza di marchio e non conferisce alla Segreteria Organizzativa alcun diritto di utilizzazione del marchio di AstraZeneca al di fuori di quanto qui previsto. Conseguentemente la Segreteria Organizzativa si impegna ad astenersi da qualsiasi ulteriore utilizzazione, diretta o indiretta, del marchio di AstraZeneca, così come da qualsiasi sub-licenza nei confronti di terzi, salvo il preventivo consenso scritto dello Sponsor.

## **8. DURATA DEL CONTRATTO**

8.1 Ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 15, in assenza di obiezioni scritte da parte della Segreteria Organizzativa, il Contratto sarà efficace dalla data di sottoscrizione da parte dello Sponsor ed avrà termine al completamento di tutte le attività successive al Congresso previste dal presente Contratto. È espressamente escluso ogni rinnovo tacito e/o automatico del Contratto.

8.2 Lo Sponsor si riserva di recedere dal presente Contratto in qualunque momento, ai sensi dell'art. 1373 c.c. mediante preavviso di 15 (quindici) giorni da inviare con raccomandata A/R o altri mezzi equipollenti.

## **9. CONFIDENZIALITÀ**

9.1 Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di ulteriori 5 (cinque) anni a far data dalla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, la Segreteria Organizzativa e lo Sponsor si impegnano a non rivelare, e a che il proprio personale, sia esso dipendente o meno, non riveli, a terzi i dati, le informazioni ed i documenti, anche di carattere organizzativo, produttivo e distributivo comunque acquisite, in via diretta o indiretta, nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Contratto (di seguito, le "Informazioni Riservate").

9.2 L'obbligo di cui all'art. 9.1. che precede non si applica con riferimento a quei dati, informazioni e/o documenti che ciascuna delle Parti possa provare come di seguito riportato:

- che dopo essere state comunicate all'altra Parte sono diventate di dominio pubblico non per fatti, atti e/o omissioni comunque imputabili alla stessa;
- che, al momento della comunicazione all'altra Parte, erano già legittimamente in possesso di quest'ultima;
- che sono entrate in possesso dell'altra Parte in modo legittimo e comunque non in violazione di alcun vincolo di confidenzialità, ivi inclusi i vincoli di cui al presente articolo;
- che devono essere comunicate per effetto di precetto legislativo, regolamentare e/o regolatorio.

9.3 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente sin d'ora a che le Informazioni Riservate vengano comunicate e/o comunque rese accessibili, ove richiesto, alle autorità e agli enti competenti preposti alla verifica del rispetto della Legge.

## **10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

10.1 Ciascuna Parte dichiara e si obbliga ad operare in conformità alla vigente normativa sulla protezione dei dati personali (di seguito, il "Codice Privacy") e di avere messo in atto al proprio interno le misure di sicurezza, organizzative, normative e tecniche richieste dal Codice Privacy per la protezione dei dati personali di cui è Titolare e di quelli che comunque gestisce in relazione al Contratto.

10.2 Ciascuna Parte dichiara e garantisce, inoltre, che tutte le informazioni ed i dati relativi all'altra Parte che saranno comunicati, trasmessi e raccolti saranno protetti dall'accesso da parte di persone non espressamente autorizzate e non saranno utilizzati per scopi differenti da quelli previsti dal Contratto.

10.3 Le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto di essere a conoscenza, ed accettano espressamente, che i propri dati personali verranno dall'altra Parte conservati in banche dati informatiche o cartacee ed utilizzati ai fini di legge ed al fine di adempiere agli obblighi contenuti e/o derivanti dal Contratto.

## **11. COMPLIANCE - ANTI-CORRUPTION LAWS E D.lgs. 231/01**

11.1 La Segreteria Organizzativa non intraprenderà alcuna azione, che possa determinare una violazione del Codice Etico da parte di un dipendente del Gruppo AstraZeneca o che possa determinare, sempre da parte di qualsiasi società del gruppo cui AstraZeneca appartiene (di seguito, "Gruppo AstraZeneca"), una violazione di leggi in materia di prevenzione delle frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.

11.2 La Segreteria Organizzativa non può né direttamente né indirettamente pagare, promettere o autorizzare il pagamento di denaro, né dare promettere o autorizzare la concessione di qualsiasi bene di valore a qualunque persona o ente, compresi i professionisti operanti nel mondo della sanità a livello governativo, o personale di una qualunque struttura sanitaria, per cercare di trarre un vantaggio illecito per una qualsiasi azienda del Gruppo AstraZeneca. La Segreteria Organizzativa garantisce inoltre che, né direttamente né indirettamente, riceverà o richiederà somme di denaro o oggetti di valore da qualsiasi persona o ente, per ottenere un indebito vantaggio.

La Segreteria Organizzativa dichiara che nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti al presente Contratto non ha fatto, sollecitato, autorizzato o ricevuto alcun pagamento, promessa od omaggio del tipo descritto nel paragrafo precedente.

11.3 La Segreteria Organizzativa con la sottoscrizione del presente Contratto, si impegna a rispettare le disposizioni del Codice Etico di AstraZeneca disponibile al seguente link <https://www.astrazeneca.it/content/dam/azit/downloads/Codice%20etico%20e%20politica%20globale.pdf>.

11.4 Lo Sponsor e la Segreteria Organizzativa si impegnano, nell'espletamento delle attività previste nel Contratto, a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e comportare, di conseguenza, la responsabilità amministrativa della Segreteria Organizzativa, o dello Sponsor. La Segreteria Organizzativa garantisce di aver preso visione del modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di reati ai sensi della normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese di cui al D.Lgs 231/01 adottato da AstraZeneca e pubblicato sul sito di AstraZeneca al seguente link [www.astrazeneca.it/modello-231.html](http://www.astrazeneca.it/modello-231.html)

11.5 Resta inteso che l'inosservanza delle norme e principi di cui al D.Lgs. 231/01 sarà considerato un inadempimento grave ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legittimerà la Parte non inadempiente a risolvere il Contratto con effetto immediato.

11.6 La Segreteria Organizzativa dichiara che nessuno dei suoi soci, amministratori, dipendenti o collaboratori ("Soggetti Interessati") si trova in situazione di conflitto di interesse con AstraZeneca, neppure potenziale, quale, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il conflitto originato dall'appartenenza del Soggetto Interessato ad un ente che esercita poteri potestativi nei confronti di AstraZeneca, o dalla parentela o stretto rapporto che il Soggetto Interessato ha con alcuno dei dipendenti AstraZeneca. La Segreteria Organizzativa dovrà tempestivamente comunicare qualora durante la durata del presente Contratto sorga una situazione di conflitto di interessi al fine di valutare eventuali azioni correttive, fermo restando nel caso di situazioni gravi o insanabili il diritto di recesso di AstraZeneca ai sensi del precedente art. 7. In caso di reticenza, omessa o falsa dichiarazione, AstraZeneca si riserva di risolvere il Contratto, indipendentemente dalla natura del conflitto di interesse, ex art. 1456 e agire per il risarcimento di eventuali danni.

Inoltre se nel corso della durata del presente Contratto o entro 2 anni dalla sua cessazione alcuno dei Soggetti Interessati (i) si unisce o partecipa a qualsiasi comitato che definisce prontuari terapeutici o che sviluppa linee guida cliniche, o che (ii) sia coinvolto in decisioni o raccomandazioni riguardanti prodotti dell'Azienda o delle sue Affiliate per un uso clinico nell'ambito del servizio sanitario regionale o nazionale, La Segreteria Organizzativa si assicura che il Soggetto Interessato comunichi a tale comitato l'esistenza e la natura del presente Contratto e che segua tutte le procedure previste dal comitato nonché tutti gli obblighi di trasparenza applicabili, fermo restando che in nessun modo il Contratto e i pagamenti effettuati ai sensi dello stesso potranno essere considerati come un incentivo o altro mezzo per influenzare tali decisioni.

## **12. AUDIT**

12.1 Per tutta la durata del presente Contratto, e per i sei mesi successivi alla sua scadenza, ai fini del controllo e del monitoraggio della corretta esecuzione dello stesso, la Segreteria Organizzativa garantisce allo Sponsor, ad ogni società di audit eventualmente da esso nominata, e ad ogni autorità regolatoria, il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente al presente contratto e agli obblighi previsti a suo carico, dal presente Contratto ("Audit").

12.2 Qualora tale Audit venga effettuato da società di audit, nominate dallo Sponsor, le stesse riferiranno allo stesso solo le informazioni rilevanti per informarlo sul rispetto di quanto sancito dal presente Contratto.

Resta inteso che lo Sponsor, qualora si avvalga di società di audit, si impegna a garantire che la società stessa sottoscriva un accordo di confidenzialità.

12.3 Nel corso dell'Audit, la Segreteria Organizzativa si impegna a fornire tutta la cooperazione e l'assistenza ragionevolmente richiesta durante le normali ore d'ufficio, restando inteso che lo Sponsor si impegna a garantire che qualsiasi auditor o altra persona a cui venga dato accesso per l'Audit provochi il minimo disturbo alle attività della Segreteria Organizzativa e che osservi le norme di sicurezza.

12.4 Lo Sponsor sosterrà individualmente i costi di Audit e di monitoraggio secondo quanto sancito dal presente articolo.

## **13. INADEMPIMENTO**

13.1 L'inosservanza da parte della Segreteria Organizzativa anche di uno solo degli obblighi di cui al presente Contratto sarà considerata dallo Sponsor un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. e legittimerà lo Sponsor a risolvere lo stesso qualora la

Segreteria Organizzativa non ponga rimedio all'inadempimento entro 15 giorni dalla relativa diffida, salvo il risarcimento di ogni danno.

13.2 Lo Sponsor avrà inoltre il diritto di dichiarare risolto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., il rapporto contrattuale, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti, a fronte di:

- inadempimento da parte della Segreteria Organizzativa degli obblighi di cui agli artt. 3, 9 e 10 o qualora la condotta della Segreteria Organizzativa possa in qualche modo nuocere alla reputazione dello Sponsor o di una sua affiliata, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti;
- violazione da parte della Segreteria Organizzativa dei precetti di cui al D.lgs. n. 231/01 e/o del Codice Etico di AstraZeneca, come descritti all'art. 11.

13.3 Lo Sponsor ha diritto a recedere con effetto immediato dal presente Contratto nel caso in cui la Segreteria Organizzativa sia sottoposta ad indagini per reati rilevanti ai fini dell'art. 11 o altro fatto che a discrezione dello Sponsor possa in qualche modo nuocere alla reputazione dello stesso o di una sua affiliata, fermo restando il diritto dello Sponsor ad agire per il risarcimento del danno.

#### **14. LEGGE - FORO COMPETENTE**

Il presente Contratto è disciplinato dalla legge italiana, ed ogni controversia derivante dalla sua interpretazione o esecuzione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente.

#### **15. DISPOSIZIONI FINALI**

15.1 Il presente Contratto con i relativi Allegati nel medesimo citati contiene la manifestazione integrale degli accordi raggiunti fra le Parti e deroga, annulla e sostituisce ogni e qualsiasi altro accordo, proposta, e/o comunicazione scritta e/o verbale eventualmente esistente tra le Parti riguardo alla materia oggetto del Contratto.

15.2 Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra.

15.3 Il presente Contratto può essere modificato dalle Parti solamente per iscritto e con sottoscrizione dei rispettivi legali rappresentanti o procuratori muniti di idonei poteri.

15.4 La tolleranza, anche reiterata, di una delle Parti di fronte ad eventuali violazioni dell'altra Parte a qualsiasi clausola del presente Contratto non costituirà rinuncia né infirmerà la validità della clausola violata o derogata.

15.5 Se una qualunque disposizione di questo Contratto dovesse essere dichiarata non valida, illegittima, o ineseguibile, le rimanenti parti del Contratto rimarranno pienamente valide nella misura consentita dalle norme in vigore. In questo caso, le Parti faranno quanto possibile per sostituire di comune accordo la disposizione non valida, illegittima o ineseguibile con una disposizione che, nella misura permessa dalle leggi in vigore, raggiunga gli scopi previsti dalla disposizione non valida.

15.6 Per quanto non previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile.

15.7 Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente Contratto ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trova applicazione l'art. 1341 del codice civile in tema di clausole vessatorie.


Resta inteso che in assenza di obiezioni scritte da parte della Segreteria Organizzativa in merito a quanto sopra, il Contratto si intenderà concluso con l'inizio dell'esecuzione dello stesso ai sensi dell'art.

1327 c.c., pertanto tutte le obbligazioni qui previste si riterranno accettate e vincolanti, con conseguente impegno da parte della Segreteria Organizzativa al rispetto delle stesse.  
Peraltro, si ribadisce che l'osservanza delle presenti obbligazioni costituisce condizione inderogabile ed essenziale per l'efficacia della sponsorizzazione.

- Allegato 1: Preventivo di spesa

AstraZeneca S.p.A.

Un procuratore

  
Grazio Fazio

# ER Congressi

## 10th Postgraduate Lymphoma Conference Venice, Hotel Monaco e Grand Canal March 12-13, 2026

### PROGRAM

#### Thursday, March 12, 2026

- 08.30 am Welcome and introduction P.L. Zinzani
- SESSION I: Hodgkin Lymphoma**  
Chairman: P. Armand
- 08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms  
in Hodgkin Lymphoma M.A. Shipp
- 09.00 am General discussion on the previous speech
- 09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?  
P. Borchmann, C. H. Moskowitz
- 09.45 am General discussion on the previous speech
- 10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic  
sequence change in response to new first-line regimens? P. Armand
- 10.15 am General discussion
- 10.30 am Significant new agents. Is the future bright? R. Advani
- 10.45 am General discussion on the previous speech
- 11.00 am Has the dream of having effective  
CAR-Ts (Chimeric Antigen Receptor T-cell) faded? C.A. Ramos
- 11.15 am General discussion on the previous speech
- 11.30 am *Coffee break*
- SESSION II: PTCL/CTCL (Peripheral T-cell Lymphoma/Cutaneous T-cell Lymphoma)**  
Chairman: S.P. Iyer
- 11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL  
(Peripheral T-cell Lymphoma) K.J. Savage
- 12.00 pm General discussion on the previous speech
- 12.15 pm New targeted agents in PTCL (Peripheral T-cell Lymphoma):  
could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer
- 12.30 pm General discussion on the previous speech

# ER Congressi

12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities (sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS (overall survival), PFS (Progression-Free Survival) and potential cure in CTCL (Cutaneous T-cell Lymphoma)? J. Zain

01.00 pm General discussion on the previous speech

01.15 pm *Lunch*

## **SESSION III: DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma)(excluded CAR-T Chimeric Antigen Receptor T-cell)**

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma) D.W. Scott

02.30 pm General discussion on the previous speech

02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand): can we consider differentiated choices based on "different" patients? S.M. Ansell

03.00 pm General discussion on the previous speech

03.15 pm The new concept in R/R (Relapsed/Refractory) patient is the combination of Mab's (Monoclonal Antibodies) and ADC's (Antibody-Drug Conjugates): current picture and future developments (moving from right to left?) J.R. Westin

03.30 pm General discussion on the previous speech

03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R (Relapsed/Refractory) patients ineligible for CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) and ABMT (Autologous Blood Marrow Transplantation): current picture and potential new drugs S.M. Ansell

04.00 pm General discussion on the previous speech

04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings

04.30 pm General discussion on the previous speech

## **SESSION IV: Follicular lymphoma**

Chairman: C.R. Flowers

04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens: will it be a winning concept in terms of healing potential? Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi

05.00 pm General discussion on the previous speech

# ER Congressi

- 05.15 pm DEBATE one year later: any news?:  
- Pro CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) J.S. Abramson  
- Pro bispecifics M. Hutchings
- 05.50 pm How will the new therapeutic approach for R/R (Relapsed/Refractory) patients be  
configured with the advent of "chemo-free" regimens on the frontline?  
New drugs are also emerging in this patient setting C.R. Flowers
- 06.05 pm General discussion on the previous speech
- 06.20 pm The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be  
reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24  
(Progression of Disease within 24 months), W&W (Watch & Wait), FLIPs (Follicular  
Lymphoma International Prognostic Index) score,  
and Deauville score? L. Falchi
- 06.35 – 6.50 pm General discussion on the previous speech

## Friday, March 13, 2026

### SESSION V: LECTURES

Chairman: P.L. Zinzani

- 08.45 am BTK (Bruton's Tyrosine Kinase) degraders: update of the results and their role  
in combination A.V. Danilov
- 09.05 am Therapeutic news from the world  
of Waldenström macroglobulinemia S.P. Treon
- 09.25 am High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic  
approaches (CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), bispecifics,  
Mab (Monoclonal Antibodies) plus ADC (Antibody-Drug Conjugates)) J.S. Abramson

### SESSION VI: CAR-T cells

Chairman: S.J. Schuster

- 09.50 am CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell)  
for follicular lymphoma: next generation S.S. Neelapu
- 10.05 am General discussion on the previous speech
- 10.20 am CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell)  
for DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma):  
next generation S.J. Schuster
- 10.35am General discussion on the previous speech
- 10.50 am Multi-targeted and in vivo CARs (Chimeric Antigen Receptor) J.S. Abramson
- 11.05 am General discussion on the previous speech
- 11.20 am 5 years from now: what will be the role of CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell)  
in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"? S.S. Neelapu
- 11.35 am General discussion on the previous speech

# ER Congressi

11.50 am *Coffee break*

## **SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

- 12.10 pm In light of the frontline use of the TRIANGLE\* and ECHO\*\* studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas? M. Dreyling
- 12.25 pm General discussion on the previous speech
- 12.40 pm The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations G. Hess
- 12.55 pm General discussion on the previous speech
- 01.10 pm CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for MCL (Mantle Cell Lymphoma): next generation M. Wang
- 01.25 pm General discussion on the previous speech
- 01.40 pm The bispecifics in monotherapy and in combination T.J. Phillips
- 01.55 pm General discussion on the previous speech
- 02.15 pm *Arrivederci!* P.L. Zinzani

### RAZIONALE SCIENTIFICO

Dato il grande successo delle precedenti edizioni, la decima edizione del Postgraduate Lymphoma Conference, mantiene la formula di 2 giornate incentrate sui linfomi: i maggiori esperti mondiali presenteranno le novità biologiche e terapeutiche in questo ambito e una platea di circa 40 specialisti italiani sarà coinvolta nella discussione degli "hot topics".

L'obiettivo di questa Conferenza è quello di attivare un confronto franco e proficuo tra ricercatori statunitensi ed europei con i colleghi italiani che più di tutti si siano distinti per la loro attività nella diagnostica e terapia dei linfomi, per determinare un miglioramento sostanziale delle conoscenze biologiche e cliniche nei linfomi.

### DESCRIZIONE STUDI CLINICI

**\*TRIANGLE Study:** è uno studio clinico di fase III che ha coinvolto 870 pazienti affetti da Linfoma Mantellare. Promosso da European Mantle Cell Network (EMCLN), si tratta del più ampio studio prospettico mai condotto nel linfoma mantellare. Il progetto ha coinvolto 14 Paesi. La ricerca si è posta l'obiettivo di stabilire il futuro trattamento standard di prima linea in pazienti giovani con linfoma mantellare sperimentando tre bracci di trattamento. In particolare, è stato valutato l'impatto in termini di efficacia e sicurezza del trattamento con l'inibitore della tirosino-chinasi di Bruton (iBTK), ibrutinib, già utilizzato nelle forme recidivate di Linfoma Mantellare. lo studio TRIANGLE è un caso di "practice changing", in quanto l'aggiunta di ibrutinib alla chemioimmunoterapia rappresenta il nuovo standard di trattamento del linfoma mantellare alla diagnosi.

# ER Congressi

**\*\*\*\*\*ECHO Study:** è uno studio multicentrico di Fase III randomizzato, in doppio cieco, controllato da placebo per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di acalabrutinib più bendamustina e rituximab rispetto alla chemioimmunoterapia standard di cura (bendamustina e rituximab) nei pazienti adulti di età  $\geq 65$  anni (n=635) con linfoma a cellule mantellari non precedentemente trattato. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere acalabrutinib o placebo somministrati oralmente due volte al giorno, in cicli di 28 giorni, più bendamustina nei giorni 1 e 2 e rituximab il giorno 1 di ogni ciclo. Dopo sei cicli di terapia di induzione, tutti i pazienti hanno continuato acalabrutinib o placebo in combinazione con bendamustina e rituximab, i pazienti ricevono acalabrutinib o placebo più rituximab di mantenimento per due anni e in seguito solo acalabrutinib o placebo fino a progressione di malattia.











# E-869765 Contratto 12 13 marzo 2026 Venezia

Rapporto di audit finale

2026-02-26

Creato il:	2026-02-12 (Ora del meridiano di Greenwich)
Da:	Arianna Casamassima (arianna.casamassima@astrazeneca.com)
Stato:	Firmato
ID Transazione:	CBJCHBCAABAAqm5H47x_TphK7-HjyGkD1lw43aRTBTcc


## Cronologia di "E-869765 Contratto 12 13 marzo 2026 Venezia"


-  Documento creato da Arianna Casamassima (arianna.casamassima@astrazeneca.com)  
2026-02-12 - 14.06.00 GMT
-  Documento inviato per e-mail a Grazia Fazio (Grazia.Fazio@astrazeneca.com) per la firma  
2026-02-12 - 14.08.15 GMT
-  E-mail visualizzata da Grazia Fazio (Grazia.Fazio@astrazeneca.com)  
2026-02-12 - 14.08.19 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Grazia Fazio (Grazia.Fazio@astrazeneca.com)  
Data firma: 2026-02-12 - 15.15.30 GMT - Origine ora: server
-  Documento inviato per e-mail a Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com) per la compilazione  
2026-02-12 - 15.15.32 GMT
-  E-mail visualizzata da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
2026-02-12 - 15.15.39 GMT
-  Nuovo URL documento richiesto da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
2026-02-18 - 9.50.38 GMT
-  E-mail visualizzata da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
2026-02-18 - 10.42.39 GMT
-  Nuovo URL documento richiesto da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
2026-02-26 - 9.10.37 GMT
-  E-mail visualizzata da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
2026-02-26 - 9.10.40 GMT
-  Modulo compilato da Monica Barbara Ortolani (monica.ortolani@astrazeneca.com)  
Data compilazione modulo: 2026-02-26 - 9.24.13 GMT - Origine ora: server





Adobe Acrobat Sign

 Documento inviato per e-mail a [m.merini@ercongressi.it](mailto:m.merini@ercongressi.it) per l'approvazione  
2026-02-26 - 9.24.16 GMT

 E-mail visualizzata da [m.merini@ercongressi.it](mailto:m.merini@ercongressi.it)  
2026-02-26 - 9.52.23 GMT

 Il firmatario [m.merini@ercongressi.it](mailto:m.merini@ercongressi.it) ha immesso il nome **Elisabetta Tura** al momento della firma  
2026-02-26 - 11.44.24 GMT

 Documento approvato da **Elisabetta Tura** ([m.merini@ercongressi.it](mailto:m.merini@ercongressi.it))  
Data approvazione: 2026-02-26 - 11.44.26 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.  
2026-02-26 - 11.44.28 GMT

CME SPONSORSHIP AGREEMENT	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE ECM
This sponsorship agreement ("Agreement") is effective as of November 28, 2025 ("Effective Date") and is entered by and between:	Il presente contratto di sponsorizzazione ("Accordo") è valido a partire dal 28 novembre 2025 ("Data di Entrata in Vigore") ed è stipulato da e tra:
<b>BeOne Medicines Italy S.r.L.</b> , with its office at Piazzale Biancamano 8 20121 – Milano, Italy VAT code I1002880968 SIS Code 5491 Company ID Code: <b>MSUXCRI</b> ("Company")	<b>BeOne Medicines Italy S.r.L.</b> , avente sede in Piazzale Biancamano 8 20121 – Milano, Italia P.I. 11002880968 Codice SIS 5491 Codice univoco: <b>MSUXCRI</b> (la "Società")
and	e
<b>Studio E.R. Congressi Srl</b> , with its office at Via De' Poeti 1/7 40124 – Bologna, Italy VAT number 06301101009 CME id n. 828 ("Recipient")	<b>Studio E.R. Congressi Srl</b> , avente sede in Via De' Poeti 1/7 40124 – Bologna, Italia P.I. 06301101009 CME id n. 828 ("Beneficiario")
<p><b>WHEREAS</b> the Company is a biotechnology company that develops and commercializes biopharmaceutical products.</p> <p><b>WHEREAS</b> Recipient is a non-for profit or profit organization that wish to organize the event described in Article 1 of the Agreement and has requested funding support.</p> <p><b>WHEREAS</b> Recipient is an active and qualified subject in the field of Continuing Medical Education (CME) and therefore is qualified and accredited at the National level at the National Commission for Continuing Training to carry out training activities recognized as suitable for the CME, identifying and assigning directly credits to participants.</p> <p><b>WHEREAS</b> the Company after receiving Recipient request, which is attached as annex 1, has agreed to provide support, without being a condition of the CME contents, to the successful organization of the event as described below.</p> <p><b>NOW THEREFORE</b>, in connection therewith and in consideration thereof, Recipient and the Company agree as follows:</p>	<p><b>PREMESSO</b> che la Società è un'azienda biotecnologica che sviluppa e commercializza prodotti biofarmaceutici.</p> <p><b>PREMESSO</b> che il Beneficiario è un'organizzazione senza o con scopo di lucro che desidera organizzare l'evento descritto nell'articolo 1 del presente Accordo e ha richiesto sostegno economico alla Società.</p> <p><b>PREMESSO</b> che il Beneficiario è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti.</p> <p><b>PREMESSO</b> che la Società dopo aver ricevuto la richiesta del Beneficiario, allegata come Annex 1, ha accettato di fornire supporto economico, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, per la buona riuscita dell'evento come descritto di seguito.</p> <p><b>PERTANTO</b>, in relazione a ciò e in considerazione di ciò, il Beneficiario e la Società concordano quanto segue:</p>
1. The Company will provide Recipient with €20,000.00 (twenty thousand/00) + VAT 22%	1. La Società fornirà al Beneficiario €20.000,00 (ventimila/00) + IVA 22% ("Supporto") che sarà

<p>("Support") which shall be used by Recipient for the event described in this Article 1 ("Event"). Company will receive the sponsorship benefits described in this Article 1.</p> <p><b>Event Details</b></p> <p><b>Title of Event:</b> 10<sup>th</sup> POSTGRADUATE LYMPHOMA CONFERENCE</p> <p><b>Date of Event:</b> March 12-13, 2026</p> <p><b>Location of Event:</b> Venice, Hotel Monaco e Grand Canal</p> <p>Agenda of the Event is attached as annex 2 to this Agreement.</p> <p><b>Sponsorship Benefits</b></p> <p>Company will be entitled to the following sponsorship benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logo on the programme;</li> <li>• Logo on signage;</li> <li>• Logo projection in the hall.</li> </ul>	<p>utilizzato dal Beneficiario per l'evento di cui al presente articolo 1 ("Evento"). La Società riceverà i benefici di sponsorizzazione indicati al presente articolo 1.</p> <p><b>Dettagli dell'Evento</b></p> <p><b>Titolo dell'Evento:</b> 10<sup>th</sup> POSTGRADUATE LYMPHOMA CONFERENCE</p> <p><b>Data dell'Evento:</b> 12 e 13 Marzo 2026</p> <p><b>Luogo dell'Evento:</b> Hotel Monaco e Grand Canal, Venezia</p> <p>L'Agenda dell'Evento è allegato come Annex 2 al presente Accordo.</p> <p><b>Privilegi della sponsorizzazione</b></p> <p>In ragione del Supporto erogato, la Società avrà diritto ai seguenti ritorni di sponsorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Logo sul programma;</li> <li>• Logo su cartellonistica;</li> <li>• Proiezione logo in sala.</li> </ul>
<p>2. Payment of the Support shall be made by Company to the bank account of Recipient identified on the Recipient on boarding process.</p> <p>Payment will be made within sixty (60) days from the receipt of the e-invoice after the event.</p> <p>All invoices must list an individualized overview of items charged with an amount for each line item.</p> <p>VAT amounts must be listed separately and broken by the different applicable VAT rates.</p> <p>Each e-invoice:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Must be addressed to: <p><b>BeOne Medicines Italy S.r.l.</b>  <b>Piazzale Biancamano 8</b>  <b>20121 – Milano, Italia</b>  <b>P.I. 11002880968</b></p> </li> <li>2. Must mention the PO number;</li> </ol>	<p>2. Il pagamento del Supporto sarà effettuato dalla Società sul conto bancario del Beneficiario per come identificato nel processo di arruolamento del Beneficiario.</p> <p>Il pagamento verrà effettuato entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura elettronica a conclusione dell'evento.</p> <p>Tutte le fatture devono elencare una panoramica delle voci addebitate con un importo per ciascuna voce.</p> <p>Gli importi dell'IVA devono essere elencati separatamente e suddivisi in base alle diverse aliquote IVA applicabili.</p> <p>Ciascuna fattura elettronica:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deve essere intestata a: <p><b>BeOne Medicines Italy S.r.l.</b>  <b>Piazzale Biancamano 8</b>  <b>20121 – Milano, Italia</b>  <b>P.I. 11002880968</b></p> </li> <li>2. Deve menzionare il numero di Purchase Order (PO);</li> </ol>

<p>3. Must be sent to Sistema di Interscambio, using the Company ID Code ("Codice Univoco") M5UXCR1; and</p> <p>4. Courtesy copy of electronic invoices must be sent to: <a href="mailto:alice.dapra@beonemed.com">alice.dapra@beonemed.com</a></p>	<p>3. Deve essere inviata al Sistema di Interscambio, utilizzando il codice ID della Società ("Codice Univoco") M5UXCR1; e</p> <p>4. Copia di cortesia delle fatture elettroniche dovrà essere inviata a: <a href="mailto:alice.dapra@beonemed.com">alice.dapra@beonemed.com</a></p>
<p>3. Company has the right to terminate this Agreement in case the Recipient use the Support not in compliance with the terms and conditions of this Agreement. In case the Event is not accredited in accordance with section 5 of this Agreement, or it will not take place, this Agreement is deemed automatically terminated and Recipient shall return to Company any advanced payment herein made without prejudice for Company to any further legal remedies available at law.</p>	<p>3. La Società ha il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui il Beneficiario utilizzi il Supporto non in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo. Nel caso in cui l'Evento non sia accreditato in conformità con la sezione 5 del presente Accordo o non abbia luogo, il presente Accordo si considera automaticamente risolto e il Beneficiario dovrà restituire alla Società qualsiasi pagamento anticipato qui effettuato senza pregiudizio per la Società a qualsiasi altro rimedio legale disponibile per legge.</p>
<p>4. Recipient shall transparently disclose that Company has provided Support for the Event, including in the training plan and on the training material of the Event, indicating, where required, the Support offered by Company in full compliance of the ECM Regulations. The Company Group shall have the right to publish the name of Recipient and the details of the Support and Event in order to comply with transparency reporting requirements.</p>	<p>4. Il Beneficiario renderà noto in maniera trasparente che la Società ha fornito il Supporto per l'Evento, anche in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dalla Società, nel pieno rispetto della Normativa ECM. Il Gruppo della Società avrà il diritto di pubblicare il nome del Beneficiario e i dettagli del Supporto e dell'Evento al fine di ottemperare ai requisiti di informativa in materia di trasparenza.</p>
<p>5. Company shall have no control or influence on the Event or on the agenda of the Event, including the selection of speakers and moderators. The Recipient declares that it is responsible for the organization of the Event and the training content, which unilaterally determines, the scientific and didactic quality, as well as the ethical integrity of all the educational and training activities that will be carried out on the occasion of the Event, as well as that the identification of the Scientific Manager of the Event who will conduct the Event in complete autonomy and without any influence or interference by Company. The Recipient declares and guarantees that the Scientific Manager and the teaching staff involved in the design and implementation of the Event will not benefit from the sponsorship of the Event by Company.</p> <p>The Recipient will carry out all activities related to the Event in accordance with all applicable laws and regulations regarding the organization of ECM</p>	<p>5. La Società non avrà alcun controllo o influenza sull'Evento o sull' agenda dell'Evento, inclusa l'individuazione di relatori e moderatori. Il Beneficiario dichiara che è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento, oltre che dell'individuazione del Responsabile Scientifico dell'Evento che condurrà l'Evento in completa autonomia e senza alcuna influenza o interferenza da parte della Società. Il Beneficiario dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte della Società.</p> <p>Il Beneficiario svolgerà tutte le attività relative all'Evento in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili riguardanti l'organizzazione di congressi ECM ed eventi a</p>

<p>congresses and events in which healthcare professionals participate, including, but not limited to:</p>	<p>cui partecipano operatori sanitari, inclusi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- the applicable rules on CME events (including but not limited to the "Accordo Stato-Regioni" effective as of February 2, 2017, as amended thereafter); and</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- le norme applicabili agli eventi ECM (incluso ma non limitato all'"Accordo Stato-Regioni" del 2 febbraio 2017, come e successive modifiche ed integrazioni); e</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- the relevant orders, regulations and guidelines released and approved by the "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" (including but not limited to the "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2019 e per l'accreditamento".</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- i relativi decreti, regolamenti e linee guida emanati e approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2019 e per l'accreditamento".</li> </ul>
<p>The Recipient warrants that it shall provide BeOne Medicines at least seventy (70) days before the Event with all the relevant information and documentation to obtain the relevant accreditation of the Event in accordance with article 124 of the Legislative Decree no. 219/2006, subject to the fact the Recipient is the sole responsible to execute any preliminary activities aimed at obtaining such accreditation.</p>	<p>Il Beneficiario garantisce di fornire ad BeOne Medicines, almeno settanta (70) giorni prima dell'Evento, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per ottenere il relativo accreditamento dell'Evento ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 219/2006, fermo restando che il Beneficiario è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività preliminari finalizzate per l'ottenimento di tale accreditamento.</p>
<p>Company shall have no control or influence over the Event. Company does not agree, recommend, obtain or otherwise provide any details of the attendees that will participate in the Event. If the Event is virtual the Recipient shall use a reputable virtual meeting system that support Secure Conferencing webinar meetings (e.g Zoom Webinar or GoTO).</p>	<p>La Società non ha alcun controllo o influenza sull'Evento. La Società non accetta, raccomanda, ottiene o fornisce in altro modo alcun dettaglio dei partecipanti che parteciperanno all'Evento. Se l'Evento è virtuale, il Beneficiario utilizzerà un sistema di riunioni virtuali rispettabile che supporti le riunioni del webinar di Conferenza Sicura (ad esempio, Zoom Webinar o GoTO).</p>
<p>6. To verify the quality and scientific objectivity of the Event, the Recipient hereby declares that (i) it will submit to speakers and attendees a specific questionnaire in which they can express their comments, indicating, among other things, whether they have perceived an influence of conflict of interest in the material distributed or in the management of the Event itself; (ii) the Support will not influence any prescribing or purchasing decisions favourable to Company's commercial interests of neither the Event Scientific Director nor the speakers.</p>	<p>6. Per verificare la qualità e l'obiettività scientifica dell'Evento, il Beneficiario dichiara che (i) sottoporrà ai relatori e ai partecipanti un questionario specifico nel quale potranno esprimere i loro commenti, indicando, tra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto di interessi nel materiale distribuito o nella gestione dell'Evento stesso; (ii) il Supporto non influenzerà alcuna decisione di prescrivere o acquistare decisioni favorevoli agli interessi commerciali di Company né del Direttore Scientifico dell'Evento né dei Relatori.</p>
<p>7. The parties agree that the sponsorship is not being provided by Company, nor accepted by Recipient, as an inducement to, either now or in the future, purchase, prescribe, promote, or recommend any of Company's products or services. The parties further agree that the sponsorship is not being</p>	<p>7. Le parti convengono che la sponsorizzazione non è fornita dalla Società, né accettata dal Beneficiario, come un incentivo per, ora o in futuro, acquistare, prescrivere, promuovere o raccomandare qualsiasi prodotto o servizio della Società. Le parti convengono inoltre che la sponsorizzazione non viene fornita dalla Società, né</p>

<p>provided by Company, nor accepted by Recipient, as an inducement to switch patients from their current therapy to any other therapy, including any Company product. The parties further agree that the sponsorship is not being provided by Company, nor accepted by Recipient, as an inducement to acquire or use any type of technology of any other third party, be it a device, software or other.</p>	<p>accettata dal Beneficiario, come incentivo per indurre i pazienti a passare dalla loro terapia attuale a qualsiasi altra terapia, incluso qualsiasi prodotto della Società. Le parti convengono inoltre che la sponsorizzazione non è fornita dalla Società, né accettata dal Beneficiario, come incentivo ad acquisire o utilizzare qualsiasi tipo di tecnologia di terzi, sia essa un dispositivo, un software o altro.</p>
<p>8. No part of the Support may be paid to any third party, other than as reasonable fair market value compensation for items and services obtained at fair market value provided to Recipient in connection with the Event in accordance with applicable laws, regulations and applicable industry codes of practice (including those pertaining to transparency reporting).</p>	<p>8. Nessuna parte del Supporto può essere pagata a terzi, se non come ragionevole compenso al valore di mercato per gli articoli e i servizi ottenuti al valore di mercato fornito al Beneficiario in relazione all'Evento in conformità alle leggi, ai regolamenti e ai codici di condotta applicabili del settore (inclusi quelli relativi al reporting per la trasparenza).</p>
<p>9. No portion of the Support shall be used by the Recipient to provide unlawful benefits to a healthcare professional or to any government employee or official. The Recipient represents and warrants that no person or company working on behalf of the Recipient shall directly or indirectly, offer, pay, promise to pay, or authorize such offer, promise or payment, of anything of value, to any person or entity for the purposes of obtaining or retaining business or any improper advantage in connection with this Agreement, or that would otherwise violate any applicable laws, rules and regulations concerning or relating to public or commercial bribery or corruption.</p> <p>Recipient agrees to comply with all the regulations relating to Anti-Bribery, including the United States Foreign Corrupt Practices Act, as amended from time to time, with regard to the Event including not offering or giving anything of value to a foreign public official in connection with the performance of the official's duties or inducing an official to use their position to influence any acts or decisions of any foreign, state or public international organization.</p> <p>Additionally, Recipient agrees to comply with the antibribery Italian regulations including but not limited to Italian Criminal code, the Decreto Legislativo n. 231/2001, the Law No. 190/2012 and Law No. 9/2019.</p> <p>In turn, Studio E.R. Congressi s.r.l. requires the Company to ensure compliance with the Model and undertakes to conform its conduct to the regulatory prescriptions of the Decree as well as to the content of the Model, as fully constituted, and to its principles.</p>	<p>9. Nessuna porzione del Supporto sarà utilizzata dal Beneficiario per fornire benefici illeciti agli operatori sanitari o ai dipendenti o ad alcun funzionario governativo. Il Beneficiario dichiara e garantisce che nessuna persona o società che lavori per conto del Beneficiario, direttamente o indirettamente, offrirà, pagherà, prometterà di pagare, o autorizzerà tale offerta, promessa o pagamento, di qualsiasi cosa di valore, a qualsiasi persona o entità al fine di ottenere o mantenere affari o qualsiasi vantaggio improprio in relazione al presente Accordo, o che altrimenti violerebbe qualsiasi legge, norma e regolamento applicabile riguardante o relativa alla corruzione pubblica o commerciale o alla corruzione.</p> <p>Il Beneficiario accetta di rispettare tutte le normative relative all'anticorruzione, incluso il Foreign Corrupt Practices Act degli Stati Uniti e successive modifiche, compreso il divieto di offrire o trasferire a qualsiasi titolo valori a favore di un pubblico ufficiale straniero nello svolgimento delle sue funzioni o indurre un funzionario a utilizzare la propria posizione per influenzare qualsiasi atto o decisione di qualsiasi organizzazione straniera, statale o internazionale pubblica.</p> <p>Inoltre, il Beneficiario si impegna a rispettare le normative Italiane in materia di anticorruzione ivi incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le disposizioni del Codice Penale, della Legge 190 del 2012 della Legge n. 9 del 2019 e del Decreto Legislativo n. 231/2001.</p> <p>A sua volta Studio E.R. Congressi s.r.l. richiede alla Società di garantire l'osservanza del Modello e si impegna a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative del Decreto nonché al contenuto del Modello, così come integralmente costituito, e ai relativi principi.</p>

<p>The company also promises, pursuant to Article 1381 of the Italian Civil Code, the observance of this clause also by the personnel it employs or by third parties it may use for the execution of this contract. Violation of the obligations set out in this clause shall constitute a serious breach of contract. In this case, Studio E.R. Congressi s.r.l shall have the right to terminate this contract pursuant to and for the purposes of Article 1456 of the Italian Civil Code by means of a communication to be sent to the Company by registered letter with return receipt or PEC (hereinafter, the 'Termination Notice'). The termination of the contract shall occur as of right at the moment of receipt by the Company of the Termination Notice.</p>	<p>La società promette inoltre, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., l'osservanza della presente clausola anche da parte del personale impiegato ovvero di soggetti terzi di cui eventualmente si avvalga per l'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi enunciati nella presente clausola costituirà grave inadempimento contrattuale. In tal caso, sarà facoltà di Studio E.R. Congressi s.r.l risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi alla Società a mezzo raccomandata a/r o PEC (di seguito, la "Comunicazione di Risoluzione"). La risoluzione del contratto si verificherà di diritto al momento della ricezione da parte della Società della Comunicazione di Risoluzione.</p>
<p>10. The Recipient is free to seek funding from other companies. If any additional funding reaches a level such that all or part of the Support is no longer required by the Recipient, the Recipient shall refund such amount of the Support that is no longer required.</p> <p>The Recipient shall return any unused funds provided by the Company or any amounts not used in accordance with the terms and conditions of this Agreement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) within 30 days from the date of the Event or;</li> <li>(ii) within 30 days from the cancellation of the Event or;</li> <li>(iii) within 30 days from termination by the Company of the Agreement for Recipient breach of the obligations contained in the Agreement.</li> </ul>	<p>10. Il Beneficiario è libero di richiedere finanziamenti ad altre società. Qualora il Beneficiario riceva finanziamenti aggiuntivi tali da non necessitare più la totalità o una parte del Supporto, il Beneficiario si impegna a rimborsare tale importo del Supporto non più necessario.</p> <p>Il Beneficiario è tenuto a restituire i fondi non utilizzati forniti dalla Società o gli importi non utilizzati in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) entro 30 giorni dalla data dell'Evento; ovvero</li> <li>(ii) entro 30 giorni dalla cancellazione dell'Evento; ovvero ancora</li> <li>(iii) entro 30 giorni successivi alla risoluzione contrattuale della Società, a seguito di una violazione degli obblighi contrattuali da parte del Beneficiario</li> </ul>
<p>11. Any discussion of medicinal therapies or test/quizzes/votes concerning Continuing Professional Development (CPD) at the Event shall be non-promotional, balanced, accurate and complete and shall comply with applicable laws and regulations. No promotional material will be displayed or distributed in the same room where the Event takes place and no printed materials, no pages dedicated to the CME activities (e.g. the questionnaire mentioned in) will display any form of commercial advertising or reference (e.g. logo) to Company. It will be allowed to indicate Company (e.g. logo) at the last page of brochures, CME Event program and information material, as well as before the beginning and after the end of the Event. No commercial brand name of Company products shall be displayed during the Event</p>	<p>11. Qualsiasi discussione di terapie mediche o di test/quiz/votazioni riguardanti lo Sviluppo Professionale Continuo (SPC) presso l'Evento avrà natura non promozionale, equilibrata, accurata e completa e rispetterà tutte le normative e i regolamenti applicabili. Nessun materiale promozionale sarà esposto o distribuito nella stessa sala in cui si svolge l'Evento e nessun materiale stampato, nessuna pagina dedicata alle attività ECM (es. il questionario di cui sopra) mostrerà alcuna forma di pubblicità commerciale o di riferimento (es. logo) alla Società. Sarà consentito indicare la Società (es. logo) nell'ultima pagina delle brochure, del programma dell'Evento ECM e del materiale informativo, così come prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento. Nessun nome commerciale dei prodotti della Società sarà esposto durante l'Evento e negli spazi dedicati alle attività formative.</p>

<p>and in the spaces dedicated to the educational activities.</p>	
<p>12. The Event shall be attended by healthcare professionals only.</p>	<p>12. L'Evento sarà frequentato esclusivamente da operatori sanitari.</p>
<p>13. Recipient confirms that the selection of the location and timing of the Event is based on one of the following criteria: (i) the majority of the attendees are resident in the country where the Event will take place, or (ii) the attendees at the Event are coming from different countries and, therefore, the Event was selected based on logistical convenience considering the country of residence of the attendees.</p>	<p>13. Il Beneficiario conferma che la selezione del luogo e la tempistica dell'Evento si basa su uno dei seguenti criteri: (i) la maggioranza dei partecipanti sia residente nel paese in cui si svolgerà l'Evento, o (ii) i partecipanti all'Evento siano provenienti da paesi diversi e, quindi, la sede dell'Evento sia stata selezionata in base alla convenienza logistica considerando il paese di residenza dei partecipanti.</p>
<p>14. In the event Recipient and/or the Organizational Secretariat becomes aware of an adverse event and/or a product complaint, Recipient and/or the Organizational Secretariat shall inform Company's Safety Operations Group within 24 hours of first becoming aware via:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:adverse_events@beonemed.com">adverse_events@beonemed.com</a></li> </ul> <p>and/or</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:productcomplaints@beonemed.com">productcomplaints@beonemed.com</a></li> </ul>	<p>14. Nel caso in cui il Beneficiario e/o la Segreteria Organizzativa venga a conoscenza di un evento avverso e / o di un reclamo su un prodotto, il Beneficiario e/o la Segreteria Organizzativa dovrà informare il dipartimento di FarmacoVigilanza della Società entro 24 ore dalla prima conoscenza tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:adverse_events@beonemed.com">adverse_events@beonemed.com</a></li> </ul> <p>c/o</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:productcomplaints@beonemed.com">productcomplaints@beonemed.com</a></li> </ul>
<p>15. If attendees require proof of attendance to the Event, the Recipient is solely responsible for providing such proof and/or CPD education records and shall comply with all applicable data privacy law requirements and necessary consents to process such requests, including but not limited to ensuring the Event qualifies as a recognised course and is code compliant with the relevant medical association, where applicable.</p>	<p>15. Se i partecipanti richiedono la certificazione della partecipazione all'Evento, il Beneficiario è l'unico responsabile di fornire tale certificazione e/o i documenti di formazione della CPD, e deve rispettare tutti i requisiti della applicabile normativa sulla privacy e i necessari consensi per elaborare tali richieste, incluso ma non limitato a garantire che l'Evento si qualifichi come un corso riconosciuto e che sia conforme al codice dell'associazione medica competente, ove applicabile.</p>
<p>16. Recipient shall not communicate in any manner to Company the personal data that the Recipient acquires and treats for the Event as Data Controller as defined by the applicable data privacy law. Recipient shall ensure compliance with applicable data privacy law and any applicable guidelines and decision issued by the Italian Data Protection Authority. In particular, except for the direct invitation to the Event made by Company (in compliance with section 80 Accordo Stato-Regioni 2 February 2017 and later modifications), the Recipient will collect the requests of participants to the Event without interference by Company. In doing so, the Recipient shall ensure the confidentiality of the lists, names and addresses of participants, which cannot be</p>	<p>16. Il Beneficiario non comunicherà in alcun modo alla Società i dati personali che il Beneficiario acquisisce e tratta per l'Evento in qualità di Titolare del trattamento per come definito dalla normativa applicabile in materia di privacy. Il Beneficiario è tenuto a garantire il rispetto della normativa applicabile in materia di privacy e delle eventuali linee guida e decisioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, salvo l'invito diretto all'Evento da parte della Società (in conformità all'art. 80 dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e successive modifiche ed integrazioni), il Beneficiario raccoglierà le richieste dei partecipanti all'Evento senza interferenze da parte della Società. In tal modo, il Beneficiario garantirà la riservatezza delle liste, dei nomi e degli indirizzi dei partecipanti, che non</p>

Confidential

<p>transmitted to Company or differently used for commercial purposes.</p> <p>In case of recruitment of participants by Company, the Recipient shall:</p> <p>a) keep all the authorizations of the ASLs / Bodies to which the participants belong or alternatively the self-certifications, where authorizations have been issued;</p> <p>b) collect a copy of the invitation from Company or the signed declaration of the health worker, certifying the invitation;</p> <p>c) declare the number of credits attributed to the Event and the commercial Company for each individual participant to the Health Professions Registry Management Committee (hereinafter "Co.Ge.A.P.S.") and to the Accrediting Body, during the reporting phase of the Event.</p> <p>In any case the Recipient shall:</p> <p>a) arrange for the payment of the CME contribution to the National Agency for Regional Health Services (AGENAS);</p> <p>b) insert the Event in the calendar of events on its website or make use of other means and tools that advertise the event;</p> <p>c) to make available to Company an exhibition space for the exhibition and illustration, by qualified personnel authorized by Company, of the technical-scientific characteristics of the products falling within the product sector inherent to the Event (hereinafter "Stand"). The Recipient also undertakes to allow the staff authorized by Company to access the Stand even outside the opening hours of the Event for practical and organizational purposes.</p>	<p>potranno essere trasmessi alla Società o diversamente utilizzati a fini commerciali.</p> <p>In caso di reclutamento dei partecipanti da parte della Società, il Beneficiario ha l'obbligo di:</p> <p>a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;</p> <p>b) raccogliere la copia dell'invito della Società o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;</p> <p>c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.</p> <p>Ad ogni modo il Beneficiario ha l'obbligo di</p> <p>a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);</p> <p>b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;</p> <p>c) mettere a disposizione della Società uno spazio espositivo di per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dalla Società, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento (qui di seguito "Stand"). Il Beneficiario si impegna altresì a permettere al personale autorizzato dalla Società di accedere allo Stand anche al di fuori dell'orario di svolgimento dell'Evento per finalità pratico-organizzative.</p>
<p>17. Recipient shall keep and maintain until ten (10) years after the Event have been completed full and accurate records relating to (i) the Event and the Support; (ii) all expenditure reimbursed by the Recipient; and (iii) all payments to any third party (HCPs included) made by the Recipient in connection with this Agreement. To ensure compliance with any applicable law and regulation by Company, Recipient shall promptly on request afford Company or Company's representatives' access to all records relating to (i), (ii) and (iii) above at Company's expenses.</p>	<p>17. Il Beneficiario dovrà conservare e mantenere fino a dieci (10) anni dopo che l'Evento è stato completato, registrazioni complete e accurate relative a (i) l'Evento ed il Supporto; (ii) tutte le spese rimborsate dal Beneficiario; e (iii) tutti i pagamenti a terzi (operatori sanitari inclusi) effettuati dal Beneficiario in relazione al presente Accordo. Per garantire il rispetto di qualsiasi legge e regolamento applicabile da parte della Società, il Beneficiario dovrà consentire tempestivamente, su richiesta, ai rappresentanti della Società o alla Società l'accesso a tutti i documenti relativi a (i), (ii) e (iii) di cui sopra a spese della Società.</p>

<p>18. The parties will process all personal data (as defined in the applicable data protection laws) obtained during the course of the Event in accordance with the applicable data protection laws.</p> <p>Company will only process any personal data received from the Recipient in order to enter into or perform this Agreement. Recipient warrants that it shall limit the personal data disclosed to Company to the contact information for individuals involved with this Agreement and shall inform and/or obtain the prior written consent of each individual, as required by applicable law, for the disclosure of their respective personal data to Company and processing in accordance with this clause. The parties understand that Company will not have any further information/consent obligations towards the Recipient's personnel.</p>	<p>18. Le parti tratteranno tutti i dati personali (per come definiti dalla normativa applicabile) ottenuti durante l'Evento, in conformità alle leggi applicabili sulla protezione dei dati</p> <p>La Società elaborerà i dati personali ricevuti dal Beneficiario esclusivamente al fine di stipulare o eseguire il presente Accordo. Il Beneficiario garantisce che gli unici dati personali che fornirà alla Società sono le informazioni di contatto delle persone coinvolte nella conclusione e/o nell'esecuzione del presente Accordo e informerà e/o otterrà il previo consenso scritto di ciascun individuo, come richiesto dalla legge applicabile, per la divulgazione dei rispettivi dati personali alla Società e il loro trattamento in conformità con questa clausola. Le parti prendono atto che la Società non avrà ulteriori obblighi di informazione e/o raccolta del consenso nei confronti del personale del Beneficiario.</p>
<p>19. This Agreement shall commence on the Effective Date and shall automatically terminate two (2) months from the date of the completion of the Event.</p>	<p>19. Il presente Accordo ha inizio dalla Data di Entrata in vigore e terminerà due (2) mesi dopo la data di conclusione dell'Evento.</p>
<p>20. This Agreement is drafted in Italian and English. In the event of a dispute as to the terms of this Agreement the English version shall prevail. Additionally, in the event of a conflict between the provisions in the main body of this Agreement and any annex or attachment hereto, the provisions of this Agreement will control.</p>	<p>20. Il presente Accordo è redatto in Italiano ed Inglese. In caso di controversia sull'interpretazione dei termini del presente Accordo, prevarrà la versione Inglese. Inoltre, in caso di conflitto tra le disposizioni del corpo principale del presente Contratto e qualsiasi allegato o allegato al presente, prevarranno le disposizioni del presente Contratto.</p>
<p>21. The parties agree that this Agreement will be governed by and interpreted under the laws of Italy. Any dispute arising out of this Agreement shall be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of Milan, Italy.</p>	<p>21. Le parti convengono che il presente Accordo sarà regolato e interpretato sulla base delle leggi Italiane. Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva del foro di Milano, Italia.</p>
<p>22. This Agreement may be executed both electronically and in counterparts all of which taken together shall constitute one agreement and copies may be exchanged electronically, such as by e-mail (e.g. PDF) and such electronic copy of the signed document will be considered valid and binding on the signing Party.</p>	<p>22. Il presente Accordo può essere perfezionato sia elettronicamente che in copie, le quali nel complesso costituiranno un unico accordo; le copie possono essere scambiate per via elettronica, come ad esempio per e-mail (ad es. PDF) e tale copia elettronica del documento firmato sarà ritenuta valida e vincolante per la Parte firmataria.</p>

SIGNATURES PAGE FOLLOWS

SEGUE PAGINA SOTTOSCRIZIONI

Confidential

**BeOne Medicines Italy S.r.l.**

Signed by:  
*Roberto Damele*  
Signer Name: Roberto Damele  
Signing Reason: I approve this document  
Signing Time: 28-Nov-2025 | 03:19:02 PST  
2EA1D8284AC84C78AE6AF1944B562EDC

---

Name/Nome: ROBERTO DAMELE  
Title/Titolo: Commercial Operations Senior Director  
Date/Data: 28-Nov-2025 | 03:19:18 PST

**Studio E.R. Congressi Srl**

Firmato da:  
*Elisabetta Tura*  
Nome firmatario: Elisabetta Tura  
Motivo per la firma: Approvo il documento  
Ora firma: 28-Nov-2025 | 03:15:23 PST  
EC25CD4ABB584E25AE7E52D8099E82A4

---

Name/Nome: ELISABETTA TURA  
Title/Titolo: Amministratore Delegato  
Date/Data: 28-Nov-2025 | 03:15:52 PST

Annex 1 - Original Request for Support/Sponsorship Benefits

Annex 1 - Richiesta originale per Supporto / benefici di sponsorizzazione

# ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference**

**Venice, Hotel Monaco e Grand Canal**

**March 12-13, 2026**

**PREVENTIVO BeOne Medicines Italy Srl**

Logo su programma	€ 5.000,00
Logo su cartellonistica	€ 10.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00 + IVA</b>

Bologna, 17 ottobre 2025

Confidential

**Annex 2 – Agenda**

# ER Congressi

## **10th Postgraduate Lymphoma Conference**

**Venice, Hotel Monaco e Grand Canal**

**March 12-13, 2026**

RESPONSABILE SCIENTIFICO: PIER LUIGI ZINZANI

PROVIDER ECM: STUDIO ER CONGRESSI

### PROGRAM

#### **Thursday, March 12, 2026**

08.30 am      Welcome and introduction      P.L. Zinzani

#### **SESSION I: Hodgkin Lymphoma**

Chairman: P. Armand

08.45 am      Signaling pathways and immune evasion mechanisms in HL      M. Shipp

09.00 am      General discussion

09.15 am      New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?

P. Borchmann, C. H. Moskowitz

09.45 am      General discussion

Confidential

10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic sequence change in response to new first-line regimens? P. Armand

10.15 am General discussion

10.30 am Significant new agents. Is the future bright? R. Advani

10.45 am General discussion

11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts faded? C. Ramos

11.15 am General Discussion

11.30 am *Coffee break*

## **SESSION II: PTCL/CTCL**

Chairman: S.P. Iyer

11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL K.J. Savage

12.00 pm General discussion

12.15 pm New targeted agents in PTCL:  
could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer

12.30 pm General discussion

12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities (sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and potential cure in CTCL? Y. Kim

Confidential

01.00 pm General discussion

01.15 pm *Lunch*

**SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)**

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL D.W. Scott

02.30 pm General discussion

02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand):

can we consider differentiated choices based on "different" patients?

G.S. Nowakowski

03.00 pm General discussion

03.15 pm The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and  
ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)

J.R. Westin

03.30 pm General discussion

03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for  
CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs S.M. Ansell

04.00 pm General discussion

04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings

04.30 pm General discussion

Confidential



Chairman: P.L. Zinzani

08.45 am	BTK degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Danilov
09.05 am	Therapeutic news from the world of WM	S.P. Treon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T, bispecifics, Mab plus ADC)	J.S. Abramson

**SESSION VI: CAR-T cells**

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T for Follicular Lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion	
10.20 am	CAR-T for DLBCL: next generation	S.J. Schuster
10.35am	General discussion	
10.50 am	Multi-targeted and in vivo CARs	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion	
11.20 am	5 years from now: What will be the role of CAR-T in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu
11.35 am	General discussion	
11.50 am	<i>Coffee break</i>	

**SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

Confidential

- 12.10 pm In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas? M. Dreyling
- 12.25 pm General discussion
- 12.40 pm The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations G. Hess
- 12.55 pm General discussion
- 01.10 pm CAR-T for MCL: next generation M. Wang
- 01.25 pm General discussion
- 01.40 pm The bispecifics in monotherapy and in combination T.J. Phillips
- 01.55 pm General discussion
- 02.15 pm *Arrivederci!* P.L. Zinzani

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA**

TRA

**BRISTOL-MYERS SQUIBB S.r.l.**, con sede legale in Roma, Piazzale dell'industria 40-46, Codice Fiscale 00082130592 e Partita IVA 01726510595, in nome e per conto proprio e delle affiliate di Bristol Myers Squibb Company, in persona del Suo Rappresentante Legale Regina Vasiliou, General Manager, Italy

Page |  
1

(di seguito "Sponsor" o "BMS")

E

**Studio E.R. Congressi S.r.l.**, con sede legale in Bologna Via De' Poeti 1/7, Cod. Fisc. e P. IVA n. 06301101009, inserita nell'Albo dei Provider ECM accreditati con ID 828, in persona del Suo Legale Rappresentante Dott.ssa Elisabetta Tura

(di seguito il "Provider")

(di seguito, disgiuntamente la "Parte" e congiuntamente le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- a) BMS è una azienda farmaceutica affiliata del Gruppo BRISTOL-MYERS SQUIBB, che ricerca, sviluppa, produce e commercializza in Italia diverse specialità medicinali ed attua numerosi progetti di pubblico interesse nel settore della salute;
- b) Il Provider svolge attività di pianificazione, progettazione ed erogazione di attività formative residenziali e a distanza rivolte ai professionisti sanitari, in linea con la normativa vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "ECM"), ed è specializzato altresì nella gestione nazionale ed internazionale di attività congressuali e formative, nel settore medico-scientifico;
- c) Il Provider, nel pieno rispetto del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017 e per l'accreditamento" (GU Serie Generale n. 274 del 23.11.2017) approvato dalla Commissione Nazionale per la formazione continua il 2 febbraio 2017 (di seguito il "Regolamento"), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, l'evento ECM dal titolo 10th Postgraduate Lymphoma Conference (di seguito l'"Evento") che si terrà il 12 e 13 marzo 2026 a Venezia (Allegato A);
- d) Il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art.124 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per finanziare la realizzazione dell'Evento;
- e) Lo Sponsor ha interesse a supportare economicamente la realizzazione dell'Evento al fine di promuovere la propria denominazione sociale, logo ed immagine aziendale come società operante in ambito sanitario, ed ha accettato di sponsorizzare l'Evento secondo le disposizioni di cui al presente contratto di sponsorizzazione (di seguito il "Contratto").

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE****1 PREMESSE E DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE**

- 1.1. Le Premesse e gli Allegati al Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale e ogni riferimento al Contratto includerà le Premesse e gli Allegati.
- 1.2. All'interno del Contratto, a meno che il contesto non richieda altrimenti:
  - a) ogni riferimento alle parti, ad articoli, disposizioni, allegati o premesse è da ritenersi riferito alle Parti, articoli, disposizioni, Allegati o Premesse del Contratto;
  - b) l'uso del singolare include il plurale e viceversa;
  - c) il riferimento ad una Parte comprende il riferimento ai successori o cessionari della Parte;
  - d) ogni riferimento a leggi, regolamenti e atti normativi è da intendersi come alla versione aggiornata ed in vigore della normativa applicabile.

- 1.3. Il Contratto, gli Allegati ed ogni documento a cui il Contratto fa riferimento, costituiscono l'accordo completo tra le Parti e sostituiscono tutti i precedenti accordi e impegni assunti dalle Parti aventi il medesimo oggetto.
- 1.4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto, dai suoi Allegati o da ogni documento a cui il Contratto fa riferimento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa.

## 2 OGGETTO

Page |

- 2.1. Le disposizioni del presente Contratto, in linea con la normativa vigente in materia ECM (di seguito la "Normativa"), regolano la sponsorizzazione dell'Evento realizzato dal Provider con il contributo dello Sponsor; quest'ultimo beneficerà di un mero ritorno di immagine derivante dalla pubblicità della propria denominazione sociale, del logo e dell'immagine aziendale nei limiti di quanto consentito dalla Normativa e in accordo con il programma dell'Evento allegato al presente Contratto (Allegato A).
- 2.2. Il Contratto non determina l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra Parte. Pertanto, nessuna Parte potrà mai essere ritenuta responsabile delle obbligazioni dell'altra.

## 3 OBBLIGHI DEL PROVIDER

- 3.1 Il Provider si impegna a organizzare l'Evento nel pieno rispetto della Normativa, dichiarando e garantendo che procederà unilateralmente a definirne i contenuti formativi, ad individuare e nominare i docenti che vi parteciperanno in qualità di relatori e/o moderatori, nonché a raccogliere le richieste di adesione dei partecipanti.
- 3.2 Il Provider, nel rispetto della Normativa ed in conformità alle regole di trasparenza di cui al Regolamento, si obbliga a (i) utilizzare il contributo dello Sponsor esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, garantendo che sia adeguato a tale scopo e che venga impiegato in conformità alle condizioni del presente Contratto, alla Normativa e ai codici di settore applicabili, (ii) non utilizzare il Contributo per la promozione diretta o indiretta di qualsiasi prodotto di BMS e (iii) pubblicizzare la denominazione sociale, il logo e l'immagine aziendale dello Sponsor.
- 3.3 Il Provider si impegna altresì a:
- realizzare l'Evento in totale autonomia rispetto agli sponsor del medesimo ed a conservare tutte le autorizzazioni prescritte dalla Normativa per la realizzazione dell'Evento medesimo;
  - dichiarare in modo esplicito che l'Evento è stato realizzato con il supporto dello Sponsor, in fase d'inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale informativo dell'Evento, precisando - ove necessario - l'esatto supporto finanziario o di risorse forniti dallo Sponsor;
  - svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dal Regolamento nonché ai sensi dell'art. 48, comma 25 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della L. 24 novembre 2003, n. 326, che prescrive ai fini dell'attribuzione dei crediti ECM la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi; ai fini del presente Contratto per conflitto di interessi si intende ogni situazione nella quale un interesse secondario interferisce o potrebbe interferire con l'interesse primario consistente nell'obiettività, imparzialità, indipendenza della formazione professionale nel settore della salute connessa al Programma ECM;
  - nel caso in cui un docente, che sia dipendente pubblico, presti la sua attività in qualità di relatore e/o moderatore nel corso dell'Evento, ad accertarsi che il docente abbia provveduto a richiedere al suo datore di lavoro l'autorizzazione necessaria al conferimento dell'incarico, se dovuta, in conformità alla Normativa ed in particolare all'art. 53, comma 10 del D. Lgs. 165/01;
  - garantire che i relatori e/o i moderatori dell'Evento svolgano effettivamente tutte le attività per le quali hanno ricevuto incarico, nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate, in modo da assicurare la congruità tra corrispettivo ricevuto e servizio reso, che dovrà essere conforme al fair market value per servizi dello stesso tipo e al regolamento interno del Provider, e che riceveranno il pagamento solo a prestazione avvenuta e dettagliatamente documentata;
  - rispondere in solido per il rispetto delle disposizioni del Contratto da parte di ogni terzo eventualmente coinvolto nella realizzazione dell'Evento e tenere espressamente manlevato ed indenne lo Sponsor da ogni responsabilità per danni, spese, costi (incluse le spese legali), richieste di risarcimento o perdite derivanti dall'inadempimento della presente previsione;
  - comunicare tempestivamente allo Sponsor la cancellazione dell'Evento per qualsiasi causa intervenuta;

- 3.4 Il Provider si obbliga a trasmettere allo Sponsor, entro e non oltre 70 (settanta) giorni prima dell'inizio dell'Evento:
- Il "documento unico" comprensivo del programma definitivo dell'Evento, le cui eventuali variazioni dovranno essere notificate tempestivamente all'AIFA, ove sia prescritta la notifica ad AIFA ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219;
  - Il numero di accreditamento ECM;
  - Il preventivo di spesa.

- 3.5 Il Provider è consapevole che BMS è obbligata, ai sensi dell'art. 5 del Codice Farmindustria, a pubblicare ogni anno i trasferimenti di valore e qualsiasi altra informazione ad essi relativa, effettuati direttamente o indirettamente in favore di operatori sanitari e organizzazioni sanitarie (di seguito i "Dati").

Il Provider è consapevole che BMS pubblicherà sul sito [www.bms.it](http://www.bms.it) tutti i trasferimenti di valore effettuati nei suoi confronti ai sensi del Codice Farmindustria e che potrà divulgare qualsiasi informazione che ritenga ragionevolmente necessaria per soddisfare i requisiti di trasparenza finanziaria prescritti dal Codice Farmindustria.

#### 4 OBBLIGHI DELLO SPONSOR

- 4.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento e a fornire al Provider le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità della denominazione sociale, logo ed immagine aziendale dello Sponsor medesimo, comunque nei limiti di cui all'art. 5 del presente Contratto.
- 4.2 Lo Sponsor si obbliga a corrispondere il Contributo secondo le modalità meglio dettagliate in Contratto.

#### 5 CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO

- 5.1 A tutela della corretta erogazione della sponsorizzazione da parte di BMS e al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di conflitto di interessi, le Parti convengono che:

- tutti i pagamenti e/o i rimborsi in favore degli aventi diritto saranno erogati esclusivamente dal Provider, secondo le modalità definite nel proprio regolamento interno;
- la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, saranno gestite unicamente dal Provider, senza alcuna influenza dello Sponsor circa la pianificazione dei contenuti e/o lo svolgimento dell'Evento che sponsorizza;
- nei limiti delle forme di visibilità previste in Allegato A, nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito all'interno dello spazio virtuale di erogazione dell'attività formativa da remoto, nel caso di Evento realizzato in tutto o in parte da remoto, e/o negli stessi locali ove si svolgerà l'attività formativa in persona, nel caso di Evento realizzato in tutto o in parte in modalità residenziale, potendo lo Sponsor - se previsto in Allegato A - avere uno spazio espositivo virtuale, estraneo all'ambiente di erogazione dei contenuti formativi dell'Evento da remoto, concordato con il Provider e di cui il Provider potrà fornire il link ai partecipanti in fase di iscrizione e/o propri spazi espositivi fisici esclusivamente in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione in persona, concordati con il Provider;
- il materiale cartaceo e/o digitale, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- è consentito indicare lo Sponsor prima e dopo lo svolgimento e/o la fruizione dei contenuti formativi dell'Evento; è altresì consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *depliant* e del materiale informativo. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale delle specialità medicinali di cui è titolare lo Sponsor negli spazi dedicati alla formazione.

- 5.2 Il Provider, inoltre:

- acquisirà le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- potrà autorizzare lo Sponsor ad informare i professionisti sanitari circa lo svolgimento dell'Evento ECM. Tale attività dovrà essere concordata preventivamente con il Provider ed evidenziare che l'Evento ECM sarà organizzato dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;

- c) raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento, senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti, che non possono essere trasmessi allo Sponsor o comunque utilizzati a fini commerciali;
- d) inviterà i partecipanti, nel corso dell'Evento, a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM.

## 6 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Page |

4

- 6.1 Lo Sponsor pagherà, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'Evento, al Provider il Contributo complessivamente pari ad Euro 20000, oltre IVA a norma di legge se dovuta.
- 6.2 Lo Sponsor corrisponderà l'intero Contributo alla firma del Contratto previa emissione di regolare fattura o di idoneo documento contabile, che dovrà indicare il numero d'ordine relativo all'Evento di cui al presente Contratto. Ove il Provider sia un ente no profit, secondo quanto prescritto dalla Normativa, dovrà trasmettere anche il suo atto costitutivo ed il suo statuto da cui si evinca che l'attività del Provider non ha scopo di lucro. Fino a quando il Provider non trasmetterà tali documenti, non avrà diritto a ricevere il Contributo dallo Sponsor per la realizzazione delle attività ECM.
- 6.3 Il Provider si obbliga a fornire allo Sponsor entro e non oltre 30 giorni dalla fine dell'Evento la seguente documentazione:  
- il *close out form* che verrà fornito dallo Sponsor (modulo predisposto da BMS a mezzo del quale il Provider dovrà autodichiarare che ha utilizzato il Contributo esclusivamente per la realizzazione dell'Evento);
- 6.4 Lo Sponsor si riserva, nel rispetto del Regolamento e della Normativa, il diritto di effettuare controlli e di richiedere la documentazione relativa ad ogni spesa che il Provider ha sostenuto utilizzando il Contributo erogato dallo Sponsor, al termine delle attività cui si riferiscono dette spese ed al solo scopo di accertare l'integrale devoluzione del Contributo al finanziamento dell'Evento. Le Parti si accorderanno circa le modalità di controllo delle suddette spese.

## 7 DURATA

Il Contratto sarà efficace a decorrere dalla data della sottoscrizione di tutte le Parti fino alla completa realizzazione dell'Evento e di tutti i successivi adempimenti cui il Provider è obbligato nei confronti dello Sponsor ai sensi del presente Contratto, salvo recesso o risoluzione.

A tale scopo, il Provider si obbliga a trasmettere allo Sponsor, entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi prima dell'inizio dell'Evento, il Contratto sottoscritto digitalmente. In caso contrario, lo Sponsor non sarà obbligato alla sottoscrizione del Contratto, nè all'erogazione del Contributo.

## 8 MODIFICHE AL CONTRATTO

- 8.1 Il Provider, esclusivamente prima dell'inizio dell'Evento, potrà comunicare per iscritto allo Sponsor ogni eventuale modifica che intenda apportare al programma e/o alla data e/o al luogo di svolgimento dell'Evento e/o richiedere una variazione del Contributo. Lo Sponsor si riserva la facoltà di rifiutare le modifiche proposte dal Provider con comunicazione scritta e, per l'effetto, di rifiutare la sottoscrizione del Contratto o di recedere dal Contratto ai sensi dell'art. 8.2; pertanto, in assenza di comunicazione da parte dello Sponsor, la modifica richiesta dal Provider si intenderà tacitamente accettata e il Contratto modificato di conseguenza, fatta salva la facoltà dello Sponsor di richiedere - ove lo ritenga opportuno - la conclusione in forma scritta di apposito accordo modificativo del Contratto ove sia stato già sottoscritto. In ogni caso, ogni modifica al contenuto scientifico del Programma dovrà essere tempestivamente notificata a cura del Provider ad AIFA, ove sia prescritta la notifica ad AIFA ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.24 aprile 2006, n. 219; in caso contrario, la modifica non si intenderà efficace nei confronti dello Sponsor. BMS rifiuterà ogni proposta di variazione che renda l'Evento non conforme alla Normativa applicabile e in tal caso il Contratto si intenderà risolto di diritto.

Ove la modifica proposta dal Provider non venga rifiutata dagli Sponsor: i) in caso di riduzione del Contributo, il Provider dovrà restituire a BMS - entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dall'accordo raggiunto tra le Parti - senza necessità di formale richiesta scritta - la differenza tra l'importo già eventualmente corrisposto e quello successivamente convenuto, ii) in caso di incremento del Contributo, il Provider avrà diritto al pagamento del maggior importo all'emissione

di regolare fattura o di idoneo documento contabile integrativo secondo quanto previsto dall'art. 6.2.

- 8.2 Qualora, per qualsiasi ragione, non fosse possibile realizzare l'Evento secondo le condizioni originariamente descritte nel Contratto o nella proposta di sponsorizzazione, lo Sponsor potrà: (i) rifiutare di sottoscrivere il Contratto e di elargire il Contributo; (ii) recedere senza preavviso dal Contratto ove già sottoscritto, previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider, e ottenere la restituzione del Contributo che il Provider abbia già eventualmente ricevuto entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla comunicazione di recesso, non essendo evidentemente tenuto al pagamento del Contributo.

Page | 5

## 9 LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'

Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento delle obbligazioni e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a svolgere solo le attività previste in Contratto senza garantire l'effettivo ritorno pubblicitario allo Sponsor che, in caso di mancata realizzazione delle aspettative, non può chiedere la risoluzione del Contratto né il risarcimento dei danni o altre indennità.

## 10 ESCLUSIVA

Le Parti convengono che, in caso di eventi *plurispensor*, il Contratto non attribuisce allo Sponsor il diritto esclusivo di sponsorizzare l'Evento ed il Provider potrà, direttamente o indirettamente, attribuire tale diritto ad altro soggetto.

## 11 DATI PERSONALI

11.1 Ciascuna Parte rispetterà la Normativa vigente nella raccolta e trattamento di dati personali.

11.2 Le Parti, debitamente informate, in conformità alla Normativa vigente in materia di *privacy*, prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati personali vengano da loro stessi reciprocamente trattati e/o comunicati, per le seguenti finalità: a) adempimento di specifici obblighi contabili e fiscali; b) gestione ed esecuzione del rapporto e degli obblighi contrattuali; c) finalità connesse ad obblighi previsti da leggi, da regolamenti o dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e gestione del contenzioso; d) finalità statistiche; e) servizi di controllo interno. I medesimi dati potranno essere comunicati e/o trasmessi alle società appartenenti al gruppo BMS o ai propri fornitori. Qualora detti dati personali dovessero essere trasferiti in giurisdizioni di Stati non appartenenti all'Unione Europea, ove il trattamento degli stessi potrebbe non rispettare gli *standard* di tutela previsti dalla legislazione europea, BMS si impegna sin d'ora ad approntare, prima del trasferimento, adeguate salvaguardie attraverso l'utilizzo di clausole contrattuali *standard* (SCC) e/o *Binding Corporate Rules* (BCR). BMS conserverà i dati personali personali per tutto il tempo ragionevolmente necessario per le finalità sopra indicate e in conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali. I soggetti interessati potranno richiedere di accedere, modificare, rettificare, trasferire, limitare, cancellare o opporsi, ricorrendone i presupposti, al trattamento dei propri dati personali scrivendo a EUDPO@bms.com. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui alla normativa vigente in materia *privacy*.

11.3 Il Provider inoltre:

- a) si impegna a utilizzare i dati personali relativi allo Sponsor o a terzi interessati solamente allo scopo di eseguire le obbligazioni di cui al Contratto e comunque in conformità alla Normativa;
- b) comunicherà allo Sponsor i dati personali identificativi di terzi soltanto in presenza del preventivo consenso degli interessati.

11.4 Ai fini della normativa vigente in materia *privacy*, titolare del trattamento dei dati personali dei terzi interessati è il Provider, in persona del suo legale rappresentante. Conseguentemente, il Provider si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa o danno, estromettendo lo stesso da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti o collaboratori o da terzi.

## 12 CONFIDENZIALITÀ

12.1 Per informazione confidenziale si intende qualsiasi informazione o documento di proprietà di una delle Parti o qualsiasi documento che sia da loro espressamente qualificato come confidenziale,

scritto, orale, avente forma grafica o visiva, o qualsiasi altra forma o riprodotto su qualsiasi supporto (inclusi codici leggibili da computer), reso disponibile in forma diretta o indiretta in relazione all'esecuzione del Contratto, ma con l'esclusione delle informazioni che:

- a) siano già di pubblico dominio o diventino successivamente di pubblico dominio, senza che ciò sia avvenuto in violazione del Contratto;
- b) siano state acquisite indipendentemente dalla Parte, e ciò sia confermato da prova scritta;
- c) siano state comunicate alla Parte da terze parti che forniscano prova di possederle legalmente e/o di poterne disporre senza violare i diritti dell'altra Parte.

Page |  
6

#### 12.2 Ciascuna Parte si impegna a:

- a) non rivelare informazioni confidenziali riguardanti l'altra Parte di cui sia venuta a conoscenza in ragione dell'esecuzione del Contratto;
- b) utilizzarle esclusivamente in conformità alle previsioni di cui al Contratto.

#### 12.3 Ciascuna Parte potrà comunicare le informazioni confidenziali dell'altra Parte esclusivamente:

- a) al suo personale autorizzato o ai suoi agenti qualora nell'esecuzione del Contratto ve ne sia la necessità, purché essi acconsentano ad assumere le medesime o equivalenti obbligazioni di confidenzialità;
- b) nella misura in cui ciò sia richiesto da leggi, regolamenti, ordini del tribunale o di autorità governative. Nel caso in cui sia richiesta tale diffusione, la Parte lo comunicherà immediatamente all'altra Parte attenendosi alle istruzioni da essa ragionevolmente fornite al fine di limitare tale diffusione; e
- c) nel caso in cui sia stato così concordato per iscritto con l'altra Parte.

### 13 RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE

13.1 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni contrattuali nel rispetto della Normativa, con particolare riferimento a quella in materia di sponsorizzazione di attività ECM e di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

13.2 Il Provider prende atto che BMS segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nel proprio codice etico (di seguito lo "Standard di Condotta Professionale ed Etica"), pubblicato integralmente sul sito [www.bms.it](http://www.bms.it), nel Codice Deontologico di Farmindustria, nonché nella normativa internazionale in materia di anticorruzione e non avalla in alcun modo comportamenti od azioni che siano contrari a tali principi. BMS si riserva il diritto di risolvere il Contratto in caso di gravi violazioni dei principi sopracitati da parte del Provider e/o di qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'esecuzione del Contratto.

13.3 BMS tiene in seria considerazione la propria adesione alle norme etiche e le relative responsabilità e cerca di operare in ambito commerciale solo con terze parti che condividano i suoi elevati standard di comportamento etico. A questo fine BMS ha adottato lo Standard di condotta ed etica aziendale per terze parti (di seguito lo "Standard 3P"). BMS incoraggia il Provider ad aderire agli elementi dello Standard 3P applicabili. Lo Standard 3P è disponibile all'indirizzo [http://www.bms.com/ourcompany/compliance\\_ethics/Pages/default.aspx](http://www.bms.com/ourcompany/compliance_ethics/Pages/default.aspx).

13.4 Il Provider prende atto che Bristol Myers Squibb Company, gruppo del quale BMS fa parte, è un membro dell'EFPIA. Pertanto, ove l'Evento sia riconducibile all'ambito di applicazione dell'iniziativa e4ethics dell'EFPIA e del Conference Vetting System (di seguito congiuntamente "EFPIA") e l'Evento non venga approvato dall'EFPIA, BMS si riserva il diritto di recedere con effetto immediato dal presente Contratto. Per l'effetto, BMS non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto in tutto o in parte, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal recesso.

### 14 RISOLUZIONE E RECESSO

14.1 Oltre che nei casi previsti dalla Normativa, il Contratto si intenderà risolto di diritto qualora l'Evento non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni sopravvenute che ne rendano oggettivamente impossibile lo svolgimento. In tali casi, lo Sponsor non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica di intervenuta risoluzione del Contratto.

14.2 Lo Sponsor si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider, ove il Provider incorra

nella violazione degli articoli 3.2 e/o 13.2 e/o nel caso in cui il Provider non intenda realizzare l'Evento in conformità alla Normativa. In tali casi, lo Sponsor non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dalla risoluzione del Contratto. Il Provider, in caso di inadempimento agli articoli 4.2 o 6.1 o 6.2 del Contratto, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1454 c.c. previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC allo Sponsor ove lo Sponsor non provveda al corretto adempimento nel termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta scritta di adempimento.

Page |  
7

- 14.3 Oltre all'ipotesi di recesso di cui all'art. 8.2, lo Sponsor si riserva in ogni caso, per qualsiasi ragione prima dell'inizio dell'Evento, il diritto di recedere dal Contratto con effetto immediato previa comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata A/R o PEC al Provider. Per l'effetto, BMS non sarà tenuto al pagamento del Contributo e, qualora esso fosse stato già corrisposto, il Provider sarà obbligato alla sua integrale restituzione entro e non oltre 15 (quindici) giorni lavorativi dal recesso; BMS potrà corrispondere al Provider i costi eventualmente già sostenuti, al fair market value, per l'organizzazione dell'Evento ove siano documentati e, in relazione allo stato di esecuzione delle attività, ragionevolmente non evitabili.

## 15 DISPOSIZIONI GENERALI

- 15.1 Qualunque controversia derivante o occasionata dall'interpretazione, dall'esecuzione e/o dalla risoluzione del Contratto sarà devoluta alla competenza territoriale esclusiva del Foro di Roma.
- 15.2 Le disposizioni contenute nel Contratto sono relative ad operazioni soggette ad IVA, salvo il caso in cui il Provider sia un soggetto escluso dal campo IVA ai sensi degli artt. 2 comma 3 e 4 comma 4 D.P.R. 633/72 in base alla normativa vigente. Pertanto, qualora si richieda la registrazione del presente Contratto, saranno a carico della Parte richiedente le spese di bollo e tutte le spese inerenti e conseguenti.
- 15.3 Il presente Contratto non potrà essere ceduto dal Provider a terzi, né in toto, né in parte, senza la preventiva autorizzazione scritta di BMS.

## 16 NEGOZIAZIONI

Le Parti si danno atto e riconoscono che ogni singola clausola e obbligazione del Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte come risultato di giuste e reciproche negoziazioni, di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005

**Bristol-Myers Squibb s.r.l.**

**Studio E.R. Congressi S.r.l.**

Firma: Vasiliou, Regina (00521487) Digitalmente firmato da: Vasiliou, Regina (00521487)   
 Data: 2025.12.21 11:10:35 +02:00

Firma: 

Nome: Regina Vasiliou

Nome: ELISABETTA TURA

Posizione: General Manager Italy

Posizione: Legal Representative

## Allegato A

<b>10th Postgraduate Lymphoma Conference</b> <b>Venezia, 12 e 13 marzo 2026</b>
--

## a) Modalità di svolgimento del corso ECM

Page |  
8

**10th Postgraduate Lymphoma Conference**  
**Venice, Hotel Monaco e Grand Canal**  
**March 12-13, 2026**

## PROGRAM

**Thursday, March 12, 2026**

08.30 am Welcome and introduction P.L. Zinzani

**SESSION I: Hodgkin Lymphoma**

Chairman: P. Armand

08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms in HL M. Shipp

09.00 am General discussion

09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?

P. Borchmann, C. H. Moskowitz

09.45 am General discussion

10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic  
sequence change in response to new first-line regimens?

P. Armand

10.15 am General discussion

10.30 am Significant new agents. Is the future bright?

R. Advani

10.45 am General discussion

11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts faded?

C. Ramos

11.15 am General Discussion

11.30 am *Coffee break***SESSION II: PTCL/CTCL**

Chairman: S.P. Iyer

11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL K.J. Savage

12.00 pm General discussion

12.15 pm New targeted agents in PTCL:  
could the light at the end of the tunnel be near?

S.P. Iyer

12.30 pm General discussion

12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities  
(sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and  
potential cure in CTCL?

Y. Kim

01.00 pm General discussion

01.15 pm *Lunch*

**SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)**

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL D.W. Scott  
02.30 pm General discussion

02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand):  
can we consider differentiated choices based on "different" patients?  
G.S. Nowakowski

03.00 pm General discussion

03.15 pm The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and  
ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)  
J.R. Westin

03.30 pm General discussion

03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for  
CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs S.M. Ansell

04.00 pm General discussion

04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings  
04.30 pm General discussion

**SESSION IV: Follicular lymphoma**

Chairman: B.D. Cheson

04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens:  
will it be a winning concept in terms of healing potential?  
Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi

05.00 pm General discussion

05.15 pm DEBATE one year later: any news?:  
- Pro CAR-T J.S. Abramson  
- Pro bispecifics M. Hutchings

05.50 pm How will the new therapeutic approach for R/R patients be configured with the advent  
of "chemo-free" regimens on the frontline?  
New drugs are also emerging in this patient setting G. Salles

05.05 pm General discussion

06.20 pm The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be  
reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24, W&W, FLIP's  
score, and Deauville score? B.D. Cheson

06.35 pm General discussion

Page |  
9

**Friday, March 13, 2026****SESSION V: LECTURES**

Chairman: P.L. Zinzani

09.45 am	BTK degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Dzhafar
09.45 am	Therapeutic news from the world of WM	S.P. Treon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T, bispecifics, MAb plus ADC)	J.S. Abramson

**SESSION VI: CAR-T cells**

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T for Follicular Lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion	
10.30 pm	CAR-T for DLBCL: next generation	S.J. Schuster
10.35am	General discussion	
10.50 am	Multi-targeted and in vivo CARs	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion	
11.20 am	5 years from now: What will be the role of CAR-T in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu
11.35 am	General discussion	
11.50 am	Coffee break	

**SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

12.10 pm	In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas?	M. Dreyling
12.25 pm	General discussion	
12.40 pm	The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choices can be difficult in various situations	G. Hoos
12.55 pm	General discussion	
01.10 pm	CAR-T for MCL: next generation	M. Wang
01.25 pm	General discussion	
01.40 pm	The bispecifics in monotherapy and in combination	T.J. Phillips
01.55 pm	General discussion	
02.15 pm	Amphedozil	P.L. Zinzani

**b) Modalità di sponsorizzazione**

Sponsorizzazione Logo su programma Logo su cartellonistica Proiezione logo in sala per un totale di € 20000 + IVA se dovuta

**PREVENTIVO BMS**

Logo su programma	€ 5.000,00
Logo su cartellonistica	€ 10.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00 + IVA</b>










# 100850743 Studio E.R. Congressi s.r.l. Venezia 12 e 13 marzo 2026

Final Audit Report

2025-10-21

Created:	2025-10-20
By:	Monica Checcarelli (monica.checcarelli@bms.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvEev7Jcpsd-ph-ZgyglU5XBWsBFSnCDQ

## "100850743 Studio E.R. Congressi s.r.l. Venezia 12 e 13 marzo 2026" History

-  Document created by Monica Checcarelli (monica.checcarelli@bms.com)  
2025-10-20 - 12:37:16 PM GMT - IP address: 185.180.49.77
-  Document emailed to e.tura@ercongressi.it for signature  
2025-10-20 - 12:38:26 PM GMT
-  Email viewed by e.tura@ercongressi.it  
2025-10-20 - 1:20:31 PM GMT - IP address: 146.75.186.14
-  Signer e.tura@ercongressi.it entered name at signing as ELISABETTA TURA  
2025-10-20 - 1:31:07 PM GMT - IP address: 78.152.110.1
-  Document e-signed by ELISABETTA TURA (e.tura@ercongressi.it)  
Signature Date: 2025-10-20 - 1:31:09 PM GMT - Time Source: server - IP address: 78.152.110.1
-  Document emailed to Regina Vasiliou (Regina.Vasiliou@bms.com) for signature  
2025-10-20 - 1:31:10 PM GMT
-  Email viewed by Regina Vasiliou (Regina.Vasiliou@bms.com)  
2025-10-21 - 8:47:41 AM GMT - IP address: 198.155.244.2
-  Document digitally signed by Vasiliou\, Regina (00521487) (Regina.Vasiliou@bms.com)  
2025-10-21 - 8:50:22 AM GMT
-  Agreement completed.  
Document does not include the integrity seal from Adobe Acrobat Sign.  
Document fingerprint (SHA256): c6a6595742da0b6e389d8059edd5cfb6a383a756de1c3627c7ba3a10ab9c1955  
2025-10-21 - 8:50:22 AM GMT

Spett.le  
Eli Lilly Italia S.p.A.  
Via Gramsci 731/733  
50019 Sesto Fiorentino (FI) – Italia  
(di seguito, "Lilly")

Alla c.a. di VLADIMIRO VIOLA,

**OFFERTA PER LA SPONSORIZZAZIONE DI (di seguito, l'"Offerta")**

10th Postgraduate Lymphoma Conference, Venice, March 12-13, 2026

**1) Oggetto della sponsorizzazione**

Il provider ECM si impegna a pubblicizzare la denominazione e/o il logo di Lilly secondo la modalità stabilite con lo sponsor, come meglio specificate nel presente articolo e nelle Condizioni Generali Lilly, sulla base di quanto previsto dalla normativa nazionale applicabile in materia ECM, del D.Lgs. 219/2006 e di tutte le disposizioni di Age.Na.S. in tema di pubblicità, sponsorizzazione e conflitto di interessi.

**Razionale**

Dato il grande successo delle precedenti edizioni, la decima edizione del Postgraduate Lymphoma Conference, mantiene la formula di 2 giornate incentrate sui linfomi: i maggiori esperti mondiali presenteranno le novità biologiche e terapeutiche in questo ambito e una platea di circa 40 specialisti italiani sarà coinvolta nella discussione degli "hot topics".

L'obiettivo di questa Conferenza è quello di attivare un confronto franco e proficuo tra ricercatori statunitensi ed europei con i colleghi italiani che più di tutti si siano distinti per la loro attività nella diagnostica e terapia dei linfomi, per determinare un miglioramento sostanziale delle conoscenze biologiche e cliniche nei linfomi.

## **2) Contributo di sponsorizzazione e termini di pagamento**

### **2.1 Il contributo di sponsorizzazione**

Il contributo di Sponsorizzazione è di € 10.000 (oltre IVA se dovuta)

Voci di sponsorizzazione

- Company's logo in the final program
- Company's logo inside the meeting hall (before the beginning and at the end of the congress)

Esclusa qualsiasi spesa relativa a compensi relatori

### **2.2 Il pagamento avverrà alle seguenti scadenze:**

Le fatture saranno emesse e pagate in accordo con quanto previsto nelle Condizioni Generali Lilly. I soggetti non titolari di P. IVA dovranno consegnare tutta la documentazione necessaria a fini fiscali (ad es. quietanze, ricevute), entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall'avvenuto pagamento.

### **2.3 Il pagamento dovrà essere effettuato a:**

Studio E.R. Congressi Srl  
Via De' Posti 1/7  
40124 Bologna  
P.IVA 06301101009

## **3) Durata del contratto**

Il contratto decorre dalla data di ultima sottoscrizione della presente Offerta e resta in vigore fino alla conclusione dell'evento/progetto, ossia il 12 - 13 Marzo 2026

## **4) Regolamentazione contrattuale**

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Offerta e dagli eventuali allegati, trovano applicazione le Condizioni Generali Lilly già sottoscritte dalla scrivente

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente Offerta e dagli eventuali allegati, trovano applicazione le Condizioni Generali Lilly già sottoscritte dalla scrivente

## 6) Accettazione dell'Offerta

5.1 La presente Offerta vale a tutti gli effetti come proposta contrattuale, e potrà essere revocata solo dopo che siano trascorsi 15 (quindici) giorni dalla sua emissione senza che sia intervenuta accettazione espressa da parte di Lilly.

5.2 L'accettazione della presente Offerta da parte di Lilly potrà avvenire tramite portale con firma digitale

5.3 Per tutti gli effetti di legge, il luogo della conclusione della presente Offerta si intenderà essere quello della sede di Lilly che ha sottoscritto l'accettazione dell'Offerta.

## Allegati

- Condizioni Generali di Sponsorizzazione ECM
- Sponsor Prospectus
- Preventivo Lilly

Inserire eventuali allegati: ad es. preventivi, listini, sponsor prospectus, progetto, Condizioni Generali SOLO se non già inviate al fornitore in precedenza etc.

## Sponsor/Provider

Ragione sociale: Studio E.R. Congressi Srl

Indirizzo Via De' Poeti 1/7, 40124 Bologna

P.IVA e/o C.F. P. IVA 06301101009

Nome e cognome: Elisabetta Tura

Qualifica: Rappresentante Legale

Segreteria Organizzativa [COMPILARE SE PRESENTE]

Per accettazione

Eli Lilly Italia S.p.A.

Nome e cognome: VLADIMIRO VIOLA

Qualifica: [Rappresentante Legale / Procuratore Abilitato]

Firmato da: Elisabetta Tura  
EMail: e.tura@ercongressi.it  
Ora/data firma: 13-01-2026 10:54:05  
Indirizzo IP: 78.152.110.1

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE**

TRA

Gilead Sciences S.r.l., con sede in via Melchiorre Gioia 26, 20124 Milano, C.F., P.I. e Reg. Imp. 11187430159, REA 1443643, nella persona di Fabio Torelli, munito degli occorrenti poteri (nel seguito "Gilead" o "Sponsor")

- da una parte -

E

Studio E.R. Congressi Srl, con sede legale in Bologna, via De' Poeti n. 1/7 cap 40124, Codice Fiscale, 06301101009 P.IVA 06301101009 e Registro Imprese REA 422406, nella persona della Dottorssa Elisabetta Tura, Amministratore Delegato, munito degli occorrenti poteri (nel seguito "Provider")

- dall'altra parte -

di seguito lo Sponsor, il Provider definite singolarmente e collettivamente "Parte/Parti"

**PREMESSO CHE**

- A. Gilead è una società di diritto italiano operante nel settore farmaceutico, interessata a sostenere eventi educativi e formativi rivolti alla classe medica, i cui contenuti sono sviluppati in maniera indipendente da una terza parte;
- B. Il Provider è un'azienda impegnata nella realizzazione di programmi di formazione professionale, redazione di documentazione e materiali scientifici e prestazione di tutti gli altri servizi complementari ed ancillari, che sta curando - anche avvalendosi della collaborazione di consulenti scientifici esperti nelle tematiche trattate - gli aspetti formativi ed organizzativi di **10th Postgraduate Lymphoma Conference**, in programma a Venezia, il 12-13 marzo 2026 (di seguito, "Evento") come meglio descritto nell'Allegato A (Programma);
- C. Il Provider, come previsto dal Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e dal Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e successive modifiche ed integrazioni, dichiara di aver richiesto ed ottenuto in data 09/12/2015, lo status di Provider ECM con il numero identificativo 828, e di essere pertanto soggetto qualificato nel campo della formazione continua in sanità
- D. Il Provider ha sottoposto l'Evento a Gilead, con contestuale richiesta di sponsorizzazione dell'Evento, al fine del poter disporre delle risorse economiche necessarie per la realizzazione dell'Evento; Gilead, ha acconsentito a sponsorizzare l'Evento nelle forme e modalità di cui al presente contratto di sponsorizzazione (di seguito, il "Contratto").

**TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.**

**1 OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1.1 Lo Sponsor si impegna a sponsorizzare l'Evento fornendo il proprio sostegno economico nelle forme di cui all'allegato A (Programma).

**2 OBBLIGHI DEL PROVIDER**

- 2.1 Il Provider realizzerà l'Evento sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità ed in piena autonomia, con la massima diligenza e professionalità, nei tempi e con le modalità meglio descritte nell'Allegato A e secondo quanto indicato nel presente Contratto. Il Provider è responsabile del contenuto formativo, della qualità scientifica e dell'integrità etica di tutte le attività svolte in esecuzione del presente Contratto, nonché della piena rispondenza di tutto quanto svolto alla normativa vigente (incluso il Codice Deontologico di Farmindustria, che dichiara di conoscere e rispettare).
- 2.2 Il Provider è obbligato in solido per l'adempimento delle obbligazioni contemplate dal presente Contratto da parte della Segreteria Organizzativa, ove incaricata.
- 2.3 Il Provider dichiara che il supporto economico fornito dallo Sponsor non è in alcun modo condizionante sui contenuti dell'Evento, nonché sulla qualità didattica e sull'individuazione dei relatori e del corpo docente. Il Provider iscriverà tale dichiarazione nella domanda di accreditamento, da effettuarsi in conformità al successivo punto 2.4.
- 2.4 Il Provider, in qualità di Provider accreditato ai sensi del regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e il Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua, dichiara di provvedere all'accREDITAMENTO dell'Evento, in accordo con le normative vigenti in materia e comunicherà allo Sponsor il numero di crediti ECM assegnati all'Evento.
- 2.5 Il Provider terrà lo Sponsor tempestivamente informato di ogni variazione dell'Evento (ivi inclusi, in particolare, gli eventuali mutamenti del programma, anche per ciò che riguarda consulenti, docenti, i contenuti e/o gli aspetti logistici, inclusa la sede, nonché la data dell'Evento) che possa influire sull'esecuzione dell'Evento e sui procedimenti amministrativi di autorizzazione e/o erogazione dei crediti, ove applicabili, nonché di ogni attività che possa influire sulla qualifica di provider. In tali ipotesi, Gilead, avrà, in ogni caso, diritto di recedere dal presente Contratto, senza necessità di preavviso e senza che nulla sia dovuto da Gilead al Provider.
- 2.6 Ove per lo specifico evento Gilead abbia richiesto la consuntivazione dettagliata dei costi, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'Evento (o nel caso di una pluralità di eventi, intendendosi per tale il singolo evento), il Provider invierà allo Sponsor il consuntivo della sponsorizzazione, dettagliato nelle singole voci di spesa. Tale consuntivazione, verrà trasmessa a mezzo del Template Riconciliazione Costi, previamente inviato da Gilead al Provider e che il Provider dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di conoscere ed accettare. Il Template Riconciliazione Costi dovrà essere debitamente compilato dal Provider, unitamente a tutti i relativi giustificativi (ad es. fatture, ricevute, note, ecc ..., anonimizzate), anche nel caso in cui i giustificativi si riferiscano a servizi subappaltati dal Provider a terze parti (non sarà, sufficiente ad esempio, fornire la fattura del subappaltatore al cui interno vengono ricomprese più voci di spesa; in tal caso il Provider dovrà richiedere al subappaltatore i singoli giustificativi e fornirli a Gilead).

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 20240212  
GLPS: Consulting Agreement; version dated June 8, 2018

Trascorso il termine massimo di 75 (settantacinque) giorni dall'Evento, lo Sponsor si riserva il diritto di non riconoscere la porzione di importo di sponsorizzazione corrispondente alle spese non opportunamente documentati.

A tal riguardo, le Parti riconoscono espressamente che la presente obbligazione ha natura meramente accessoria rispetto all'oggetto contrattuale della sponsorizzazione in oggetto che rimane unicamente il ritorno di immagine e la visibilità tangibile che lo Sponsor trae dall'associazione del proprio logo commerciale all'Evento/i, non essendo volta in alcun modo a minare l'indipendenza del Provider nell'organizzazione dello stesso/i, indipendenza che rimane assoluta. Tale obbligazione, il cui adempimento da parte del Provider avviene esclusivamente ad Evento/i già svolto e per mezzo di documenti anonimizzati, ha lo scopo esclusivo di consentire allo Sponsor di verificare la corrispondenza dell'importo finale rispetto all'iniziale proposta di sponsorizzazione, garantendo in tal modo l'esecuzione dei processi di compliance aziendali dallo stesso previsti e recepiti nella parte speciale del proprio Modello Organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/2001 al fine di vigilare accuratamente sui trasferimenti economici verso terze parti, in particolare nei confronti di terze parti che hanno rapporti con operatori sanitari (controlli che diventano ancor più necessari nei casi di *sole sponsorship*, dove l'importo di sponsorizzazione corrisposto da un unico sponsor commerciale corrisponde interamente al costo per la realizzazione del progetto sponsorizzato).

A sua volta Studio E.R Congressi s.r.l. richiede a Gilead Sciences S.r.l. di garantire l'osservanza del Modello e si impegna a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative del Decreto nonché al contenuto del Modello, così come integralmente costituito, e ai relativi principi. La violazione degli obblighi enunciati nella presente clausola costituirà grave inadempimento contrattuale. In tal caso, sarà facoltà di Studio E.R Congressi s.r.l. risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi alla società Gilead Sciences S.r.l., a mezzo raccomandata *af* o PEC (di seguito, la "Comunicazione di Risoluzione"). La risoluzione del contratto si verificherà di diritto al momento della ricezione da parte della società Gilead Sciences S.r.l., della Comunicazione di Risoluzione.

In ogni caso lo Sponsor non riconoscerà alcun costo relativo a partecipanti invitati dal responsabile scientifico e non regolarmente iscritti.

2.7 Entro 30 giorni dalla conclusione dell'Evento, il Provider trasmetterà allo Sponsor:

- a) il numero dei partecipanti effettivi all'Evento;
- b) il dato aggregato relativo ai questionari sottoposti ai partecipanti.

2.8 Qualora venissero coinvolti operatori sanitari per la realizzazione del Progetto, il Provider si obbliga, al fine di permettere allo Sponsor di ottemperare agli obblighi di cui all'art. 5 del Codice Deontologico di Farmindustria, a trasmettere allo Sponsor, in sede di consuntivazione, il file elettronico denominato "GTF", previamente inviato da Gilead al Provider e che il Provider dichiara, con la sottoscrizione del presente Contratto, di conoscere ed accettare, debitamente compilato in ogni sua parte. A tal riguardo le Parti danno atto del fatto che Gilead, ai sensi del Codice Deontologico di Farmindustria, pubblicherà i dati relativi ai trasferimenti di valore a operatori sanitari associandoli al Provider quale "Organizzazione Sanitaria", ciò in virtù del fatto che la selezione dei relatori dell'Evento/i è stata da esso svolta in maniera totalmente indipendente, così come l'invito ai discenti e in ottemperanza alle specifiche deontologiche e della regolamentazione EFPIA.

### 3 AIFA

3.1 In relazione all'Evento, Gilead invierà all'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito "AIFA") la comunicazione prevista dall'art. 124 del D. Lgs. n. 219/2006, co. 1, in quanto le tematiche trattate sono attinenti all'impiego di medicinali di Gilead come previsto dall'art. 124 del D. Lgs. n. 219/2006, co. 9.

3.2 Al fine di permettere a Gilead di ottemperare a tale obbligo, il Provider si obbliga a far pervenire allo Sponsor il file UNICO necessario ai fini della richiesta di autorizzazione da parte di AIFA, entro e non oltre 10 (dieci) giorni prima del termine per la stessa (i.e. 70 giorni prima della data dell'Evento), restando inteso che, in caso di inadempimento della presente obbligazione per colpa imputabile al Provider, Gilead avrà il diritto di risolvere il Contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., senza che nulla sia dovuto dallo Sponsor al Provider a qualunque titolo.

### 4 DIRITTI DELLO SPONSOR

4.1 A fronte del pagamento del corrispettivo, il Provider si impegna a riprodurre graficamente la denominazione sociale dello Sponsor ed il suo marchio nei materiali relativi all'Evento, il tutto come meglio dettagliato nell'allegato A, con caratteri sufficientemente visibili e leggibili e non inferiori a quelli utilizzati per altri Sponsor, ove presenti. In particolare, il Provider si impegna a:

- a) apporre il marchio dello Sponsor nella *brochure* di presentazione (se organizzata in più eventi, in ciascuno dei materiali attinenti a ciascun evento), al programma ed a tutti i relativi materiali didattici nelle forme e modalità previste dal Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e al Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM, approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua
- b) distribuire il materiale che promuova l'immagine dello Sponsor e delle sue aree di attività, fermo restando che tale materiale non sarà di promozione dei prodotti dello Sponsor attraverso le seguenti modalità: Logo sul programma, Proiezione logo in sala, Scheda tecnica distribuita in segreteria (fuori area ECM)
- c) fornire esclusivamente i materiali riportati nell'allegato A e non altri;
- d) [\*] (*alora- specificare se vi sono altre forme di visibilità ad esempio proiezione del logo durante il coffee break oppure roll-up, etc - altrimenti eliminare il presente punto*).

4.2 Il Provider invierà allo Sponsor copia di detti materiali entro e non oltre 30 giorni dalla data dell'evento.

4.3 Resta inteso che lo Sponsor potrà in ogni momento verificare la corretta realizzazione e la qualità didattica dell'Evento attraverso propri rappresentanti, impegnandosi il Provider a fornire la massima e sollecita collaborazione.

### 5 UTILIZZO DENOMINAZIONE E MARCHIO DELLO SPONSOR

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

5.1 Il Provider si obbliga ad utilizzare la denominazione sociale e il marchio dello Sponsor – nelle forme da quest'ultimo indicate – esclusivamente per gli scopi previsti nel presente Contratto e secondo le linee guida ed indicazioni dallo stesso fornite, e a terminare ogni e qualsiasi uso alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente Contratto, ovvero, a semplice richiesta dello Sponsor.

## 6 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

6.1 Il presente Contratto avrà decorrenza dalla sottoscrizione del Contratto e terminerà i suoi effetti a conclusione dell'Evento, senza necessità di alcuna comunicazione in tal senso tra le Parti.

6.2 Il Contratto non è tacitamente rinnovabile alla scadenza.

6.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo dell'Evento, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi regolamentate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.

6.4 Le Parti convengono espressamente che, qualora la copia originale o copia in formato elettronica del presente Contratto debitamente sottoscritta non pervenisse almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'Evento per colpa imputabile al Provider stesso, lo Sponsor avrà diritto ad una riduzione pari al 25% del corrispettivo di cui al successivo art. 7 (Corrispettivo).

6.5 Lo Sponsor potrà recedere dal presente Contratto, in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Provider a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 20 giorni. In tal caso si applicheranno le previsioni di cui al successivo art. 9.2

6.6 Resta inteso che le obbligazioni di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 sopravvivranno all'estinzione, per qualsiasi causa, del presente Contratto.

## 7 CORRISPETTIVO

7.1 A fronte di quanto previsto nel presente Contratto, lo Sponsor riconoscerà al Provider un importo complessivo pari a Euro 15.000,00 più IVA, da corrispondersi in conformità a quanto indicato nell'allegato A.

7.2 Le somme sopra indicate saranno corrisposte dallo Sponsor alle coordinate bancarie indicate dal Provider a 60 giorni data fattura fine mese.

7.3 Qualora il Provider, ai sensi del precedente art. 2, fornisca solo parzialmente i giustificativi a corredo del consuntivo e del Template Riconciliazione Costi, Gilead sarà tenuta a corrispondere allo stesso esclusivamente la parte dell'importo coperta da giustificativi, potendo legittimamente trattenere la restante parte senza che il Provider abbia nulla a pretendere.

7.4 In caso di ritardato pagamento, saranno riconosciuti al Provider, subordinatamente e con decorrenza da apposita richiesta scritta dello stesso, interessi di mora nella misura del tasso legale vigente ai sensi dell'art. 1284 c.c..

7.5 In caso di variazioni dei costi previsti per l'organizzazione e la realizzazione dell'Evento, verificatesi successivamente alla stipula del presente Contratto rispetto a quanto previsto nell'Allegato A, ed indipendenti dalla volontà e/o colpa del Provider quest'ultimo sottoporrà tali variazioni alla valutazione dello Sponsor, il quale sosterrà il relativo impegno economico, solo a seguito di specifica approvazione per iscritto. Resta inteso che nulla sarà dovuto per le predette variazioni qualora le stesse dipendano dalla volontà o colpa del Provider.

## 8 CLAUSOLA PENALE

8.1 Qualora il Provider (e la Segreteria Organizzativa, ove incaricata) non adempiano alle obbligazioni di cui al precedente articolo 2, Gilead, mediante lettera raccomandata A.R., invierà al Provider diffida ad adempiere nel termine massimo di 15 (quindici) giorni, decorso il quale Gilead avrà diritto - a titolo di penale - al 25% dell'importo di cui al precedente art. 7. Tale importo verrà corrisposto tramite compensazione volontaria rispetto a quanto da Gilead dovuto ai sensi del presente Contratto.

## 9 RISOLUZIONE

9.1 Le Parti convengono espressamente che:

a) in caso di inadempimento da parte del Provider delle obbligazioni assunte ai precedenti artt. 2 e 4, lo Sponsor avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, con conseguente restituzione allo Sponsor delle somme eventualmente già corrisposte;

b) nell'ipotesi in cui l'Evento non ottenga i crediti ECM e/o l'autorizzazione da parte dell'AIFA – se previsti – o qualora tutte o parte dell'Evento non siano possibili per effetto della mancanza o revoca di autorizzazioni o altri provvedimenti impeditivi emanati dalle autorità, che non dipendano da negligenza di una delle Parti, ivi inclusa l'ipotesi in cui Farmindustria assuma disposizioni che ostino all'esecuzione del presente Contratto, il Contratto si intenderà automaticamente risolto con effetto immediato con conseguente restituzione allo Sponsor delle somme eventualmente già corrisposte;

c) nell'ipotesi in cui l'Evento non ottenga i crediti ECM e/o l'autorizzazione da parte dell'AIFA – se previsti – o qualora, per effetto di provvedimenti o mancati provvedimenti delle autorità l'Evento contemplato nel presente Contratto siano ridotti o modificate in modo sostanziale rispetto a quanto descritto nell'allegato A, e tali circostanze (non ottenimento crediti e autorizzazione AIFA, provvedimenti e mancati provvedimenti) siano dipendenti da colpa dello Sponsor, il Contratto si intenderà automaticamente risolto con effetto immediato, trovando applicazione il successivo art. 9.2;

9.2 Nell'ipotesi in cui si verifichi quanto previsto all'art. 9.1 (iii), lo Sponsor sarà tenuto a corrispondere al Provider esclusivamente:

a) i compensi maturati al momento della cessazione anticipata, relativi all'Evento e già effettuati e agli impegni irrevocabili già assunti dal Provider in linea con l'allegato A;

b) i costi vivi già sostenuti fino al momento della cessazione anticipata del Contratto.

Tutti gli importi di cui ai precedenti punti dovranno essere comprovati da relativa documentazione giustificativa, rinunciando il Provider a qualsiasi ulteriore pretesa.

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643



# GILEAD

Creating Possible

## 10 RISERVATEZZA

- 10.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti si impegnano a mantenere - per quanto loro compete - la completa riservatezza sulle notizie, sulle informazioni e sui dati forniti o, comunque, appresi durante lo svolgimento del rapporto e che rivestono carattere riservato; tale obbligo si prorogherà anche oltre la scadenza del Contratto.
- 10.2 L'impegno di riservatezza previsto in questo articolo non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio senza responsabilità delle Parti, oppure che siano legittimamente richieste dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria.
- 10.3 Le Parti dichiarano che non saranno violati diritti di terzi e che si impegnano sin d'ora a tenersi reciprocamente sollevate ed indenni da ogni e qualsiasi pretesa di terzi in tal senso.
- 10.4 Fatto salvo quanto espressamente ricompreso nell'oggetto del presente Contratto, Gilead non potrà essere menzionata né il suo logo e le immagini dei propri rappresentanti mostrate e/o diffuse, se non previo consenso scritto di Gilead.

## 11 RESPONSABILITÀ E MANLEVA

- 11.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto il Provider e la Segreteria Organizzativa, ove incaricata, garantiscono che, qualora dallo svolgimento degli incarichi assunti in seguito alla sottoscrizione del presente Contratto derivino danni a terzi per cause imputabili a fatto o colpa del Provider e/o della Segreteria Organizzativa, quest'ultima terrà indenne e manleva lo Sponsor da qualsiasi responsabilità, danno e spesa.

## 12 DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI

- 12.1 Il Provider dichiara per sé e per i propri dipendenti di non trovarsi in alcuna situazione suscettibile di costituire, direttamente o indirettamente, conflitto d'interessi con le obbligazioni assunte nel presente Contratto. Il Provider dichiara e garantisce che, nell'ipotesi in cui dovesse avvalersi di terzi per l'esecuzione del presente Contratto (di seguito "Terzi"), si farà rilasciare idonea dichiarazione in tal senso.
- 12.2 Il Provider dichiara che nessuno dei suoi soci, collaboratori o dipendenti, né alcuna persona fisica o giuridica implicante attività di controllo del Provider, è un pubblico ufficiale o comunque soggetto agente per conto di un organo pubblico o di un partito politico.
- 12.3 La violazione della presente previsione è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legitimerà lo Sponsor a risolvere lo stesso con effetto immediato con le conseguenze di legge.

## 13 OTTEMPERANZA AL D.LGS. 231/01, FCPA E AUDIT

- 13.1 Il Provider dichiara di conoscere il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, il Codice Etico dello Sponsor, consultabile all'indirizzo [www.gilead.it](http://www.gilead.it), e il modello organizzativo adottato dallo Sponsor consultabile all'indirizzo [www.gilead.it](http://www.gilead.it), e si impegna ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di illecito o reato di cui al Codice Etico e/o modello organizzativo e/o Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso), fornendo opportuna collaborazione allo Sponsor e/o al suo organismo di vigilanza per eventuali verifiche. L'inosservanza da parte del Provider e della Segreteria Organizzativa di tale impegno è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legitimerà lo Sponsor a risolvere lo stesso con effetto immediato, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 13.2 Il Provider dichiara di conoscere la Legge sulla corruzione FCPA (Foreign Corrupt Practices Act) degli Stati Uniti e le limitazioni sancite da detta legge in relazione al pagamento o conferimento, personale o tramite terzi, di alcunché suscettibile di apprezzamento economico da parte di un dipendente o soggetto agente per conto di una società americana ad un pubblico ufficiale straniero o ad un partito politico con l'intento di influenzarne le azioni nella sua qualità di pubblico ufficiale o comunque di indurlo ad esercitare la propria influenza al fine di ottenere od intrattenere un'Evento economica con persone fisiche o giuridiche.
- 13.3 Il Provider dichiara a Gilead che gli importi in denaro pagabili ai sensi del presente Contratto sono relativi alla sponsorizzazione e che nessuno di detti importi è stato o verrà pagato, personalmente o tramite terzi, a:
- a) pubblici ufficiali, impiegati, rappresentanti, amministratori o agenti di alcun organo governativo, ospedali pubblici, partiti politici, o altri organi amministrativi ed entità pubbliche, pubblici ufficiali o comunque persone fisiche che svolgano funzioni pubbliche non ricompresi tra quelli convenuti con il presente Contratto di cui all'art. 2.1;
  - b) funzionari, amministratori, impiegati o agenti di clienti che acquistino i Prodotti di Società del gruppo Gilead non ricompresi tra quelli eventualmente convenuti con il presente Contratto;
  - c) Società del gruppo Gilead o suoi amministratori, funzionari o impiegati;
  - d) persone fisiche, associazioni professionali, società sottostanti alla direzione o comunque legate da vincoli contrattuali ad amministratori, funzionari od impiegati di Società del gruppo Gilead.
- 13.4 Il Provider dichiara che nessuno dei propri soci, collaboratori o dipendenti, né alcuna persona fisica o giuridica implicante Evento di controllo del Provider, è un pubblico ufficiale o comunque soggetto agente per conto di un organo pubblico o di un partito politico.
- 13.5 L'inosservanza da parte del Provider di tale impegno o la mancata veridicità di quanto qui dichiarato al presente articolo è considerata dalle Parti un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. e legitimerà lo Sponsor a risolvere lo stesso con effetto immediato, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.
- 13.6 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con Gilead ed inoltre si impegna a consentire a Gilead su richiesta di quest'ultima, di ispezionare a fini contabili detta documentazione.

## 14 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
Gilead Sciences S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 20240212  
GLPS: Consulting Agreement; version dated June 8, 2018

14.1 Il Provider non potrà in alcun modo cedere o conferire a terzi, parzialmente o interamente, direttamente o indirettamente, il presente Contratto senza previo consenso scritto di Gilead. Quest'ultima avrà il diritto di cedere o conferire liberamente il contratto dandone semplice avviso al Provider.

#### 15 DATI PERSONALI – REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

15.1 I termini e le espressioni utilizzate non definite nel presente contratto, avranno il significato loro attribuito dal Regolamento (UE) n. 2016/679 (nel seguito "GDPR") e dalla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali.

15.2 Le Parti, ciascuna per la parte di propria competenza, dichiarano e garantiscono che tratteranno i dati personali delle persone fisiche interessate dal trattamento ai fini del presente contratto quali titolari autonomi del trattamento e si impegnano al rispetto degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, quali a titolo esemplificativo, l'adempimento degli obblighi informativi di cui agli articoli 13 e 14 del GDPR e l'applicazione di tutte le necessarie misure di sicurezza adeguate al rischio.

#### 16 SEGNALAZIONI DI FARMACOVIGILANZA

16.1 Il Provider riporterà, in lingua inglese, a Gilead tutte le informazioni di sicurezza comprese, ma non limitate a, tutti gli eventi avversi ("AE"), gli eventi avversi gravi (SAE), o casi di situazioni particolari (SSR) (vedere Allegato B per le definizioni), di cui il Provider e/o la Segreteria Organizzativa dovessero venire a conoscenza durante la prestazione del servizio entro un (1) giorno lavorativo da quando ne è venuto a conoscenza. Qualsiasi report indirizzato a Gilead dovrà essere inviato a:

Gilead Sciences, Inc.  
Patient Safety  
E-mail: [Safety\\_FC@gilead.com](mailto:Safety_FC@gilead.com)

In alternativa, è possibile segnalare dal sito [www.gilead.com](http://www.gilead.com), sia tramite il link "Report an Adverse Event", che permette di inviare le segnalazioni direttamente in formato elettronico, sia tramite il link "Global Operation", nel quale sono disponibili i contatti specifici per ciascun Paese.

16.2 Il Provider fornirà allo Sponsor le informazioni di sicurezza e, ove possibile, i recapiti del professionista sanitario coinvolto, in modo che possano essere richieste la conferma medica e la causalità.

16.3 Su richiesta dello Sponsor, il Provider darà l'assistenza necessaria nel fornire tutte le informazioni supplementari necessarie per eseguire le valutazioni mediche delle informazioni di sicurezza ricevute. Lo Sponsor trasmetterà tali richieste di informazioni supplementari all'indirizzo indicato all'inizio di tale Contratto.

16.4 Lo Sponsor sarà responsabile degli obblighi regolatori derivanti dalla ricezione e dall'elaborazione delle segnalazioni dei singoli casi ricevuti.

#### 17 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

17.1 Il presente Contratto è soggetto alla legge italiana. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili in materia.

17.2 Per qualunque controversia derivante dalla esecuzione e dalla interpretazione del presente Contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

17.3 Le Parti, comunque, si impegnano a fare il possibile per dirimere le questioni in via amichevole.

#### 18 CONTATTI

18.1 Fermo restando quanto sopra previsto per le segnalazioni di farmacovigilanza, ogni comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere indirizzata, per quanto attiene allo Sponsor, a

Gilead Sciences S.r.l.  
Via Melchiarre Gioia 26  
20124 Milano  
Alla c.a. del Referente Gilead Dott.ssa Loredana Balzano  
Fax: +39 (0)2 48022578  
Tel: +39 (0)2 439201  
Pec [gileadsciences@cert.studiopirola.com](mailto:gileadsciences@cert.studiopirola.com)

per quanto attiene il Provider, a

Studio ER Congressi Srl  
Via De' Poeti n 1/7, 40124 Bologna  
Alla c.a. del Referente: Roberta Pasquaroli, Dr.ssa  
Pec: [r.pasquaroli@ercongressi.it](mailto:r.pasquaroli@ercongressi.it)

#### 19 ALLEGATI E NEGOZIAZIONE

Le Parti danno atto espressamente che il presente Contratto è stato oggetto di negoziazione in ogni sua parte, non trovando applicazione gli articoli 1341 e 1342 cod. civ.

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
Gilead Sciences S.r.l., Via Melchiarre Gioia, 26, 20124 Milano – Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643



# GILEAD

Creating Possible

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Contratto ad ogni effetto di legge.

In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente Contratto ed eventuali diverse clausole di cui agli allegati, le Parti convengono che prevalgono le disposizioni di cui al Contratto.

Allegati:

- A) Programma e sponsor prospectus
- B) Definizioni di Farmacovigilanza

**GILEAD SCIENCES S.r.L.**

**Studio ER Congressi Srl**

Firma: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_

Nome: Elisabetta Tura

Titolo: \_\_\_\_\_

Titolo: Legale Rappresentante

Data: \_\_\_\_\_

Data: \_\_\_\_\_



Firmato digitalmente da:

Torelli Fabio

Firmato il 30/10/2025 10:33

Seriale Certificato: 3501440

Valido dal 19/04/2024 al 19/04/2027

InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

Firmato digitalmente da: Tura

Elisabetta 

Data: 30/10/2025 12:28:55

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**

**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiarre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia

Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578

C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 20240212

GLPS: Consulting Agreement: version dated June 8, 2018

ALLEGATO A

PROGRAMMA E SPONSOR PROSPECTUS

## ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026**

PROGRAM

**Thursday, March 12, 2026**

08.30 am	Welcome and introduction	P.L. Zinzani
<b>SESSION I: Hodgkin Lymphoma</b> Chairman: P. Armand		
08.45 am	Signaling pathways and immune evasion mechanisms in Hodgkin Lymphoma	M.A. Shipp
09.00 am	General discussion	
09.15 am	New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision or the possibility of diversification based on patient type?	P. Borchmann, C. H. Moskowitz
09.45 am	General discussion	
10.00 am	Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic sequence change in response to new first-line regimens?	P. Armand
10.15 am	General discussion	
10.30 am	Significant new agents. Is the future bright?	R. Advani
10.45 am	General discussion	
11.00 am	Has the dream of having effective CAR-Ts faded?	C.A. Ramos
11.15 am	General Discussion	
11.30 am	<i>Coffee break</i>	

**SESSION II: PTCL/CTCL**

Chairman: S.P. Iyer

Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.  
Gilead Sciences S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

- 11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL K.J. Savage  
12.00 pm General discussion
- 12.15 pm New targeted agents in PTCL:  
could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer  
12.30 pm General discussion
- 12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities  
(sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and  
potential cure in CTCL? J. Zain  
01.00 pm General discussion
- 01.15 pm *Lunch*
- SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)**  
Chairman: S.M. Ansell
- 02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL D.W. Scott  
02.30 pm General discussion
- 02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand):  
can we consider differentiated choices based on "different" patients?  
TBA
- 03.00 pm General discussion
- 03.15 pm The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and  
ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)  
J.R. Westin
- 03.30 pm General discussion
- 03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for  
CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs S.M. Ansell  
04.00 pm General discussion
- 04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings  
04.30 pm General discussion

**SESSION IV: Follicular lymphoma**

Chairman: B.D. Cheson

- 04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens:

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

	will it be a winning concept in terms of healing potential? Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi	
05.00 pm	General discussion	
05.15 pm	DEBATE one year later: any news?: - Pro CAR-T - Pro bispecifics	J.S. Abramson M. Hutchings
05.50 pm	How will the new therapeutic approach for R/R patients be configured with the advent of "chemo-free" regimens on the frontline? New drugs are also emerging in this patient setting	C. Flowers
06.05 pm	General discussion	
06.20 pm	The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24, W&W, FLIPIs score, and Deauville score?	B.D. Cheson
06.35 pm	General discussion	

### **Friday, March 13, 2026**

#### **SESSION V: LECTURES**

Chairman: P.L. Zinzani

08.45 am	BTK degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Danilov
09.05 am	Therapeutic news from the world of Waldenström macroglobulinemia	S.P. Treon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T, bispecifics, Mab plus ADC)	J.S. Abramson

#### **SESSION VI: CAR-T cells**

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T for follicular lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion	
10.20 am	CAR-T for DLBCL: next generation	S.J. Schuster
10.35am	General discussion	
10.50 am	Multi-targeted and in vivo CARs	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion	
11.20 am	5 years from now: What will be the role of CAR-T in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu

Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.  
Gilead Sciences S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

11.35 am General discussion

11.50 am *Coffee break*

**SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

12.10 pm	In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas?	M. Dreyling
12.25 pm	General discussion	
12.40 pm	The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations	G. Hess
12.55 pm	General discussion	
01.10 pm	CAR-T for MCL: next generation	M. Wang
01.25 pm	General discussion	
01.40 pm	The bispecifics in monotherapy and in combination	T.J. Phillips
01.55 pm	General discussion	
02.15 pm	<i>Arrivederci!</i>	P.L. Zinzani



## ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026**

### PREVENTIVO GILEAD SCIENCES

Logo su programma	€ 5.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
Scheda tecnica distribuita in segreteria (fuori area ECM)	€ 5.000,00
	<hr/>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 15.000,00 + IVA</b>

Bologna, 1 ottobre 2025

**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.**, Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 20240212  
GLPS: Consulting Agreement: version dated June 8, 2018



# GILEAD

Creating Possible

## ALLEGATO B DEFINIZIONI DI FARMACOVIGILANZA

**Abuso:** uso intenzionale eccessivo, prolungato o sporadico, di un medicinale da parte di un paziente o di un soggetto in sperimentazione clinica.

**Evento avverso ("EA"):** qualsiasi evento clinico indesiderato che si verifica in un paziente o in un soggetto partecipante ad una sperimentazione clinica a cui è stato somministrato un medicinale, e che non deve necessariamente avere un rapporto causale con questo trattamento. Un evento avverso (EA) può quindi essere un qualsiasi segno sfavorevole e/o non intenzionale (tra cui, per esempio, un esame di laboratorio anormale), sintomo o malattia temporaneamente associato all'uso di un medicinale, considerato correlato o meno al medicinale. L'EA può anche includere complicazioni pre o post trattamento che si verificano a seguito di procedure previste dal protocollo, casi di mancata efficacia, sovradosaggio o abuso/uso improprio. Eventi preesistenti che aumentano in gravità o variano nella natura durante o in conseguenza alla partecipazione allo studio clinico devono essere considerati anch'essi eventi avversi.

**Reazione avversa ("RA"):** un evento clinico indesiderato (risposta non intenzionale o nociva) considerato correlato a un medicinale sperimentale o autorizzato, a prescindere dalla dose somministrata. Le reazioni avverse possono derivare da errori terapeutici, utilizzo al di fuori delle indicazioni del protocollo o dalle indicazioni terapeutiche autorizzate (uso off-label), uso improprio e abuso del prodotto, overdose o esposizione professionale ove applicabile.

**Interazione farmacologica:** qualsiasi segnalazione di interazione fra medicinali, fra farmaco e cibo o fra farmaco e dispositivo.

**Medicinale contraffatto o falsificato:** qualsiasi prodotto medicinale con una falsa rappresentazione di: a) identità, incluso confezionamento ed etichettatura, nome o composizione con riferimento a un qualsiasi ingrediente, inclusi gli eccipienti, e alla concentrazione degli ingredienti; b) fonte, inclusi il produttore, il Paese di produzione, il Paese di origine o il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio; c) storia, inclusi registrazioni e documenti correlati ai canali di distribuzione usati. Questa definizione non include difetti non intenzionali di qualità e prescinde dalla violazione dei diritti di proprietà intellettuale. Nota: la definizione di "Medicinale contraffatto o falsificato" non è applicabile nel contesto degli studi clinici.

**Esposizione attraverso l'allattamento:** segnalazione di qualsiasi esposizione a un prodotto medicinale durante l'allattamento. Nota: questo tipo di segnalazione non è attesa negli studi clinici, tuttavia se si verifica deve essere riportata come Situazioni Particolari (SSP).

**Segnalazione di mancata efficacia:** segnalazione di una situazione in cui vi è un apparente fallimento del medicinale o della tecnologia medica nel determinare il beneficio previsto per l'individuo cui è destinato in una popolazione definita con un determinato problema di salute, in condizioni ideali di utilizzo. Nota: la mancata efficacia in uno studio clinico si riferisce a una situazione in cui il prodotto è utilizzato in accordo alle indicazioni e all'uso autorizzati. La definizione di "mancata efficacia" non è applicabile nel contesto di studi in cui essa stessa è un endpoint.

**Errore Terapeutico:** qualsiasi errore involontario nella prescrizione, dispensazione, preparazione alla somministrazione e somministrazione di un medicinale, quando il farmaco è sotto il controllo di un operatore sanitario, di un paziente o di un consumatore. Nota: l'errore terapeutico può essere classificato come: a) Errore terapeutico senza EA, che include situazioni di mancata assunzione (missed dose) b) Errore terapeutico con EA c) Errore terapeutico intercettato oppure d) Errore terapeutico potenziale.

**Uso improprio:** uso di un medicinale che è intenzionale e inappropriato e non conforme alle indicazioni autorizzate del prodotto.

**Esposizione professionale:** l'esposizione a un medicinale a seguito della propria occupazione professionale o non professionale.

**Uso off-label:** si riferisce alla prescrizione intenzionale del medico per uno scopo non in accordo a quanto autorizzato per indicazioni, via di somministrazione, dosaggio o popolazione (ad es. gli anziani). Nota: l'uso off-label non è applicabile alle sperimentazioni cliniche.

**Overdose:** la somministrazione di una quantità di un medicinale che, per somministrazione singola o multipla, è al di sopra della dose massima raccomandata dal protocollo o dall'etichettatura del prodotto. Le parti convergono che, nel corso di uno studio clinico, i termini del Protocollo dello

studio stesso (come approvato da tutti gli organismi competenti) possano non tenere conto dell'etichettatura del prodotto approvata a livello locale.

**Segnalazioni di gravidanza (esposizione materna o paterna):** segnalazioni di gravidanza a seguito di esposizione materna o paterna al prodotto. Nota: nel contesto di sperimentazioni cliniche, la raccolta di segnalazioni di gravidanza della partner dipende dal profilo di sicurezza di un prodotto e determinato a livello del progetto.

**Reclami di prodotto:** qualsiasi comunicazione scritta, elettronica od orale che asserisca difetti di identità, qualità, sicurezza o efficacia di un prodotto medicinale dopo che lo stesso sia stato rilasciato per la distribuzione.

**Documentazione di Sicurezza:** qualsiasi tipo di documento in qualunque formato (inclusi, ma non limitati ad, appunti scritti, elettronici, magnetici e ottici e scansioni, radiografie ed elettrocardiogrammi) che descriva o registri dati di sicurezza e Evento relative alla sicurezza coperto da questo contratto.

**Evento avverso grave ("SAE") / Reazione avversa grave ("SAR"):** un evento o qualsiasi occorrenza medica non intenzionale che, a qualsiasi dosaggio:

- a) porti al decesso; o
  - b) metta in pericolo la vita;
- NOTA: il termine "pericolo di vita" nella definizione di "grave" si riferisce ad un evento in cui il paziente era a rischio di morte al momento dell'evento, non si riferisce ad un evento che ipoteticamente potrebbe aver causato la morte se fosse stato più grave; o
- c) richieda l'ospedalizzazione o il prolungamento di un ricovero in corso; o
  - d) risulti in una persistente o significativa disabilità/invaldità; o
  - e) comporti un'anomalia congenita/difetto alla nascita; o
  - f) risulti in un evento medico/fecezione significativa

NOTA: evento clinicamente importante: eventi avversi che richiedono un giudizio medico-scientifico per determinare se l'expedited reporting sia appropriato. Tali eventi possono non essere immediatamente pericolosi per la vita o provocare la morte o ricovero ospedaliero, ma possono mettere a repentaglio la vita del paziente o possono richiedere un intervento per evitare che si verifichi uno degli altri eventi indesiderati gravi. Il giudizio medico-scientifico deve essere esercitato nel decidere se un evento è un evento clinicamente importante. Esempi di eventi clinicamente importanti comprendono il trattamento intensivo in un pronto soccorso o in casa per broncoaspirato allergico, discrasie ematiche o convulsioni che non comportano il ricovero, o lo sviluppo di dipendenza da farmaco o abuso di farmaci. A scanso di equivoci, infezioni derivanti da medicinali contaminati sono considerate un evento clinicamente importante e soggetti a obblighi di "expedited reporting".

**Segnalazioni di Situazioni particolari: Uno tra:**

- Gravidanza (sia esposizione materna che paterna)
- Esposizione durante l'allattamento
- Abuso
- Uso improprio
- Errore terapeutico: reale o potenziale
- Uso off-label
- Overdose
- Mancata efficacia
- Esposizione professionale
- Interazione farmacologica
- Beneficio inatteso
- Medicinali contraffatti o falsificati
- Trasmissione di agenti infettivi attraverso il prodotto

Nota: alcune situazioni particolari potrebbero non essere applicabili nel contesto di sperimentazioni cliniche. Nelle sperimentazioni cliniche, se si raccolgono o ricevono delle situazioni particolari, esse devono essere riportate a Gilead.

**Trasmissione di agenti infettivi attraverso il prodotto:** qualsiasi trasmissione sospetta di un agente infettivo attraverso un prodotto Gilead.

**Beneficio inatteso:** effetto terapeutico non intenzionale il cui risultato può essere considerato desiderabile e benefico.

Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.

Gilead Sciences S.r.l., Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia

Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578

C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 20240212

GLPS: Consulting Agreement; version dated June 8, 2018



**Società soggetta a direzione e coordinamento di Gilead Sciences Inc.**  
**Gilead Sciences S.r.l.** Via Melchiorre Gioia, 26, 20124 Milano - Italia  
Telefono: +39 02 439201 Fax: +39 02 48022578  
C.F., P.I. e C.C.I.A.A. Milano: 11187430159 - Numero REA: MI - 1443643

Versione aggiornata al 31.08.2022  
GLPS: Consulting Agreement; version dated June 8, 2018

CME EVENT SPONSORSHIP AGREEMENT	ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO ECM
<p>Incyte Biosciences Italy S.R.L., Via Melchiorre Gioia nr. 26, 20124, Milan, Italy ("Incyte") and Studio ER Congressi, Via De' Poeti 1/7, 40124, Bologna, Italy ("Provider")</p>	<p>Incyte Biosciences Italy S.R.L., Via Melchiorre Gioia nr. 26, 20124, Milano, Italia ("Incyte") e Studio ER Congressi, Via De' Poeti 1/7, 40124, Bologna, Italia ("Provider")</p>
<p>1. The Provider, ID 06301101009 has requested to sponsor the CME Event (as defined below) as better detailed in the Original Request for Support/Sponsorship Benefits attached herein as Schedule 2.</p>	<p>1. Il Provider, ID 06301101009 ha richiesto di sponsorizzare l'Evento ECM (come definito di seguito) come meglio specificato nella Richiesta Originale di Sostegno/Sponsorizzazione allegata al presente documento come da Allegato 2.</p>
<p>2. Incyte will provide Provider with 10,000 EUR ("Support") which shall be used by Provider for the CME event described below ("Event"). Incyte will receive the sponsorship benefits described below.</p>	<p>2. Incyte fornirà al Provider 10,000 EUR ("Sostegno") che saranno utilizzati dal Provider per l'evento ECM descritto di seguito ("Evento"). Incyte riceverà i benefici di sponsorizzazione indicati di seguito.</p>
<p>3. Payment of the Support shall be made by Incyte to the bank account of Provider identified on the invoice received from Provider. Provider will send to Incyte an advance invoice equal to 60% upon signing the contract and an invoice for the balance of 40% to be issued at the end of Event, which will be paid by the latter within sixty (60) days of the receipt, subject to contestation within that period. The Support does not include value added tax and e-invoices must display any applicable VAT amount separately. Each e-invoice shall mention (i) the Incyte purchase order number, which shall be communicated by Incyte prior invoicing by the Provider and (ii) the following Incyte ID Code ("Codice Univoco"): A4707H7.</p>	<p>3. Il pagamento del Sostegno sarà effettuato da Incyte sul conto bancario del Provider identificato sulla fattura ricevuta dal Provider. Il Provider invierà a Incyte una fattura anticipata pari al 60% al momento della firma del contratto e una fattura per il saldo del 40% da emettere al termine dell'Evento, che sarà pagata da quest'ultimo entro sessanta (60) giorni dal ricevimento, con riserva di contestazione entro tale termine. Il Sostegno non include l'imposta sul valore aggiunto e le fatture elettroniche devono indicare separatamente l'importo dell'IVA applicabile. Ogni e-fattura dovrà menzionare (i) il numero dell'ordine di acquisto di Incyte, che dovrà essere comunicato da Incyte prima della fatturazione da parte del Provider e (ii) il seguente Codice Identificativo di Incyte ("Codice Univoco"): A4707H7.</p>
<p>4. Incyte has the right to terminate this Agreement in case the Provider use the Support not in compliance with the terms and conditions of this Agreement. In case the Event is not accredited in accordance with section 7 of this Agreement, or it will not take place, this Agreement is deemed automatically terminated and Provider shall return to Incyte any advanced payment herein made without prejudice for Incyte to any further legal remedies available at law.</p>	<p>4. Incyte ha il diritto di risolvere il presente Contratto nel caso in cui il Provider utilizzi il Sostegno non in conformità con i termini e le condizioni del presente Contratto. Nel caso in cui l'Evento non sia accreditato in conformità con la sezione 7 del presente Contratto o non abbia luogo, il presente Contratto si considera automaticamente risolto e il Provider dovrà restituire a Incyte qualsiasi pagamento anticipato qui effettuato senza pregiudizio per Incyte a qualsiasi altro rimedio legale disponibile per legge.</p>

<p>5. It is expressly understood that the Support indicated in Section 2 above will be payable only if Incyte has obtained the relevant AIFA authorization, where required. Otherwise, this Agreement will be considered automatically terminated and the agreed amounts will no longer be due. In the event that some amounts have already been paid by Incyte, these shall be returned except for the reimbursement of expenses already incurred (or no longer cancellable) by the Provider which shall be adequately documented and justified.</p>	<p>5. Resta espressamente inteso che il Sostegno indicato alla precedente sezione 2 sarà dovuto solo se Incyte avrà ottenuto la relativa autorizzazione AIFA, ove richiesta. In caso contrario il presente Contratto si intenderà risolto automaticamente e gli importi concordati non saranno più dovuti. Nel caso in cui alcuni importi fossero già stati corrisposti da Incyte, questi dovranno essere restituiti salvo il rimborso delle spese già sostenute (o non più annullabili) dal Provider che dovranno essere adeguatamente documentabili e giustificate.</p>
<p>6. Provider shall transparently disclose that Incyte has provided Support for the Event. The Incyte Group shall have the right to publish the name of Provider and the details of the Support and Event in order to comply with transparency reporting requirements.</p>	<p>6. Il Provider dovrà comunicare in modo trasparente che Incyte ha fornito supporto per l'Evento. Il Gruppo Incyte avrà il diritto di pubblicare il nome del Provider e i dettagli del Sostegno e dell'Evento al fine di ottemperare agli obblighi di trasparenza nella segnalazione.</p>
<p>7. Incyte shall have no control or influence over the organization of the Event not the finalization of its scientific content. The Provider declares herein that the Event is organized and is conducted by the Event Scientific Director in complete autonomy and without any influence or interference from Incyte. The Provider shall carry out any activities related to the Event in compliance with any applicable laws and regulations concerning the organization of CME congresses and events to which healthcare professionals are attending, including but not limited to:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- the applicable rules on CME events (including but not limited to the "Accordo Stato-Regioni" effective as of November 5, 2009, as amended thereafter); and</li> <li>- the relevant orders, regulations and guidelines released and approved by the "Commissione Nazionale per la Formazione Continua" (including but not limited to the "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2019 e per l'accreditamento".</li> </ul> <p>In addition, the Provider shall carry out all activities related to the Event in accordance with the Farmindustria's Deontological Code in its current version.</p> <p>The Provider warrants that it shall provide Incyte at least seventy (70) days before the Event with all the relevant information and documentation to obtain</p>	<p>7. Incyte non avrà alcun controllo o influenza né sull'organizzazione dell'Evento, né sulla finalizzazione del suo contenuto scientifico. Il Provider dichiara che l'Evento è organizzato e condotto dal Direttore Scientifico dell'Evento in completa autonomia e senza alcuna influenza o interferenza da parte di Incyte. Il Provider svolgerà tutte le attività relative all'Evento in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili riguardanti l'organizzazione di congressi ECM ed eventi a cui partecipano operatori sanitari, inclusi ma non solo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le norme applicabili agli eventi ECM (incluso ma non limitato all'"Accordo Stato-Regioni" con effetto dal 5 novembre 2009, come successivamente modificato); e</li> <li>- I relativi decreti, regolamenti e linee guida emanati e approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2019 e per l'accreditamento".</li> </ul> <p>Il Provider, inoltre, dovrà svolgere tutte le attività relative all'Evento in conformità al Codice Deontologico di Farmindustria nella versione corrente.</p> <p>Il Provider garantisce di fornire ad Incyte, almeno settanta (70) giorni prima dell'Evento, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per ottenere il relativo accreditamento dell'Evento ai sensi</p>

<p>the relevant accreditation of the Event in accordance with article 124 of the Legislative Decree no. 219/2006, subject to the fact the Provider is the sole responsible to execute any preliminary activities aimed at obtaining such accreditation.</p>	<p>dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 219/2006, fermo restando che il Provider è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività preliminari finalizzate per l'ottenimento di tale accreditamento.</p>
<p>8. To verify the quality and scientific objectivity of the Event, the Provider hereby declares that (i) it will submit to speakers and attendees a specific questionnaire in which they can express their comments, indicating, among other things, whether they have perceived an influence of conflict of interest in the material distributed or in the management of the Event itself; (ii) the Support will not influence any prescribing or purchasing decisions favourable to Incyte's commercial interests of neither the Event Scientific Director nor the speakers.</p>	<p>8. Per verificare la qualità e l'obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara che (i) sottoporrà ai relatori e ai partecipanti un questionario specifico nel quale potranno esprimere i loro commenti, indicando, tra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto di interessi nel materiale distribuito o nella gestione dell'Evento stesso; (ii) il Sostegno non influenzerà alcuna decisione di prescrivere o acquistare decisioni favorevoli agli interessi commerciali di Incyte né del Direttore Scientifico dell'Evento né dei Relatori.</p>
<p>9. No part of the Support may be paid to any third party, other than as reasonable fair market value compensation for items and services provided to Provider in connection with the Event in accordance with applicable laws, regulations and applicable industry codes of practice (including those pertaining to spend transparency reporting).</p>	<p>9. Nessuna porzione del Sostegno può essere corrisposta a terze parti, se non quale ragionevole compenso al valore di mercato per articoli e servizi forniti al Provider in relazione all'Evento in conformità alle leggi, ai regolamenti e ai codici di condotta di settore applicabili (inclusi quelli relativi alla trasparenza della spesa).</p>
<p>10. No portion of the Support shall be used by the Provider to provide unlawful benefits to a healthcare professional or to any government employee or official. No compensation must be paid by Incyte directly to the Event Scientific Director, to individual speakers or other individuals involved in the Event. Exclusively the Provider based on its internal rules and regulation will make these payments.</p>	<p>10. Nessuna porzione del Sostegno sarà utilizzata dal Provider per fornire benefici illeciti agli operatori sanitari o ai dipendenti o ad alcun funzionario governativo. Nessun compenso deve essere corrisposto da Incyte direttamente al Direttore Scientifico dell'Evento, a singoli relatori o ad altre persone coinvolte nell'Evento. Tali pagamenti saranno effettuati esclusivamente dal Provider in base alle proprie regole e regolamenti interni.</p>
<p>11. Any discussion of medicinal therapies at the Event shall be non-promotional, balanced, accurate and complete and shall comply with applicable laws and regulations. No promotional material will be displayed or distributed in the same room where the Event takes place and no printed materials, no pages dedicated to the CME activities (e.g. the questionnaire mentioned in) will not display any form of commercial publicity or reference (e.g. logo) to Incyte. It will be allowed to indicate Incyte (e.g. logo) at the last page of brochures, CME Event program and information material, as well as before the beginning and after the end of the Event. No commercial brand name of Incyte</p>	<p>11. Ogni discussione sulle terapie di medicinali durante l'Evento dovrà essere non promozionale, equilibrata, accurata e completa e dovrà essere conforme alle leggi e ai regolamenti applicabili. Nessun materiale promozionale sarà esposto o distribuito nella stessa sala in cui si svolge l'Evento e nessun materiale stampato, nessuna pagina dedicata alle attività ECM (es. il questionario di cui sopra) non mostrerà alcuna forma di pubblicità commerciale o di riferimento (es. logo) a Incyte. Sarà consentito indicare Incyte (es. logo) all'ultima pagina delle brochure, del programma dell'Evento ECM e del materiale informativo, così come prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento. Nessun brand</p>


<p>products shall be displayed during the Event and in the spaces dedicated to the educational activities.</p>	<p>commerciale dei prodotti Incyte sarà esposto durante l'Evento e negli spazi dedicati alle attività formative.</p>
<p>12. The Provider is free to seek funding from other companies. If any additional funding reaches a level such that all or part of the Support is no longer required by the Provider, the Provider shall refund such amount of the Support that is no longer required.</p>	<p>12. Il Provider è libero di richiedere finanziamenti ad altre società. Qualora il Provider riceva finanziamenti aggiuntivi tali da non necessitare più la totalità o una parte del Sostegno, Il Provider si impegna a rimborsare tale importo del Sostegno non più necessario.</p>
<p>13. The Event shall be held in a modest and appropriate location and shall not involve any entertainment, touristic or leisure activities. Attendees shall be healthcare professionals only and no portion of the Support shall be used to cover costs of accompanying persons, partners or spouses. Any hospitality will be modest and distinctly secondary to the educational purpose of the Event. Accommodation shall be restricted to maximum four (4) star hotel and all air fare shall be economy class only, except for intercontinental flights. If applicable, on skills and knowledge basis, any speakers and/or moderators will receive, in addition to any hospitality, a fair market value fee which shall not in any case exceed the limit value for similar engagement in Italy.</p>	<p>13. L'Evento si terrà presso una sede modesta e appropriata e non includerà alcuna attività di intrattenimento, turistica o svago. I partecipanti saranno esclusivamente operatori sanitari e nessuna porzione del Sostegno sarà destinata a coprire costi di accompagnatori, partner o coniugi. L'ospitalità sarà modesta e del tutto secondaria alla finalità formativa dell'Evento. La sistemazione deve essere limitata a un massimo di quattro (4) stelle in hotel e tutti i biglietti aerei devono essere in classe economica, ad esclusione dei voli intercontinentali. Se del caso, sulla base di competenze e conoscenze, gli eventuali relatori e/o moderatori riceveranno, oltre all'ospitalità, un corrispettivo per un valore di mercato equo e comunque non superiore al valore limite per un analogo impegno in Italia.</p>
<p>14. Provider confirms that the selection of the location of the Event is based on one of the following criteria: (i) the majority of the attendees are resident in the country where the Event will take place, or (ii) the attendees at the Event are coming from different countries and, therefore, the Event location was selected based on logistical convenience considering the country of residence of the attendees.</p>	<p>14. Il Provider conferma che la selezione del luogo dell'Evento si basa su uno dei seguenti criteri: (i) la maggioranza dei partecipanti sia residente nel paese in cui si svolgerà l'Evento, o (ii) i partecipanti all'Evento siano provenienti da paesi diversi e, quindi, la sede dell'Evento sia stata selezionata in base alla convenienza logistica considerando il paese di residenza dei partecipanti.</p>
<p>15. If hotel accommodation will be provided to any attendees at the Event, including healthcare professionals, such hotel accommodation shall be restricted to the minimum number of nights necessary to facilitate attendance at the Event (considering available Inbound and outbound flights or other reasonable travel options). In case that such accommodation shall be extended beyond the minimum necessary, such extension is at the sole private cost of the participants. No extra costs for accompanying persons shall be covered using the Event Support.</p>	<p>15. Se ai partecipanti all'Evento verrà fornita una sistemazione in hotel, compresi gli operatori sanitari, tale sistemazione sarà limitata al numero minimo di notti necessario per facilitare la partecipazione all'Evento (considerando i voli in arrivo e in partenza disponibili o altre ragionevoli opzioni di viaggio). In nessun caso tale sistemazione può essere estesa oltre il minimo necessario, a meno che tale estensione non sia effettuata a spese esclusive dei partecipanti. Il supporto per l'Evento non coprirà costi aggiuntivi per gli accompagnatori.</p>

<p>16. Provider shall not communicate in any manner to Incyte the personal data that the Provider acquires and treats for the Event as Data Controller as defined in article 4 of Regulation EU 2016/679 (GDPR). Provider shall ensure compliance with the GDPR and any applicable guidelines and decision issued by the Italian Data Protection Authority. In particular, except for the direct invitation to the Event made by Incyte (in compliance with the "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua" dated January, 18 2011 – as amended from time to time), the Provider will collect the requests of participants to the Event without interference by Incyte. In doing so, the Provider shall ensure the confidentiality of the lists, names and addresses of participants, which cannot be transmitted to Incyte or differently used for commercial purposes.</p>	<p>16. Il Provider non comunicherà in alcun modo a Incyte i dati personali che il Provider acquisisce e tratta per l'Evento in qualità di Titolare del trattamento di cui all'articolo 4 del Regolamento UE 2016/679(GDPR). Il Provider è tenuto a garantire il rispetto del GDPR e delle eventuali linee guida e decisioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, salvo l'invito diretto all'Evento da parte di Incyte (in conformità alla "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua" del 18 gennaio 2011 - come di volta in volta modificata), il Provider raccoglierà le richieste dei partecipanti all'Evento senza interferenze da parte di Incyte. In tal modo, il Provider garantirà la riservatezza delle liste, dei nomi e degli indirizzi dei partecipanti, che non potranno essere trasmessi a Incyte o diversamente utilizzati a fini commerciali.</p>
<p>17. For the purpose of this Agreement, Provider shall act, and shall cause its employees and representatives to act, in accordance with (i) any applicable law and regulations on anti-corruption (including but not limited to the Legislative Decree no. 231/2001), and (ii) any relevant information and documentation supplied by Incyte.</p>	<p>17. Ai fini del presente Contratto, il Provider agirà, e incentiverà i propri dipendenti e rappresentanti ad agire, in conformità (i) ad ogni legge e normativa applicabile in materia di anticorruzione (incluso ma non limitato al Decreto Legislativo n. 231/2001), e (ii) ad ogni informazione e documentazione rilevante fornita da Incyte.</p>
<p>18. Provider shall indemnify, defend and hold harmless Incyte from any cost, expense, damage, claim, demands, loss, lawsuits, including judgments and attorney fees, resulting or arising from any breach of said laws and regulations by the Provider.</p>	<p>18. Il Provider dovrà indennizzare, difendere e tenere indenne Incyte da qualsiasi costo, spesa, danno, reclamo, richiesta, perdita, azione legale, incluse sentenze e spese legali, risultanti o derivanti da qualsiasi violazione di tali leggi e regolamenti da parte del Provider.</p>
<p>19. Provider shall keep and maintain until five years after the Event have been completed full and accurate records relating to (i) the Event and the Support; (ii) all expenditure reimbursed by the Provider; and (iii) all payments to any third party (HCPs included) made by the Provider in connection with this Agreement. To ensure compliance with any applicable law and regulation by Incyte, Provider shall promptly on request afford Incyte, or Incyte's representatives, access to all records relating to (i), (ii) and (iii) above at Incyte's expenses. Such records shall be made available to Incyte during normal business hours at the Provider's office or place of business or, in the event that no such location is reasonably available, via email.</p>	<p>19. Il Provider dovrà conservare e mantenere fino a cinque anni dopo che l'Evento è stato completato, registrazioni complete e accurate relative a (i) l'Evento e l'Assistenza; (ii) tutte le spese rimborsate dal Provider; e (iii) tutti i pagamenti a terzi (operatori sanitari inclusi) effettuati dal Provider in relazione al presente Contratto. Per garantire il rispetto di qualsiasi legge e regolamento applicabile da parte di Incyte, il Provider dovrà consentire tempestivamente, su richiesta, ai rappresentanti di Incyte o Incyte l'accesso a tutti i documenti relativi a (i), (ii) e (iii) di cui sopra a spese di Incyte. Tali documenti saranno messi a disposizione di Incyte durante il normale orario di lavoro presso l'ufficio o la sede del Provider o, nel caso in cui tale sede non sia ragionevolmente disponibile, via e-mail.</p>

<p>20. The Recipient acknowledges and agrees that transparency laws or ethical rules Incyte adhere to, may require Incyte to provide information to competent authorities or disclose through public register or other similar channels certain terms and conditions of this Agreement, including the identity of Provider, the Support, the object of this Agreement and any payments, reimbursements or any other benefits paid. Provider expressly permits Incyte to make such required disclosures and agrees to cooperate with Incyte to fulfil this transparency requirements. In particular, Provider agrees to provide Incyte with written records and other information created in furtherance of this Agreement to comply with these transparency requirements</p>	<p>20. Il Destinatario riconosce e concorda che le leggi sulla trasparenza tra le imprese ed i soggetti che operano nel settore della salute, o le regole deontologiche a cui Incyte aderisce, potrebbero imporre ad Incyte di fornire alle autorità competenti o rendere pubblici attraverso pubblici registri, alcuni termini e condizioni del presente Accordo, inclusi l'identità del Destinatario, l'oggetto del presente Accordo, qualsiasi pagamento, rimborso spesa o qualsiasi altra utilità corrisposta al Destinatario ai sensi del presente Accordo. Il Provider accetta che tali dati siano divulgate e si impegna a cooperare con Incyte affinché le norme sulla trasparenza applicabili siano pienamente rispettate. In particolare, il Provider accetta di fornire ad Incyte qualsiasi documento scritto e altre informazioni relative a questo Accordo, per consentire l'adempimento di queste regole sulla trasparenza.</p>
<p>21. This Agreement may be executed in counterparts all of which taken together shall constitute one agreement and copies may be exchanged electronically, such as by e-mail (e.g. PDF) and such electronic copy of the signed document will be considered valid and binding on the signing Party.</p>	<p>21. Il presente Accordo può essere perfezionato in copie, che nel complesso costituiranno un unico accordo; le copie possono essere scambiate per via elettronica, come ad esempio per e-mail (ad es. PDF) e tale copia elettronica del documento firmato sarà ritenuta valida e vincolante per la Parte firmataria.</p>

<p><b><u>Event Details</u></b></p> <p><b>Title of Event:</b> 10th Postgraduate Lymphoma Conference</p> <p><b>Date of Event:</b> March 12 – 13, 2026</p> <p><b>Location of Event:</b> Venice, Italy</p>	<p><b><u>Dettagli dell'evento</u></b></p> <p><b>Titolo dell'Evento:</b> 10th Postgraduate Lymphoma Conference</p> <p><b>Data dell'Evento:</b> 12-13 marzo 2026</p> <p><b>Sede dell'Evento:</b> Venezia, Italia</p>
<p><b><u>Sponsorship Benefits</u></b></p> <p>Incyte will be entitled to the following sponsorship benefits:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusion of Incyte's logo in the final program.</li> <li>• Inclusion of Incyte's logo within the meeting hall (prior to the start and at the conclusion of the congress).</li> <li>• Attendance of two (2) Incyte employees (according to Italian CME regulation).</li> </ul>	<p><b><u>Benefici di sponsorizzazione</u></b></p> <p>Incyte avrà diritto ai seguenti benefici di sponsorizzazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inclusione del logo di Incyte nel programma definitivo.</li> <li>• Inclusione del logo di Incyte all'interno della sala riunioni (prima dell'inizio e alla conclusione del congresso).</li> <li>• Partecipazione di due (2) dipendenti di Incyte (in conformità con la normativa italiana in materia di ECM).</li> </ul>


**Incyte Biosciences Italy S.R.L.**

Signed by:  
  
 \_\_\_\_\_  
31401F2B2C0C32405...

Name (CAPS)/Nome (MAIUSCOLO): ALFONSO GENTILE

Date/ Data: 22-Dec-2025 | 05:19 EST

**Studio ER Congressi**

DocuSigned by:  
  
 \_\_\_\_\_  
230E2E0BC29F4E5...

Name (CAPS)/Nome (MAIUSCOLO): ELISABETTA TURA

Date/ Data: 22-Dec-2025 | 06:32 EST

**Schedule 1 – Project details and agenda/Original Request for Support/Sponsorship Benefits**  
**Allegato 1 - Dettagli del progetto e l'agenda/ Richiesta originale per Supporto / benefici di sponsorizzazione**

## ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference**  
**Venice, Hotel Monaco e Grand Canal**  
**March 12-13, 2026**

RESPONSABILE SCIENTIFICO: P.L. ZINZANI  
PROVIDER ECM: STUDIO ER CONGRESSI


**SPONSORSHIP OFFER**  
**Incyte Biosciences Italy S.R.L.**

- |   |               |
|---|---------------|
| - Company's logo in the final program   | € 5.000,00    |
| - Company's logo inside the meeting hall<br>(before the beginning and at the end of the congress) | € 5.000,00    |
| - No. 2 Incyte staff members free access<br>(according to Italian CME regulation)                 | complimentary |

---

**TOTAL** € 10.000,00 + VAT

Bologna, October 9, 2025

Il Legale Rappresentante  
Studio E.R. Congressi Srl  
STUDIO E.R. CONGRESSI s.r.l.  
Via De' Preti  
  
Tel. (051) 421.05.59 r.a.  
Cod. Fisc. e Partita IVA 05301101809

Studio ER Congressi S.r.l.  
45124 Bologna - Italia - Via De' Preti, 1/7  
tel. +39 051 4210559 fax +39 051 4211374  
www.ercongressi.it  
P.IVA 05301101809

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026**

## PROGRAM

**Thursday, March 12, 2026**

08.30 am Welcome and Introduction P.L. Zinzani

**SESSION I: Hodgkin Lymphoma**

Chairman: P. Armand

08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms in HL M. Shipp

09.00 am General discussion

09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?

P. Borchmann, C. H. Moskowitz

09.45 am General discussion

10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic  
sequence change in response to new first-line regimens?

P. Armand

10.15 am General discussion

10.30 am Significant new agents. Is the future bright?

R. Advani

10.45 am General discussion

11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts faded?

C. Ramos

11.15 am General Discussion

11.30 am Coffee break

**SESSION II: PTCL/CTCL**

Chairman: S.P. Iyer

11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL

K.J. Savage

12.00 pm General discussion

12.15 pm New targeted agents in PTCL:  
could the light at the end of the tunnel be near?

S.P. Iyer

12.30 pm General discussion

12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities  
(sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and  
potential cure in CTCL?

Y. Kim

01.00 pm General discussion

Studio E.R. Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Pesi, 1/7  
tel. +39 051 4210259  
[www.ercongressi.it](http://www.ercongressi.it) P.IVA 0601101009

01.15 pm *Lunch*

**SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)**

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm **Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL** D.W. Scott

02.30 pm **General discussion**

02.45 pm **The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand):  
can we consider differentiated choices based on "different" patients?**

G.S. Nowakowski

03.00 pm **General discussion**

03.15 pm **The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and  
ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)**

J.R. Westin

03.30 pm **General discussion**

03.45 pm **Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for  
CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs**

S.M. Ansell

04.00 pm **General discussion**

04.15 pm **Bispecific, Trispecific and Tetra...**

M. Hutchings

04.30 pm **General discussion**

**SESSION IV: Follicular lymphoma**

Chairman: B.D. Cheson

04.45 pm **The transition from second line to first line "chemo-free" regimens:  
will it be a winning concept in terms of healing potential?**

**Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced?** L. Fatchi

05.00 pm **General discussion**

05.15 pm **DEBATE one year later: any news?:**

- Pro CAR-T

J.S. Abramson

- Pro bispecifics

M. Hutchings

05.50 pm **How will the new therapeutic approach for R/R patients be configured with the advent  
of "chemo-free" regimens on the frontline?**

**New drugs are also emerging in this patient setting**

G. Salles

05.05 pm **General discussion**

06.20 pm **The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be  
reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24, W&W, FLIPs  
score, and Deauville score?**

B.D. Cheson

06.35 pm **General discussion**

Studio ER Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via Dei Poesi, 1/7  
tel. +39 051 4210669  
[www.ercongressi.it](http://www.ercongressi.it) P.IVA 06301101909

**Friday, March 13, 2026****SESSION V: LECTURES**

Chairman: P.L. Zinzani

08.45 am	BTK degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Danilov
09.05 am	Therapeutic news from the world of WM	S.P. Treon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T, bispecifics, Mab plus ADC)	J.S. Abramson

**SESSION VI: CAR-T cells**

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T for Follicular Lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion	
10.20 am	CAR-T for DLBCL: next generation	S.J. Schuster
10.35 am	General discussion	
10.50 am	Multi-targeted and in vivo CARs	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion	
11.20 am	5 years from now: What will be the role of CAR-T in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu
11.35 am	General discussion	

11.50 am *Coffee break***SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

12.10 pm	In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas?	M. Dreyling
12.25 pm	General discussion	
12.40 pm	The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations	G. Hess
12.55 pm	General discussion	
01.10 pm	CAR-T for MCL: next generation	M. Wang
01.25 pm	General discussion	
01.40 pm	The bispecifics in monotherapy and in combination	T.J. Phillips
01.55 pm	General discussion	
02.15 pm	<i>Arrivederci!</i>	P.L. Zinzani



### Certificate Of Completion

Envelope Id: 9603F645-87E4-44DA-84D4-D0A373694801  
Subject: **Contratto - 10th Postgraduate Lymphoma Conference - Venice, March 12-13, 2025**  
feorgId: 00D3600000uYD9EAM  
Source Envelope:  
Document Pages: 12  
Certificate Pages: 5  
AutoNav: Enabled  
EnvelopeId Stamping: Disabled  
Time Zone: (UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

Status: Completed

Envelope Originator:  
Alice Gallivanone  
1801 Augustine Cut-Off  
Wilmington, DE 19803  
AGallivanone@incyte.com  
IP Address: 155.226.129.247

### Record Tracking

Status: Original  
12/22/2025 4:49:00 AM  
Holder: Alice Gallivanone  
AGallivanone@incyte.com

Location: DocuSign

### Signer Events

Alfonso Gentile  
agentile@incyte.com  
Executive Director Medical Affairs Italia  
Incyte Biosciences Italy S.r.l.  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

### Signature

Signed by:  
  
22AF282E013E462...


Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 212.222.35.20

### Timestamp

Sent: 12/22/2025 4:52:01 AM  
Viewed: 12/22/2025 5:19:13 AM  
Signed: 12/22/2025 5:19:24 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 12/22/2025 5:19:13 AM  
ID: 6e314fcf-6016-444d-a857-8c9e35954474

Elisabetta Tura  
m.merini@ercongressi.it  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

DocuSigned by:  
  
22AF282E013E462...

Signature Adoption: Pre-selected Style  
Using IP Address: 78.152.110.1

Sent: 12/22/2025 5:19:26 AM  
Viewed: 12/22/2025 6:30:27 AM  
Signed: 12/22/2025 6:32:55 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 12/22/2025 6:30:27 AM  
ID: 15d7e7ed-80ce-4950-96e2-6021422ba6a0

### In Person Signer Events

### Signature

### Timestamp

### Editor Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Agent Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Intermediary Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Certified Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Carbon Copy Events

### Status

### Timestamp

Roberta Pasquaroli  
r.pasquaroli@ercongressi.it  
General Manager  
Security Level: Email, Account Authentication  
(None)

**COPIED**

Sent: 12/22/2025 6:32:57 AM

**Electronic Record and Signature Disclosure:**  
Accepted: 1/25/2024 5:37:56 AM  
ID: b3f1ea15-4f3f-47d7-b4a3-1c5a9224cb96

**Witness Events****Signature****Timestamp****Notary Events****Signature****Timestamp****Envelope Summary Events****Status****Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

12/22/2025 4:52:01 AM

Certified Delivered

Security Checked

12/22/2025 6:30:27 AM

Signing Complete

Security Checked

12/22/2025 6:32:55 AM

Completed

Security Checked

12/22/2025 6:32:57 AM

**Payment Events****Status****Timestamps****Electronic Record and Signature Disclosure**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Incyte Corporation (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Incyte Corporation:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [jhopkins@incyte.com](mailto:jhopkins@incyte.com)

**To advise Incyte Corporation of your new e-mail address**

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [jhopkins@incyte.com](mailto:jhopkins@incyte.com) and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

**To request paper copies from Incyte Corporation**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to [jhopkins@incyte.com](mailto:jhopkins@incyte.com) and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Incyte Corporation**

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to [jhopkins@incyte.com](mailto:jhopkins@incyte.com) and in the body of such request you must state your e-mail, full name, IS Postal Address, telephone number, and account number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

**Required hardware and software**

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none"> <li>•Allow per session cookies</li> <li>•Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection</li> </ul>

\*\* These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

**Acknowledging your access and consent to receive materials electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify Incyte Corporation as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by Incyte Corporation during the course of my relationship with you.

## CONTRATTO STANDARD DI SPONSORIZZAZIONE

tra

**JANSSEN - CILAG S.p.A.**, una società del gruppo Johnson & Johnson, con sede legale in Milano, Viale Fulvio Testi 280/6, C.F. 00962280590 e P. I. 02707070963, in persona del Dott. Andrea Casati e della Dott.ssa Federica Mazzotti, nella loro qualità rispettivamente di Procuratore e di Amministratore della Società come da delibere del Consiglio di Amministrazione del 01 agosto 2023 e del 31 marzo 2023 (di seguito, anche, "J&J" o "Sponsor");

e

**Studio E.R. Congressi** (Web ID: 47c94ebf-0526-4d6d-8297-09e935a5570e), Provider Partecipante al programma nazionale E.C.M., riconosciuto presso age.n.a.s. il 09/12/2015 con numero di assegnazione 828 con sede legale in Bologna, via De' Poeti n 1/7 - C.F. e P. IVA 06301101009 - in persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Lorenza Bagnara (di seguito, anche, il "Provider");

(di seguito J&J e il Provider sono indicate congiuntamente come "Parti" e singolarmente come "Parte").

### Premesso che

- a) il Provider, ID 828, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato - Regioni del 2 febbraio 2017 con cui il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno approvato il documento "La formazione continua nel settore Salute" (di seguito, per brevità, l'"Accordo"), del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM e di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), è impegnato nella realizzazione, sotto la propria responsabilità, dell'evento denominato "10th Postgraduate Lymphoma Conference" che si terrà a Venezia il 12 e 13 marzo 2026 (di seguito, l'"Evento"), avendo personalmente cura sia di tutti i singoli aspetti economici, logistici e commerciali, ivi comprese le sponsorizzazioni, che degli aspetti scientifici, culturali, formativi;
- c) per l'Evento è prevista la richiesta di accreditamento, quale evento ECM, ai sensi della Normativa ECM;
- d) il Provider, nel rispetto del Regolamento di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- e) il Provider attesta e garantisce che le dichiarazioni contenute nel "Questionario di autovalutazione di terze parti", fornito in precedenza a J&J, sono vere, accurate e corrette e si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni;

Pag. 1 di 12

- f) J&J è una società operante nel campo della produzione e commercializzazione di prodotti in ambito farmaceutico ed ha interesse a finanziare la realizzazione dell'Evento secondo i termini e le condizioni nel presente contratto previste, senza interferire nello sviluppo e nella gestione della parte scientifico-formativa dell'Evento, ed in generale alla realizzazione complessiva dell'Evento medesimo e nel rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla Normativa ECM;

**Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:**

#### **ART. 1 - PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "Contratto").

#### **ART. 2 – OGGETTO E GENERALITÀ**

2.1 Con la sottoscrizione del presente Contratto, J&J si impegna a sponsorizzare l'Evento, mediante il pagamento al Provider degli importi indicati nel successivo articolo 7). Il Provider si impegna alla realizzazione dell'Evento, con la conseguente assunzione delle obbligazioni direttamente derivanti dal suo ruolo di Provider, come indicato ai successivi articoli 3 e 4.

2.2 Per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, J&J diverrà ufficialmente "Sponsor" dell'Evento di cui al punto precedente. Pertanto, per tutta la durata del Contratto medesimo il Provider si impegna ad apporre nel materiale relativo all'Evento, il logo dello Sponsor nelle forme, nei colori e nelle misure che saranno concordati tra le Parti nel rispetto della Normativa ECM.

2.3 Le Parti, con la sottoscrizione del presente Accordo, si danno atto di essere a conoscenza dell'Accordo di cui in premessa ed in particolare degli artt. 76 "Conflitto di interessi ECM", 77 "Pubblicità di prodotti sanitari durante l'evento", 79 "Sponsorizzazione commerciale", 80 "Reclutamento dei discenti" e 86 "Violazioni molto gravi", che qui si intendono integralmente richiamate, nonché del Manuale nazionale di accreditamento per l'erogazione di eventi ECM.

2.4 Nessuna modifica potrà essere apportata al presente accordo e ai patti in esso contenuti in forma diversa da quella scritta, e comunque in mancanza di preventivo accordo tra le Parti.

#### **ART. 3 - OBBLIGHI DEL PROVIDER**

3.1 Il Provider nella sua qualità di organizzatore dell'Evento si obbliga a:

- i. realizzare l'Evento sotto la propria responsabilità, con la dovuta diligenza e professionalità e nel pieno rispetto di ogni norma di legge o regolamento applicabile in materia, ivi inclusa a titolo esemplificativo e non esaustivo la normativa privacy vigente e sue successive modifiche ed integrazioni;
- ii. realizzare l'Evento nel rispetto di quanto disposto dal Codice Deontologico di Farmindustria, del D.Lgs. 219/06 e della normativa ECM;
- iii. svolgere la propria attività in assenza di conflitto d'interessi, tenuto conto di quanto stabilito nell'Accordo;

- iv. fare in modo che tutto il materiale illustrativo e di supporto allo svolgimento dell'Evento formativo indichi esattamente J&J quale Sponsor dell'Evento stesso nel rispetto delle condizioni e limiti di cui alla Normativa ECM;
- v. far sì che, nell'ambito delle attività da essa svolte con riguardo all'Evento, il nome ed il logo dello Sponsor, che il Provider si obbliga ad esporre nelle modalità concordate, siano sempre utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto sia della Normativa ECM che delle altre norme vigenti, ivi incluso il Codice Deontologico di Farmindustria edizione corrente;
- vi. consegnare allo Sponsor il n. progressivo di accreditamento attribuito all'evento;

3.2 Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà ai discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarrà alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

3.3 L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

3.4 In caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito, in base all'art. 80 dell'Accordo, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o, in alternativa, le autocertificazioni (ove siano state rilasciate le autorizzazioni);
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

3.5 Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

3.6 Resta inteso fra le Parti che sarà facoltà del Provider avvalersi della collaborazione di terzi operatori specializzati per la realizzazione del Evento, pur rimanendo l'unico responsabile nei confronti dello Sponsor della completa e corretta realizzazione del Evento e degli obblighi contrattuali qui assunti.

3.7 Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della

manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

**3.8 Il Provider inoltre si obbliga a:**

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (AGENAS);
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;

**3.9 Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso dal Provider allo Sponsor almeno 60 giorni prima della data di svolgimento dello stesso (di seguito, il "Termine") e non potrà più essere modificato dal Provider oltre tale Termine.**

Il mancato rispetto del Termine da parte del Provider darà titolo e diritto allo Sponsor di risolvere il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

**3.10 Al fine di verificare la corretta esecuzione del presente Contratto, J&J si riserva il diritto di effettuare audit presso il Provider dandone congruo preavviso.**

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo (i) in caso di evento plurisponsor, l'audit verterà su evidenza del logo, numero dei partecipanti all'evento, numero di accesso al sito dell'evento etc.; (ii) in caso di evento monosponsor, l'audit verterà su tutti i documenti giustificativi relativi agli importi versati e consuntivati.

Il Provider si impegna sin d'ora a collaborare, fornendo allo Sponsor, dietro richiesta di quest'ultimo, tutta la documentazione relativa alle attività di sponsorizzazione previste dal presente Contratto nonché quella a supporto delle attività effettivamente realizzate il tutto secondo i tempi e le modalità di volta in volta indicate.

#### **ART. 4 - GARANZIE DEL PROVIDER**

**4.1 Nella realizzazione dell'evento il Provider garantisce:**

- i. la qualità scientifica e l'integrità etica di tutte le attività educazionali relative all'Evento nonché l'attendibilità, serietà ed eticità delle informazioni divulgate in esecuzione dello stesso essendo l'unico responsabile scientifico dell'Evento;
- ii. la conformità della propria attività di Provider dell'Evento alla Normativa ECM, alle circolari ed ai regolamenti applicabili in materia di Educazione Continua in Medicina, compresa la presentazione ai fini dell'accreditamento, la gestione dei relatori, il controllo della correttezza scientifica e etica dell'evento, la conservazione di tutti i contratti con gli sponsor ed i relatori e l'eventuale esibizione degli stessi all'Ente Accreditante.

#### **ART. 5 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR**

5.1 Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento e a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità nel rispetto dei limiti di cui all'art. 6 del presente Contratto, oltre che della Normativa ECM.

5.2 L'ottenimento di eventuali autorizzazioni ministeriali necessarie ai sensi del D.Lgs. 219/06 e successive modificazioni o integrazioni per l'esecuzione dell'Evento è ad esclusivo e diretto carico dello Sponsor.

5.3 È espressamente convenuto che, senza la preventiva autorizzazione scritta del Provider, lo Sponsor non potrà direttamente o indirettamente utilizzare, né permettere ad altri l'utilizzo, in alcun modo e in alcuna forma, nei rapporti con la stampa, i media ed i terzi in genere, il nome del Provider né i relativi loghi né alcuna diversa combinazione degli elementi che compongono i nomi e/o i loghi del Provider.

5.4 Lo Sponsor si impegna a rispettare le disposizioni normative in materia di sponsorizzazione in campo ECM ed in particolare le norme di trasparenza di cui al Regolamento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 13 gennaio 2010 e successive modifiche ed integrazioni e comunque a non porre in essere alcuna condotta che, anche indirettamente, possa arrecare pregiudizio e/o ledere l'autonomia scientifica del Provider nella determinazione e realizzazione dei contenuti medico-scientifici che caratterizzano gli eventi formativi previsti nell'Evento.

#### **ART. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO**

Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, e in ossequio all'art. 86 dell'Accordo, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti (Art. 76, c. 6, dell'Accordo: "I pagamenti e i rimborsi ai docenti e ai moderatori dell'evento devono essere compiuti secondo le modalità previste da un regolamento interno) di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del responsabile scientifico dell'Evento e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;

- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento dei partecipanti da parte dello Sponsor, il Provider riceverà dallo Sponsor stesso le adesioni;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento avrà i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di *dépliant*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

#### ART. 7 - CORRISPETTIVO E FORME DI SPONSORIZZAZIONE

7.1 Lo Sponsor si impegna a versare al Provider un importo complessivo pari a **20.000,00 EUR** (Ventimila/00) + 22% IVA (il "Corrispettivo"), che verrà corrisposto (i) dietro presentazione di fattura conforme a tutti i requisiti legali e fiscali, che includa l'Event ID indicato in calce al presente documento e (ii) previa presentazione della dichiarazione redatta sulla base dell'Allegato A al presente Contratto e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si dichiara l'avvenuto svolgimento dell'evento e di tutte le attività oggetto del presente Contratto. Le fatture relative ad operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti nel territorio dello Stato titolari di partita IVA, ad eccezione di quelli rientranti nelle cause di esclusione, devono essere emesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) utilizzando il codice destinatario di J&J, RS76RHR.

7.2 Lo Sponsor provvederà al pagamento del Corrispettivo entro 90 (novanta) giorni dalla conclusione dell'Evento e previa ricezione di regolare fattura che dovrà essere emessa alla conclusione dell'Evento stesso.

Il pagamento avverrà esclusivamente tramite bonifico bancario, alle coordinate indicate da Provider.

7.3 Il Corrispettivo ha la finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento. Nessun compenso sarà versato a qualsiasi soggetto diverso dal Provider, ivi compresi docenti e relatori dell'Evento o eventuali collaboratori e fornitori in esso coinvolti.

#### **ART. 8 – CONDIZIONI SOSPENSIVE, DURATA E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

8.1 L'efficacia del presente Contratto è subordinata al verificarsi di entrambe le seguenti condizioni sospensive:

- i. alla comunicazione del n. progressivo di accreditamento da parte del Provider;
- ii. ottenimento da parte dello Sponsor della relativa autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs 219/2006 da parte dell'AIFA, laddove espressamente richiesta per le attività previste dall'Evento.

In mancanza del verificarsi di una qualsiasi delle suddette condizioni il Contratto non produrrà alcun effetto ed il Provider dovrà restituire allo Sponsor entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta dello Sponsor gli importi da questa eventualmente versati.

Fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno, il Contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ in caso di inadempimento da parte del Provider di uno qualsiasi degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5.

8.2 Il presente accordo è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento, prevista per il 13-03-2026.

8.3 Il mancato rispetto nel concreto del Programma dell'Evento così come trasmesso dal Provider allo Sponsor nel Termine, la mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione, delle attività di sponsorizzazione nell'ambito dell'Evento da parte del Provider, così come il mancato rispetto del Termine di cui all'art. 3.8 che precede, darà titolo e diritto allo Sponsor di risolvere il presente Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale danno.

8.4 Il Provider si impegna altresì a garantire lo Sponsor in caso di sottoposizione a procedimento da parte delle autorità regolatorie per l'eventuale violazione di disposizioni normative e regolamentari da parte del Provider.

8.5 In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

#### **ART. 9 - RECESSO**

Lo Sponsor potrà recedere dal contratto dando un preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. In caso di recesso lo Sponsor dovrà corrispondere a favore del Provider le spese già sostenute o definitivamente impegnate e documentate per la realizzazione dell'Evento.

## **ART. 10 – CONFIDENZIALITÀ E PRIVACY**

10.1 Le Parti si obbligano reciprocamente a trattare come confidenziali tutte le informazioni tecniche, commerciali o di altra natura ricollegabili alla propria attività economica delle quali vengono a conoscenza in occasione dell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto.

Il presente obbligo di riservatezza non si applica a:

- i. informazioni già conosciute alle parti;
- ii. informazioni già brevettate, pubblicate o comunque di pubblico dominio.

10.2 Le Parti dichiarano che non utilizzeranno le informazioni riservate al di fuori dei casi previsti dal presente Contratto salvo preventivo consenso scritto dell'altra parte.

10.3 Le parti concordano che le disposizioni di cui al presente articolo rimarranno efficaci e vincolanti dopo la scadenza e/o la risoluzione del presente Contratto.

10.4 Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto dell'“Accordo”.

10.5 Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, manlevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo la stessa da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

## **ART. 11 – TRASFERIMENTI DI VALORE**

Il Provider è consapevole che le aziende farmaceutiche, in base al Codice Farmindustria, che ha recepito le norme del Codice EFPIA sulla Trasparenza dei Trasferimenti di Valori da Società Farmaceutiche a Organizzazioni del Settore Sanitario, sono tenute a divulgare pubblicamente, su base individuale, i trasferimenti di valore effettuati nei confronti delle Organizzazioni del Settore Sanitario, quali ad esempio donazioni, sponsorizzazioni, contributi etc. Le informazioni dettagliate sui trasferimenti di valore a favore della Organizzazione Sanitaria saranno visibili, prima della pubblicazione, sul sito web privato di J&J: [www.janssentransferofvalue.com](http://www.janssentransferofvalue.com) utilizzando il Web ID indicato sul frontespizio del presente contratto. I dati saranno pubblicati sul sito web pubblico: [www.innovativemedicine.jnj.com/italy](http://www.innovativemedicine.jnj.com/italy) e resteranno di dominio pubblico per tre anni dopo la pubblicazione. Tutti i dettagli sulla divulgazione pubblica possono essere trovati nella lettera informativa acclusa.

## **ART. 12 - RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA**

Il Provider si impegna alla più attenta e scrupolosa osservanza delle vigenti norme di legge e, in particolare, a non commettere i reati presupposto di applicazione della responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001, che riprende i principi statunitensi relativi alle pratiche anti-corruttive del Foreign Corrupt Practice Act (FCPA), nonché a rispettare e ad adeguare i propri

Pag. 8 di 12

comportamenti ai principi espressi nel Modello Organizzativo di Janssen-Cilag SpA (il cui Riepilogo Sintetico è pubblicato sul sito istituzionale [www.innovativemedicine.jnj.com/italy](http://www.innovativemedicine.jnj.com/italy)) per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto. Il mancato rispetto delle norme di legge o del Modello Organizzativo da parte del Provider è circostanza gravissima che, oltre a ledere il rapporto fiduciario instauratosi tra J&J ed il Provider, costituisce grave inadempienza del presente Contratto, dando titolo e diritto a J&J di risolvere anticipatamente e con effetto immediato il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e di ottenere il risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti.

Janssen-Cilag S.p.A. prende a sua volta atto che il Provider si è dotato anch'esso di un Modello Organizzativo ex D.Lgs.231/2001.


Le Parti si impegnano a non effettuare alcun pagamento, offerta o trasferimento di alcun valore a qualsiasi Pubblico Ufficiale, dipendente pubblico, funzionario di un partito politico o candidato ad una carica politica o a qualsiasi parte terza coinvolta nella transazione con modalità tali da violare il D.Lgs. 231/2001 e le applicabili leggi anti-corruzione.

#### ART. 13 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie nascenti dal presente Contratto, non risolubili in via amichevole, saranno devolute in via esclusiva al Foro di Milano, con esclusione di ogni altro eventualmente concorrente.

Letto, approvato e sottoscritto.


Studio E.R. Congressi S.r.l.



Firma elettronica apposta da: Lorenza Bagnara  
Mi riconosco/acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Data: 23/09/2026 11:04:53 GMT+1

Nome: Dott.ssa Lorenza Bagnara  
Carica: Consigliere Delegato

Janssen – Cilag S.p.A.



Firma elettronica apposta da: Andrea Casati  
Mi riconosco/acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Data: 23/09/2026 12:04:33 GMT+1

Nome: Dott. Andrea Casati  
Carica: Procuratore

Firma elettronica apposta da: FEDERICA MICHELA MAZZOTTI  
Mi riconosco/acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Data: 23/09/2026 11:05:01 GMT+1

Nome: Dott.ssa Federica Mazzotti  
Carica: Amministratore

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 e seguenti del Cod. Civ. le Parti approvano espressamente gli articoli 3 (Obblighi del Provider), 4 (Garanzie del Provider), 6 (Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor), 8 (Condizioni sospensive, Durata e Clausola risolutiva espressa), 9 (Recesso), 12 (Responsabilità Amministrativa) e 13 (Foro Competente).

Studio E.R. Congressi S.r.l.

Janssen – Cilag S.p.A.

Firma elettronica apposta da: LORENZA BAGNARA  
Model: I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Date: 22/09/2024 11:05:38 GMT+1

Nome: Dott.ssa Lorenza Bagnara  
Carica: Consigliere Delegato

Firma elettronica apposta da: Andrea Casati  
Model: I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Date: 22/09/2024 12:04:33 GMT+1

Nome: Dott. Andrea Casati  
Carica: Procuratore

Firma elettronica apposta da: FEDERICA MICHELA MAZZOTTI  
Model: I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature  
Date: 22/09/2024 13:00:33 GMT+1

Nome: Dott.ssa Federica Mazzotti  
Carica: Amministratore

### **informativa per Organizzazioni Sanitarie**

Spett.le Ente,

Con la presente desideriamo informarla di alcuni recenti cambiamenti nella modalità con cui J&J interagisce con le Organizzazioni Sanitarie.

Condividiamo la Sua determinazione nella cura dei pazienti e, per parte nostra, contribuiamo a rendere disponibili trattamenti innovativi/opzioni terapeutiche che soddisfino i bisogni di cura. La collaborazione tra Aziende Farmaceutiche ed Organizzazioni Sanitarie/Operatori Sanitari è essenziale per il raggiungimento di questi obiettivi comuni. Sfortunatamente, tale interazione non sempre è apprezzata ed a volte è addirittura considerata da alcuni come sospetta. Crediamo che portare maggiore trasparenza circa queste relazioni sia nell'interesse, a lungo termine, di tutte le figure di riferimento ed interlocutori nella sanità. Per questo motivo abbiamo intrapreso un'iniziativa internazionale all'interno della Federazione Europea delle Associazioni ed Industrie Farmaceutiche (EFFIA), ovvero essere più aperti e trasparenti sugli accordi economici tra Aziende Farmaceutiche ed Operatori Sanitari, Aziende Farmaceutiche ed Organizzazioni Sanitarie. A questo scopo, abbiamo concordato di rendere operativo un "Codice" di autoregolamentazione: il "Codice sulla trasparenza dei trasferimenti di valore" recepito nel codice deontologico di Farmindustria.

In base al nuovo Codice, operativo con data 1 gennaio 2015, Janssen-Cilag SpA deve documentare e divulgare ogni trasferimento di valore ad Operatori Sanitari od Organizzazioni Sanitarie residenti in Italia. Con "J&J" si intende Janssen-Cilag SpA (di seguito denominata anche "noi", "a noi/ci" oppure "nostra/loro"). Conformemente al Codice EFFIA sulla trasparenza dei trasferimenti di valore e alle relative implementazioni nazionali, J&J supporta pienamente la trasparenza nelle interazioni tra l'industria farmaceutica ed i professionisti e le organizzazioni del settore sanitario.

Poiché diamo grande rilevanza alla relazione professionale con l'organizzazione che Lei rappresenta, desideriamo sottolineare il nostro impegno a proteggere la sicurezza delle informazioni che riguardano tale organizzazione, nel pieno rispetto della normativa Privacy e del Codice sopra menzionato.

#### **Scopo della divulgazione pubblica**

J&J divulgherà le informazioni dell'organizzazione sanitaria allo scopo di soddisfare i requisiti del codice sulla trasparenza dei trasferimenti di valore (implementazione nazionale del corrispondente Codice EFFIA). Lo scopo di questa informativa è quello di rendere note le informazioni che raccoglieremo, archiveremo e divulgheremo pubblicamente in relazione al trasferimento di valore che abbiamo effettuato nei confronti dell'organizzazione che Lei rappresenta.

#### **Tipo di dati che saranno pubblicati**

- **Dati sull'Organizzazione Sanitaria:** registreremo e divulgheremo il nome dell'Organizzazione, la città in cui è registrata
- **Trasferimento di Valore:** registreremo ciascun trasferimento di valore effettuato nei confronti dell'Organizzazione in modo diretto o indiretto da J&J o da una qualsiasi affiliata oppure dalla nostra Casa Madre, conformemente a ciascun specifico accordo o

documentazione di supporto firmato dalla Organizzazione a cui Lei appartiene, che possa essere ragionevolmente assegnato ad una delle seguenti categorie:

- o Donazioni e finanziamenti
- o Contributi per i costi relativi ad eventi (convegni/congressi/ECM):
  - Accordi di sponsorizzazione
  - Spese di registrazione all'evento
  - Spese di viaggio e alloggio
- o Onorari per servizi e consulenze.

Divulgheremo l'importo annuale trasferito alla Organizzazione a cui appartiene. Il valore sarà determinato sulla base delle corrispondenti spese effettuate dalla società.

#### **Modalità di pubblicazione**

Le informazioni saranno pubblicate su una pagina del sito web della nostra società di dominio pubblico.

J&J implementerà idonee misure tecniche ed organizzative per assicurare i dati elaborati per la divulgazione pubblica contro la perdita o qualsiasi forma di uso illecito.

- **Ciclo di reporting:** il periodo di reporting sarà l'anno solare.
- **Tempistica:** La divulgazione delle informazioni sopra descritte avverrà una volta all'anno, non più tardi del 30 giugno, in riferimento all'anno solare precedente. La prima pubblicazione è avvenuta a giugno 2016, in riferimento all'anno solare 2015 e così per le successive annualità (es.: giugno 2017 per l'annualità 2016, giugno 2018 per l'annualità 2017, etc). Le informazioni rimarranno di dominio pubblico per un periodo di tre anni dopo la divulgazione iniziale.
- **Archiviazione dei dati:** A prescindere dalla pubblicazione, archiveremo i dati relativi alla Organizzazione a cui appartiene, per un periodo di cinque anni dopo la fine del primo periodo di reporting.
- **Trasferimento dei dati:** I dettagli della Organizzazione potranno essere inoltre condivisi con le nostre affiliate, con associazioni di categoria o parti terze che forniscono supporto logistico, ciò potrebbe interessare il trasferimento dei dati dell'Organizzazione a Paesi terzi dove queste parti terze o affiliati potrebbero risiedere, tuttavia essi applicheranno un'adeguata salvaguardia della privacy per proteggere i summenzionati dati.

#### **Dritti di accesso:**

Avrete il diritto di richiedere informazioni sui dati archiviati relativi alla Vostra organizzazione nonché avrete il diritto di chiedere la correzione, la cancellazione ed il blocco di dati non corretti inviando un messaggio e-mail

al seguente indirizzo: [janssenita@its.jnj.com](mailto:janssenita@its.jnj.com) oppure contattandoci al seguente indirizzo: Janssen-Cilag SpA, Viale Fulvio Testi 280/6, 20126, Milano.

Da aprile 2015, attraverso il sito web di J&J sulla Divulgazione dei Trasferimenti di Valore [www.janssentransfervalue.com](http://www.janssentransfervalue.com), ad accesso privato, potrete visualizzare le informazioni relative alla Vostra organizzazione che saranno divulgate da giugno 2016 e così per le annualità successive. Avrete inoltre accesso a spiegazioni dettagliate su come questi trasferimenti di valore vengono calcolati e sarete in grado di richiedere correzioni in caso di dati inaccurati o incompleti.

Per ottenere l'accesso al sito di J&J sulla Divulgazione dei Trasferimenti di Valori occorre utilizzare il codice identificativo (web ID) fornito nel contratto sottoscritto con J&J.

Vi ringraziamo anticipatamente per la Vostra partecipazione al miglioramento della trasparenza delle interazioni all'interno dell'industria farmaceutica. Crediamo che queste collaborazioni abbiano una profonda e positiva influenza sulla qualità del trattamento dei pazienti e che esse soddisfino i più elevati standard di integrità che la società si aspetta. Crediamo inoltre vivamente che la divulgazione della natura e dei dettagli delle interazioni tra società farmaceutiche come J&J e organizzazioni del settore sanitario come la Vostra influiranno positivamente sul modo in cui vengono percepite dalla società. Da ultimo, ciò creerà un'atmosfera di maggiore fiducia in cui l'avanzamento della medicina può prosperare.

Janssen - Cilag Spa

**Allegato A**

**(CARTA INTESTATA PROVIDER)**

Spett.le  
Janssen – Cilag S.p.A.  
Viale Fulvio Testi 280/6  
20126 Milano

**OGGETTO: [Inserire nome evento [•]]**

Facciamo riferimento all'evento in oggetto (di seguito, l'"Evento") e al contratto della relativa sponsorizzazione, sottoscritto in data ~~12/11/2011~~ tra la scrivente e Janssen – Cilag S.p.A., una società del gruppo Johnson & Johnson, (di seguito, il "Contratto di Sponsorizzazione"). La scrivente, consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità,

**DICHIARA**

- Che l'Evento si è svolto in conformità a quanto stabilito nel Contratto di Sponsorizzazione.
- ~~(Il presente punto non è necessario e va eliminato nel caso di plinsponsorizzazione)~~ Che l'Evento si è svolto come indicato nell'Appendice 1 della presente lettera.
- Di aver sostenuto costi relativi alla realizzazione dell'Evento [pari, negli importi, ai corrispettivi erogati da Janssen – Cilag S.p.A., nella sua qualità di sponsor, ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione oppure ~~(il seguente punto non si applica e va eliminato nel caso di plinsponsorizzazione)~~ inferiori / superiori, negli importi, ai corrispettivi erogati da Janssen – Cilag S.p.A., nella sua qualità di sponsor, ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione, per le ragioni di cui all'Appendice 1 della presente lettera].
- Che i corrispettivi erogati da Janssen – Cilag S.p.A., nella sua qualità di sponsor, ai sensi del Contratto di Sponsorizzazione, sono stati utilizzati esclusivamente per la copertura dei costi sostenuti relativamente all'Evento.
- Che il numero dei partecipanti effettivi all'Evento è indicato di seguito:

▪ [•].

[Data], [Luogo]

[Firma]











# [2309246] Sponsorship - Other


Rapporto di audit finale

2026-01-22

Creato il:	2026-01-20
Da:	J&J ICD system (jcdsup@its.jnj.com)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAJLYrOGi3Yi2JROgl5qXGS5azWcR-dcz9

## Cronologia di "[2309246] Sponsorship - Other"

-  Documento creato da J&J ICD system (jcdsup@its.jnj.com)  
2026-01-20 - 13.07.30 GMT- Indirizzo IP: 199.65.21.40
-  Documento inviato per e-mail a CHIARA CULTRARO (ccultrar@its.jnj.com) per l'approvazione  
2026-01-20 - 13.09.20 GMT
-  E-mail visualizzata da CHIARA CULTRARO (ccultrar@its.jnj.com)  
2026-01-20 - 14.04.34 GMT- Indirizzo IP: 165.225.202.238
-  CHIARA CULTRARO (ccultrar@its.jnj.com) ha eseguito l'autenticazione con Adobe Acrobat Sign.  
2026-01-20 - 14.05.19 GMT
-  CHIARA CULTRARO (ccultrar@its.jnj.com) ha accettato le condizioni d'uso e la transazione elettronica con JOHNSON AND JOHNSON SERVICES, INC.  
2026-01-20 - 14.05.19 GMT- Indirizzo IP: 165.225.202.238
-  Documento approvato da CHIARA CULTRARO (ccultrar@its.jnj.com)  
Data approvazione: 2026-01-20 - 14.05.19 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 165.225.202.238
-  Documento inviato per e-mail a Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com) per la firma  
2026-01-20 - 14.05.24 GMT
-  E-mail visualizzata da Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com)  
2026-01-21 - 11.03.12 GMT- Indirizzo IP: 165.225.202.224
-  Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com) ha eseguito l'autenticazione con Adobe Acrobat Sign.  
Richiesta di conferma: l'utente ha fatto clic sul campo di firma "Signature Field 1".  
2026-01-21 - 11.03.55 GMT
-  Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com) ha eseguito l'autenticazione con Adobe Acrobat Sign.  
Richiesta di conferma: l'utente ha fatto clic sul campo di firma "Signature Field 2".  
2026-01-21 - 11.04.25 GMT

 **Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com)** ha accettato le condizioni d'uso e la transazione elettronica con **JOHNSON AND JOHNSON SERVICES, INC.**

2026-01-21 - 11.04.33 GMT - Indirizzo IP: 165.225.202.254

 Documento firmato elettronicamente da **Andrea Casati (acasati1@its.jnj.com)**

Motivi di firma

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 1)

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 2)

Data firma: 2026-01-21 - 11.04.33 GMT - Origine ora: server - Indirizzo IP: 165.225.202.254

 Documento inviato per e-mail a **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)** per la firma

2026-01-21 - 11.04.36 GMT

 E-mail visualizzata da **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)**

2026-01-21 - 11.47.34 GMT - Indirizzo IP: 165.225.202.253

 **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)** ha eseguito l'autenticazione con Adobe Acrobat Sign.

Richiesta di conferma: l'utente ha fatto clic sul campo di firma "Signature Field 3".

2026-01-22 - 9.59.53 GMT

 **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)** ha eseguito l'autenticazione con Adobe Acrobat Sign.

Richiesta di conferma: l'utente ha fatto clic sul campo di firma "Signature Field 4".

2026-01-22 - 10.00.24 GMT

 **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)** ha accettato le condizioni d'uso e la transazione elettronica con **JOHNSON AND JOHNSON SERVICES, INC.**

2026-01-22 - 10.00.31 GMT - Indirizzo IP: 165.225.202.218

 Documento firmato elettronicamente da **FEDERICA MICHELA MAZZOTTI (fmazzott@its.jnj.com)**

Motivi di firma

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 3)

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 4)


Data firma: 2026-01-22 - 10.00.31 GMT - Origine ora: server - Indirizzo IP: 165.225.202.218

 Documento inviato per e-mail a **Lorenza Bagnara (l.bagnara@ercongressi.it)** per la firma


2026-01-22 - 10.00.35 GMT

 E-mail visualizzata da **Lorenza Bagnara (l.bagnara@ercongressi.it)**


2026-01-22 - 10.42.31 GMT - Indirizzo IP: 78.152.110.1

 **Lorenza Bagnara (l.bagnara@ercongressi.it)** ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2026-01-22 - 10.43.02 GMT

 **Lorenza Bagnara (l.bagnara@ercongressi.it)** ha accettato le condizioni d'uso e la transazione elettronica con **JOHNSON AND JOHNSON SERVICES, INC.**

2026-01-22 - 10.45.38 GMT - Indirizzo IP: 78.152.110.1

 Documento firmato elettronicamente da **Lorenza Bagnara (l.bagnara@ercongressi.it)**

Motivi di firma

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 6)

Johnson & Johnson

Powered by  
**Adobe**  
Acrobat Sign

I acknowledge that my electronic signature is the legally binding equivalent for my handwritten signature (Signature Field 5)  
Data firma: 2026-01-22 - 10.45.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 78.152.110.1

**Accordo completato.**  
2026-01-22 - 10.45.38 GMT



Kyowa Kirin S.r.l.

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

**Kyowa Kirin S.r.l.**, con sede in Milano Via Vittor Pisani 16, CAP 20124, C.F. e P. IVA 03716240969, società a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc, in persona dal suo procuratore Annalisa Fucci, Marketing Manager Oncology (di seguito "Sponsor")

E

**Studio E.R. Congressi srl**, con sede legale in \_Bologna, Via\_De' Poeti 1/7\_, CAP 40124, Registro Imprese di Bologna, Capitale sociale 15.000, C.F. e/o P. IVA 06301101009, in persona del rappresentante legale in carica Dott.ssa Elisabetta Tura, domiciliato per la carica presso la sede della società, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della Società medesima, munito degli occorrenti poteri in forza di ATTO DI NOMINA datato/a 07/01/2003 munito/a degli occorrenti poteri (di seguito "Provider") di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate,

### PREMESSO CHE

a) il Provider è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;

il Provider, nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia di Formazione continua e, tra l'altro, dell'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2009, del "Regolamento applicativo dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato Regioni del 5.11.2009 e per l'accREDITamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010, dell'Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 recante le "Linee Guida per i Manuali di accREDITamento dei provider", dell'Accordo Stato-Regioni del 2.02.2017 recante il documento "La formazione continua nel settore salute" e del "Manuale Nazionale di AccREDITamento per l'erogazione di Eventi ECM" (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale di ematologia, dal titolo "10th Postgraduate Lymphoma Conference" Venice, Hotel Monaco e Grand Canal March 12-13, 2026, meglio descritto nell'**Allegato 1**) (di seguito "Evento");

b) il Provider, nel rispetto della Normativa ECM di cui sopra e dell'art. 124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;

c) lo Sponsor è una società farmaceutica parte di un gruppo multinazionale che commercializza in Italia medicinali e contribuisce regolarmente alla sponsorizzazione di eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

- d) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, proponendogli di contribuirvi come sponsor;
- e) l'attività formativa cui è diretto l'Evento è finalizzata esclusivamente allo sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle competenze tecnico professionali in ambito sanitario, ed è, pertanto, obiettiva ed indipendente da interessi commerciali direttamente o indirettamente ricollegabili allo Sponsor;
- f) lo Sponsor è disponibile a contribuire alla realizzazione dell'Evento;
- g) le Parti dichiarano di essere a conoscenza delle normative vigenti in materia, "Normativa ECM", con particolare riferimento alle norme relative al Conflitto di Interessi, Sponsorizzazioni e Pubblicità, oltre alle disposizioni di cui al Codice Deontologico Farmindustria, che costituiscono tutte parte integrante delle pattuizioni contenute nel presente contratto, e dichiarano di accettarle integralmente, senza eccezione e/o riserva alcuna, obbligandosi ad osservarle e rispettarle sia nei reciproci rapporti di cui al presente contratto sia nei rapporti con terzi soggetti, in conformità a quanto anche previsto nel presente contratto;
- h) le Parti, ai fini del presente contratto, agiscono quali contraenti autonomi, non legati da alcuna *affectio societatis* né alcun vincolo, collegamento o controllo societario.

### TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti stipulano e convengono quanto segue.

#### 1. Oggetto del Contratto e Obbligazioni delle Parti

1.1. Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, e dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider.

1.2. Il Provider è in via esclusiva responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, dallo stesso unilateralmente determinato, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Ai fini del presente contratto, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. Pier Luigi Zinzani (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre come referente per il presente contratto è nominato dallo Sponsor il/la Dott. Giuseppe Abbruzzese (di seguito "Referente").

1.3. Il Provider dichiara che l'Evento sarà organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza da parte dello Sponsor. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti un'attività formativa condotta con professionalità e rigore

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

**1.4.** Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor o, comunque, dalla sottoscrizione del presente contratto.

**1.5.** Il Provider, inoltre, si impegna a veicolare, nel rispetto delle previsioni della Normativa ECM, il nome e il logo dello Sponsor, come meglio specificato nei successivi articoli.

**1.6.** L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento saranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati a fini commerciali. Ciononostante, il Provider provvederà a comunicare i nominativi dei relatori nonché dei discenti che abbiano beneficiato di un trasferimento di valore al fine di consentire allo Sponsor di assolvere ai propri obblighi di trasparenza previsti dal Codice Deontologico Farmindustria (ove applicabile).

**1.7.** In caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito per tutte le tipologie formative (RES, FAD, FSC) ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 2 febbraio 2017, lo Sponsor fornirà al Provider l'elenco con i nomi dei partecipanti invitati all'Evento.

**1.8.** Nell'ipotesi di reclutamento diretto, il Provider avrà l'obbligo di dare evidenza del reclutamento nello specifico campo all'interno del file XML, all'atto dell'inserimento del report e, inoltre, il Provider avrà l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Gc.A.P.S."), in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero di crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor per ogni singolo partecipante;
- d) rispettare gli obblighi di trasparenza dei trasferimenti di valore, diretti o indiretti, tra le industrie farmaceutiche, gli Operatori sanitari e le Organizzazioni sanitarie, come previsto al punto 5 del Codice Deontologico Farmindustria, versione vigente. Ai fini dell'assolvimento di tali obblighi di trasparenza, lo Sponsor sarà il Titolare del trattamento mentre il Provider sarà il Responsabile del trattamento.

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

**1.9.** Lo Sponsor, dal canto suo, corrisponderà, a titolo di sponsorizzazione, un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* Art. 6 e dettagliato nell'Allegato 2) al presente contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider esclusivamente per la realizzazione dell'Evento, in collaborazione con il Responsabile Scientifico dell'Evento stesso

## **2. Obblighi del Provider**

**2.1.** Il Provider si obbliga a provvedere:

- a) all'individuazione degli obiettivi e dei contenuti formativi nonché delle tecniche didattiche, alla nomina dei docenti, al reclutamento dei partecipanti, ove applicabile, e alla valutazione degli effetti della formazione relativamente all'Evento, garantendo altresì l'assoluta indipendenza dagli interessi commerciali dello Sponsor;
- b) all'osservanza delle disposizioni previste dalla Normativa ECM al fine di evitare il conflitto di interessi nell'ambito dell'Evento;
- c) all'osservanza delle regole di trasparenza previste dalla Normativa ECM in relazione alla sponsorizzazione dell'Evento;
- d) al rispetto della Normativa ECM, in particolare del Regolamento e di ogni altro provvedimento della Commissione Nazionale per la Formazione Continua o di altra autorità competente in materia di Educazione Continua, del D. Lgs. 219/2006, cd. "Codice dei Medicinali", del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016, ovvero di ogni altra normativa privacy applicabile, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al Codice Deontologico Farmindustria;
- e) a che la pubblicità e le attività promozionali inerenti al logo e alla denominazione dello Sponsor, nonché ai prodotti dallo stesso prodotti e/o commercializzati siano svolte conformemente alle disposizioni della Normativa ECM;
- f) all'individuazione e alla comunicazione dei criteri di distribuzione dei crediti per coloro che svolgono il test di apprendimento.

**2.2.** Il Provider, inoltre, si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino l'Evento;
- c) inviare il programma dell'Evento allo Sponsor;
- d) dare evidenza della sponsorizzazione prestata dallo Sponsor, secondo le modalità concordate, riportate nell'Allegato 2 al presente contratto.

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

**2.3.** Tutto il materiale, promozionale e didattico, approntato ai fini dello svolgimento dell'Evento, ad esclusione del materiale predisposto dallo Sponsor e destinato ad essere presente nel proprio Stand ove applicabile, rimarrà di proprietà esclusiva del Provider, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione e divulgazione.

**2.4.** Lo Sponsor potrà essere coinvolto nella distribuzione del materiale promozionale dell'Evento.

**2.5.** Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 75 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 40 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

**2.6.** In ogni caso, il Provider provvederà al pagamento diretto e/o a rimborsare allo Sponsor qualsiasi ulteriore tassa di registrazione e/o autorizzazione o costo e spesa relativo alla procedura con AIFA ex art. 124 del D.lgs. n. 219/2006, il cui pagamento sia direttamente o indirettamente determinato da e/o imputabile a errore, colpa o negligenza del Provider o di qualsiasi altro soggetto di cui lo stesso si sia avvalso in relazione a suddetta procedura.

**2.7.** Il Provider, al fine di consentire allo Sponsor di controllare che il proprio nome e logo siano correttamente veicolati, si obbliga a dare evidenza e prova di tutto ciò che riguarda il materiale oggetto di sponsorizzazione anche mediante riproduzioni fotografiche che si impegna a mettere a disposizione dello Sponsor su espressa richiesta di quest'ultimo.

**2.8.** Il Provider si obbliga a rispettare le disposizioni normative e deontologiche di cui al Codice deontologico Farmindustria, e, in ogni caso, a manlevare integralmente e tenere indenne lo Sponsor da eventuali obblighi, conseguenze o implicazioni pregiudizievoli che dovessero scaturire a carico dello Sponsor a seguito di comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al richiamato Codice deontologico. In particolare, nel caso in cui a ridosso dell'evento emergessero informazioni che rendano la sponsorizzazione non in linea con le normative ed il codice deontologico di Farmindustria, lo Sponsor si riserva di recedere dal presente contratto limitatamente alla voce di sponsorizzazione risultante non più in linea con le predette disposizioni, ferma restando la restituzione dell'importo eventualmente versato. Allo stesso modo, qualora successivamente all'evento emergessero situazioni non in linea con le normative ed il codice deontologico di Farmindustria, lo Sponsor si riserva di risolvere il presente contratto, con l'effetto di ottenere la restituzione delle somme versate e il diritto di richiedere il risarcimento del danno reputazionale e d'immagine.

### **3. Obblighi dello Sponsor**

#### **3.1. Lo Sponsor garantisce:**

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

- a) di essere a conoscenza delle disposizioni del Regolamento e della Normativa ECM relative alla Pubblicità, alla Sponsorizzazione ed al Conflitto di interessi e si impegna e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento che possa influenzare in qualsiasi modo l'operato del Provider;
- b) di corrispondere al Provider il contributo concordato per la sponsorizzazione dell'Evento, così come definito al successivo art. 6

#### **4. Trasparenza trasferimenti di valore (ove applicabile)**

4.1. Il Provider si impegna nelle ipotesi di reclutamento diretto, nonché in tutte le ipotesi in cui i relatori e/o i discenti fossero beneficiari di un trasferimento di valore previsto dall'art. 5 del Codice Deontologico Farmindustria eseguito in forza del presente contratto a:

- consegnare allo Sponsor copia dell'informativa e del relativo consenso al trattamento dei dati (in conformità alla versione di cui all'Allegato 3) al presente contratto), debitamente sottoscritta per ciascun operatore sanitario che abbia beneficiato, direttamente, o indirettamente tramite il Provider, di un trasferimento di valore erogato dallo Sponsor per l'Evento;
- comunicare allo Sponsor gli importi individualmente destinati a ciascun operatore sanitario, suddivisi in compenso (se relatori/moderatori), quote di iscrizione e importi destinati a viaggio/ pernottamento;
- comunicare allo Sponsor, nel caso in cui uno o più operatori sanitari non dovessero concedere il consenso alla pubblicazione dei dati in forma individuale, i dati in forma aggregata relativi al numero totale di operatori sanitari e gli importi complessivi loro destinati, con suddivisione degli importi a titolo di compenso, quote di iscrizione e viaggio/pernottamento.

4.2. Resta inteso che limitatamente alle specifiche finalità relative agli obblighi di trasparenza di cui sopra, il Provider rivestirà il ruolo di responsabile del trattamento giusta nomina acclusa al presente documento come Allegato 4, nel rispetto del Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR).

#### **5. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor**

5.1. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alla Normativa ECM applicabile, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso, rimborso o supporto, può essere erogato, direttamente o indirettamente, nonché per interposta persona, dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno di cui le Parti prendono atto;

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

- b) Il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti progressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, saranno gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non dovrà e non potrà in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa dell'Evento;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non potrà subordinare il pagamento del contributo ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento;
- e) il Provider potrà autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'Evento presso gli operatori sanitari. La diffusione di tali informazioni, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e dovrà evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico incondizionato dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non potranno essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali, fatta salva la trasmissione allo Sponsor dei nominativi dei relatori e dei discenti che abbiano beneficiato di un trasferimento di valore, al fine di consentire allo Sponsor l'adempimento degli obblighi di trasparenza di cui all'art. 5 del Codice Deontologico Farmindustria;
- g) nel caso di reclutamento diretto, il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito agli artt. 1.7 e 1.8 del presente contratto;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare la loro eventuale percezione di influenza di interessi commerciali nel corso dello svolgimento dell'attività formativa;
- i) nessun materiale promozionale potrà essere mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento, ove applicabile, disporrà di propri spazi espositivi in locali separati, posti al di fuori delle aree dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina del materiale durevole, dei pieghevoli e del programma dell'Evento, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale di prodotti nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

## **6. Contributo dello Sponsor e modalità di versamento**

**6.1.** Il Provider garantisce e dichiara che il contributo corrisposto dallo Sponsor, indicato nell'Allegato 2 del presente contratto, quanto all'importo e alle modalità di versamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha l'esclusiva finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento stesso. Quale contributo alla realizzazione dell'Evento, lo Sponsor corrisponderà al Provider, l'importo di € 10.000,00. Tale importo verrà corrisposto dallo Sponsor, dietro presentazione di regolare fattura, mediante bonifico bancario sul c/c n. IT82N0306902520100000005386 intestato al Provider, con le seguenti modalità:

**6.2.** Ai fini della fatturazione elettronica, si riportano di seguito i dati di Kyowa:

Ragione Sociale Kyowa Kirin srl

Via Vittor Pisani 16 – 20124 Milano

Partita Iva/Codice Fiscale 03716240969

Codice SDI: 7W5X269

**6.3.** Il pagamento integrale del corrispettivo indicato nel presente articolo è condizionato al rispetto, da parte del Provider, dell'obbligo di trasmettere allo Sponsor il consuntivo finale delle spese sostenute entro 45 gg dalla conclusione dell'evento, restando inteso tra le Parti che lo Sponsor procederà esclusivamente al pagamento/rimborso degli importi e delle voci ivi singolarmente dettagliati.

## **7. Durata e Scioglimento del Contratto**

**7.1.** Il presente contratto è efficace dalla data di ultima sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

Lo Sponsor potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, mediante comunicazione tramite PEC, con preavviso di 30 giorni.

**7.2.** Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite PEC nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- i. utilizzi il contributo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; o
- ii. violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. da 1.1 a 1.8 e 2 del presente contratto.

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

7.3. Qualora l'evento subisse dei cambiamenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, trasformazione da residenziale a virtuale, modifica delle date o della sede dell'evento o modifica del programma, le Parti si incontreranno per ridiscutere i termini della sponsorizzazione. Qualora non si addivenisse ad un accordo, lo Sponsor avrà il diritto di recedere dal contratto, fatte salve le spese vive sostenute di cui sia data debita evidenza.

7.4. Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del cod. civ., tramite comunicazione via PEC nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1.9 e 3 del presente contratto.

7.5. Qualora al Provider venisse revocato per qualsiasi motivo l'accreditamento per lo svolgimento di eventi ECM nel corso della durata del presente contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, con restituzione allo Sponsor del contributo eventualmente versato, salvo il diritto al risarcimento del danno da quest'ultimo patito qualora la revoca dell'accreditamento sia dovuta a fatto imputabile al Provider.

7.6. In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

7.7. Qualora l'Evento non abbia svolgimento a causa di valutazione negativa o mancato rilascio di relativa autorizzazione da parte di AIFA, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione integrale del contributo eventualmente versato e nulla sarà dovuto dallo Sponsor al Provider.

7.8. Qualora l'Evento non dovesse avere svolgimento a causa di forza maggiore, calamità naturali, sommosse, scioperi a carattere nazionale, incendi, situazioni di emergenza sanitaria, eventi epidemici o a causa di altro evento imprevedibile ed al di fuori della possibilità di controllo della Parte che lo subisce, ovvero qualora l'Evento non abbia svolgimento a causa di valutazione negativa o mancato rilascio di relativa autorizzazione da parte di AIFA, senza pregiudizio di quanto previsto dal precedente articolo 2.6, lo Sponsor avrà diritto alla restituzione del contributo e/o non sarà tenuto al versamento dello stesso, a seconda di quanto applicabile, fatta salva la quota parte a copertura delle spese sostenute dal Provider, relativamente alle quali venga fornita debita evidenza allo Sponsor, tenuto conto anche dei contributi versati dagli altri sponsor (ove applicabile).

## 8. Privacy, confidenzialità e riservatezza

8.1. Il Provider dichiara e garantisce che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: infoit@kyowskirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap. Soc. Euro 10.4001v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969



Kyowa Kirin S.r.l.

seguito "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito "GDPR") e D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito "Codice della Privacy").

**8.2.** Resta peraltro inteso che, ai fini del GDPR e del Codice della Privacy, titolare del trattamento dei dati personali è e resterà il Provider in persona del suo legale rappresentante, fatta eccezione per il trattamento dei dati ai fini della pubblicazione dei trasferimenti di valore, di cui all'art. 4 ove applicabile. Conseguentemente, il Provider assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali e si impegna a garantire, mallevare e tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno, estromettendo lo Sponsor da ogni controversia a qualsiasi titolo proposta dai propri dipendenti e/o collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o da terzi.

**8.3.** Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente a che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto della Normativa ECM.

**8.4.** Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relativi allo Sponsor, ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor. Tale obbligo di riservatezza sarà valido ed efficace per tutta la durata del presente contratto e per i successivi 5 anni.

**8.5.** L'impegno di riservatezza previsto al paragrafo 8.4 che precede non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio senza responsabilità del Provider, oppure che siano legittimamente richieste dall'Autorità Amministrativa o Giudiziaria, nonché nelle ipotesi di cui al precedente paragrafo 8.4.

## **9. Proprietà intellettuale**

**9.1.** Lo Sponsor concede il diritto di utilizzazione del proprio logo al Provider per tutta la durata del presente contratto e nei limiti delle attività e dello scopo ivi previsti, con l'obbligo per il Provider di farne uso in modo corretto, senza ledere l'immagine e/o qualunque altro diritto dello Sponsor, in conformità alle istruzioni e prescrizioni da quest'ultimo eventualmente fornite. Resta inteso che lo Sponsor rimane legittimo titolare del proprio logo, con espressa esclusione di qualunque cessione o trasferimento, a qualsiasi titolo, a favore del Provider.

**9.2.** Resta inteso che, alla data di cessazione per qualunque causa del presente contratto, il Provider dovrà immediatamente cessare qualunque utilizzo del logo dello Sponsor.

## **10. Ottemperanza al D.Lgs. 231/2001**

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

**10.1.** Il Provider si obbliga per sé e per il proprio personale apicale e sottoposto, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione degli illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di sicurezza del lavoro, retributiva, previdenziale, procacciamento di manodopera nonché in materia di diritto d'autore e diritti della proprietà intellettuale), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo D. Lgs. 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni. Il Provider dichiara di conoscere il Modello organizzativo e Codice Etico adottati da Kyowa disponibili sul sito internet alla pagina: [https://international.kyowa-kirin.com/share/pdf/Modello Organizzativo Parte Generale e Codice Etico ex D.Lgs. n.231\\_2001\\_28\\_Nov\\_2023.pdf](https://international.kyowa-kirin.com/share/pdf/Modello_Organizzativo_Parte_Generale_e_Codice_Etico_ex_D.Lgs._n.231_2001_28_Nov_2023.pdf)

**10.2.** La violazione del presente articolo rappresenterà grave inadempimento contrattuale e legittimerà Kyowa a risolvere di diritto il presente contratto, ferma restando l'eventuale ulteriore responsabilità civile per danni in relazione a tale inadempimento/inosservanza. Il Provider manleva, inoltre, Kyowa fin d'ora per eventuali sanzioni o danni che dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione del citato Modello Organizzativo e Codice Etico da parte del Provider o del suo personale apicale o sottoposto

**10.3.** Il Provider si impegna inoltre a segnalare all'Organismo di Vigilanza, all'indirizzo [odvkk@legalmail.it](mailto:odvkk@legalmail.it), casi di violazioni del Codice Etico e del Modello Organizzativo di Kyowa, nonché in caso di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

**10.4.** A sua volta Studio E.R Congressi s.r.l. richiede a Kyowa Kirin S.r.l., di garantire l'osservanza del Modello e si impegna a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative del Decreto nonché al contenuto del Modello, così come integralmente costituito, e ai relativi principi. La società promette inoltre, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., l'osservanza della presente clausola anche da parte del personale impiegato ovvero di soggetti terzi di cui eventualmente si avvalga per l'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi enunciati nella presente clausola costituirà grave inadempimento contrattuale. In tal caso, sarà facoltà di Studio Er Congressi s.r.l. risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi alla società Kyowa Kirin S.r.l., a mezzo raccomandata a/r o PEC (di seguito, la "Comunicazione di Risoluzione"). La risoluzione del contratto si verificherà di diritto al momento della ricezione da parte della società Kyowa Kirin S.r.l., della Comunicazione di Risoluzione.

## **11. Ulteriori obbligazioni delle Parti**

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: [infoit@kyowakirin.com](mailto:infoit@kyowakirin.com) PEC: [kyowa.kirin@legalmail.it](mailto:kyowa.kirin@legalmail.it)  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap. Soc. Euro 10.4001.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano/C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969



Kyowa Kirin S.r.l.

**11.1.** Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di tempo di durata non inferiore a cinque anni.

## **12. Varie**

**12.1.** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**12.2.** Nessuna modifica al presente contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da tutte le Parti.

**12.3.** Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

**12.4.** Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto è stato redatto di comune accordo, a seguito di libera negoziazione tra le stesse e deve, pertanto, intendersi esclusa l'applicazione degli art. 1341 e 1342 cod. civ.

## **13. Firma elettronica**

Le parti concordano che il presente accordo può essere firmato, modificato e/o trasmesso mediante firma elettronica semplice (non qualificata) (ad esempio DocuSign o una tecnologia di firma elettronica simile) e successivamente mantenuto in forma elettronica. Le parti inoltre acconsentono e concordano che le firme elettroniche che appaiono su questo contratto saranno trattate, ai fini della validità, applicabilità e ammissibilità del presente accordo, al pari delle firme autografe.

Ai fini della sottoscrizione del contratto, le Parti confermano i seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Kyowa Kirin: [annalisa.fucci@kyowakirin.com](mailto:annalisa.fucci@kyowakirin.com)

- Provider: [e.tura@ercongressi.it](mailto:e.tura@ercongressi.it)

## **Allegati:**

- 1- Programma dell'evento
- 2- Preventivo

Milano, li 25/02/2026

**Kyowa Kirin S.r.l.**

Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: [info@kyowakirin.com](mailto:info@kyowakirin.com) PEC: [kyowa.kirin@legafirmait.it](mailto:kyowa.kirin@legafirmait.it)  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 70047266 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. unico socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969




Kyowa Kirin S.r.l.

**Sponsor**

**Kyowa Kirin Srl**

Annalisa Fucci

Marketing Manager Oncology


 25 febbraio 2026 | 11:24:56 GMT

**Provider**

**Studio E.R. Congressi Srl**

Elisabetta Tura

Amministratore Delegato

 02 marzo 2026 | 15:26:35 GMT



**Kyowa Kirin S.r.l.**

Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: [infolt@kyowakirin.com](mailto:infolt@kyowakirin.com) PEC: [kyowa.kirin@legalmail.it](mailto:kyowa.kirin@legalmail.it)  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969



Kyowa Kirin S.r.l.

Allegato 1) – Programma dell'Evento

## ER Congressi

### 10th Postgraduate Lymphoma Conference

Venice, Hotel Monaco e Grand Canal

March 12-13, 2026

#### PROGRAM

Thursday, March 12, 2026

08.30 am Welcome and introduction P.L. Zinzani

#### SESSION I: Hodgkin Lymphoma

Chairman: P. Armand

08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms  
in Hodgkin Lymphoma M.A. Shipp

09.00 am General discussion

09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?  
P. Borchmann, C. H. Moskowitz

09.45 am General discussion

10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic  
sequence change in response to new first-line regimens? P. Armand

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

- 10.15 am General discussion
- 10.30 am Significant new agents. Is the future bright? R. Advani
- 10.45 am General discussion
- 11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts faded? C.A. Ramos
- 11.15 am General Discussion
- 11.30 am Coffee break

### SESSION II: PTCL/CTCL

Chairman: S.P. Iyer

- 11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL K.J. Savage
- 12.00 pm General discussion
- 12.15 pm New targeted agents in PTCL: could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer
- 12.30 pm General discussion
- 12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities (sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and potential cure in CTCL? J. Zain
- 01.00 pm General discussion
- 01.15 pm Lunch

### SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)

Chairman: S.M. Ansell

- 02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL D.W. Scott
- 02.30 pm General discussion

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

- 02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand): can we consider differentiated choices based on "different" patients?  
S.M. Ansell
- 03.00 pm General discussion
- 03.15 pm The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)  
J.R. Westin
- 03.30 pm General discussion
- 03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs  
S.M. Ansell
- 04.00 pm General discussion
- 04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra...  
M. Hutchings
- 04.30 pm General discussion

#### SESSION IV: Follicular lymphoma

Chairman: C.R. Flowers

- 04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens: will it be a winning concept in terms of healing potential?  
Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi
- 05.00 pm General discussion
- 05.15 pm DEBATE one year later: any news?:  
- Pro CAR-T  
Abramson  
J.S.  
- Pro bispecifics  
Hutchings  
M.
- 05.50 pm How will the new therapeutic approach for R/R patients be configured with the advent of "chemo-free" regimens on the frontline?

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via Victor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: [infolt@kyowakirin.com](mailto:infolt@kyowakirin.com) PEC: [kyowa.kirin@legalmill.it](mailto:kyowa.kirin@legalmill.it)  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 76047264 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap. Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano / C.F. 03716240969 P. IVA 03716240969



Kyowa Kirin S.r.l.

- 06.05 pm      New drugs are also emerging in this patient setting      C.R. Flowers  
                  General discussion
- 06.20 pm      The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be  
                  reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24, W&W, FLIPIs  
                  score, and Deauville score?      L. Falchi
- 06.35 pm      General discussion

Friday, March 13, 2026

**SESSION V: LECTURES**

Chairman: P.L. Zinzani

- 08.45 am      BTK degraders: update of the results and their role in combination      A.V. Danilov
- 09.05 am      Therapeutic news from the world  
                  of Waldenström macroglobulinemia      S.P. Treon
- 09.25 am      High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T,  
                  bispecifics, Mab plus ADC)      J.S. Abramson

**SESSION VI: CAR-T cells**

Chairman: S.J. Schuster

- 09.50 am      CAR-T for follicular lymphoma: next generation      S.S. Neelapu
- 10.05 am      General discussion
- 10.20 am      CAR-T for DLBCL: next generation      S.J. Schuster
- 10.35am      General discussion
- 10.50 am      Multi-targeted and in vivo CARs      J.S. Abramson
- 11.05 am      General discussion
- 11.20 am      5 years from now: what will be the role of CAR-T in the therapeutic  
                  strategy of the "lymphoma world"?      S.S. Neelapu
- 11.35 am      General discussion

Kyowa Kirin S.r.l.

Sede Legale: Via Vittor Pisani, 16 - 20124 Milano, Italy e-mail: info@kyowakirin.com PEC: kyowa.kirin@legalmail.it  
Sede Amministrativa: Via Bisceglie 66 - 20152 Milano (MI), Italy Tel. +39 02 92169424 Fax +39 02 70047264 <http://www.kyowa-kirin.com>  
S.r.l. a socio unico sottoposta all'attività di direzione e coordinamento della Kyowa Kirin International Plc  
Cap.Soc. Euro 10.400 i.v. R.E.A. Milano 1696609 Reg. Imprese Milano/C.F. 03716240969 P.IVA 03716240969



Kyowa Kirin S.r.l.

11.50 am *Coffee break*

**SESSION VII: Mantle cell lymphoma**

Chairman: M. Dreyling

- 12.10 pm In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas? M. Dreyling
- 12.25 pm General discussion
- 12.40 pm The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations G. Hess
- 12.55 pm General discussion
- 01.10 pm CAR-T for MCL: next generation M. Wang
- 01.25 pm General discussion
- 01.40 pm The bispecifics in monotherapy and in combination T.J. Phillips
- 01.55 pm General discussion
- 02.15 pm *Arrivederci!* P.L.  
Zinzani

Kyowa Kirin S.r.l.



Kyowa Kirin S.r.l.

Allegato 2) – Preventivo

# ER Congressi

**10th Postgraduate Lymphoma Conference**

**Venice, Hotel Monaco e Grand Canal**

**March 12-13, 2026**

## PREVENTIVO KYOWA KIRIN S.R.L

Logo su programma	€ 5.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
	-----
<b>TOTALE</b>	<b>€ 10.000,00 + IVA</b>

Bologna, 27 ottobre 2025

## CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Tra

**STUDIO E.R. CONGRESSI S.R.L.**, con sede legale in Via de' Poeti n 1/7 Bologna cap 40124, P. IVA 06301101009, in persona della legale rappresentante *p.t.* Lorenza Bagnara, munita degli occorrenti poteri (di seguito, il "Provider")

E

**NOVARTIS FARMA S.p.A.**, società con unico azionista, cap. soc. Euro 18.200.000,00 i.v., con sede legale in Milano, Viale Luigi Sturzo, 43 – CAP 20154, P. IVA n. 02385200122 e Codice Fiscale 07195130153, nelle persone dei procuratori Arianna Desogus e Marco Rago, muniti degli occorrenti poteri (di seguito, lo "Sponsor" o "Società"),

di seguito, disgiuntamente, la "Parte" e, congiuntamente, le "Parti".

### Premesso che:

- a. il Provider, ID 828, è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità ("ECM") e, pertanto, è abilitato e accreditato a livello nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua per realizzare attività formative riconosciute idonee ai fini dell'ECM, individuando e attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b. il Provider, nel pieno rispetto dell'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017 (G.U. – Serie Generale n. 274 del 23.11.2017, l'"Accordo") e, in quanto ancora applicabili, del "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 05.11.2009 e per l'accreditamento", approvato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua il 13.01.2010 (di seguito, per brevità, il "Regolamento"), dei regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, applicativi dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 19.04.2012 recante le "Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider nazionali e regionali/province autonome" e della Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua del 18 Gennaio 2011 e, in generale, di tutta la normativa applicabile in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito, congiuntamente, la "Normativa ECM"), ha progettato e intende erogare, sotto la propria responsabilità, un evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale in ematologia, dal titolo **10th Postgraduate Lymphoma Conference**, che si terrà a Venezia, nei giorni 12 e 13 marzo 2026, meglio descritto nell'Allegato 1 (di seguito, l'"Evento");
- c. il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e dell'art. 124 del D.lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni, onde assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d. Novartis Farma S.p.A. è una società farmaceutica impegnata nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni terapeutiche finalizzate a migliorare la qualità di vita dei pazienti;
- e. il Provider ha sottoposto a Novartis Farma S.p.A. il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultima se fosse interessata a contribuirvi in qualità di sponsor;

- f. Novartis Farma S.p.A. si è dichiarata disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e alle condizioni riportati nel presente contratto (di seguito, il "Contratto").

**Tutto ciò premesso, le Parti stipulano e convengono quanto segue:**

**1. Oggetto del Contratto**

1. Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio alla Normativa ECM, il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse che precedono.
2. In particolare, lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare la denominazione e il segno distintivo dello Sponsor secondo quanto prescritto dalle disposizioni che seguono.
3. I patti contenuti nel presente Contratto e nei relativi allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente Contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti.

**2. Obblighi del Provider**

1. Il Provider si impegna a organizzare e a realizzare l'Evento secondo regole di correttezza e di trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor e dichiara di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito dalla Normativa ECM. Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dell'Evento è rimesso al Provider. Il Provider dichiara e garantisce di possedere le competenze e le risorse adeguate per progettare, organizzare e svolgere l'Evento e, più in generale, gli eventi formativi riservati agli operatori sanitari e accreditabili da parte delle Autorità competenti, definendone autonomamente i contenuti didattici. Resta inteso che i fondi necessari per lo svolgimento dell'Evento potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri *sponsors*.
2. Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del relativo contenuto formativo (che determina unilateralmente), della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dello stesso. Sin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Prof. Pier Luigi Zinzani (di seguito, il "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, la referente dello Sponsor sarà Silvia Zoffoli (di seguito, la "Referente").
3. Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in modo imparziale e obiettivo, in piena autonomia e senza influenza o interferenza alcuna. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga erogata ai discenti attività formativa svolta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.
4. Al fine di consentire una verifica sulla qualità e sull'obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara sin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno

specifico questionario, nel quale questi potranno esprimere i propri commenti, indicando fra l'altro eventuali conflitti d'interesse percepiti nel materiale distribuito o nella gestione generale dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico e il personale docente coinvolto nell'ideazione e nella realizzazione dell'Evento non conseguiranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento stesso da parte dello Sponsor o, comunque, a seguito della sottoscrizione del presente Contratto.

5. Il Provider si impegna a menzionare in modo esplicito lo Sponsor sia durante la fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo che sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.
6. Ai sensi dell'art. 80, comma 5, dell'Accordo, l'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor e, comunque, non saranno utilizzati a fini commerciali. Tuttavia, sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo.
7. Il Provider si obbliga a:
  - a. provvedere al versamento del contributo ECM alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua;
  - b. inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione, ai sensi dell'art. 62 dell'Accordo;
  - c. esporre la denominazione e il logo aziendale dello Sponsor, in ossequio alla normativa ECM e secondo quanto più avanti specificato.
8. Il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 75 (settantacinque) giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.lgs. n. 219/2006. In ogni caso, il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 40 (quaranta) giorni prima della data di svolgimento dello stesso.
9. Il Provider si impegna a riportare sul materiale promozionale di presentazione, sponsorizzazione e diffusione dell'Evento (tra cui, a mero titolo esemplificativo, i dépliant e i programmi) la denominazione sociale e/o il logo dello Sponsor, nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla Normativa ECM e secondo le caratteristiche tecniche stabilite di comune accordo tra le Parti, accompagnato dalla dicitura "*evento sponsorizzato da Novartis*" oppure dalla dicitura "*con la sponsorizzazione non condizionante di Novartis*". Tutto il materiale, promozionale e didattico, predisposto ai fini dello svolgimento dell'Evento rimarrà di proprietà esclusiva del Provider. Il Provider autorizza lo Sponsor a provvedere alla distribuzione del materiale promozionale dell'Evento. Il Provider, ai sensi dell'art. 79, comma 9, dell'Accordo consentirà l'accesso in aula di massimo due rappresentanti dello Sponsor, purché ciò non condizioni l'attività formativa.
10. Il Provider invierà allo Sponsor, entro 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura dell'Evento, il consuntivo dei relativi costi.
11. Il Provider conserverà la documentazione relativa ai rapporti con lo Sponsor per un periodo di 5 (cinque) anni.

### **3. Obblighi dello Sponsor**

1. Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse al presente Contratto e a fornire le indicazioni necessarie all'esatta esecuzione della sponsorizzazione, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente Contratto, nonché della Normativa ECM.
2. Lo Sponsor si obbliga a corrispondere il contributo finanziario di cui all'**Allegato 2**, secondo quanto indicato all'art. 5 del presente Contratto. Tale contributo dovrà essere utilizzato dal Provider – in collaborazione con il Responsabile Scientifico, per le funzioni di competenza di quest'ultimo – esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.
3. Lo Sponsor garantisce di essere a conoscenza delle disposizioni di cui alla Normativa ECM sulla pubblicità, sulla sponsorizzazione e sul conflitto di interessi e promette e garantisce di astenersi dal porre in essere qualsiasi comportamento finalizzato a influenzare in qualunque modo l'operato del Provider.

### **4. Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento**

1. Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi e in ossequio alle "Determinazioni" approvate dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in data 08.10.2010 in tema di violazioni del "Regolamento" e dell'Accordo Stato-Regioni del 02.02.2017, le Parti convengono che:
  - a. nessun compenso potrà essere pagato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, a singoli docenti o agli altri soggetti a qualunque titolo coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno;
  - b. il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
  - c. la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la predisposizione e la produzione del materiale educativo sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti, né lo svolgimento dell'attività educazionale che sponsorizza;
  - d. lo Sponsor, nel corso dell'esecuzione del presente Contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o a consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
  - e. il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità; tuttavia, tale eventuale informativa dovrà essere preventivamente concordata con il Provider e dovrà evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
  - f. il Provider raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la

riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti, che non potranno essere trasmessi allo Sponsor o, comunque, essere utilizzati a fini commerciali;

- g. il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario, in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel corso di svolgimento dell'attività formativa;
- h. nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa.
- i. il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, nelle pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento), non recherà alcuna forma di pubblicità, né alcun riferimento allo Sponsor;
- j. è consentito indicare lo Sponsor nell'ultima pagina di *dépliants*, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento stesso. In nessun caso potrà essere fatto riferimento, durante lo svolgimento dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione, al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario.

#### 5. Corrispettivo e modalità di pagamento

1. A fronte degli impegni assunti dal Provider ai sensi del presente Contratto, lo stesso percepirà, a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro **20.000,00 (EURO ventimila/00)**, come da preventivo allegato (**Allegato 2**). Il corrispettivo sarà pagato dallo Sponsor dietro presentazione di regolare fattura, emessa alla conclusione dell'evento, mediante bonifico bancario sul c/c n. **IT82N0306902520100000005386** intestato al Provider, a 90 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte di Novartis.
2. Le fatture dovranno essere intestate alla Società, dovranno riportare il numero d'ordine preventivamente comunicato dalla Società e dovranno essere trasmesse al sistema di interscambio informatico dell'Agenzia delle Entrate (SDI), come da normativa vigente. Il codice SDI da utilizzare per l'invio delle fatture alla Società è **IRKA1JB**.
3. Al fine di rendere più semplice e celere il processo di fatturazione, il Provider si impegna a creare, solo a seguito di richiesta della Società, un "electronic supplier account" all'interno della piattaforma per la fatturazione elettronica adottata dal Gruppo Novartis ("network solution": di seguito, "Piattaforma"). Grazie a tale Piattaforma, il Provider avrà anche la possibilità di ricevere gli ordini di acquisto e di emettere le conseguenti fatture elettroniche.
4. Nessun compenso sarà corrisposto dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento, ai docenti e/o ai relatori, né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider, che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.
5. Il Provider dichiara e garantisce che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente Contratto, quanto all'importo e alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha esclusivamente la mera finalità di fornire il necessario supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento.

6. In applicazione dell'art. 5, comma 1, parte seconda, del D.lgs. n. 231/2002 e successive modifiche e integrazioni, in caso di ritardo nel pagamento per causa imputabile allo Sponsor, matureranno a favore del Provider interessi di mora convenzionalmente stabiliti nella misura del 4% (quattroper cento) annuo.

#### 6. Durata e scioglimento del Contratto.

1. Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure e tutte le attività relative all'Evento, prevista per il **13 marzo 2026**.
2. Le Parti convengono che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo delle attività, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno comunque considerarsi disciplinate dalle previsioni contenute nel presente Contratto.
3. Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., inviando mera comunicazione via raccomandata a/r o via PEC, contenente la dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:
  - i. utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto; oppure
  - ii. leda, in qualsiasi modo, l'immagine dello Sponsor; oppure
  - iii. negli altri casi previsti dal presente Contratto.
4. In caso di inadempimento di uno qualsiasi degli impegni qui assunti, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., qualora la Parte inadempiente non abbia posto rimedio al proprio inadempimento contrattuale entro e non oltre 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa diffida ad adempiere, inviata mediante lettera raccomandata a/r o via PEC.
5. Laddove Farmindustria o la Commissione Nazionale per la Formazione Continua o AGENAS adottino provvedimenti ostativi all'esecuzione del presente Contratto (ivi incluso un eventuale "blocco" da parte di Farmindustria delle sponsorizzazioni delle attività congressuali medico- scientifiche e di formazione ECM ad opera delle imprese farmaceutiche associate), esso si intenderà automaticamente risolto, con decorrenza dall'entrata in vigore del provvedimento stesso, previa mera comunicazione mediante lettera raccomandata a/r o via PEC. In tal caso, lo Sponsor verserà al Provider i corrispettivi maturati per le attività effettivamente svolte e documentate da quest'ultimo sino al momento del verificarsi dell'evento risolutivo.
6. Qualora al Provider venisse revocata, per qualsiasi motivo, la registrazione presso AGENAS per lo svolgimento di eventi accreditati ai fini del programma di formazione continua in medicina in pendenza del presente Contratto, quest'ultimo si intenderà automaticamente risolto, con diritto dello Sponsor alla restituzione di quanto eventualmente versato in via anticipata e, in ogni caso, salvo il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni laddove la revoca della registrazione sia avvenuta per fatto imputabile al Provider. Resta escluso il rimborso da parte dello Sponsor di qualsiasi spesa o costo sostenuto o già impegnato dal Provider.
7. Nell'ipotesi di recesso unilaterale dello Sponsor ovvero di risoluzione consensuale del Contratto, lo Sponsor sarà comunque tenuto a corrispondere al Provider: - il

corrispettivo maturato fino al momento del recesso o della risoluzione per le attività già esattamente svolte e ritenute in linea con il programma dell'Evento, ivi compresi spese e costi vivi non ripetibili (previa dimostrazione da parte del Provider) sostenuti o già impegnati prima della comunicazione del recesso o della volontà di risolvere consensualmente il Contratto.

8. Nell'ipotesi, invece, di cessazione anticipata del presente Contratto per cause non imputabili alle parti, non prevedibili e al di fuori del controllo di esse (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: forza maggiore [intendendosi per forza maggiore eventi quali pandemie, epidemie, emergenze sanitarie, guerre, sommosse, tumulti, scioperi, disordini civili, insurrezioni, disastri ambientali, atti di terrorismo e/o da qualsiasi altra causa indipendente dalla volontà delle Parti], atto dell'autorità [intendendosi per atto dell'autorità qualsiasi provvedimento di natura legislativa o regolamentare, quali leggi, DPCM, provvedimenti o circolari delle Autorità Sanitarie nazionali o regionali, ecc.] o caso fortuito), lo Sponsor corrisponderà al Provider: - qualora l'evento abbia avuto un inizio di esecuzione e successivamente ne venga impedita la prosecuzione per causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, il corrispettivo (identificato nelle spese e nei costi definiti nel preventivo) sostenuto dal Provider per attività già esattamente svolte e in linea con il programma dell'Evento fino al verificarsi della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Lo Sponsor corrisponderà altresì al Provider il 50% dei costi non ripetibili - previa dimostrazione da parte del Provider - eventualmente già impegnati dal Provider prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito per attività non svolte in forza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento; - qualora, invece, l'evento non abbia avuto inizio, il 50% del corrispettivo dei costi non ripetibili - previa dimostrazione da parte del Provider - sostenuti o già impegnati prima della conoscenza della causa di forza maggiore/factum principis/caso fortuito, a condizione che siano in linea con il programma dell'Evento e riportate nel preventivo. Il restante 50% rimane a carico del Provider, quale promotore dell'Evento. È espressamente esclusa qualsiasi altra forma di indennizzo o risarcimento. In tutte le ipotesi, fanno eccezione i costi riferibili a servizi eseguiti specificamente per lo Sponsor, su richiesta espressa di quest'ultimo (es., gadget o stand con logo aziendale), che saranno sostenuti al 100% dallo Sponsor.
9. In caso di estinzione, per qualsivoglia ragione, del presente Contratto ovvero nelle ipotesi di mancato svolgimento e/o di interruzione dell'Evento e, in ogni caso, al termine dell'Evento stesso, le Parti dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza del presente rapporto contrattuale.

#### **7. Protezione dei dati personali e tutela della *privacy*. Confidenzialità e riservatezza**

1. Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e/o ai propri collaboratori, nonché ai partecipanti all'Evento e/o a terzi, raccolti o utilizzati in occasione dell'Evento stesso (di seguito, i "Dati Personali") saranno trattati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016

("GDPR"), dal D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni – in particolare, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy"), nonché da ogni altra norma applicabile in materia di protezione dei dati personali (di seguito, congiuntamente, "Normativa sulla Privacy").

2. Resta peraltro inteso che, ai fini della Normativa sulla Privacy sopra citata, titolare del trattamento dei Dati Personali è e resterà il Provider, in persona del suo legale rappresentante, il quale assume, pertanto, ogni responsabilità derivante dal trattamento dei Dati Personali e si impegna a garantire, a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da ogni e qualsivoglia responsabilità, spesa e/o danno eventualmente derivanti dall'illegittimo trattamento di Dati Personali nel corso dell'Evento, estromettendo lo Sponsor stesso da ogni causa a qualsiasi titolo intentata dai propri dipendenti e/o dai propri collaboratori, dai partecipanti all'Evento e/o dai succitati terzi.
3. Le Parti dichiarano e acconsentono reciprocamente ed espressamente che le suddette informazioni siano comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto del "Regolamento" e della Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni in merito ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, *know-how*, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor stesso. Tale obbligo di riservatezza sarà valido ed efficace per tutta la durata del presente Contratto, nonché per i 5 (cinque) anni successivi alla sua estinzione, per qualunque causa occorsa.
5. L'impegno di riservatezza previsto all'art. 7.4 che precede non si estende a quelle informazioni che siano o diventino di pubblico dominio, senza responsabilità del Provider oppure che siano legittimamente richieste dalla competente Autorità amministrativa o giudiziaria, nonché nelle ipotesi di cui al precedente art. 7.3.

#### **8. Proprietà intellettuale**

1. Lo Sponsor concede il diritto di utilizzazione del proprio segno distintivo al Provider per tutta la durata del presente Contratto e nei limiti delle attività e dello scopo ivi previsti, con l'obbligo per il Provider di farne uso in modo corretto, sia dal punto di vista della riproduzione grafica, sia dal punto di vista reputazionale, vale a dire senza ledere l'immagine e/o qualunque altro diritto dello Sponsor, nonché agendo in conformità alle istruzioni e alle prescrizioni da quest'ultimo eventualmente fornite. Resta inteso che lo Sponsor rimane l'unico legittimo titolare del segno distintivo, con espressa esclusione di qualunque relativa licenza, cessione o trasferimento, a qualsiasi titolo, a favore del Provider.
2. Alla data di estinzione, per qualunque causa occorsa, del presente Contratto, il Provider dovrà immediatamente cessare qualunque utilizzo del segno distintivo.

#### **9. Garanzie**

1. La stipula del presente Contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento ed esclude qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, in modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile per le obbligazioni dell'altro.

2. Il Provider, nell'osservare i principi di correttezza e di buona fede nell'adempimento delle proprie obbligazioni e nell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., è tenuto a eseguire in maniera esatta solo ed esclusivamente le attività previste dal Contratto stesso e dai relativi allegati.
3. Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa che disciplina i limiti e i requisiti di legittimità della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito dell'Educazione Continua in Medicina, così come previsto dal "Regolamento" e dalla Normativa ECM.
4. Il Provider si impegna a manlevare e a tenere indenne lo Sponsor da qualsivoglia pretesa e/o azione dovesse essere sollevata da terzi in conseguenza e/o in connessione all'esecuzione dell'Evento, nonché da qualsivoglia responsabilità, danno e spesa dovesse derivare allo Sponsor e/o a terzi in conseguenza e/o in connessione all'Evento e/o ad attività di cui al presente Contratto e per cause imputabili esclusivamente al Provider.

#### **10. Rispetto della normativa applicabile e *policies* Novartis**

1. Nell'esecuzione del presente Contratto, il Provider si impegna a:
  - a. astenersi dal promettere, offrire, pagare, sollecitare, indurre a pagare o accettare, anche per interposta persona, per sé o per altri, denaro o altre utilità non dovuti, aventi funzione o finalità corruttiva, nonché ad astenersi dall'accettarne la promessa;
  - b. osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari applicabili all'oggetto del Contratto, con particolare riferimento a quelle legate alla lotta alla corruzione, quali, a titolo esemplificativo: la L. n. 190/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché tutti i provvedimenti adottati ai sensi della stessa; il D.lgs. n. 231/2001; il D.lgs. n. 219/2006; il Codice Deontologico di Farmindustria e i documenti ad esso correlati (delibere, ecc.) e loro successive, anche future, modifiche e integrazioni;
  - c. rispettare, nello svolgimento della propria attività, gli *standard* di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;
  - d. agire conformemente a tutte le procedure e indicazioni fornite dalla Società in relazione al Contratto, con particolare riferimento al Codice per le Terze Parti, alla policy Anticorruzione del Gruppo Novartis e alle altre prescrizioni collegate a tale policy, disponibili al link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, che dichiara di avere letto e compreso. Qualora la Società adottasse delle Linee Guida integrative o aggiuntive o delle procedure operative collegate alla policy sopra menzionata, rilevanti rispetto al Contratto, la Società ne fornirà copia al Provider che si impegna sin d'ora al loro rispetto;
  - e. osservare, nello svolgimento della propria attività gli standard di diligenza e di qualità del settore di riferimento e, in particolare, quelli richiesti nel settore farmaceutico;

- f. fornire alla Società, su esplicita richiesta, informazioni relative alle misure anticorruzione adottate.
  - g. svolgere i servizi affidati in assenza di conflitto di interessi, dichiarando in particolare che nessuno dei propri soci, di coloro che ricoprono cariche sociali o incarichi esecutivi al proprio interno e dei soggetti coinvolti nell'esecuzione del Contratto, ivi comprese le eventuali terze parti autonomamente ingaggiate, detiene partecipazioni in società private o ricopre anche cariche sociali, incarichi esecutivi o ruoli decisionali in enti pubblici o società private tali da creare conflitto di interesse, anche solo potenziale, nello svolgimento dell'attività oggetto del presente Contratto o, comunque, tali da violare i divieti previsti dal D.lgs. n. 165/2001 e dalla L. n. 190/2012 e relative ss.mm.ii., impegnandosi a darne comunicazione alla Società qualora tali situazioni si verificassero dopo la sottoscrizione del presente Contratto.
  - h. esercitare la propria attività in totale autonomia e indipendenza da ogni possibile interferenza o induzione esterna che possa condizionare, direttamente o indirettamente, l'esecuzione del Contratto. Nell'eventualità in cui la Società dovesse incorrere nella responsabilità derivante dalla L. n. 190/2012, il Provider verserà alla Società stessa l'importo corrispondente ai danni e/o alle sanzioni al cui pagamento sarà stata dichiarata tenuta, fermo il diritto della Società medesima al risarcimento degli ulteriori danni patiti e patienti;
  - i. munirsi delle opportune autorizzazioni rilasciate dagli enti pubblici di appartenenza in caso di conferimento di incarichi a pubblici dipendenti.
2. Il Provider conferma di aver letto e compreso il contenuto e la portata delle clausole sopra indicate e si obbliga ad adempiere i propri obblighi derivanti dal Contratto nel rispetto di elevati standard di business etici e morali unitamente ad elevati standard di integrità personale.
3. La violazione da parte del Provider di qualsiasi disposizione del presente articolo sarà considerata grave inadempimento contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. e darà titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto, fermo restando il diritto di quest'ultimo al risarcimento dei danni.

## **11. Audit**

- 1. Lo Sponsor – o un soggetto terzo da questo delegato – potrà, a sue spese, in qualsiasi momento e con un ragionevole preavviso, effettuare una completa verifica sulla documentazione dell'altra Parte, per verificarne la conformità con il presente Contratto e con le *policies*, le linee guida e i codici Novartis accettati. In tal caso, lo Sponsor – o il soggetto terzo da questo delegato – dovrà, nell'analisi delle informazioni riservate relative all'altra Parte, rispettare gli obblighi di riservatezza da quest'ultima eventualmente previsti. Al ricevimento dell'avviso scritto da parte dello Sponsor circa l'intenzione di eseguire un controllo, la Parte destinataria fornirà la sua totale collaborazione e garantirà l'accesso a tutti i documenti e a tutti i materiali pertinenti ragionevolmente richiesti.
- 2. Il rifiuto dell'altra Parte di sottoporre a verifica la propria documentazione o un atteggiamento ostruzionistico in tal senso saranno circostanze tali da costituire

grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto allo Sponsor di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., ferma restando la risarcibilità degli eventuali danni.

## **12. Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n. 231/2001**

1. Il Provider dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in particolare di quanto previsto dal D.lgs. n. 231/2001 e della circostanza che lo Sponsor, proprio sulla base di tale normativa, ha provveduto ad adottare un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo (il "Modello"), disponibile al link: <https://www.novartis.it/chiamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>. Il Provider si impegna, dunque, a far sì che i propri dipendenti e/o i propri collaboratori non pongano in essere atti o comportamenti tali da determinare la violazione delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001.
2. Il Provider garantisce di aver debitamente formato e di formare periodicamente i propri collaboratori in merito alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 e di aver istituito meccanismi di vigilanza e di controllo dei medesimi, al fine di prevenire e di evitare la commissione, anche solo tentata, di reati.
3. Resta inteso che l'eventuale inosservanza da parte del Provider o dei propri dipendenti (e/o dei propri collaboratori), delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2001 sarà considerata dallo Sponsor circostanza tale da costituire grave inadempimento contrattuale, dando titolo e diritto a quest'ultimo di risolvere anticipatamente il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., con effetto immediato, dandone mera comunicazione alla controparte mediante raccomandata a/r o via PEC, ferma restando in ogni caso la risarcibilità dei maggiori danni e senza che il Provider possa pretendere alcun indennizzo.
4. A sua volta Studio ER Congressi s.r.l. richiede a **NOVARTIS FARMA S.p.A.**, di garantire l'osservanza del Modello così come pubblicato sul sito internet <https://www.ercongressi.it/modello-di-organizzazione-e-gestione.php> e si impegna a conformare i propri comportamenti alle prescrizioni normative del d.lgs. 231/2001 nonché al contenuto del Modello, così come integralmente costituito, e ai relativi principi. La società promette inoltre, ai sensi dell'art. 1381 cod. civ., l'osservanza della presente clausola anche da parte del personale impiegato ovvero di soggetti terzi di cui eventualmente si avvalga per l'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi enunciati nella presente clausola costituirà grave inadempimento contrattuale. In tal caso, sarà facoltà di Studio ER Congressi s.r.l. risolvere il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ. mediante comunicazione da inviarsi alla società **NOVARTIS FARMA S.p.A.**, a mezzo raccomandata a/r o PEC (di seguito, la "Comunicazione di Risoluzione").

## **13. Diritto di recesso**

1. Lo Sponsor avrà diritto di recedere dal presente Contratto prima della scadenza, per qualsiasi motivo e in qualsiasi momento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi al Provider, con preavviso di 30 (trenta) giorni.
2. Con riferimento ai corrispettivi, in caso di recesso dello Sponsor ai sensi del comma precedente, lo stesso verserà al Provider il corrispettivo effettivamente e

attualmente maturato fino al momento dell'anticipata cessazione, con obbligo del Provider di restituzione delle prestazioni contrattuali eventualmente già conseguite in anticipo, restando in ogni caso esclusa qualsiasi forma di indennizzo o di risarcimento da parte dello Sponsor.

#### **14. Disposizioni finali**

1. Le premesse e gli allegati ("Allegati") costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente accettata, mediante sottoscrizione, da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

**- quanto al Provider:**

STUDIO E.R. CONGRESSI S.R.L.  
via De' Poeti n 1/7 – 40124 Bologna  
Alla cortese attenzione di Massimiliano Trevisan  
E-mail: m.trevisan@ercongressi.it

**- quanto allo Sponsor:**

NOVARTIS FARMA S.p.A.  
Viale Luigi Sturzo 43  
20154 Milano  
Alla cortese attenzione di Silvia Zoffoli  
E-mail: silvia.zoffoli@novartis.com

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

3. Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ogni singola clausola e ogni singola obbligazione del presente Contratto è stata debitamente redatta, compresa e accettata da ciascuna Parte quale risultato di giuste e reciproche negoziazioni, con conseguente inapplicabilità degli artt. 1341 e 1342 c.c..
4. Qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, in particolare in merito alla sua interpretazione, alla sua esecuzione o alla sua risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Milano.
5. Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche integrazioni, proroghe o rinnovi anche mediante firma elettronica, attraverso l'utilizzo della piattaforma Docusign®, riconoscendone la validità legale. Il Provider a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte del proprio procuratore e – personalmente – al seguente indirizzo e-mail: l.bagnara@ercongressi.it

La sottoscrizione del presente Contratto avviene nella forma della proposta e dell'accettazione mediante scambio di corrispondenza. La Società provvederà a inoltrare al Provider, quale proposta, una copia del presente Contratto firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni

pagina. Il Provider, a sua volta, provvederà a inoltrare alla Società, quale accettazione, un'ulteriore copia del presente Contratto, anch'essa firmata per esteso nell'ultima pagina e contrassegnata su ogni pagina.

\* \* \* \*

Letto, accettato e sottoscritto

Milano, 21-Jan-2026

**Novartis Farma S.p.A.**  
Commercial Head Oncology  
Arianna Desogus

Medical Head Oncology  
Marco Rago

DocuSigned by:  
Arianna Desogus  
57F60F224CE0443...

Signed by:  
Marco Rago  
3AD63574802489...

**Allegati:**

**Allegato 1** – Descrizione e programma dell'Evento;

**Allegato 2** – Preventivo;

**Allegato 3** – Informativa sul trattamento dei dati personali.

**ALLEGATO 1  
DESCRIZIONE E PROGRAMMA DELL'EVENTO**

**ER Congressi**

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026**

**PROGRAM**

**Thursday, March 12, 2026**

- 08.30 am Welcome and introduction P.L. Zinzani
- SESSION I: Hodgkin Lymphoma**  
Chairman: P. Armand
- 08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms in Hodgkin Lymphoma M.A. Shipp
- 09.00 am General discussion on the previous speech
- 09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision or the possibility of diversification based on patient type? P. Borchmann, C. H. Moskowitz
- 09.45 am General discussion on the previous speech
- 10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic sequence change in response to new first-line regimens? P. Armand
- 10.15 am General discussion
- 10.30 am Significant new agents. Is the future bright? R. Advani
- 10.45 am General discussion on the previous speech
- 11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts (Chimeric Antigen Receptor T-cell) faded? C.A. Ramos
- 11.15 am General discussion on the previous speech
- 11.30 am *Coffee break*
- SESSION II: PTCL/CTCL (Peripheral T-cell Lymphoma/Cutaneous T-cell Lymphoma)**  
Chairman: S.P. Iyer
- 11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL (Peripheral T-cell Lymphoma) K.J. Savage
- 12.00 pm General discussion on the previous speech
- 12.15 pm New targeted agents in PTCL (Peripheral T-cell Lymphoma): could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer
- 12.30 pm General discussion on the previous speech

Studio ER Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Poveri, 17  
tel. +39 051 4210520  
www.studiocongressi.it P.IVA 06301101009

## ER Congressi

12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities (sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS (overall survival), PFS (Progression-Free Survival) and potential cure in CTCL (Cutaneous T-cell Lymphoma)? J. Zain

01.00 pm General discussion on the previous speech

01.15 pm Lunch

### SESSION III: DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma)[excluded CAR-T Chimeric Antigen Receptor T-cell]

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma) D.W. Scott

02.30 pm General discussion on the previous speech

02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand): can we consider differentiated choices based on "different" patients? S.M. Ansell

03.00 pm General discussion on the previous speech

03.15 pm The new concept in R/R (Relapsed/Refractory) patient is the combination of Mab's (Monoclonal Antibodies) and ADC's (Antibody-Drug Conjugates): current picture and future developments (moving from right to left?) J.R. Westin

03.30 pm General discussion on the previous speech

03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R (Relapsed/Refractory) patients ineligible for CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) and ABMT (Autologous Blood Marrow Transplantation): current picture and potential new drugs S.M. Ansell

04.00 pm General discussion on the previous speech

04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings

04.30 pm General discussion on the previous speech

### SESSION IV: Follicular lymphoma

Chairman: C.R. Flowers

04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens: will it be a winning concept in terms of healing potential? Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Fatchi

05.00 pm General discussion on the previous speech

Studio E.R. Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via Dei Poeti, 1/7  
tel. +39 051 4210359  
www.ercongressi.it P IVA 06301101009

## ER Congressi

- 05.15 pm DEBATE one year later: any news?  
- Pro CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) J.S. Abramson  
- Pro bispecifics M. Hutchings
- 05.50 pm How will the new therapeutic approach for R/R (Relapsed/Refractory) patients be configured with the advent of "chemo-free" regimens on the frontline?  
New drugs are also emerging in this patient setting C.R. Flowers
- 06.05 pm General discussion on the previous speech
- 06.20 pm The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24 (Progression of Disease within 24 months), W&W (Watch & Wait), FLIPIs (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) score, and Deauville score? L. Falchi
- 06.35 – 6.50 pm General discussion on the previous speech

### Friday, March 13, 2026

#### SESSION V: LECTURES

Chairman: P.L. Zinzani

- 08.45 am BTK (Bruton's Tyrosine Kinase) degraders: update of the results and their role in combination A.V. Danilov
- 09.05 am Therapeutic news from the world of Waldenström macroglobulinemia S.P. Treon
- 09.25 am High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), bispecifics, Mab (Monoclonal Antibodies) plus ADC (Antibody-Drug Conjugates)) J.S. Abramson

#### SESSION VI: CAR-T cells

Chairman: S.J. Schuster

- 09.50 am CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for follicular lymphoma: next generation S.S. Neelapu
- 10.05 am General discussion on the previous speech
- 10.20 am CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma): next generation S.J. Schuster
- 10.35am General discussion on the previous speech
- 10.50 am Multi-targeted and in vivo CARs (Chimeric Antigen Receptor) J.S. Abramson
- 11.05 am General discussion on the previous speech
- 11.20 am 5 years from now: what will be the role of CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"? S.S. Neelapu
- 11.35 am General discussion on the previous speech

Studio ER Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italy - Via De' Poeti, 1/7  
tel. +39 051 4210559  
www.studioercongressi.it P IVA 05301101009

## ER Congressi

11.50 am *Coffee break*

### SESSION VII: Mantle cell lymphoma

Chairman: M. Dreyling

- 12.10 pm In light of the frontline use of the TRIANGLE\* and ECHO\*\* studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas? M. Dreyling
- 12.25 pm General discussion on the previous speech
- 12.40 pm The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations G. Hess
- 12.55 pm General discussion on the previous speech
- 01.30 pm CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for MCL (Mantle Cell Lymphoma): next generation M. Wang
- 01.25 pm General discussion on the previous speech
- 01.40 pm The bispecifics in monotherapy and in combination T.J. Phillips
- 01.55 pm General discussion on the previous speech
- 02.15 pm *Arrivederci!* P.L. Zinzani

### RAZIONALE SCIENTIFICO

Dato il grande successo delle precedenti edizioni, la decima edizione del Postgraduate Lymphoma Conference, mantiene la formula di 2 giornate incentrate sui linfomi: i maggiori esperti mondiali presenteranno le novità biologiche e terapeutiche in questo ambito e una platea di circa 40 specialisti italiani sarà coinvolta nella discussione degli "hot topics".

L'obiettivo di questa Conferenza è quello di attivare un confronto franco e proficuo tra ricercatori statunitensi ed europei con i colleghi italiani che più di tutti si siano distinti per la loro attività nella diagnostica e terapia dei linfomi, per determinare un miglioramento sostanziale delle conoscenze biologiche e cliniche nei linfomi.

### DESCRIZIONE STUDI CLINICI

\*TRIANGLE Study: è uno studio clinico di fase III che ha coinvolto 870 pazienti affetti da Linfoma Mantellare. Promosso da European Mantle Cell Network (EMCLN), si tratta del più ampio studio prospettico mai condotto nel linfoma mantellare. Il progetto ha coinvolto 14 Paesi. La ricerca si è posta l'obiettivo di stabilire il futuro trattamento standard di prima linea in pazienti giovani con linfoma mantellare sperimentando tre bracci di trattamento. In particolare, è stato valutato l'impatto in termini di efficacia e sicurezza del trattamento con l'inibitore della tirosina-chinasi di Bruton (iBTK), ibrutinib, già utilizzato nelle forme recidivate di Linfoma Mantellare. lo studio TRIANGLE è un caso di "practice changing", in quanto l'aggiunta di ibrutinib alla chemioimmunoterapia rappresenta il nuovo standard di trattamento del linfoma mantellare alla diagnosi.

Studio ER Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Poesi, 1/7  
Tel. +39 051 4210558  
[www.studiocongressi.it](http://www.studiocongressi.it) P.IVA 05301101009

## ER Congressi

**\*\*\*\*\*ECHO Study:** è uno studio multicentrico di Fase III randomizzato, in doppio cieco, controllato da placebo per la valutazione dell'efficacia e della sicurezza di acalabrutinib più bendamustina e rituximab rispetto alla chemioimmunoterapia standard di cura (bendamustina e rituximab) nei pazienti adulti di età  $\geq 65$  anni (n=635) con linfoma a cellule mantellari non precedentemente trattato. I pazienti sono stati randomizzati 1:1 a ricevere acalabrutinib o placebo somministrati oralmente due volte al giorno, in cicli di 28 giorni, più bendamustina nei giorni 1 e 2 e rituximab il giorno 1 di ogni ciclo. Dopo sei cicli di terapia di induzione, tutti i pazienti hanno continuato acalabrutinib o placebo in combinazione con bendamustina e rituximab, i pazienti ricevono acalabrutinib o placebo più rituximab di mantenimento per due anni e in seguito solo acalabrutinib o placebo fino a progressione di malattia.

Studio ER Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Papi, 1/7  
tel. +39 051 4210358  
[www.ercongressi.it](http://www.ercongressi.it) P.IVA 05301101009

**ALLEGATO 2  
PREVENTIVO**

**ER Congressi**

**10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026**

**PREVENTIVO NOVARTIS**

Logo su programma	€ 5.000,00
Logo su cartellonistica	€ 10.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
	<u>                    </u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00 + IVA</b>

Bologna, 10 ottobre 2025

Erato E.R. Congressi s.r.l.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Poveri, 1/7  
tel. +39 051 4210353 fax +39 051 4216174  
www.ericongressi.it  
P.IVA 05301901009

### ALLEGATO 3 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La tutela, il corretto trattamento e l'adeguata riservatezza dei dati personali costituiscono per il Gruppo Novartis un fatto di fondamentale importanza. Viene, dunque, comunicata la presente informativa (in seguito, "Informativa Privacy" o, più semplicemente, "Informativa"), dal momento che Novartis Farma S.p.A. ("Affiliate") effettuerà il trattamento di dati personali (i "Dati Personali") relativi a soggetti che rientrano in una o più tra le seguenti categorie di interessati ("Interessati"):

- le persone fisiche che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- i legali rappresentanti, i procuratori e le persone di riferimento degli enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate; e
- gli ospiti e i visitatori presso la sede legale, le sedi amministrative, gli stabilimenti e gli uffici di Affiliate.

Ai vari soggetti che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate si farà in prosieguo riferimento, per semplicità, utilizzando l'espressione "Fornitori". Affiliate avrà la responsabilità giuridica per il trattamento dei Dati Personali e, in particolare, stabilirà le finalità e i mezzi del trattamento stesso, venendo quindi a rivestire la qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali (la "Normativa Privacy").

Ai fini della presente Informativa, la Normativa Privacy è costituita dalle seguenti fonti: il Regolamento (UE) n. 679/2016, *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* ("GDPR") e il D.lgs. n. 196/2003, *Codice in materia di protezione dei dati personali* ("Codice Privacy") e successive modifiche e integrazioni. Si invita, pertanto, a leggere attentamente la presente Informativa Privacy, che stabilisce su quali basi giuridiche, per quali finalità e con quali mezzi sono trattati i Dati Personali e illustra quali sono i diritti dell'Interessato, nonché i doveri e gli obblighi del Titolare del trattamento. Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento relativo al trattamento dei Dati Personali, si invita a contattare il Titolare all'email [dpo.italy@novartis.com](mailto:dpo.italy@novartis.com).

#### **1. Quali Dati Personali saranno trattati?**

Affiliate tratterà i Dati Personali comunicati in prima persona dall'Interessato oppure da un proprio Fornitore (ad esempio, la società per la quale l'Interessato presta la propria attività lavorativa). Tra i Dati Personali oggetto di trattamento, a seconda dei casi, rientrano:

- i. **le informazioni personali dell'Interessato, di carattere generale:** nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità, estremi della carta di identità e/o del passaporto, codice fiscale, eventualmente il genere, indirizzi postali e/o email, numero di telefono fisso o mobile;
- ii. **l'attuale posizione lavorativa dell'Interessato:** titolo di studio e posizione nell'organizzazione del Fornitore, più, eventualmente, la ragione sociale del Fornitore, qualora essa includa Dati Personali dell'Interessato;

- iii. **solo per le persone fisiche: le informazioni bancarie e finanziarie** dell'Interessato, ossia i dettagli del conto corrente e del numero di IBAN;
- iv. **i dati identificativi elettronici dell'Interessato, se necessari per prestazione dei servizi concordati** contrattualmente, quali: diritti di accesso, chiave di login, *password*, numero di *badge*, indirizzo IP, *cookies* (tecnici e di performance – esclusi, in ogni caso, i *cookies* di profilazione), tempi di accesso e di connessione ai sistemi informatici o alle reti informatiche di Affiliate; e
- v. **immagini o suoni registrati da telecamere di sorveglianza o registratori** esclusivamente per consentire o agevolare la tutela della sicurezza interna alla Società e per proteggere il relativo patrimonio aziendale.

Qualora il Fornitore intenda mettere a disposizione di Affiliate i Dati Personali di ulteriori Interessati (ad esempio, le informazioni relative ad altri suoi dipendenti), sarà obbligato a consegnare anche a questi ultimi una copia della presente Informativa.

## **2. Per quali finalità sono trattati i Dati Personali?**

### **2.1 Base giuridica del trattamento**

I Dati Personali non formeranno oggetto di trattamento da parte di Affiliate se non in quanto e nella misura in cui la Normativa Privacy lo consenta e, comunque, in relazione a specifiche finalità espressamente stabilite dal Titolare – successivamente elencate.

Per questo motivo, il trattamento avverrà solo in presenza di una o più tra le seguenti condizioni (c.d. basi giuridiche del trattamento):

- Affiliate ha ottenuto il preventivo consenso dell'Interessato; - il trattamento è necessario affinché Affiliate adempia le proprie obbligazioni contrattuali nei confronti del Fornitore oppure affinché Affiliate possa dar corso ad attività pre-contrattuali su richiesta del Fornitore stesso; - il trattamento è necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti a Affiliate dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale; - il trattamento è necessario per proteggere interessi o diritti fondamentali dell'Interessato. Laddove i Dati Personali formino oggetto di trattamento in base al presente criterio, il Titolare opererà e manterrà un bilanciamento fra il proprio legittimo interesse e le esigenze di riservatezza dell'Interessato stesso. Di seguito, alcuni esempi di "legittimo interesse" di Affiliate:

- prevenire, nei casi consentiti dall'ordinamento giuridico, sia frodi o altri reati, sia usi non consentiti o non appropriati di prodotti o di servizi in qualsiasi modo riconducibili a Affiliate, sia utilizzi non consentiti o non appropriati di strumenti informatici messi a disposizione dell'Interessato, anche a titolo di comodato, da Affiliate stessa;
- cedere a soggetti terzi, in tutto o in parte, beni aziendali (*assets*) oppure aziende o rami d'azienda di Affiliate ovvero consentire, viceversa, a Affiliate di acquisire da soggetti terzi *assets* o complessi aziendali;
- poter usufruire di taluni servizi forniti da soggetti terzi: ad esempio, utilizzare piattaforme informatiche, di titolarità di società estranee al Gruppo Novartis, per rendere più efficiente il trattamento dei Dati Personali;
- formulare offerte e/o cedere ai propri clienti i prodotti commercializzati da Affiliate; e

- perseguire e conseguire gli obiettivi, di responsabilità sociale d'impresa, con eventuale reportistica negli appositi documenti informativi previsti dall'ordinamento giuridico.

## 2.2 Finalità del trattamento

Formeranno oggetto di trattamento solo i Dati Personali dell'Interessato necessari per raggiungere le finalità specifiche di seguito riportate:

- compiere atti di amministrazione interna, relativi ai Fornitori, a partire dalla registrazione nei sistemi aziendali di gestione delle anagrafiche fino all'esecuzione dei pagamenti dovuti;
- gestire procedimenti – anche competitivi – di selezione del futuro Fornitore, incluse le relative fasi preparatorie, trattare le proposte di offerta da quest'ultimo indirizzate a Affiliate e, una volta stipulato il contratto, svolgere ogni altra attività legata all'esecuzione delle prestazioni ivi previste;
- eseguire il controllo e il monitoraggio delle attività svolte all'interno dei siti aziendali di Affiliate, anche per verificare l'effettiva osservanza, da parte del Fornitore, delle norme giuridiche e delle *policies* in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- consentire, nei casi previsti, la presenza del Fornitore a sessioni di formazione organizzate da Affiliate presso le proprie sedi (per esempio, in materia di farmacovigilanza), affinché il Fornitore possa eseguire in maniera appropriata le prestazioni previste dallo specifico contratto stipulato con Affiliate stessa;
- utilizzare le risorse tecniche digitali e di *information technology* di Affiliate, ivi comprese le infrastrutture informatiche e le strutture di *business continuity*;
- assicurare la conformità dell'attività d'impresa di Affiliate con le norme derivanti dalla legge o da fonti regolamentari nazionali, del diritto dell'Unione europea o del diritto internazionale e, a tal proposito, eseguire gli adempimenti richiesti, quali, ad esempio: compilazione dei documenti relativi alle imposte sui redditi e alle detrazioni fiscali; gestione di inadempimenti, di casi di condotta illegittima o di frode e conduzione delle correlate attività di verifica; preparazione della difesa legale, in caso di contenzioso;
- eseguire tutte le attività necessarie in occasione di c.d. operazioni straordinarie che coinvolgano la società, quali fusioni o acquisizioni;
- provvedere alla gestione e all'archiviazione delle informazioni richieste dall'ordinamento giuridico;
- provvedere agli adempimenti correlati all'attività di corretta tenuta dei documenti e dei libri contabili e all'attività di fatturazione; e
- qualsiasi altra finalità richiesta dalla legislazione vigente.

## 3. Chi accederà ai Dati Personali e a chi saranno trasferiti?

Nel comunicare la presente Informativa, Affiliate dichiara e garantisce che non farà in alcun modo un uso strumentale, né commerciale dei Dati Personali.

I Dati Personali, inoltre, non formeranno oggetto di trasferimento o di condivisione con terze parti, se non con le categorie di soggetti di seguito elencate – e, comunque, sempre e solo per perseguire le finalità sopra indicate (le "Terze Parti"):

- il personale dipendente di Affiliate, le cui mansioni prevedono lo svolgimento delle succitate attività di trattamento. Per completezza d'informazione, l'espressione "personale dipendente di Affiliate" ricomprende anche i dipendenti di altre società del gruppo di cui Affiliate fa parte;
- gli agenti e/o gli intermediari di Affiliate, solo se e in quanto il contratto che li vincola a quest'ultima preveda apposite disposizioni in materia di trattamento e di protezione dei dati personali;
- persone fisiche ed enti, anche privi di personalità giuridica, che cedono beni e/o prestano servizi a Affiliate;
- in particolare, i Fornitori di soluzioni di *information technology* e di servizi di *cloud storage and repository*, i costitutori dei *database* messi a disposizione di Affiliate a titolo di licenza;
- ogni altra terza parte legittimamente cessionaria, in tutto o in parte, di diritti e/o di obbligazioni di Affiliate; e
- i consulenti e i professionisti, esterni a Affiliate, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti dei cui servizi Affiliate si avvale, anche per le c.d. operazioni societarie straordinarie.

Le Terze Parti sopra richiamate sono comunque obbligate, in virtù di specifico contratto, a garantire un livello di protezione e di confidenzialità dei Dati Personali tale da rispettare ogni obbligo normativo in materia di trattamento e di sicurezza delle informazioni, inclusi gli obblighi e i doveri derivanti dalla Normativa Privacy.

I Dati Personali potranno essere, altresì, trasferiti o messi a disposizione delle competenti autorità amministrative e di organi giurisdizionali, nazionali e/o sovranazionali, laddove ciò sia imposto dall'ordinamento giuridico o in virtù di apposito provvedimento amministrativo o giurisdizionale.

I Dati Personali potrebbero, inoltre, essere trattati, resi accessibili o archiviati in un Paese diverso da quello in cui Affiliate ha la propria sede legale e le proprie sedi amministrative e che potrebbe non offrire lo stesso livello di protezione dei Dati Personali.

Qualora i Dati Personali fossero trasferiti a società terze con sede in Paesi stranieri, Affiliate si accerterà che essi siano tutelati (i) applicando il livello di protezione richiesto dalla Normativa Privacy italiana, (ii) assicurando che il trattamento sia conforme alle *policies* e agli *standard* vigenti all'interno del Gruppo Novartis e (iii) trasferendo i suoi dati personali solo sulla base di clausole contrattuali *standard* approvate dalla Commissione europea.

Informazioni aggiuntive in merito ai trasferimenti internazionali di dati personali potranno essere richieste esercitando i diritti indicati nella seguente Sezione 6, con la possibilità di ottenere una copia delle idonee misure di tutela effettivamente adottate.

Per il trasferimento transfrontaliero di Dati Personali all'interno di società appartenenti al Gruppo Novartis, si informa che quest'ultimo ha adottato le *Binding Corporate Rules*, vale a dire un sistema di principi, norme e strumenti, fondato sul diritto dell'Unione europea e teso a assicurare un effettivo livello di protezione dei dati personali nelle ipotesi di un loro trasferimento al di fuori dello Spazio economico europeo (SEE) e dalla Svizzera.

#### **4. Come vengono protetti i Dati Personali?**

Sono state predisposte adeguate misure tecniche e organizzative per assicurare un livello adeguato di protezione e di riservatezza dei Dati Personali.

Tali misure sono state adottate per tutelare i Dati Personali contro distruzione, alterazioni, perdite accidentali, accessi non autorizzati o, comunque, contro ogni altra forma illegittima di trattamento degli stessi.

Dunque, quando trattiamo i Dati Personali, Affiliate si impegna a:

- raccogliere e trattare solo i Dati Personali che sono necessari, adeguati, rilevanti e non eccessivi rispetto alle finalità perseguite e da conseguire; e
- assicurare che i Dati Personali siano sempre aggiornati e accurati.

Per quest'ultimo motivo, potrà accadere che Affiliate richieda al Fornitore conferma dei Dati Personali oggetto di attuale trattamento. In ogni caso, Affiliate invita gli Interessati a comunicare ogni aggiornamento dei Dati Personali stessi, in caso di modifiche sopravvenute, in modo da poter assicurare una costante esattezza delle informazioni disponibili e operazioni di trattamento sempre adeguate.

#### **5. Per quanto tempo saranno conservati i Dati Personali?**

Affiliate conserverà i Dati Personali per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità per cui essi sono stati trattati o, comunque, per il periodo di tempo necessario all'adempimento di doveri imposti dalle vigenti norme legislative o regolamentari nazionali o dall'ordinamento giuridico dell'Unione europea o dal diritto internazionale.

Con la sottoscrizione del contratto al quale la presente Informativa è allegata, il periodo di conservazione è costituito dal periodo di vigenza del contratto stesso, oltre al termine di prescrizione per l'eventuale esercizio di azioni in giudizio a tutela dei diritti contrattuali delle Parti. Concluso il periodo di conservazione, i Dati Personali saranno rimossi dai sistemi di conservazione e archiviazione di Affiliate.

I Dati Personali raccolti e trattati nel contesto di una controversia saranno cancellati (i) non appena sarà stato raggiunto un accordo transattivo c.d. "tombale", in virtù del quale ciascuna delle quali avrà dichiarato di "non aver nulla a pretendere" oppure (ii) alla pubblicazione di un provvedimento giurisdizionale definitivo oppure, (iii) in presenza di un provvedimento giurisdizionale non definitivo, una volta decorsi i termini per esperire i mezzi di impugnazione ordinari.

#### **6. Quali sono i diritti dell'Interessato e come potranno essere esercitati?**

L'Interessato potrà esercitare i diritti di seguito riportati, alle condizioni stabilite dalla vigente Normativa Privacy:

- il diritto di accedere ai propri Dati Personali, oggetto di trattamento da parte di Affiliate (articolo 15 GDPR); qualora l'Interessato ritenga che le informazioni siano errate, obsolete o incomplete, potrà esercitare il diritto di ottenerne la rettifica, l'integrazione e l'aggiornamento senza giustificato ritardo (articolo 16 GDPR);
- il diritto di richiedere e ottenere la cancellazione dei propri Dati Personali ("diritto all'oblio") o la limitazione degli stessi a particolari categorie di trattamento (articoli 17 e 18 GDPR);
- il diritto di revocare il suo consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la piena validità giuridica dei trattamenti eseguiti prima della revoca e, comunque, il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei Dati Personali (articolo 21 GDPR);
- il diritto di richiedere la portabilità dei Dati Personali (articolo 20 GDPR), vale a dire il diritto a che i propri Dati Personali comunicati a Affiliate siano restituiti all'Interessato o trasmessi ad altro soggetto di propria scelta, senza impedimento da parte di Affiliate stessa, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un pc o da altro dispositivo elettronico; e
- il diritto di presentare un reclamo formale all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

In caso di dubbi riguardo ai propri diritti oppure in caso di volontà di esercitarli, l'Interessato potrà inviare prima di tutto un'email a [dpo.italy@novartis.com](mailto:dpo.italy@novartis.com). Qualora l'Interessato non fosse comunque soddisfatto del modo in cui Affiliate tratta i suoi Dati Personali, potrà inviare una richiesta specifica al Responsabile della Protezione dei Dati all'indirizzo email [global.privacy\\_office@novartis.com](mailto:global.privacy_office@novartis.com), che curerà tale richiesta senza indugio.

#### **7. Come l'Interessato sarà informato circa modifiche alla Privacy Policy di Affiliate?**

Qualsiasi cambiamento futuro o qualsiasi modifica alle finalità e/o alle modalità, illustrate nella presente Informativa, del trattamento dei Dati Personali dell'Interessato saranno comunicati attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale: ad esempio, aggiornando il sito web istituzionale della società oppure via email.

## **ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE DI UN EVENTO**

Il presente Accordo di Sponsorizzazione di un Evento (il "Accordo") è stipulato da e tra:  
la Società Regeneron Italy, con sede legale in Milano (MI), CAP 20121, provincia di Milano, Partita IVA  
12811580963 ("Regeneron")

e

Studio ER Congressi, VIA DE' POETI 1/7, BOLOGNA, 40124, IT, 06301101009 ("Provider")

di seguito denominate collettivamente "Parti" e ciascuna singolarmente "Parte".

1. Regeneron fornirà al Provider 10000.00 EUR ("Sostegno Finanziario") che saranno utilizzati dal Provider per l'evento descritto di seguito nel presente Articolo 1 ("Evento"). Regeneron riceverà i benefici di sponsorizzazione indicati di seguito nel presente Articolo 1.

### **Dettagli dell'Evento**

**Titolo dell'Evento:** 10th Postgraduate Lymphoma Conference

**Data dell'Evento:** March 12, 2026 - March 13, 2026

**Luogo dell'Evento:** Hotel Monaco e Grand Canal P.za San Marco, 1332/1238 30100 Venezia (VE)  
Italia

### **Benefici della sponsorizzazione**

Regeneron avrà diritto ai seguenti benefici di sponsorizzazione:

- Logo aziendale su programma evento
- Logo aziendale in Sala Meeting
- 2 RegISTRAZIONI gratuite per staff sponsor

2. Il pagamento del Sostegno Finanziario sarà effettuato da Regeneron sul conto bancario del Provider nominato sulla fattura ricevuta dal Provider. Il Provider invierà a Regeneron una fattura anticipata fino al 60% alla firma dell'Accordo e una fattura per il saldo da emettere alla fine dell'Evento, che sarà pagata da quest'ultima entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della fattura, con riserva di contestazione entro tale termine. Il Sostegno Finanziario non include l'imposta sul valore aggiunto e le fatture devono esporre separatamente l'eventuale importo dell'IVA applicabile.

3. Regeneron ha il diritto di risolvere il presente Accordo nel caso in cui il Provider utilizzi il Sostegno Finanziario non in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo. Nel caso in cui l'Evento non sia accreditato in conformità con l'Articolo 5 del presente Accordo o non abbia luogo, il presente Accordo si considera automaticamente risolto e il Provider dovrà restituire a Regeneron qualsiasi pagamento anticipato qui effettuato senza pregiudizio per Regeneron a qualsiasi altro rimedio legale disponibile per legge.

4. Il Provider renderà noto in maniera trasparente che Regeneron ha fornito il Sostegno Finanziario per l'Evento. Il Gruppo Regeneron avrà il diritto di pubblicare il nome del Provider e i dettagli del Sostegno Finanziario e dell'Evento al fine di ottemperare ai requisiti di informativa in materia di trasparenza. Tale

dichiarazione può includere il nome di qualsiasi operatore sanitario rilevante (HCP) che sia stato un presentatore all'Evento e che sia stato pagato al valore di mercato per il suo contributo all'Evento.

5. Regeneron non avrà alcun controllo o influenza sull'Evento non sull' agenda dell'Evento. Il Provider dichiara che l'Evento è organizzato e condotto dal Direttore Scientifico dell'Evento in completa autonomia e senza alcuna influenza o interferenza da parte di Regeneron. Il Provider svolgerà tutte le attività relative all'Evento in conformità a tutte le leggi e regolamenti applicabili riguardanti l'organizzazione di congressi ECM ed eventi a cui partecipano operatori sanitari, inclusi ma non solo:

- le norme applicabili agli eventi ECM (incluso ma non limitato all'"Accordo Stato-Regioni" con effetto dal 5 novembre 2009, come successivamente modificato); e
- i relativi decreti, regolamenti e linee guida emanati e approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua (tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il "Regolamento dei criteri oggettivi di cui all'Accordo Stato-Regioni del 5.11.2019 e per l'accreditamento".

Il Provider garantisce di fornire ad Regeneron, almeno settanta (70) giorni prima dell'Evento, tutte le informazioni e la documentazione necessarie per ottenere il relativo accreditamento dell'Evento ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. n. 219/2006, fermo restando che il Provider è l'unico responsabile dell'esecuzione delle attività preliminari finalizzate per l'ottenimento di tale accreditamento.

Regeneron non accetta, raccomanda, ottiene o fornisce in altro modo alcun dettaglio dei partecipanti che parteciperanno all'Evento.

6. Per verificare la qualità e l'obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara che (i) sottoporrà ai relatori e ai partecipanti un questionario specifico nel quale potranno esprimere i loro commenti, indicando, tra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto di interessi nel materiale distribuito o nella gestione dell'Evento stesso; (ii) il Sostegno Finanziario non influenzerà alcuna decisione di prescrivere o acquistare decisioni favorevoli agli interessi commerciali di Regeneron né del Direttore Scientifico dell'Evento né dei Relatori.

7. Le Parti convengono che il Sostegno Finanziario non è fornito da Regeneron, né accettato dal Provider, come un incentivo per, ora o in futuro, acquistare, prescrivere, promuovere o raccomandare qualsiasi prodotto o servizio di Regeneron.

8. Nessun parte del Sostegno Finanziario può essere pagato a terzi, se non come ragionevole compenso al valore di mercato per gli articoli e i servizi ottenuti al valore di mercato fornito al Provider in relazione all'Evento in conformità alle leggi, ai regolamenti e ai codici di condotta applicabili del settore (inclusi quelli relativi al reporting per la trasparenza).

9. Nessun parte del Sostegno Finanziario sarà utilizzato dal Provider per fornire benefici illeciti agli operatori sanitari o ai dipendenti o ad alcun funzionario governativo. Il Provider dichiara e garantisce che nessuna persona o società che lavori per conto del Provider, direttamente o indirettamente, offrirà, pagherà, prometterà di pagare, o autorizzerà tale offerta, promessa o pagamento, di qualsiasi cosa di valore, a qualsiasi persona o entità al fine di ottenere o mantenere affari o qualsiasi vantaggio improprio in relazione al presente Accordo, o che altrimenti violerebbe qualsiasi legge, norma e regolamento applicabile riguardante o relativa alla corruzione pubblica o commerciale o alla corruzione.

10. Il Provider è libero di richiedere finanziamenti ad altre società. Se qualsiasi finanziamento aggiuntivo raggiunge un livello tale che tutto o parte del Sostegno Finanziario non è più richiesto dal Provider, il Provider si impegna a rimborsare tale importo del Sostegno Finanziario non più necessario. Il Provider è tenuto a restituire i fondi non utilizzati forniti da Regeneron o gli importi non utilizzati in conformità con i termini e le condizioni del presente Accordo;

- i. entro 30 giorni dalla data dell'Evento o;
- ii. entro 30 giorni dalla cancellazione dell'Evento o;
- iii. entro 30 giorni dalla risoluzione da parte di Regeneron per violazione come previsto dal seguente Articolo 19.

11. Qualsiasi discussione di terapie mediche o di test/quiz/votazioni riguardanti lo Sviluppo Professionale Continuo (SPC) presso l'Evento avrà natura non promozionale, equilibrata, accurata e completa e rispetterà tutte le normative e i regolamenti applicabili. Nessun materiale promozionale sarà esposto o distribuito nella stessa sala in cui si svolge l'Evento e nessun materiale stampato, nessuna pagina dedicata alle attività ECM (es. il questionario di cui sopra) non mostrerà alcuna forma di pubblicità commerciale o di riferimento (es. logo) a Regeneron. Sarà consentito indicare Regeneron (es. logo) all'ultima pagina delle brochure, del programma dell'Evento ECM e del materiale informativo, così come prima dell'inizio e dopo la fine dell'Evento. Nessun brand commerciale dei prodotti Regeneron sarà esposto durante l'Evento e negli spazi dedicati alle attività formative.

12. Per quanto applicabile all'Evento, l'Evento sarà frequentato esclusivamente da operatori sanitari, pazienti e assistenti.

13. Il Provider conferma che la selezione del luogo e la tempistica dell'Evento si basa su uno dei seguenti criteri: (i) la maggioranza dei partecipanti sia residente nel paese in cui si svolgerà l'Evento, o (ii) i partecipanti all'Evento siano provenienti da paesi diversi e, quindi, la sede dell'Evento sia stata selezionata in base alla convenienza logistica considerando il paese di residenza dei partecipanti.

14. Se i partecipanti richiedono la certificazione della partecipazione all'Evento, il Provider è l'unico responsabile di fornire tale certificazione e/o i documenti di formazione della CPD, e deve rispettare tutti i requisiti RGPD e i necessari consensi (ed eventuali divulgazioni di trasparenza come previsto dall'Articolo 4 del presente Accordo) per elaborare tali richieste, incluso ma non limitato a garantire che l'Evento si qualifichi come un corso riconosciuto e che sia conforme al codice dell'associazione medica competente, ove applicabile.

15. Il Provider non comunicherà in alcun modo a Regeneron i dati personali che il Provider acquisisce e tratta per l'Evento in qualità di Titolare del trattamento di cui all'articolo 4 del D.Lgs. n. 196/2003. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Il Provider è tenuto a garantire il rispetto del Codice Privacy e delle eventuali linee guida e decisioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. In particolare, salvo l'invito diretto all'Evento da parte di Regeneron (in conformità alla "Determina della Commissione Nazionale per la Formazione Continua" del 18 gennaio 2011 - come di volta in volta modificata), il Provider raccoglierà le richieste dei partecipanti all'Evento senza interferenze da parte di Regeneron. In tal modo, il Provider garantirà la riservatezza delle liste, dei nomi e degli indirizzi dei partecipanti, che non potranno essere trasmessi a Regeneron o diversamente utilizzati a fini commerciali.

16. Regeneron ed il Provider dichiarano di conoscere il contenuto del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e si impegnano ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto medesimo (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). L'inosservanza da parte del Provider di tale impegno è considerato un inadempimento grave e motivo di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legitimerà Regeneron a risolvere lo stesso con effetto immediato.

17. Il Provider dovrà conservare e mantenere fino a cinque (5) anni dopo che l'Evento è stato completato, registrazioni complete e accurate relative a (i) l'Evento e il Sostegno Finanziario; (ii) tutte le spese rimborsate dal Provider; e (iii) tutti i pagamenti a terzi (operatori sanitari inclusi) effettuati dal Provider in relazione al presente Accordo.

Per garantire il rispetto di qualsiasi legge e regolamento applicabile da parte di Regeneron, il Provider dovrà consentire tempestivamente, su richiesta, ai rappresentanti di Regeneron o Regeneron l'accesso a tutti i documenti relativi a (i), (ii) e (iii) di cui sopra a spese di Regeneron. Tali documenti saranno messi a disposizione di Regeneron durante il normale orario di lavoro presso l'ufficio o la sede del Provider o, nel caso in cui tale sede non sia ragionevolmente disponibile, via e-mail.

18. Le Parti elaboreranno tutti i Dati Personali (come definiti dalle leggi applicabili sulla protezione dei dati) ottenuti durante il corso dell'Evento, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Regeneron tratterà tutti i Dati Personali ricevuti dal Provider al fine di stipulare o eseguire il presente Accordo. Il Provider garantisce che informerà ed otterrà preventivamente il consenso scritto di ciascun individuo, come richiesto dalla normativa applicabile, per la divulgazione dei Dati Personali di quest'ultimo a Regeneron ed il trattamento in conformità con questo Articolo. Le Parti dichiarano che Regeneron non avrà ulteriori obblighi di informazione/consenso nei confronti del personale del Provider.

Qualora il Provider, durante la realizzazione del Progetto dovesse accedere ai Dati Personali appartenenti a Regeneron o ad apparecchiature che li contengano, il Provider sarà tenuto a (i) garantire la riservatezza dei dati, (ii) rispettare le indicazioni fornite da Regeneron in merito all'elaborazione dei Dati Personali, (iii) adottare tutte le misure tecniche e di sicurezza necessarie per evitare l'accesso non autorizzato ai suddetti dati, e (iv) alla conclusione dell'Evento, distruggere o restituire i Dati Personali di Regeneron in proprio possesso. Inoltre, il Provider dovrà tempestivamente e in ogni caso entro ventiquattro (24) ore segnalare a Regeneron (i) qualsiasi violazione, anche potenziale, dei Dati Personali e fornire tutte le informazioni pertinenti e (ii) qualsiasi notifica da parte di un'autorità al Provider relativa ad un'ispezione o un audit da avviare, qualora questa riguarda i Dati Personali appartenenti a Regeneron.

19. Il presente Accordo decorre dalla data dell'ultima firma ("Data di entrata in vigore") e termina automaticamente due (2) mesi dalla data di concluso dell'Evento. Ciascuna delle parti può recedere dal presente Accordo senza giusta causa con sessanta (60) giorni di preavviso scritto all'altra Parte.

20. In caso di inadempimento, anche parziale, delle dichiarazioni, garanzie, obblighi e divieti previsti dal presente Accordo, così come in caso di mancata approvazione di AIFA, Regeneron avrà facoltà di risolverlo di diritto, senza alcun preavviso e ulteriori obblighi o responsabilità verso il Destinatario, mediante lettera raccomandata e fermo restando l'obbligo del Destinatario di tenere Regeneron manlevata e indenne per tutti i danni o conseguenze pregiudizievoli causati da tale inadempimento.

21. Nessuna delle Parti sarà responsabile o considerata inadempiente per il mancato adempimento di qualsiasi dovere o obbligo che tale Parte può avere ai sensi dell'Accordo qualora tale inadempimento sia stato causato da cause di forza maggiore, incendi, scioperi, incidenti inevitabili, guerre o qualsiasi altra causa al di fuori del ragionevole controllo di tale Parte e che si verifichi senza sua colpa o negligenza. La Parte la cui prestazione è stata interrotta dovrà informare l'altra Parte dell'interruzione o della causa che l'ha determinata e dovrà utilizzare ogni mezzo ragionevole per riprendere la piena esecuzione dell'Accordo nel più breve tempo possibile. Nel caso in cui l'Attività venga annullata, in tutto o in parte, o rinviata a tempo indeterminato, per cause di forza maggiore, il Destinatario rimborserà a Regeneron la parte del Sostegno Finanziario che non è stata spesa dal Destinatario per lo svolgimento dell'Attività prima della data di annullamento o rinvio.

22. Le Parti convengono che il presente Accordo sarà regolato e interpretato sulla base delle leggi Italiane, senza riguardo al suo conflitto delle regole di legge. Eventuali controversie derivanti dal presente Accordo saranno sottoposte alla giurisdizione esclusiva dei tribunali di Milano.

23. Il presente Accordo può essere perfezionato in copie, che nel complesso costituiranno un unico accordo; le copie possono essere scambiate per via elettronica, come ad esempio per e-mail (ad es. PDF) e tale copia elettronica del documento firmato sarà ritenuta valida e vincolante per la Parte firmataria.

24. In caso di incongruenza tra uno qualsiasi dei termini del presente Accordo e uno qualsiasi dei termini dei relativi Allegati, i termini contenuti nel presente Contratto prevarranno sui termini contenuti nei relativi Allegato/-i.

25. Tutti gli Articoli del presente Accordo sono stati negoziati tra le Parti e pertanto non necessitano di specifica approvazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile. Deve essere presentata una dichiarazione esplicita di ciò che è stato finanziato da Regeneron e/o da tutti gli sponsor.

*[Segue pagina di firma]*

**la Società Regeneron Italy**

Firmato da:  
*Andrea Musilli*  
5CFF90D3B07C487...

Nome (MAIUSCOLO): Andrea Musilli

Titolo: Dr

Data: 1/15/2026

**STUDIO E.R. CONGRESSI SRL**

Firmato da:  
*Elisabetta Tura*  
EC29CD4AB8594E2...

Nome (MAIUSCOLO): Elisabetta Tura

Titolo: General Manager

Data: 1/15/2026

Spett.le  
Studio E.R. Congressi S.r.l.  
Via De' Poeti, 1/7  
40124 Bologna

**Oggetto: Progetto ECM "10th Postgraduate Lymphoma Conference" che si svolgerà a Venezia in data 12-13 marzo 2026**

#### **Premesso che**

- i. la Società Studio E.R. Congressi S.r.l con unico socio (di seguito il "PROVIDER") ha ideato ed intende procedere all'organizzazione ed accreditamento del Progetto di formazione medica ed educazione continua in medicina "10th Postgraduate Lymphoma Conference" (di seguito, il "Progetto") ed ha proposto a Roche S.p.A. (di seguito lo "SPONSOR") di supportare in co-sponsorizzazione con altri il Progetto e gli eventi formativi di cui lo stesso si compone;
- ii. lo SPONSOR, allo scopo di ampliare ed aggiornare le conoscenze della classe medica (di seguito, i "Partecipanti"), ha manifestato al PROVIDER la propria disponibilità a sostenere e sponsorizzare il Progetto, subordinando la suddetta disponibilità al pieno ed assoluto rispetto da parte del PROVIDER (i) della normativa applicabile alla sponsorizzazione commerciale dei programmi e degli eventi di Educazione Continua in Medicina di cui al D. Lgs. 502/1992 e s. m. i. (di seguito, "ECM"), (ii) dei regolamenti e/o provvedimenti attuativi, ivi inclusi i regolamenti recanti la nuova disciplina ECM, in applicazione dell'Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017 e s.m.i., nonché relativi all'accREDITAMENTO dei provider ECM, approvati dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in medicina, che regolano, tra l'altro, l'attività di ideazione, realizzazione ed erogazione degli ECM, (iii) del D. Lgs. 219/2006, (iv) del Codice Deontologico di Farmindustria, nonché (v) della normativa che disciplina i rapporti con gli operatori sanitari ed i pubblici funzionari (di seguito, complessivamente, la "Legge");
- iii. il PROVIDER ha confermato la propria piena volontà ed idoneità ad operare nel rispetto della Legge.

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto (di seguito il "Contratto").

#### **1. OGGETTO DEL CONTRATTO**

- 1.1 Tramite la sottoscrizione del Contratto, lo SPONSOR acquisisce formalmente il ruolo di "Sponsor commerciale" del Progetto, per tutta la durata del Contratto stesso. Ai sensi del presente Contratto, il Progetto "10th Postgraduate Lymphoma Conference" si propone di attivare un confronto franco e proficuo tra ricercatori statunitensi ed europei con i colleghi italiani che più di tutti si siano distinti per la loro attività nella diagnostica e terapia dei linfomi,

per determinare un miglioramento sostanziale delle conoscenze biologiche e cliniche nei linfomi.

- 1.2 Resta inteso che la sponsorizzazione del Progetto da parte della società SPONSOR è strettamente subordinata all'approvazione ed autorizzazione di AIFA e del Ministero della Salute, ciascuno per quanto di competenza, ed all'osservanza della regolamentazione di Farmindustria vigente alla data dell'evento.

## 2. RESPONSABILITÀ DEL PROVIDER

- 2.1 Al PROVIDER spetta la responsabilità della pianificazione del Progetto, dei contenuti scientifici del programma e del materiale didattico, della selezione (nel caso di eventi residenziali) di relatori e/o moderatori (di seguito, i "Relatori") ovvero (nel caso di corsi FAD) degli autori (di seguito, gli "Autori"), nonché della scelta della metodologia didattica (metodi formativi).
- 2.2 Il PROVIDER garantisce, pertanto, che l'informazione e l'attività educativa oggetto del Progetto saranno obiettive e non influenzate da interessi da parte dell'industria farmaceutica, tali da pregiudicare la finalità esclusiva di educazione e/o formazione dei Partecipanti che, sotto il profilo scientifico, deve essere basata sulle evidenze delle prove di efficacia ed in ogni altro campo sostenuta dalle più moderne conoscenze derivate da fonti autorevoli e terze.
- 2.3 Il PROVIDER riconosce a Roche la facoltà di pubblicizzare (a propria discrezione, anche per quanto riguarda la frequenza, la modalità, l'identificazione del target ricevente) l'Evento/Progetto all'interno dei propri siti internet, piattaforme online o canali di comunicazione digitale (es. newsletter), mediante esposizione di locandina digitale, rimando alla pagina web (se esistente) o mero richiamo al titolo e riferimenti essenziali dell'iniziativa. Inoltre, il PROVIDER si rende disponibile a fornire a Roche le videoregistrazioni delle sessioni formative dell'Evento/Progetto al fine di permetterne la divulgazione anche sui canali Roche, garantendo di aver raccolto dai soggetti ripresi la liberatoria all'utilizzo della loro immagine anche su canali esterni rispetto a quelli dello stesso PROVIDER.
- 2.4 In linea con quanto previsto dalla Direttiva del Gruppo Roche in materia di donazioni, liberalità e sponsorizzazioni, il PROVIDER dichiara di non essere a conoscenza dell'esistenza di alcun conflitto di interesse, che possa precludere l'accettazione della sponsorizzazione da parte dello SPONSOR. Le Parti dichiarano che la presente sponsorizzazione in alcun modo è volta ad attribuire vantaggi o benefici personali, né persegue lo scopo di aumentare, influenzare o raccomandare illecitamente la prescrizione, acquisto, fornitura o uso di prodotti e/o servizi dello SPONSOR.
- 2.5 Tutto il materiale relativo al Progetto quale - a titolo esemplificativo ma non esaustivo - locandine, inviti, poster, materiale di supporto (di seguito, il "Materiale") è, e rimane, proprietà esclusiva del PROVIDER, che si riserva di decidere a propria assoluta discrezione in merito alla sua eventuale pubblicazione, distribuzione, comunicazione a terzi e/o utilizzo in generale.

## 2.6 Il PROVIDER deve:

- 2.6.1 eseguire in modo corretto e diligente il programma scientifico comunicato allo SPONSOR;
- 2.6.2 utilizzare in tutto il Materiale, nei limiti ed in conformità a quanto previsto dalla Legge, la denominazione sociale, il logo e/o il marchio dello SPONSOR, accompagnato dalla dicitura "con la sponsorizzazione di Roche S.p.A.", impegnandosi a farne un utilizzo conforme alla Legge, senza violare in alcun modo i diritti di proprietà industriale dello SPONSOR;
- 2.6.3 richiedere ed ottenere, da ciascuno dei Relatori/Autori e dei partecipanti al Progetto, il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti alla gestione del Progetto, nonché per la loro comunicazione, limitatamente ai soli Relatori/Autori, allo SPONSOR, al fine di A) consentire a quest'ultimo la corretta esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa e dalla regolamentazione di settore vigente (con particolare riferimento alla regolamentazione di Farmindustria), nel rispetto dell'etica dei rapporti con la classe medica B) verificare il rispetto degli obblighi contrattuali posti a carico del PROVIDER, C) autorizzare l'esecuzione, anche tramite terzi, di profilazioni e/o ricerche di mercato e/o interviste qualitative sulle aree terapeutiche di interesse, sul profilo della specialità medicinale e su Roche S.p.A.;
- 2.6.4 accertare l'effettiva partecipazione dei Partecipanti all'ECM mediante modalità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo ed a sua assoluta discrezione: firma di frequenza, verifiche elettroniche di ingresso/uscita dalla sede ove si svolge l'ECM, scheda di valutazione dell'apprendimento firmato dal partecipante;
- 2.6.5 assicurare la valutazione della qualità percepita da parte dei Partecipanti relativamente all'ECM mediante una scheda standard anonima in cui i Partecipanti possano esprimere le loro valutazioni in merito alla rilevanza del programma ECM rispetto ai bisogni formativi ed al loro ruolo professionale, la qualità formativa del programma dell'ECM e dei singoli Relatori/Autori, l'efficacia della formazione ricevuta, la qualità dell'organizzazione e i tempi di svolgimento, l'eventuale percezione da parte dei Partecipanti di interessi commerciali nell'evento o nel programma dell'ECM;
- 2.6.6 valutare l'apprendimento dei singoli Partecipanti, sia al termine del Progetto, che eventualmente *in itinere*, nelle diverse forme possibili e con diversi strumenti, scelti a discrezione del PROVIDER, ma comunque coerenti con gli obiettivi formativi dichiarati e tali da consentire l'utilizzo di criteri omogenei di valutazione rispetto anche ad altri programmi formativi;
- 2.6.7 distribuire e raccogliere, secondo il format stabilito, i moduli per la rilevazione del gradimento percepito dai discenti;
- 2.6.8 negoziare alle migliori condizioni possibili i servizi acquistati da fornitori terzi (es.: sale meeting, ristorazione, lunch, coffee break ed eventuali cene). Con particolare riferimento ai servizi di ristorazione, il Provider s'impegna a richiedere ed ottenere dai propri fornitori, in caso di mancato raggiungimento del 100% dei partecipanti attesi, almeno il 10% (dieci per cento) di riduzione dal totale dovuto per l'erogazione integrale dei suddetti servizi (c.d. "minimo garantito").
- 2.7 Il PROVIDER si impegna inoltre a rispettare la normativa vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 219/2006, oltre che il Codice deontologico

Farmindustria, e a non superare i limiti di spesa stabiliti dal Gruppo Roche, aderendo anche a principi etici in linea con il Codice Etico, le procedure e le linee guida del Gruppo Roche.

2.8 In particolare, il PROVIDER si impegna pertanto a:

- 2.8.1 rispettare il divieto di fornire ospitalità in alberghi di categoria cinque stelle;
- 2.8.2 rispettare il divieto di fornire voli in *business class*, con l'obbligo di voli in *economy*;
- 2.8.3 rispettare il divieto di trasporto ferroviario in classe *executive*;
- 2.8.4 rispettare rigorosamente i limiti di spesa stabiliti dallo SPONSOR per l'ospitalità, che il PROVIDER dichiara di conoscere;
- 2.8.5 farsi carico di tutti gli adempimenti relativi alla partecipazione dei Relatori/Autori al Progetto, ivi inclusi, ove previsti, l'erogazione dei compensi e delle eventuali spese accessorie, correlati agli incarichi conferiti ai Relatori/Autori partecipanti;
- 2.8.6 garantire che i compensi riconosciuti ai Relatori/Autori sono in linea con il "*Fair Market Value*" (o in alternativa standard di mercato) e, quindi, corrisposti in maniera equa sulla base del profilo del relatore/autore e della tipologia di incarico conferito. Pertanto, eventuali successive contestazioni derivanti da scostamenti rispetto ai parametri sopra indicati saranno imputabili esclusivamente al Provider, il quale manleva lo SPONSOR in tal senso;
- 2.8.7 garantire che gli eventuali dipendenti della P.A. coinvolti nel Progetto non rientrino nelle fattispecie previste dall'art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e dall'art. 4 comma 6 del DPR n. 62/2013;
- 2.8.8 sottoscrivere con ciascun Relatore/Autore un contratto specifico relativo all'incarico da conferire, previa acquisizione dell'autorizzazione da parte del datore di lavoro all'esecuzione di incarichi libero-professionali, ove necessaria ai sensi del D. Lgs. 165/2001;
- 2.8.9 ripartire, compatibilmente con le normative vigenti, i Partecipanti reclutati in modo da raggiungere, ove possibile, la partecipazione all'evento da parte di medici di età non superiore ai 40 anni nella misura di almeno il 10% (dieci per cento) della totalità dei Partecipanti;
- 2.8.10 conservare una copia di tutte le lettere di invito o una dichiarazione del partecipante sottoscritta attestante l'invito, con firma autografa e leggibile;
- 2.8.11 dichiarare al CoGeAPS (Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie), in fase di rendicontazione dell'evento, lo SPONSOR commerciale per ogni singolo partecipante, trasmettendo, altresì, all'Ente accreditante ed allo stesso CoGeAPS il numero di crediti acquisiti ed il nominativo del professionista;
- 2.8.12 nel caso di gestione logistica dei partecipanti - ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 219/2006 e dell'art. 3 del Codice Deontologico di Farmindustria - richiedere ed acquisire da parte degli stessi partecipanti specifica dichiarazione attestante l'avvenuta comunicazione alle proprie strutture sanitarie di appartenenza della partecipazione sponsorizzata al Congresso. A tal fine, il PROVIDER si impegna a verificare l'effettiva ottemperanza da parte dei partecipanti a quanto sopra indicato attraverso adeguata modulistica, ad esempio attraverso il "modulo adempimento Farmindustria". Entro trenta giorni dalla conclusione del Progetto il PROVIDER, valutando la corretta applicazione delle vigenti normative, comunica allo SPONSOR il numero dei partecipanti effettivi;
- 2.8.13 in caso di richiesta da parte dello SPONSOR, inoltrare ad esso copia della fattura/notula emessa dai Relatori / Autori unitamente alla documentazione che ne attesta l'avvenuto pagamento;
- 2.8.14 verificare che i Relatori/Autori incaricati ai fini del Progetto svolgano effettivamente tutte le attività per le quali hanno ricevuto incarico (in relazione a tutte le edizioni di cui il progetto si

comporre), nel rispetto dei tempi e delle modalità concordate, in modo da garantire la congruità tra corrispettivo ricevuto e servizio reso dai consulenti. Qualora, a seguito di verifica, il PROVIDER dovesse riscontrare una difformità tra le attività effettivamente rese dai consulenti o dai relatori e quanto concordato, ovvero in caso di inadempimento di questi ultimi, tale da ridurre il livello scientifico dell'evento, è obbligo del PROVIDER ridurre proporzionalmente il corrispettivo dovuto, ed erogare esclusivamente quanto ad essi spettante in ragione delle attività effettivamente svolte;

- 2.8.15** garantire l'indipendenza, la qualità scientifica e formativa e l'integrità etica di tutte le attività educative relative al Progetto, nell'ambito di tutte le edizioni di cui esso si compone;
- 2.8.16** archiviare e conservare per cinque (5) anni copia di tutta la documentazione relativa all'assegnazione dei crediti ai Partecipanti dell'ECM;
- 2.8.17** comunicare allo SPONSOR tutti gli elementi necessari per la compilazione dell'istanza ad AIFA (e.g. I.D. ECM, file unico).
- 2.9** Il PROVIDER garantisce di rispettare la normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro (D. Lgs. 81/2008), assumendosi ogni responsabilità in merito al corretto adempimento degli obblighi contrattuali, previdenziali ed assicurativi relativamente al proprio personale, ed assumendosi altresì ogni responsabilità per gli eventuali danni o infortuni causati al medesimo personale nello svolgimento del servizio.
- 2.10** In particolare, è obbligo del PROVIDER provvedere al pagamento al proprio personale dei corrispettivi dovuti, come da CCNL applicabile, nonché al versamento nei termini di legge delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e al pagamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
- 2.11** Il PROVIDER si impegna a manlevare lo SPONSOR da ogni contestazione ed a mantenerla indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento comunque connessa allo svolgimento del Progetto, ivi inclusa l'organizzazione logistica dello stesso e dei relatori/moderatori.
- 2.12** Il PROVIDER garantisce la preventiva verifica dell'idoneità dei protocolli di sicurezza di strutture ospitanti, operatori, fornitori o subfornitori, avendo cura di escludere preliminarmente dalla collaborazione ai fini del presente contratto coloro che non dovessero risultare pienamente ottemperanti agli standard definiti in merito a:
- numero massimo dei partecipanti all'evento in relazione alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone;
  - regolamentazione dell'accesso agli spazi comuni, al fine di evitare code e assembramenti;
  - promozione dell'utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, sistema di registrazione degli ingressi);
  - disinfezione dei dispositivi e delle attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.);
  - nelle aree poster/aree espositive, riorganizzazione degli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovendo la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti;
  - regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti.
- 2.13** Roche si riserva in qualsiasi momento la facoltà di richiedere ed ottenere da parte del Fornitore di terminare, relativamente ad eventi con partecipazione Roche e sulla base di

evidenze oggettive, i propri rapporti di collaborazione con subfornitori inottemperanti anche parzialmente a quanto sopra, sostituendoli con altri ottemperanti.

L'inosservanza di una delle disposizioni di cui al presente comma è causa di risoluzione del Contratto.

- 2.13.1** Resta in ogni caso inteso che in forza del presente Contratto, il PROVIDER è responsabile per il corretto svolgimento di quanto ivi disciplinato, nonché della piena aderenza al programma sottomesso allo SPONSOR.

### **3. NORMATIVA ANTI-CORRUZIONE E COMPLIANCE**

- 3.1** Il PROVIDER dichiara di aver accertato che tutti i propri dipendenti, collaboratori, autori, relatori, consulenti (ivi inclusi, ove occorra, dipendenti della P.A.), rappresentanti, fornitori o subappaltatori sono adeguatamente informati sugli obblighi derivanti dalla vigente normativa anticorruzione (Legge n. 190/2012 e s.m.i.) e della regolamentazione vigente in materia di prevenzione della corruzione emanata dall'Autorità Nazionale Anti-corruzione (ANAC), nonché nel rispetto di quanto previsto da eventuali regolamenti e piani anti-corruzione adottati dall'Ente.
- 3.2** Il PROVIDER dichiara di aver verificato che in capo ai relatori, autori, consulenti (ivi inclusi, ove occorra, dipendenti della P.A.) coinvolti nel Progetto/Evento di cui al presente Contratto, non sussiste alcuna restrizione alla partecipazione/collaborazione in base ai regolamenti anticorruzione, ove presenti, adottati dalla Regione competente o dai propri Enti di appartenenza.
- 3.3** Il PROVIDER dichiara di aver accertato l'esistenza di qualsiasi situazione, anche potenziale e/o apparente, di conflitto di interessi, raccogliendo apposita dichiarazione resa da docenti, moderatori, formatori, avente ad oggetto l'esistenza di rapporti di natura finanziaria intrattenuti con soggetti portatori di interessi commerciali in ambito sanitario, nei due anni precedenti all'evento, o l'insussistenza di tali rapporti, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti normative (cfr. art. 76, c. 4, Accordo Stato-Regioni del 2 febbraio 2017).  
Il Provider dichiara altresì di provvedere a conservare la suddetta dichiarazione e a renderla disponibile presso la propria sede legale per almeno cinque anni.
- 3.4** Ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, Il PROVIDER dichiara di aver accertato l'assenza, per parte propria ed anche in capo a tutti i soggetti di cui al comma precedente, di qualsiasi irregolarità in materia di trasparenza e di anticorruzione, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti suddette normative e linee guida attuative emanate da ANAC anche alla luce dell'interpretazione fornita, ove presente, dal proprio ente regionale di riferimento.
- 3.5** Il PROVIDER dichiara di conoscere e garantisce di uniformarsi senza riserve ai criteri di prevenzione della corruzione ai sensi delle Linee Guida emanate dall'ANAC ed altri organi competenti, anche alla luce dei Piani attuati, ove presenti, dai propri Enti regionali di riferimento in applicazione delle suddette.
- 3.6** Il PROVIDER dichiara che, nei ventiquattro (24) mesi precedenti alla data di formalizzazione del Contratto, né lo stesso, né alcuno dei dipendenti, consulenti, autori, relatori, collaboratori, rappresentanti, fornitori o sub-appaltatori coinvolti in una qualsiasi delle attività oggetto del

Contratto, sono stati interessati da o sottoposti a indagini da parte della magistratura o di autorità regolatorie per violazioni della normativa anticorruzione sul territorio nazionale.

- 3.7 Il PROVIDER è tenuto ad informare immediatamente lo Sponsor qualora i propri dipendenti, consulenti, autori, relatori (ivi inclusi, ove occorra, dipendenti della P.A.), collaboratori, rappresentanti, fornitori o sub-appaltatori dovessero essere informati, coinvolti a qualsiasi titolo o sottoposti a indagini da parte della magistratura o di altre eventuali autorità regolatorie o amministrative per violazione della normativa anticorruzione, quand'anche per attività non direttamente connesse al presente Contratto.
- 3.8 Il PROVIDER garantisce che nessuno tra i propri dipendenti, eventuali consulenti, autori, relatori (ivi inclusi, ove occorra, dipendenti della P.A.), collaboratori, rappresentanti, fornitori o sub-appaltatori, in una qualsiasi delle loro attività connesse con il Contratto:
- 3.8.1 direttamente, indirettamente o tentativamente offra, prometta, paghi denaro o ceda qualsiasi altro bene di valore, ovvero autorizzi qualsivoglia offerta, promessa, pagamento o cessione di denaro o di qualsiasi altro bene di valore con l'intenzione di ottenere illegittimamente un vantaggio indebito. Ciò include l'erogazione impropria di benefici di ogni natura ad autorità regolatorie, pubblici ufficiali, operatori della sanità e/o organizzazioni, università, centri di ricerca, pazienti, fornitori, gruppi assistenziali o di pazienti, al fine di ottenere un beneficio o di assicurare un vantaggio indebito;
- 3.8.2 direttamente, indirettamente o tentativamente solleciti o prometta pagamenti o cessioni di qualsiasi altro bene di valore con l'intenzione di indurre un operatore sanitario o un pubblico funzionario ad operare un adempimento o una decisione a suo vantaggio. Questo include la sollecitazione o la ricezione impropria di benefici di ogni natura da autorità regolatorie, pubblici ufficiali, operatori della sanità e/o organizzazioni, università, centri di ricerca, pazienti, fornitori, gruppi assistenziali o di pazienti, al fine di ottenere un beneficio o di assicurare un vantaggio indebito.
- 3.8.3 Il PROVIDER garantisce che nessuno tra i propri dipendenti, consulenti, autori, relatori, collaboratori (ivi inclusi, ove occorra, dipendenti della P.A.), rappresentanti, fornitori o sub-appaltatori o affiliate commetta o tenti di commettere azioni che potrebbero esporre lo Sponsor o un suo dipendente o collaboratore a violazioni della normativa anticorruzione o del Codice Etico o che possa determinare una violazione di leggi in materia di trasparenza, conflitto di interessi, prevenzione delle frodi, corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.
- 3.9 Il PROVIDER riconosce che quanto sancito dal presente articolo costituisce un requisito fondamentale per la sottoscrizione del Contratto. Qualora lo Sponsor dovesse venire a conoscenza di una o più violazioni a quanto sancito da questo articolo è autorizzato a risolvere il Contratto ai sensi del successivo art. 17 e qualsiasi altro eventuale accordo tra le Parti con effetto immediato tramite comunicazione scritta. In tal caso, lo Sponsor non avrà alcun obbligo di indennizzo nei confronti del PROVIDER per eventuali tasse, rimborsi o altri

compensi o per qualsiasi perdita, costo, reclamo o danni derivanti, direttamente o indirettamente, dallo stesso recesso.

- 3.10 In ogni caso, le Parti si impegnano a dar seguito alle obbligazioni di cui al presente Contratto nel rispetto della normativa e regolamentazione vigente in materia di trasparenza, di prevenzione e repressione della corruzione, racket, riciclaggio di denaro o terrorismo.

#### 4. RESPONSABILITÀ DELLO SPONSOR

- 4.1 Conformemente a quanto previsto dalla Legge, lo Sponsor garantisce di non porre in essere alcun atto, fatto e/o omissione finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato del PROVIDER, incluso il contenuto del programma formativo e/o educativo e la composizione del panel di Relatori e/o Autori.
- 4.2 Inoltre, lo SPONSOR dichiara e garantisce di recepire e conformarsi a quanto sancito dal D. Lgs. 219/2006 e s. m. i. Le Parti si danno, quindi, reciprocamente atto che l'esecuzione del Contratto non dovrà in nessun caso porsi da ostacolo all'accreditamento ECM del Progetto. Le Parti si impegnano, in ogni caso, a cooperare fattivamente ed in buona fede alla migliore riuscita del Progetto, ed in particolare al raggiungimento delle finalità scientifiche, formative ed educative di cui al Progetto medesimo, nel pieno ed assoluto rispetto della Legge.

#### 5. CORRISPETTIVO

- 5.1 Lo SPONSOR si impegna a corrispondere al PROVIDER un corrispettivo, a titolo di sponsorizzazione, pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) più IVA, come meglio dettagliato nell'Allegato A (di seguito, il "Corrispettivo").
- 5.2 Il Corrispettivo verrà pagato dallo SPONSOR a mezzo bonifico bancario a 60 gg data fattura fine mese da emettere alla fine dell'evento. La fattura dovrà riportare il numero d'ordine.
- 5.3 Il Corrispettivo è determinato sulla base di un preventivo ad oggi stimato dei costi a carico del PROVIDER per l'ideazione, realizzazione, organizzazione e coordinamento del Progetto. Resta inteso che, essendo alcune voci di spesa ad oggi solo stimate, esse potranno, a consuntivo, risultare superiori o inferiori, anche in relazione al numero effettivo di Partecipanti.
- 5.4 Il PROVIDER si impegna pertanto a redigere il consuntivo dei costi legati all'evento da inviare allo SPONSOR al massimo entro 15 giorni dalla conclusione dello stesso (come limite ultimo), così da consentire allo SPONSOR di effettuare le necessarie verifiche.
- 5.5 È obbligo del PROVIDER negoziare al meglio e con la massima diligenza le condizioni economiche per l'ospitalità ed i viaggi dei Relatori/Autori.
- 5.6 È obbligo del PROVIDER operare secondo la modalità *open books*, cioè impegnandosi a trasferire allo SPONSOR i costi per i servizi al medesimo valore di acquisto, senza quindi alcun tipo di maggiorazione e fornendo di ciò un rendiconto dettagliato allo SPONSOR durante eventuali audit che lo SPONSOR stesso intenda effettuare.
- 5.7 Lo SPONSOR si riserva pertanto il diritto di effettuare proprie verifiche, dirette o indirette, sulle tariffe dei servizi praticate dai Fornitori nello stesso periodo in cui si svolge l'evento oggetto dell'ordine di acquisto: qualora dovesse risultare la concessione di tariffe più basse di

quelle praticate dal PROVIDER, lo SPONSOR riconoscerà soltanto gli importi più bassi, e non anche la differenza richiesta.

- 5.8 Al fine di agevolare la registrazione delle fatture e conseguentemente garantire il pagamento secondo i termini concordati, tutte le fatture dovranno sempre riportare il numero d'ordine d'acquisto indicato dallo SPONSOR.

Il codice univoco di Roche S.p.A. al quale le fatture elettroniche devono essere inviate è SN4CSRI

- 5.9 Qualora siano previste spese di ospitalità o iscrizione per i partecipanti al Progetto, resta inteso che il contributo conferito dallo SPONSOR si intende destinato alla sola copertura delle spese di partecipazione/iscrizione di medici prescrittori o farmacisti ospedalieri, in piena ottemperanza con quanto previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. 219/2006).

## 6. EFFETTIVITÀ

- 6.1 Al fine di verificare l'effettività dell'ottemperanza alle obbligazioni dedotte nel presente Contratto, lo SPONSOR si riserva la facoltà di effettuare ulteriori verifiche attraverso le proprie funzioni a ciò preposte, durante lo svolgimento, ovvero successivamente.

## 7. RIMBORSO

- 7.1 Qualora, in ossequio a nuove disposizioni o norme, ovvero per effetto della mancata autorizzazione regolatoria o per qualsiasi altra ragione, la sponsorizzazione non dovesse concretamente realizzarsi, sarà riconosciuto al PROVIDER il diritto ai rimborsi totali o parziali delle somme anticipate, e relativamente alla richiesta di penali si conferma l'indisponibilità dello SPONSOR ad accettare *cancellation policies* che siano state predisposte in maniera standardizzata da fornitori di servizi.
- 7.2 Lo SPONSOR pertanto corrisponderà esclusivamente importi correlati ad eventuali esborsi documentati, essendo a carico del PROVIDER l'obbligo di:
- 7.2.1 comunicare l'annullamento di ogni prenotazione direttamente ai fornitori e ad ogni altro ente eventualmente coinvolto nell'organizzazione dei servizi;
- 7.2.2 attivarsi con i fornitori al fine di minimizzare l'entità dei danni subiti, ed essendo sin da ora escluso che, in qualsiasi circostanza e tempo, quanto richiesto possa essere pari al valore dei servizi che non sono stati fruiti.
- 7.2.3 Inoltre, si sottolinea la necessità che il costo complessivamente sostenuto per la sponsorizzazione dell'evento ECM non superi l'importo concordato in sede di definizione del preventivo di spesa. Conseguentemente, in sede di valutazione del consuntivo, lo SPONSOR procederà al saldo di eventuali differenze aggiuntive soltanto a fronte di:
- 7.2.4 aumento dei costi dei servizi/prestazioni rese dai terzi, a fronte di circostanze straordinarie ed imprevedibili al momento della definizione dei preventivi;
- 7.2.5 incremento qualitativo e/o quantitativo dei servizi/prestazioni rese dai terzi, rispetto a quanto concordato con il PROVIDER al momento della definizione dei preventivi.
- 7.3 Resta inteso che l'accettazione dell'aumento degli oneri a carico dello SPONSOR è subordinata ad una preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso procuratore che ha sottoscritto l'ordine di acquisto iniziale.

## 8. DURATA DEL CONTRATTO

- 8.1 Il Contratto decorre dall'inizio della sua esecuzione da parte del PROVIDER e avrà termine il giorno dell'effettivo completamento delle attività previste dal Progetto e, in ogni caso, non oltre 45 giorni dalla data di termine del Progetto. È espressamente escluso ogni rinnovo tacito e/o automatico del Contratto.

## 9. RISERVATEZZA

- 9.1 Per tutta la durata del Contratto e per un periodo di ulteriori cinque (5) anni a far data dalla cessazione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta, ciascuna parte si impegna a non rivelare a terzi i dati, le informazioni ed i documenti relativi all'altra parte, anche di carattere organizzativo, produttivo e distributivo comunque acquisite, in via diretta o indiretta, nel corso o comunque in occasione dell'esecuzione del Contratto (di seguito, le "Informazioni riservate").
- 9.2 L'obbligo di cui all'art. 9.1. che precede non si applica con riferimento a quei dati, informazioni e/o documenti che ciascuna parte possa provare:
- 9.2.1 che dopo essere state comunicate all'altra parte sono diventate di dominio pubblico non per fatti, atti e/o omissioni ad essa comunque imputabili;
    - 9.2.1.1 che, al momento della comunicazione all'altra parte, erano già legittimamente in possesso di quest'ultima;
    - 9.2.1.2 che sono entrate in possesso dell'altra parte in modo legittimo e comunque non in violazione di nessun vincolo di confidenzialità, ivi inclusi i vincoli di cui al presente articolo 9.
    - 9.2.1.3 che devono essere rese comunicate per effetto di precetto legislativo, regolamentare e/o regolatorio.
  - 9.2.2 Le Parti acconsentono reciprocamente ed espressamente sin d'ora a che le Informazioni riservate vengano comunicate e/o comunque rese accessibili, ove richiesto, alle autorità e gli enti competenti preposti alla verifica del rispetto della Legge.

## 10. TUTELA DEI DATI PERSONALI

- 10.1 In aggiunta agli obblighi generali di riservatezza di cui al presente Contratto, nell'eventualità in cui, nel corso dello svolgimento delle attività di cui al Progetto, il Provider riceva, venga a conoscenza od altrimenti entri in possesso di informazioni personali (di seguito "Informazioni") di cui lo Sponsor è Titolare ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il Provider si impegna a trattarle nel rispetto della normativa sopra citata.
- 10.2 In particolare, il Provider, in tali casi, si impegna a mantenere confidenziali le Informazioni e a:
- 10.2.1 trattarle strettamente nell'ambito delle finalità previste dal Contratto, e solo se necessarie all'erogazione delle attività di cui al Contratto o come diversamente richiesto dallo Sponsor;
  - 10.2.2 non rivelarle a terzi in assenza di previo consenso espresso dallo Sponsor, e in ogni caso nel rispetto delle previsioni di cui alle normative citate;

## **11. RISPETTO DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E DI CONTROLLO**

- 11.1 Lo SPONSOR ed il PROVIDER dichiarano di essere a conoscenza della normativa sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001, e di operare quindi nel rispetto delle norme e dei principi di tale normativa.
- 11.2 Lo SPONSOR ed il PROVIDER dichiarano di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e le procedure ad esso connesse, e di aver adeguatamente formato il proprio personale e collaboratori in merito alla sua osservanza.
- 11.3 Lo SPONSOR ed il PROVIDER si impegnano, nell'espletamento delle attività previste nel Contratto, a non tenere alcun comportamento, a non porre in essere alcun atto o omissione e a non dare origine ad alcun fatto che possa integrare alcuno dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel D. Lgs. 231/2001, e che possa quindi comportare, di conseguenza, la responsabilità amministrativa del PROVIDER o dello SPONSOR.
- 11.4 Lo SPONSOR ed il PROVIDER dichiarano di essere consapevoli che la violazione dell'impegno di cui al presente articolo 11 comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui al Contratto e potrà legittimare il PROVIDER o lo SPONSOR a risolvere lo stesso ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Contratto.

## **12. AUDIT**

- 12.1 Per tutta la durata del Contratto e per i ventiquattro mesi successivi alla sua scadenza, ai fini del controllo e del monitoraggio della corretta esecuzione dello stesso, il PROVIDER garantisce allo SPONSOR, ad ogni società di audit eventualmente da essa nominata e ad ogni autorità regolatoria (con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi), il diritto di accesso ai propri locali, nonché il diritto di accedere ed esaminare direttamente ogni documentazione che si riferisca esclusivamente al Contratto ("Audit"), garantendo altresì di prestare la collaborazione richiesta per il buon esito dell'Audit.
- 12.2 Nell'ambito dell'Audit, lo SPONSOR potrà avere accesso alle informazioni commercialmente sensibili del PROVIDER, delle sue affiliate o di qualsivoglia suo sub-appaltatore coinvolto nell'esecuzione del Contratto. A tale fine, il PROVIDER si impegna a produrre la documentazione indicata dallo SPONSOR entro due settimane dalla richiesta (che verrà formalizzata mediante apposita comunicazione indirizzata dallo SPONSOR al PROVIDER) ovvero altra scadenza stabilita all'inizio delle attività di Audit. Qualora tale Audit venga effettuato da società di audit, nominate dallo SPONSOR, le stesse riferiranno allo SPONSOR solo le informazioni rilevanti per informarla sul rispetto di quanto previsto nell'ambito del Progetto e sancito dal Contratto.
- 12.3 Lo SPONSOR sosterrà direttamente i costi di Audit e di monitoraggio di cui al presente articolo.

### 13. ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA DEI PRODOTTI

Si ricorda che qualora, in ottemperanza alla normativa vigente in tema di vigilanza, si venisse a conoscenza di sospetti Eventi Avversi (EA), Situazioni Speciali \* e Reclami legati all'uso di un prodotto (medicinale o dispositivo medico), è richiesto di segnalare tali eventi al Responsabile di farmacovigilanza della relativa struttura di appartenenza, o direttamente online seguendo le istruzioni sul sito AIFA (<https://www.aifa.gov.it/content/segnalazioni-reazioni-avverse>), o, in alternativa, direttamente al Titolare dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) del prodotto che si sospetta abbia causato la reazione avversa.

*\* Caso di gravidanza, allattamento al seno, uso in popolazioni pediatrica o anziana, mancanza di efficacia, sovradosaggio, uso improprio, abuso, uso off-label (farmaco usato in maniera non conforme a quanto previsto dal riassunto delle caratteristiche del prodotto autorizzato), errore terapeutico (incluso quello intervertito o potenziato), esposizione professionale, eventi favorevoli imprevisti, dati relativi alla sospetta trasmissione di un agente infettivo tramite un medicinale (STLAMP), interazione tra farmaci, medicinali contraffatti (sia sospetti che accertati) e sospetti Eventi Avversi da azioni legali collettive.*

### 14. PRINCIPI DEONTOLOGICI E TRASPARENZA

14.1 Ai sensi del Codice Deontologico Farmindustria, lo SPONSOR pubblicherà all'interno del proprio sito web aziendale l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria e di ciascun operatore sanitario, anche con riferimento ai corrispettivi e rimborsi riconosciuti per sponsorizzazioni, consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto ovvero finanziamenti per l'organizzazione di eventi congressuali (ad inclusione di eventi ECM) effettuati tramite strutture sanitarie o terze parti.

### 15. INADEMPIMENTO

15.1 L'inosservanza da parte del PROVIDER anche di uno solo degli obblighi o delle garanzie di cui al Contratto costituirà inadempimento grave e motivo di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. e legitimerà lo SPONSOR a risolvere lo stesso con effetto immediato, salvo il risarcimento di ogni danno da esso subito.

### 16. AFFIDAMENTO A TERZE PARTI DI ATTIVITÀ DI SEGRETERIA ORGANIZZATIVE ED EQUIVALENTI

16.1 Qualora il PROVIDER non disponga delle strutture o del personale o delle competenze richieste per la prestazione di servizi relativi all'organizzazione logistica (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, prenotazione strutture, ristorazione etc.), lo stesso può individuare una terza parte munita delle specifiche competenze necessarie indicando preventivamente la ragione sociale della stessa allo SPONSOR. Lo SPONSOR si riserva in tal senso di effettuare verifiche preventive sulla terza parte proposta allo scopo dal Provider,

e di procedere solo a fronte del buon esito delle stesse. In ogni caso il PROVIDER resta unico responsabile nei confronti dello SPONSOR per l'operato della terza parte affidataria.

## 17. MISCELLANEA

- 17.1 Il Contratto si considera concluso con l'inizio della sua esecuzione da parte del PROVIDER ex art. 1326 cod. civ., e pertanto tutte le obbligazioni si riterranno accettate dal PROVIDER, con conseguente impegno da parte di quest'ultimo al rispetto integrale delle stesse, anche in assenza di una sottoscrizione formale.
- 17.2 Peraltro, si ribadisce che l'accettazione e l'osservanza del PROVIDER di tutte le obbligazioni del Contratto costituiscono condizione inderogabile ed essenziale ai fini della sponsorizzazione del Progetto da parte dello SPONSOR e prevarranno pertanto rispetto ad eventuali condizioni difformi predisposte dal PROVIDER.

**Roche S.p.A. - Monza**

Federico Pantellini

Firmato digitalmente da: FEDERICO PANTELLINI  
Limitazioni d'uso: Explicit Text; Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity  
Data: 24/02/2026 09:37:16

Giovanni Perniceni

Firmato digitalmente da:  
PERNICENI GIOVANNI  
Firmato il 23/02/2026 16:57  
Seriale Certificato: 2538991  
Valido dal 15/06/2023 al 15/06/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

### Allegati

Allegato "A" - Preventivo

Allegato "B" - Descrizione Progetto

Allegato "A" – Preventivo

## ER Congressi

10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026

### PREVENTIVO ROCHE

Logo su programma	€ 5.000,00
Logo su cartellonistica	€ 10.000,00
Proiezione logo in sala	€ 5.000,00
	<u>                    </u>
<b>TOTALE</b>	<b>€ 20.000,00 + IVA</b>

Bologna, 17 settembre 2025

## Allegato "B" - Descrizione Progetto

### ER Congressi

10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026

#### PROGRAM

##### Thursday, March 12, 2026

08.30 am	Welcome and introduction	P.L. Zinzani
<b>SESSION I: Hodgkin Lymphoma</b> Chairman: P. Armand		
08.45 am	Signaling pathways and immune evasion mechanisms in Hodgkin Lymphoma	M.A. Shipp
09.00 am	General discussion on the previous speech	
09.15 am	New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision or the possibility of diversification based on patient type?	P. Borchmann, C. H. Moskowitz
09.45 am	General discussion on the previous speech	
10.00 am	Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic sequence change in response to new first-line regimens?	P. Armand
10.15 am	General discussion	
10.30 am	Significant new agents. Is the future bright?	R. Advani
10.45 am	General discussion on the previous speech	
11.00 am	Has the dream of having effective CAR-Ts (Chimeric Antigen Receptor T-cell) faded?	C.A. Ramos
11.15 am	General discussion on the previous speech	
11.30 am	Coffee break	
<b>SESSION II: PTCL/CTCL (Peripheral T-cell Lymphoma/Cutaneous T-cell Lymphoma)</b> Chairman: S.P. Iyer		
11.45 am	The vision of a diversified first-line therapy in PTCL (Peripheral T-cell Lymphoma)	K.J. Savage
12.00 pm	General discussion on the previous speech	
12.15 pm	New targeted agents in PTCL (Peripheral T-cell Lymphoma): could the light at the end of the tunnel be near?	S.P. Iyer
12.30 pm	General discussion on the previous speech	

## ER Congressi

- 12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities (sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS (overall survival), PFS (Progression-Free Survival) and potential cure in CTCL (Cutaneous T-cell Lymphoma)? J. Zain
- 01.00 pm General discussion on the previous speech
- 01.15 pm Lunch
- SESSION III: DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma)(excluded CAR-T Chimeric Antigen Receptor T-cell)**  
Chairman: S.M. Ansell
- 02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma) D.W. Scott
- 02.30 pm General discussion on the previous speech
- 02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand): can we consider differentiated choices based on "different" patients? S.M. Ansell
- 03.00 pm General discussion on the previous speech
- 03.15 pm The new concept in R/R (Relapsed/Refractory) patient is the combination of Mab's (Monoclonal Antibodies) and ADC's (Antibody-Drug Conjugates): current picture and future developments (moving from right to left?) J.R. Westin
- 03.30 pm General discussion on the previous speech
- 03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R (Relapsed/Refractory) patients ineligible for CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) and ASMT (Autologous Blood Marrow Transplantation): current picture and potential new drugs S.M. Ansell
- 04.00 pm General discussion on the previous speech
- 04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings
- 04.30 pm General discussion on the previous speech
- SESSION IV: Follicular lymphoma**  
Chairman: C.R. Flowers
- 04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens: will it be a winning concept in terms of healing potential? Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi
- 05.00 pm General discussion on the previous speech

## ER Congressi

05.15 pm	<b>DEBATE</b> one year later: any news?: - Pro CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) - Pro bispecifics	J.S. Abramson M. Hutchings
05.50 pm	How will the new therapeutic approach for R/R (Relapsed/Refractory) patients be configured with the advent of "chemo-free" regimens on the frontline? New drugs are also emerging in this patient setting	C.R. Flowers
06.05 pm	General discussion on the previous speech	
06.20 pm	The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24 (Progression of Disease within 24 months), W&W (Watch & Wait), FLIPIa (Follicular Lymphoma International Prognostic Index) score, and Deauville score?	L. Falchi
06.35 - 6.50 pm	General discussion on the previous speech	

### Friday, March 13, 2026

#### SESSION V: LECTURES

Chairman: P.L. Zinzani

08.45 am	BTK (Bruton's Tyrosine Kinase) degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Danilov
09.05 am	Therapeutic news from the world of Waldenström macroglobulinemia	S.P. Trnon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), bispecifics, Mab (Monoclonal Antibodies) plus ADC (Antibody-Drug Conjugates))	J.S. Abramson

#### SESSION VI: CAR-T cells

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for follicular lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion on the previous speech	
10.20 am	CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for DLBCL (Diffuse Large B-cell Lymphoma): next generation	S.J. Schuster
10.35 am	General discussion on the previous speech	
10.50 am	Multi-targeted and In vivo CARs (Chimeric Antigen Receptor)	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion on the previous speech	
11.20 am	5 years from now: what will be the role of CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu
11.35 am	General discussion on the previous speech	

## ER Congressi

11.50 am *Coffee break*

### SESSION VII: Mantle cell lymphoma

Chairman: M. Dreyling

12.10 pm	In light of the frontline use of the TRIANGLE* and ECHO** studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas?	M. Dreyling
12.25 pm	General discussion on the previous speech	
12.40 pm	The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations	G. Mesa
12.55 pm	General discussion on the previous speech	
01.10 pm	CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell) for MCL (Mantle Cell Lymphoma): next generation	M. Wang
01.25 pm	General discussion on the previous speech	
01.40 pm	The bispecifics in monotherapy and in combination	T.J. Phillips
01.55 pm	General discussion on the previous speech	
02.15 pm	<i>Antiviral cell</i>	P.L. Zinzani

### RAZIONALE SCIENTIFICO

Dato il grande successo delle precedenti edizioni, la decima edizione del Postgraduate Lymphoma Conference, mantiene la formula di 2 giornate incentrate sui linfomi: i maggiori esperti mondiali presenteranno le novità biologiche e terapeutiche in questo ambito e una platea di circa 40 specialisti italiani sarà coinvolta nella discussione degli "hot topics".

L'obiettivo di questa Conferenza è quello di attivare un confronto franco e proficuo tra ricercatori statunitensi ed europei con i colleghi italiani che più di tutti si siano distinti per la loro attività nella diagnostica e terapia dei linfomi, per determinare un miglioramento sostanziale delle conoscenze biologiche e cliniche nei linfomi.

## SPONSORSHIP AGREEMENT

This sponsorship agreement (the "Agreement") is made effective as of the last date of signature (the "Effective Date") and entered into between: **Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)**, Reg. No. 556038-9321, SE-112 76 Stockholm, Sweden ("Sobi") and **Studio E.R. Congressi s.r.l.**, Via De' Poeti 1/7, 40124 Bologna, Italy (VAT IT06301101009) ("Recipient").

The above Parties may also be referred to jointly as the "Parties" and individually as "Party".

WHEREAS, Sobi is an international biopharmaceutical company dedicated to rare diseases;

WHEREAS, Recipient is the professional congress organizer supporting the execution of the event and

WHEREAS, Sobi has agreed to sponsor the 10th edition of **Postgraduate Lymphoma Conference** that will be held in Venice on March 12-13, 2026, (the "Event") on the terms and conditions set out below.

NOW, THEREFORE, the Parties agree as follows:

### 1. TERMS AND CONDITIONS OF SPONSORSHIP

- 1.1 **Sponsorship:** Sobi hereby agrees to sponsor the Event by paying the total amount of Euro ten thousand (€ 10,000) plus applicable VAT for the purpose of sponsorship, as specified in Schedule 1, (the "Sponsorship").
- 1.2 **Scope:** The costs covered by the Sponsorship and agenda for the Event are specified in Schedule 1. The Sponsorship shall only cover actual, documented, reasonable and direct costs that are necessary in order to carry out the professional parts of the Event. Recipient warrants that Sobi's support under this Agreement shall be used solely for the Sponsorship in compliance with this Agreement, that the Sponsorship and Event will be carried out in accordance with all applicable laws, regulations and industry code requirements, including without limitation, any transparency regulations and disclosures ("Applicable Law") and that any activities performed and materials generated in connection with the Event shall comply with Applicable Law.
- 1.3 **Follow-up and Repayment:** Within thirty (30) days of the Event, Recipient shall provide Sobi with a signed declaration that the Event has taken place and the funds provided under the Sponsorship used in full in accordance with the terms of this Agreement or inform Sobi if any funds provided remain. Recipient undertakes to

repay refundable parts of the Sponsorship if the Event is cancelled, if this Agreement is terminated pursuant to Section 3.5 or if there are any remaining funds after the Event. Such payment shall be made within thirty (30) days of the cancellation, termination or Event.

1.4 **Benefits of Sponsorship:** In return for the Sponsorship, Recipient shall provide Sobi with the benefits specified in Schedule 2.

1.5 **Payment:** The Sponsorship will be paid in the following instalment:

(a) € 10.000 upon signature of this Agreement

1.6 **Payment Terms:** All payments hereunder shall be made within forty-five (45) days from receipt of an Invoice provided that the following conditions have been met: The invoice specifies the Sobi contact person Martina Wanker, PO Reference and cost center 3010040

Sobi's invoice address is:  
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  
Accounts Payable: cost center 3010040  
SE 112 76 Stockholm Sweden

Kindly send the invoice in pdf format to [martina.wanker@sobi.com](mailto:martina.wanker@sobi.com)

1.7 **Hospitality, programme and venue of the Event:** The Recipient represents and warrants to Sobi that:

(a) Hospitality made available during the Event shall be kept at a reasonable level, remain secondary to the principal scientific purpose of the Event, be limited to the organisation and/or defrayment of costs for travel, meals, accommodation and registration, shall not extend beyond the official duration of the Event and shall not include payment for sports or leisure activities or any other form of entertainment;

(b) The value of meals provided, drinks included, shall not exceed the limits laid down by Applicable Law, including applicable local industry guidelines;

(c) The Event shall be predominantly scientific in nature and activities with a scientific purpose shall, in terms of time, take up the greater part of each day of the Event; and

- (d) The Event shall take place at a suitable venue that aids the scientific purpose of the Event and the place, date and duration of the Event and travel shall not in any event be of a nature to create any uncertainty as to its scientific nature.
  - (e) Where applicable, a positive e4ethics assessment has been obtained for the Event, as required under the EFPIA Code, a copy of which shall upon request be provided to Sobi.
- 1.8 **No Inducement:** Recipient acknowledges that provision of the Sponsorship is in no way an inducement to recommend, prescribe, purchase, supply, sell or administer a particular medicinal product. If the Recipient believes that the Sponsorship is in any way intended as, or will serve as, an inducement, the Recipient shall immediately notify Sobi. The Parties further agree that the sponsorship is not being provided by Sobi, nor accepted by PO/HCO, as an inducement to switch patients from their current therapy to any other therapy, including any Sobi product.
- 1.9 **Transparency:** Recipient shall transparently disclose that Sobi has provided Sponsorship for the Event. Sobi shall have the right to publish the name of Recipient and the details of the Sponsorship and Event in order to comply with transparency reporting requirements. Such reporting may include the name of any relevant healthcare professional (HCP) who was a presenter at the Event and was paid at fair market value for his or her contribution to the Event.
- 1.10 **Independence:** Sobi shall have no control or influence over the Event or the agenda of the Event. Sobi does not agree, recommend, obtain or otherwise provide any details of the attendees that will participate in the Event. Attendees are required to accept in advance these conditions for Event participation.
- 1.11 **Use of Sobi name:** The Recipient may only use the name and logo of Sobi in publications, presentations, programmes, other printed or orally presented materials, after prior review and approval of Sobi.
- 1.12 **Publication of Sponsorship:** Recipient undertakes to declare that the Event has been sponsored by Sobi whenever any written or oral information is shared in public about the Event. If Recipient has a website, then this shall include publishing information of the Sponsorship on its website. Sobi may use the name or logo of Recipient to publish the Sponsorship on its website, as well as reporting it to all local governing bodies, as appropriate, in accordance with transparency requirements.

1.13 **Sobi contact:** Sobi's contact person under this Agreement is Martina Wanker.

## 2. DATA PRIVACY AND TRANSPARENCY

2.1 **Data Privacy.** EU privacy law requires that Sobi provide Recipient and/or its representative(s) notice that Sobi and its group companies may use such representatives' personal data (e.g. name and contact details) provided in this Agreement for administration, reimbursement, and internal evaluation purposes. Sobi will process the personal data to the extent necessary to fulfil Sobi's duties under this Agreement and for the purpose of Sobi's legitimate interest as contractor. Sobi may share the representatives' personal data within the Sobi group and with Sobi service providers and agents for the purposes stated in this Section 3.1. Such sharing may include transfer to third countries, i.e. countries outside the EU/EEA area. When transferring the representatives' personal data to third countries, Sobi will ensure that the transfer is subject to appropriate safeguards and that the representatives' rights are protected. Typically, Sobi will enter into standard contractual clauses adopted by the eu commission with companies in third countries receiving personal data from Sobi. Sobi applies different retention periods for different categories of personal data. When processing of the representatives' personal data is no longer necessary in relation to the purpose for which it was collected Sobi will erase the personal data. The representatives have the right to access the personal data that Sobi processes concerning the representatives and to request that Sobi rectifies any inaccurate personal data and under certain circumstances request erasure and/or restriction of processing of the personal data. The representatives have the right to object to processing and to receive the processed personal data in a structured, commonly used and machine-readable format and has the right to transmit those data to another controller. The representatives also have the right to lodge a complaint to the local supervisory authority regarding how Sobi processes such representatives' personal data. Recipient undertakes to share the information provided in this Section 2.1 with all representatives engaged by Recipient or on its behalf in connection with this Agreement and whose personal data will be shared with Sobi.

2.2 **Transfer of Value.** Recipient acknowledges that any transfer of value ("ToV") made by or on behalf of Sobi pursuant to this Agreement may be reported to government entities or other third parties as required by Applicable Law and that Sobi may disclose such payments on its website or as otherwise required by Applicable Law. Recipient shall assist Sobi in its compliance with Applicable Law with respect to such ToV and will provide any information necessary for Sobi to comply with any reporting requirements as required by Applicable Law.

**3. MISCELLANEOUS PROVISIONS**

- 3.1 **Entire Agreement:** This Agreement, including its Schedules, constitutes the entire understanding between the Parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior oral or written agreements of the Parties with respect to such subject matter.
- 3.2 **Amendments:** No provision of this Agreement may be amended, modified or otherwise changed, other than by an instrument in writing duly executed on behalf of the Parties to this Agreement.
- 3.3 **Assignments:** This Agreement is personal to the Parties who shall not have any right to assign it without the prior written consent of the other Party, except that Sobi shall have the right to assign the Agreement to its affiliates.
- 3.4 **Independent Contractors:** In making and performing this Agreement, the Parties are acting and shall act at all times as independent contractors, and nothing contained in this Agreement shall be construed or implied to create any agency, partnership or employer and employee relationship between Sobi and Recipient. At no time shall any Party make commitments or incur any charges or expenses for or in the name of any other Party, other than as expressly set forth herein.
- 3.5 **Termination:** Without limiting any rights or remedies under the governing law pursuant to Section 3.7, Sobi is entitled to terminate this Agreement at any time with immediate effect if in Sobi's reasonable opinion the Recipient commits a material breach of any of its undertakings pursuant to this Agreement, in which case the Recipient promptly shall see to it that all references to Sobi are removed from any Event announcements and materials. For the avoidance of doubt, a failure to obtain a positive e4ethics assessment for the Event, where applicable, constitutes a material breach.
- 3.6 **Survival:** Sections 1.3, 1.10, 2.1, 2.2, 3.6 and 3.7 shall survive the termination or expiration of this Agreement.
- 3.7 **Governing Law and Dispute Resolution:** This Agreement shall be governed and construed by the laws Italy. Any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this Agreement, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be finally settled by the Court of Milan.

[Signatures to follow on the next page.]

This Agreement has been signed by each Party's duly authorized signatory(ies).  
This Agreement may be executed in one or more counterparts, each of which shall be deemed to be an original and all of which shall constitute together one and the same document. The Parties agree that the execution of this Agreement by electronic means using standard industry signature software and/or by exchanging PDF signatures shall have the same legal force and effect as the exchange of original signatures, and in any proceeding arising under or relating to this Agreement, each Party hereby waives any right to raise any defense or waiver based upon execution of this Agreement by means of such electronic signatures or maintenance of the executed Agreement electronically.

**Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)**

**Studio E.R. Congressi S.r.l.**

Signed by:  
  
6153656430284C3

Name: Geir Roger Høli

Title: Vice President, Head of Oncology, Immunology and Signal Transduction


Date: 18-Sep-25

Firmato da:  
  
236282942813486

Name: LORENZA BAGNARA

Title: Legal representative

Date: 18-Sep-25

Signed by:  
  
2D5487F908F34F9

Name: Sofiane Fahmy


Title: Head of Europe

Date: 18-Sep-25

Pursuant to and for the purposes of Article 1341 of the Italian Civil Code, the Parties declares to have read and specifically approves Section 3.7 (Applicable Law and Jurisdiction).

**Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)**


**Studio E.R. Congressi S.r.l.**

Signed by:  


Name: Geir Roger Høli

Title: Vice President, Head of Oncology, Immunology and Specialty Care


Date: 18-Sep-25

Firmato da:  


Name: LORENZA BAGNARA

Title: Legal representative

Date: 18-Sep-25

Signed by:  


Name: Sofiane Fahmy

Title: Head of Europe

Date: 18-Sep-25

## SCHEDULE 1

### SPONSORSHIP, COSTS AND AGENDA

This is an annual two-day international meeting focused on lymphoma, gathering leading healthcare professionals in the field. The faculty will consist of recognized key opinion leaders from the USA and Europe, who will present the most up-to-date biological and clinical advances in lymphoma.

Sobi's involvement will be limited to sponsorship for logo visibility, and Sobi will also attend the meeting as participant. Sobi will not provide any sponsorship to HCPs

#### **Sponsorship amount and benefit in return for Sobi:**

- Company's logo in the final program € 5.000
- Company's logo insider the meeting hall € 5.000  
(before the beginning and at the end of the congress)

Total sponsorship amount € 10.000+ Vat

The full agenda for the Event is attached hereto as Annex 1.

FULL AGENDA FOR THE EVENT

ER Congressi

CONFIDENTIAL

10th Postgraduate Lymphoma Conference  
Venice, Hotel Monaco e Grand Canal  
March 12-13, 2026

PROGRAM

**Thursday, March 12, 2026**

- 08.30 am Welcome and Introduction P.L. Zinzani
- SESSION I: Hodgkin Lymphoma**  
Chairman: P. Armand
- 08.45 am Signaling pathways and immune evasion mechanisms in HL M. Shipp
- 09.00 am General discussion
- 09.15 am New frontline regimens in advanced stage: a head-on collision  
or the possibility of diversification based on patient type?  
P. Borchmann, C. H. Moskowitz
- 09.45 am General discussion
- 10.00 am Primary refractory/early relapse: how does the therapeutic  
sequence change in response to new first-line regimens? P. Armand
- 10.15 am General discussion
- 10.30 am Significant new agents. Is the future bright? R. Advani
- 10.45 am General discussion
- 11.00 am Has the dream of having effective CAR-Ts faded? C. Ramos
- 11.15 am General Discussion
- 11.30 am Coffee break
- SESSION II: PTCL/CTCL**  
Chairman: S.P. Iyer
- 11.45 am The vision of a diversified first-line therapy in PTCL K.J. Savage
- 12.00 pm General discussion
- 12.15 pm New targeted agents in PTCL:  
could the light at the end of the tunnel be near? S.P. Iyer
- 12.30 pm General discussion
- 12.45 pm Will we have the opportunity to rapidly develop therapeutic modalities  
(sequential/combined) that could raise the bar in terms of OS, PFS and  
potential cure in CTCL? Y. Kim
- 01.00 pm General discussion

SPONSO

Stadio ER Congressi s.r.l.  
49124 Bologna - Italia - Via Dell'Industria, 17  
tel. +39 051 4210599  
www.stadiocongressi.it P.IVA 06391101028

# ER Congressi

CONFIDENTIAL

01.15 pm Lunch

### SESSION III: DLBCL (excluded CAR-T)

Chairman: S.M. Ansell

02.15 pm Capturing and targeting the molecular heterogeneity in DLBCL D.W. Scott  
02.30 pm General discussion

02.45 pm The front lines of the near future (one, one hundred, one thousand):  
can we consider differentiated choices based on "different" patients?  
G.S. Nowakowski

03.00 pm General discussion

03.15 pm The new concept in R/R patient is the combination of Mab's and  
ADC's: current picture and future developments (moving from right to left?)  
J.R. Westin

03.30 pm General discussion

03.45 pm Overview of the treatment algorithm for R/R patients ineligible for  
CAR-T and ABMT: current picture and potential new drugs S.M. Ansell

04.00 pm General discussion

04.15 pm Bispecific, Trispecific and Tetra... M. Hutchings

04.30 pm General discussion

### SESSION IV: Follicular lymphoma

Chairman: B.D. Cheson

04.45 pm The transition from second line to first line "chemo-free" regimens:  
will it be a winning concept in terms of healing potential?  
Will the "maintenance" regimen disappear/be permanently reduced? L. Falchi

05.00 pm General discussion

05.15 pm DEBATE one year later: any news?:  
- Pro CAR-T J.S. Abramson  
- Pro bispecifics M. Hutchings

05.50 pm How will the new therapeutic approach for R/R patients be configured with the advent  
of "chemo-free" regimens on the frontline?  
New drugs are also emerging in this patient setting G. Selles

06.05 pm General discussion

06.20 pm The therapeutic world of follicular lymphoma is changing rapidly: could it be  
reasonable to evaluate an update of some parameters such as POD24, W&W, FLIPIs  
score, and Deauville score? B.D. Cheson

06.35 pm General discussion

Shelco E.P. Congestral Ltd.  
40124 Bologna - Italia - Via De' Pardi, 17  
tel. +39 051 4210259  
www.shelcocongestal.it P.N.A. 06301101000

# ER Congressi

CONFIDENTIAL

## Friday, March 13, 2026

### SESSION V: LECTURES

Chairman: P.L. Zinzani

08.45 am	BTK degraders: update of the results and their role in combination	A.V. Danilov
09.05 am	Therapeutic news from the world of WM	S.P. Treon
09.25 am	High-grade B-cell lymphoma: the impact of new therapeutic approaches (CAR-T, bispecifics, Mab plus ADC)	J.S. Abramson

### SESSION VI: CAR-T cells

Chairman: S.J. Schuster

09.50 am	CAR-T for Follicular Lymphoma: next generation	S.S. Neelapu
10.05 am	General discussion	
10.20 am	CAR-T for DLBCL: next generation	S.J. Schuster
10.35 am	General discussion	
10.50 am	Multi-targeted and in vivo CARs	J.S. Abramson
11.05 am	General discussion	
11.20 am	5 years from now: What will be the role of CAR-T in the therapeutic strategy of the "lymphoma world"?	S.S. Neelapu
11.35 am	General discussion	

11.50 am *Coffee break*

### SESSION VII: Mantle cell lymphoma

Chairman: M. Dreyling

12.10 pm	In light of the frontline use of the TRIANGLE and ECHO studies, can an algorithm be defined for the different types of patients with particular attention to some 'gray' areas?	M. Dreyling
12.25 pm	General discussion	
12.40 pm	The current second line of therapy is a real point where the therapeutic choice can be difficult in various situations	G. Hess
12.55 pm	General discussion	
01.10 pm	CAR-T for MCL: next generation	M. Wang
01.25 pm	General discussion	
01.40 pm	The bispecifics in monotherapy and in combination	T.J. Phillips
01.55 pm	General discussion	
02.15 pm	<i>Arrivederci!</i>	P.L. Zinzani

Stadio ER, Congressi s.r.l.  
 40124 Bologna - Italia - Via Del Poletti, 3/7  
 tel. +39 051 4210629  
[www.stadiocongressi.it](http://www.stadiocongressi.it) P. IVA 06301101209

## SCHEDULE 2

### BENEFITS OF THE SPONSORSHIP

Sobi's involvement will be limited to sponsorship for logo visibility, and Sobi will also attend the meeting as participant. Sobi will not provide any sponsorship to HCPs.

#### **Sponsorship amount and benefit in return for Sobi:**

- Company's logo in the final program € 5.000
- Company's logo insider the meeting hall € 5.000  
(before the beginning and at the end of the congress)

Total sponsorship amount € 10.000+ Vat

### Certificate Of Completion

Envelope Id: 42B4C3E5-B13D-409F-B334-5D6FB743D87C

Subject: Signature Request - Sponsorship Agreement 10th Postgraduate Lymphoma Conference

Source Envelope:

Document Pages: 12

Signatures: 6

Certificate Pages: 5

Initials: 0

AutoNav: Enabled

EnvelopeId Stamping: Enabled

Time Zone: (UTC) Dublin, Edinburgh, Lisbon, London

Status: Completed

Envelope Originator:

Sobi Signature Request

Corunna House, 39 Cadogan Street

Glasgow, Lanarkshire G2 7AB

cpai@sobi.com

IP Address: 20.54.13.189

### Record Tracking

Status: Original

18-Sep-2025 | 14:16

Holder: Sobi Signature Request

cpai@sobi.com

Location: DocuSign

### Signer Events

Lorenza Bagnara

l.bagnara@ercongressi.it

Security Level: Email, Account Authentication (None)

### Signature

Signed by:  
  
21405201E81748C...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 78.152.110.1

### Timestamp

Sent: 18-Sep-2025 | 14:20

Viewed: 18-Sep-2025 | 15:18

Signed: 18-Sep-2025 | 15:20

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 18-Sep-2025 | 15:18

ID: d5c80004-51bd-45dd-ba76-1ef87c0333e5

Company Name: ContractPodAi

Gair Roger Hall

GairRoger.Hall@sobi.com

Vice President, Head of Oncology, Immunology and

Speciality Care

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

Signed by:  
  
11600FF43034C...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 88.92.149.137

Sent: 18-Sep-2025 | 15:20

Viewed: 18-Sep-2025 | 15:28

Signed: 18-Sep-2025 | 15:27

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 18-Sep-2025 | 15:28

ID: 8f1tc17c-2ed9-4ff9-9ea2-d766ce24e563

Company Name: ContractPodAi

Sofiane Fahmy

sofiane.fahmy@sobi.com

Head of Europe

SQBI

Security Level: Email, Account Authentication

(None)

Signed by:  
  
23140700F34FC...

Signature Adoption: Pre-selected Style

Using IP Address: 82.65.205.22

Sent: 18-Sep-2025 | 15:27

Viewed: 18-Sep-2025 | 16:29

Signed: 18-Sep-2025 | 16:29

### Electronic Record and Signature Disclosure:

Accepted: 18-Sep-2025 | 16:29

ID: 7040ad01-00a0-43ab-8f2e-8158ec5acd4f

Company Name: ContractPodAi

### In Person Signer Events

### Signature

### Timestamp

### Editor Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Agent Delivery Events

### Status

### Timestamp

### Intermediary Delivery Events

### Status

### Timestamp

**Certified Delivery Events**

**Status**

**Timestamp**

**Carbon Copy Events**

**Status**

**Timestamp**

**Witness Events**

**Signature**

**Timestamp**

**Notary Events**

**Signature**

**Timestamp**

**Envelope Summary Events**

**Status**

**Timestamps**

Envelope Sent

Hashed/Encrypted

18-Sep-2025 | 14:20

Certified Delivered

Security Checked

18-Sep-2025 | 16:29

Signing Complete

Security Checked

18-Sep-2025 | 16:29

Completed

Security Checked

18-Sep-2025 | 16:29

**Payment Events**

**Status**

**Timestamps**

**Electronic Record and Signature Disclosure**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, the sending company (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through your DocuSign, Inc. (DocuSign) Express user account. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to these terms and conditions, please confirm your agreement by clicking the 'I agree' button at the bottom of this document.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. For such copies, as long as you are an authorized user of the DocuSign system you will have the ability to download and print any documents we send to you through your DocuSign user account for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. To indicate to us that you are changing your mind, you must withdraw your consent using the DocuSign 'Withdraw Consent' form on the signing page of your DocuSign account. This will indicate to us that you have withdrawn your consent to receive required notices and disclosures electronically from us and you will no longer be able to use your DocuSign Express user account to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through your DocuSign user account all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

### **How to contact the sending company:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [help@contractpodai.com](mailto:help@contractpodai.com)

**To advise the sending company of your new e-mail address**

To let us know of a change in your e-mail address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [help@contractpodai.com](mailto:help@contractpodai.com) and in the body of such request you must state: your previous e-mail address, your new e-mail address. We do not require any other information from you to change your email address..

In addition, you must notify DocuSign, Inc to arrange for your new email address to be reflected in your DocuSign account by following the process for changing e-mail in DocuSign.

**To request paper copies from the sending company**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an e-mail to [help@contractpodai.com](mailto:help@contractpodai.com) and in the body of such request you must state your e-mail address, full name, US Postal address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with the sending company**

To inform us that you no longer want to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your DocuSign account, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an e-mail to [help@contractpodai.com](mailto:help@contractpodai.com) and in the body of such request you must state your e-mail, full name, US Postal Address, telephone number, and account number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

**Required hardware and software**

Operating Systems:	Windows2000? or WindowsXP?
Browsers (for SENDERS):	Internet Explorer 6.0? or above
Browsers (for SIGNERS):	Internet Explorer 6.0?, Mozilla FireFox 1.0, NetScape 7.2 (or above)
Email:	Access to a valid email account
Screen Resolution:	800 x 600 minimum
Enabled Security Settings:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Allow per session cookies</li></ul>

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Users accessing the internet behind a Proxy Server must enable HTTP 1.1 settings via proxy connection</li></ul> |
|--|---|

\*\* These minimum requirements are subject to change. If these requirements change, we will provide you with an email message at the email address we have on file for you at that time providing you with the revised hardware and software requirements, at which time you will have the right to withdraw your consent.

**Acknowledging your access and consent to receive materials electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please verify that you were able to read this electronic disclosure and that you also were able to print on paper or electronically save this page for your future reference and access or that you were able to e-mail this disclosure and consent to an address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format on the terms and conditions described above, please let us know by clicking the 'I agree' button below.

By checking the 'I Agree' box, I confirm that:

- I can access and read this Electronic CONSENT TO ELECTRONIC RECEIPT OF ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURES document; and
- I can print on paper the disclosure or save or send the disclosure to a place where I can print it, for future reference and access; and
- Until or unless I notify the sending company as described above, I consent to receive from exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to me by the sending company during the course of my relationship with you.

**CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER  
ATTIVITA' DI EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA**

TRA

**Takeda Italia S.p.A.**, società con socio unico, con sede legale in Viale Manzoni n. 30 - 00185 Roma, capitale Sociale Euro 11.250.000,00 interamente versato, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Roma 00696360155, numero di iscrizione REA RM1356432, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Takeda Pharmaceutical Company Limited con sede in 1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka, 540-8645, Giappone, rappresentata dall'Ing. Stefano Sommella Procuratore in qualità di Oncology Division Head, in virtù della Procura del 18 dicembre 2023 Repertorio N° 62.840 Racc. n. 10.292 (d'ora in poi "Sponsor" o "Takeda"),

E

**Studio ER Congressi S.r.l.** con sede legale in Via De' Poeti, 1/7- 40124 Bologna C.F. e P.Iva 06301101009 nella persona della Dott.ssa Elisabetta Tura, Legale Rappresentante come da visura camerale di Bologna Documento N T 618101960 estratto in data 11/09/2025 (d'ora in poi "Provider")

PREMESSO CHE:

- a) il Provider, ID 828 è un soggetto attivo e qualificato nel campo della Formazione Continua in Sanità (ECM) e pertanto è abilitato e accreditato a livello Nazionale presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua a realizzare attività formative riconosciute idonee per l'ECM, individuando ed attribuendo direttamente i crediti ai partecipanti;
- b) il Provider, nel pieno rispetto di tutta la normativa applicabile e vigente in materia di Educazione Continua in Medicina (di seguito "Normativa ECM"), ha progettato ed intende erogare, sotto la propria responsabilità, un Evento ECM finalizzato all'aggiornamento professionale dal titolo, "10th Postgraduate Lymphoma Conference" che si terrà a Venezia presso Hotel Monaco & Grand Canal nei giorni 12-13 marzo 2026 meglio descritto nell'Allegato 1) (di seguito "Evento");
- c) Il Provider, nel rispetto della Normativa ECM e dell'art.124 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, intende acquisire sponsorizzazioni per assicurarsi finanziamenti per la realizzazione dell'Evento;
- d) lo Sponsor è una società farmaceutica specializzata nella distribuzione e commercializzazione di specialità medicinali ed è interessato a sponsorizzare eventi finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento professionale;
- e) lo Sponsor, operando nella commercializzazione di specialità medicinali, è interessato a supportare istituzionalmente e a sponsorizzare l'Evento in cambio di spazi di pubblicità o attività promozionali per il proprio nome e/o prodotti presso gli operatori sanitari;
- f) il Provider ha sottoposto allo Sponsor il programma dell'Evento, chiedendo a quest'ultimo se fosse interessato a contribuirvi come sponsor;
- g) lo Sponsor si è dichiarato disponibile a sponsorizzare l'Evento ai termini e condizioni qui di seguito riportati;

## TUTTO CIÒ PREMESSO

lo Sponsor e il Provider (qui di seguito anche le "Parti", se collettivamente indicate) stipulano e convergono quanto segue.

### Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO E GENERALITA'

1.1 Le Parti concordano che le presenti condizioni contrattuali regolano, in ossequio delle disposizioni vigenti in materia ECM (Educazione Continua in Medicina), il rapporto di sponsorizzazione tra Provider e Sponsor con specifico riferimento all'Evento citato al paragrafo b) delle premesse;

1.2 In particolare lo Sponsor si obbliga a finanziare l'Evento ECM corrispondendo il compenso concordato ed espressamente indicato al successivo art. 5, mentre il Provider assume l'obbligo di pubblicizzare il nome/marchio dello Sponsor nei limiti di cui ai successivi articoli;

1.3 Gli accordi riguardanti la fase esecutiva ed organizzativa della sponsorizzazione all'interno dell'Evento sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 1 al presente contratto di cui è parte integrante;

1.4 Le Parti concordano che le modalità di pagamento del compenso concordato per la sponsorizzazione, di cui al successivo art.5, ed ogni ulteriore supporto finanziario fornito dallo Sponsor, sono stabiliti a parte e vengono dettagliati nell'Allegato 2 al presente contratto di cui è parte integrante;

1.5 Lo Sponsor con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza della Normativa ECM. Lo Sponsor aderisce a Farindustria e il Provider con la sottoscrizione del presente accordo dà atto di essere a conoscenza del Codice Deontologico di Farindustria e di impegnarsi a rispettarne il contenuto con particolare riferimento alle disposizioni in materia di convegni e congressi;

1.6 I patti contenuti nel presente contratto e negli allegati costituiscono l'intero accordo tra le Parti e sostituiscono di diritto ogni eventuale precedente intesa verbale o scritta relativa a tale oggetto quale a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Regolamento Tecnico, eventuali termini e condizioni delle Parti ecc. Nessuna modifica potrà essere apportata al presente contratto o agli allegati senza preventivo accordo scritto tra le Parti;

1.7 Il presente contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, di mandato o di rappresentanza, e nessun impegno potrà essere assunto da una Parte in nome e per conto dell'altra.

### Art. 2 - OBBLIGHI DEL PROVIDER

2.1 Il Provider si impegna ad organizzare l'Evento, adottando le regole di correttezza e trasparenza, senza subire interferenze da parte dello Sponsor, ed a dichiarare di svolgere la propria attività in assenza di conflitto di interessi, tenuto conto di quanto stabilito nella Normativa ECM.

Il reperimento di tutte le risorse e dei mezzi necessari a garantire il buon esito dello stesso è rimesso al Provider. Resta inteso che i fondi necessari allo svolgimento della manifestazione potranno essere recuperati dal Provider anche attraverso il ricorso ad altri Sponsor.

2.2 Il Provider è responsabile dell'organizzazione dell'Evento e del contenuto formativo, che determina unilateralmente, della qualità scientifica e didattica, così come dell'integrità etica di tutte le attività educative e formative che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fin d'ora, il Provider indica come responsabile scientifico dell'Evento il Dott. Pierluigi Zinzani (di seguito "Responsabile Scientifico"), mentre, ai fini del presente Contratto, il referente dello Sponsor sarà l'Ing. Stefano

Sommella (di seguito "Referente").

**2.3** Il Provider dichiara che l'Evento è stato organizzato e sarà condotto dal Responsabile Scientifico in piena autonomia e senza alcuna influenza o interferenza. Interesse delle Parti è, infatti, quello che venga fornita ai discenti attività formativa condotta con professionalità e rigore scientifico e con la massima indipendenza, dal momento che le finalità dell'Evento sono e dovranno restare unicamente quelle di educazione e formazione.

**2.4** Al fine di consentire una verifica sulla qualità ed obiettività scientifica dell'Evento, il Provider dichiara fin d'ora che sottoporrà a docenti e discenti uno specifico questionario in cui questi possano esprimere i propri commenti, indicando, fra l'altro, se hanno percepito un'influenza di conflitto d'interessi nel materiale distribuito o nella gestione stessa dell'Evento. Il Provider dichiara e garantisce che il Responsabile Scientifico ed il personale docente coinvolto nell'ideazione e realizzazione dell'Evento non trarranno alcun vantaggio dalla sponsorizzazione dell'Evento da parte dello Sponsor.

**2.5** Il Provider si impegna a dichiarare in modo esplicito lo Sponsor commerciale in fase di inserimento dell'Evento nel piano formativo e sul materiale formativo dell'Evento, indicando, ove richiesto, il supporto offerto dallo Sponsor, nel pieno rispetto della Normativa ECM.

**2.6** L'elenco e gli indirizzi dei partecipanti all'Evento verranno mantenuti riservati e non saranno trasmessi allo Sponsor o utilizzati ai fini commerciali. Tuttavia sarà possibile comunicare allo Sponsor solo il numero complessivo dei discenti presenti all'Evento formativo. Nel caso di reclutamento diretto dei partecipanti è possibile per il Provider dare un riscontro solamente sui nominativi segnalati dallo Sponsor.

**2.7.** Per quanto applicabile, in caso di reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor, consentito in base alla Normativa ECM, il Provider ha l'obbligo di:

- a) conservare tutte le autorizzazioni delle ASL/Enti di appartenenza dei partecipanti o in alternativa le autocertificazioni, ove siano state rilasciate le autorizzazioni;
- b) raccogliere la copia dell'invito dello Sponsor o la dichiarazione sottoscritta dell'operatore sanitario, attestante l'invito;
- c) dichiarare al Comitato Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (di seguito "Co.Ge.A.P.S.") e all'Ente Accreditante, in fase di rendicontazione dell'Evento, il numero dei crediti attribuito all'Evento e lo Sponsor commerciale per ogni singolo partecipante.

**2.8** Il Provider inoltre si obbliga a:

- a) provvedere al versamento del contributo ECM all'AGENAS ;
- b) inserire l'Evento nel calendario delle manifestazioni presenti sul proprio sito web o ad avvalersi di altri mezzi e strumenti che pubblicizzino la manifestazione;
- c) se applicabile all'Evento, mettere a disposizione dello Sponsor uno spazio per l'esposizione ed illustrazione, da parte di personale qualificato e autorizzato dallo Sponsor, delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei prodotti rientranti nel settore merceologico inerente l'Evento che si svolgerà nei giorni 12-13 marzo 2026 (qui di seguito "Stand");
- d) Il Provider si impegna altresì a far sì che, nell'ambito delle attività da esso svolte con riguardo all'Evento, il nome ed il logo dello Sponsor siano esposti ed utilizzati in modo lecito, secondo correttezza e nel rispetto della Normativa ECM, delle norme vigenti applicabili, ivi incluso il Codice Deontologico di Farmindustria, che Provider dichiara di conoscere.
- e) Nel caso medici dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale svolgano il ruolo di relatori/tutor retribuiti nell'ambito dell'Evento, adempiere a tutti gli obblighi di cui all'art. 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Il Provider potrà avvalersi, nell'esecuzione delle attività di cui sopra, anche di altri soggetti Partner, ai quali potrà delegare in tutto o in parte l'effettuazione delle attività stesse, con il consenso dello

Sponsor e concordando con quest'ultimo eventuali modifiche e/o integrazioni al presente contratto.

**2.9** Se applicabile all'Evento, il Provider si impegna a fornire allo Sponsor, almeno 70 giorni prima dell'inizio dell'Evento, il programma, la documentazione e tutte le informazioni necessarie per procedere alla richiesta di autorizzazione all'AIFA prevista dall'art. 124 del D.Lgs. 219/2006. In ogni caso il Programma definitivo dell'Evento deve essere trasmesso almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dello stesso.

**2.10** Il Provider si impegna a conservare una completa ed accurata documentazione relativa ai propri rapporti con lo Sponsor per un periodo di durata non inferiore a cinque anni.

**2.11** Se applicabile all'Evento, il contributo di sponsorizzazione di Takeda di cui al successivo art. 5 è subordinato alla condizione che l'Evento sia organizzato nel rispetto delle regole e delle procedure delineate nel Codice Deontologico di Farmindustria e nel Codice di condotta di EFPIA (Federazione europea delle industrie e delle associazioni farmaceutiche), che include come parte integrante la piattaforma e4ethics (il "Codice di condotta EFPIA") e che il Provider abbia ottenuto l'autorizzazione dal Comitato europeo di conformità MedTech per essere conforme alle regole di e4ethics. Se l'Evento non viene autorizzato dal Comitato europeo di conformità MedTech o l'autorizzazione viene successivamente revocata, il Provider dovrà integralmente rimborsare il contributo di sponsorizzazione.

**2.12** Se applicabile all'Evento, il Provider sarà responsabile dell'ottenimento dell'autorizzazione per l'Evento ai sensi del Codice di condotta EFPIA e dal Comitato europeo di conformità MedTech. Pertanto, il Provider dovrà in ogni momento e senza che venga richiesto, informare Takeda sullo stato dell'Evento ai sensi del Codice di condotta EFPIA e dovrà informare Takeda immediatamente, in particolare, qualora lo stato dell'Evento dovesse cambiare. Il Provider è, infatti, responsabile che l'Evento sia condotto nel rispetto delle regole e delle procedure delineate nel Codice di condotta EFPIA.

### **Art. 3 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR**

**3.1** Lo Sponsor si obbliga a sponsorizzare l'Evento di cui al punto b) delle premesse ed a fornire le indicazioni necessarie alla realizzazione della pubblicità, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 4 del presente contratto, oltre che alla normativa ECM vigente.

**3.2** Lo Sponsor si obbliga a corrispondere un contributo finanziario, nei limiti di quanto indicato *sub* art. 5 e secondo le modalità riportate nell'**Allegato 2** al presente Contratto di cui è parte integrante. Tale contributo dovrà essere destinato ed utilizzato dal Provider, in collaborazione con il Responsabile Scientifico, esclusivamente per la realizzazione dell'Evento di cui al punto b) delle premesse.

**3.3** Se applicabile all'Evento, in caso di attività inerenti i trasferimenti e l'ospitalità alberghiera dei partecipanti invitati dallo Sponsor, queste saranno gestite direttamente dallo Sponsor e potranno formare oggetto di specifica pattuizione tra lo Sponsor stesso e l'agenzia selezionata dallo Sponsor.

**3.4** L'ottenimento di eventuali autorizzazioni ministeriali necessarie ai sensi del D.Lgs. 219/06 e successive modificazioni o integrazioni per l'esecuzione dell'Evento è ad esclusivo e diretto carico dello Sponsor che è e rimarrà, pertanto, unico responsabile del pieno rispetto della normativa vigente in materia, restando espressamente escluso qualsiasi coinvolgimento di Provider a tale riguardo. In particolare, spetta allo Sponsor richiedere ad AIFA, nei termini di legge ed a propria cura e spese, le necessarie autorizzazioni preventive, con riferimento agli eventuali eventi dell'Evento soggetti alle disposizioni dell'art. 124 del citato D.Lgs. 219/2006.

**3.5** In caso di reclutamento diretto dei partecipanti all'Evento, lo Sponsor sarà tenuto ad inviare al Provider l'elenco definitivo dei partecipanti coinvolti almeno 10 giorni prima dell'Evento.

## **Art. 4 - CONFLITTO DI INTERESSI TRA PROVIDER E SPONSOR DELL'EVENTO**

**4.1** Al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di conflitto di interessi, ed in ossequio alle Normativa ECM, le Parti convengono che:

- a) nessun compenso deve essere pagato dallo Sponsor direttamente al responsabile scientifico dell'Evento, a singoli docenti o altri soggetti coinvolti nell'attività sponsorizzata. Tali pagamenti/rimborsi saranno effettuati esclusivamente dal Provider, sulla base del proprio regolamento interno formalmente approvato dalle Parti di cui le Parti prendono atto;
- b) il Provider si impegna ad acquisire le necessarie dichiarazioni relative ai rapporti pregressi del Responsabile Scientifico e dei docenti con soggetti portatori di interessi commerciali, che potrebbero trarre vantaggio dalle attività formative;
- c) la progettazione e l'erogazione delle attività formative, nonché la produzione del materiale educativo, sono gestite unicamente dal Provider. Lo Sponsor non deve e non può in alcun modo influenzare la pianificazione dei contenuti o lo svolgimento dell'attività educativa che sponsorizza;
- d) lo Sponsor, nel corso di esecuzione del presente contratto, non può subordinare il pagamento del compenso ovvero l'erogazione del finanziamento concordato a direttive o consigli che riguardino i contenuti, il corpo docente o altre questioni relative al normale svolgimento dell'Evento formativo;
- e) il Provider può autorizzare lo Sponsor a diffondere informazioni relative all'attività ECM presso la comunità dei professionisti della sanità. Tale eventuale informativa, tuttavia, dovrà essere concordata preventivamente con il Provider e deve evidenziare che l'attività ECM è espletata dal Provider con il supporto economico non condizionante dello Sponsor;
- f) il Provider, fatta eccezione per le attività che prevedano il reclutamento diretto dei partecipanti da parte dello Sponsor (se applicabile all'Evento), raccoglierà le richieste di adesione dei partecipanti all'Evento formativo senza interferenze da parte dello Sponsor, garantendo la riservatezza degli elenchi, dei nominativi e degli indirizzi dei partecipanti che non possono essere trasmessi allo Sponsor o utilizzati, comunque, a fini commerciali;
- g) nel caso di reclutamento diretto (se applicabile all'Evento), il Provider riceverà dallo Sponsor le adesioni dei partecipanti, così come definito al punto 2.7 del presente contratto;
- h) il Provider, nel corso dell'Evento, inviterà i partecipanti a compilare uno specifico questionario in cui potranno indicare se hanno percepito influenza di interessi commerciali nel programma ECM;
- i) nessun materiale promozionale sarà mostrato o distribuito nella stessa sala ove si svolge l'attività formativa. Lo Sponsor, pertanto, in occasione dell'Evento potrà avere i propri spazi espositivi in locali separati da quelli delle aule dedicate alla formazione, concordati con il Provider;
- j) il materiale cartaceo, nelle pagine dedicate alle attività ECM, nelle pagine adiacenti o all'interno di strumenti correlati (ad esempio, pagine dedicate alla valutazione dell'apprendimento) non recherà alcuna forma di pubblicità o riferimento allo Sponsor;
- k) è consentito indicare lo Sponsor all'ultima pagina di depliant, programmi di attività ECM e materiale informativo, nonché prima dell'inizio e dopo il termine dell'Evento. In nessun caso potrà essere fatto riferimento al nome commerciale dei prodotti di interesse sanitario nel corso dell'Evento e negli spazi dedicati alla formazione.

## **Art. 5 – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO**

**5.1** Lo Sponsor pagherà al Provider un importo pari a 20.000,00 Euro (ventimila/00) per Logo su programma, Logo su cartellonistica, Proiezione logo in sala, quale corrispettivo delle attività di sponsorizzazione dell'Evento, quanto previsto nell'**Allegato 2** ("Contributo di Sponsorizzazione") a mezzo bonifico bancario a 90 gg dalla data di ricezione della fattura, fine Evento. La fattura dovrà essere inviata a Takeda in formato elettronico tramite il sistema di interscambio (SDI) avendo cura di indicare il codice univoco di destinazione IRKA1JB. Il Provider si impegna, inoltre, a riportare sulla fattura il seguente indirizzo mail [elisa.maiolatesi@takeda.com](mailto:elisa.maiolatesi@takeda.com)

**5.1.BIS Consuntivo.** Se applicabile all'Evento, il Provider si impegna ad inviare allo Sponsor, entro e non oltre 30 giorni di calendario, una copia del consuntivo relativo alle spese sostenute compilando il modulo ("Modulo Consuntivo") che lo Sponsor consegna al Provider in sede di conferma della sponsorizzazione dell'Evento. Il Provider, in fase di compilazione del Modulo Consuntivo, si impegna a segnalare eventuali "no show" dei partecipanti dando così riscontro allo Sponsor circa coloro, tra i partecipanti reclutati direttamente dallo Sponsor, che abbiano effettivamente partecipato o meno all'Evento.

**5.2** Il Provider garantisce e dichiara che il compenso corrisposto dallo Sponsor, indicato nel presente contratto e nell'allegato, quanto all'importo ed alle modalità di pagamento, non è condizionante sui contenuti delle attività ECM, ma ha la finalità di fornire un supporto finanziario per la buona riuscita dell'Evento stesso. Nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico dell'Evento ai docenti o relatori né a qualsiasi altro collaboratore o fornitore del Provider che a qualsiasi titolo prenda parte all'Evento.

**5.3 Libri e registri.** Il Provider dovrà mantenere libri e registri accurati di tutte le spese effettuate e dei costi sostenuti in relazione all'Evento. Il Provider dovrà rendere i propri registri e libri contabili disponibili per l'ispezione da parte di Takeda o, a discrezione di Takeda, di un consulente professionale indipendente incaricato da Takeda, in qualsiasi momento durante il periodo di validità del presente Accordo e durante il periodo di 1 anno successivo alla scadenza o risoluzione del presente Accordo, con ragionevole preavviso e durante il normale orario di lavoro, al fine di verificare le finalità per le quali il Provider ha utilizzato il Corrispettivo, il livello di spesa raggiunto e i costi sostenuti in relazione all'Evento.

**5.4 Verifiche e Controlli.** Il Provider è responsabile che l'Evento sia condotto nel rispetto delle regole delineate nel Codice Deontologico di Farmindustria così come dell'integrità etica di tutte le attività che verranno svolte in occasione dell'Evento. Fatto salvo che il Provider dovrà in ogni momento e senza che venga richiesto, informare immediatamente Takeda circa ogni ed eventuale modifica in merito all'Evento incluse variazioni al programma e all'agenda, cambi di location e/o forme di intrattenimento di qualsiasi natura e specie all'interno e/o contigue all'Evento stesso, lo Sponsor si riserva di effettuare opportune verifiche circa l'operato del Provider sia in itinere che ex post all'Evento e il Provider si impegna a collaborare per consentire tali verifiche.

## **Art. 6 – DURATA E SCIoglimento DEL CONTRATTO**

**6.1** Il presente Contratto è efficace dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione di tutte le procedure relative all'Evento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ove il presente Contratto venisse sottoscritto in data successiva rispetto a quella dell'inizio effettivo delle attività oggetto del Contratto, le prestazioni eseguite *medio tempore* dovranno considerarsi ratificate e regolamentate dalle disposizioni del presente contratto.

**6.2** Lo Sponsor avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC nella quale dichiarerà di volersi avvalere della presente clausola, qualora il Provider:

- a) utilizzi il corrispettivo ricevuto dallo Sponsor in maniera difforme rispetto a quanto convenuto nel presente contratto;
- b) violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto commettendo un inadempimento rilevante e sostanziale del presente Contratto;
- c) la data e/o il luogo dell'Evento così come identificato nelle Premesse di cui al presente Contratto venga modificato dal Provider per qualsiasi ragione anche indipendente dalla sua volontà.

**6.2.1** Nel caso in cui Takeda risolva il presente contratto a causa di una violazione sostanziale dell'Accordo stesso da parte del Provider, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la violazione

dei codici IFPMA ed EFPIA (incluso il Codice di condotta EFPIA), del Codice Deontologico di Farmindustria etc., senza che il Provider vi ponga immediatamente rimedio, il Provider dovrà restituire integralmente a Takeda il Contributo di sponsorizzazione se già versato fatto salvo ogni altro eventuale risarcimento. Se il Contributo di sponsorizzazione non è stato ancora versato, non sarà dovuto.

**6.2.2** Resta espressamente inteso fra le Parti che il Contributo di Sponsorizzazione sarà dovuto solo e soltanto a condizione che l'Evento ottenga l'accreditamento in E.C.M. da parte delle autorità competenti. Qualora l'Evento non ottenga l'accreditamento E.C.M. il presente contratto si intenderà automaticamente risolto e gli importi pattuiti non saranno dovuti e, se già corrisposti, dovranno essere restituiti a Sponsor, salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate.

**6.2.3** La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione, delle attività oggetto di sponsorizzazione previste a carico di Provider nel presente contratto lo risolveranno automaticamente e di diritto, previa diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida.

**6.2.4** Qualora intervengano normative, circolari, provvedimenti di Farmindustria, regolamenti, ecc. che impediscano lo svolgimento dell'Evento previsto nel presente contratto, quest'ultimo si intenderà risolto automaticamente. In questo caso, lo Sponsor dovrà corrispondere a Provider gli importi previsti dal presente contratto in proporzione all'attività che Sponsor riterrà effettivamente svolta, con espressa esclusione del mancato guadagno.

**6.2.5** Sponsor potrà recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo previo preavviso scritto di 30 giorni da comunicarsi all'altra Parte con lettera Raccomandata A/R o tramite PEC. In caso di recesso, Sponsor si impegna a corrispondere a Provider gli importi per l'attività svolta fino alla data del recesso con espressa esclusione del mancato guadagno.

**6.3** Il Provider avrà facoltà di risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi e per gli effetti dall'Art. 1456 del cod. civ., tramite lettera raccomandata a.r. o tramite PEC nella quale dichiara di volersi avvalere della presente clausola, qualora lo Sponsor violi uno qualsiasi degli impegni assunti ai sensi degli artt. 1 e ss. del presente Contratto.

**6.4** In caso di scioglimento del presente contratto, per qualsiasi ragione ciò avvenga, o nel caso in cui l'Evento non venga svolto o venga interrotto e, comunque, al termine dell'Evento, il Provider e lo Sponsor dovranno astenersi dall'utilizzare qualsiasi materiale e/o informazione confidenziale acquisita in costanza di rapporto.

## **Art. 7. CONFIDENZIALITA' E RISERVATEZZA**

**7.1** Con la sottoscrizione del presente Contratto, ciascuna Parte si impegna a conformarsi agli adempimenti in materia di protezione dei dati personali in ottemperanza alla normativa privacy vigente.

Takeda e il Provider agiscono quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa privacy vigente. Per quanto qui applicabile Takeda e il Provider si impegnano al rispetto dell'Allegato 3.

**7.2** Le Parti dichiarano ed acconsentono reciprocamente ed espressamente che le informazioni suddette potranno essere comunicate e rese accessibili dal Provider alla Commissione Nazionale per la Formazione Continua o ad altra autorità competente preposta alla verifica del rispetto della Normativa ECM.

**7.3** Il Provider dichiara di essere informato che i Suoi dati verranno pubblicati sul website di Takeda in conformità con le disposizioni di cui all'art. 5.6 del Codice Deontologico di Farmindustria (che dichiara di conoscere) che dispone che ogni azienda farmaceutica dovrà rendere pubblico l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna organizzazione sanitaria,

nel corso dell'anno precedente con riferimento a: a) donazioni e contributi (inclusi i comodati d'uso) sia in denaro che in natura; b) finanziamenti diretti o indiretti ad enti congressuali, effettuati tramite strutture sanitarie o terzi parte, inclusa la sponsorizzazione dei medici a convegni e congressi con il pagamento della quota d'iscrizione o delle spese di viaggio e ospitalità; c) transazioni economiche relative a consulenze e prestazioni professionali risultanti da un contratto scritto tra aziende farmaceutiche e Istituzioni, Organizzazioni o Associazioni che forniscono qualsiasi tipo di servizio non ricompreso nelle precedenti categorie a) e b). I Dati del Provider verranno pubblicati sul website aziendale [www.takeda.com/it-it](http://www.takeda.com/it-it) con le modalità previste dalla Deliberazione dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n.88 del 2 marzo 2011, in tema di non reperibilità dei dati mediante motori di ricerca esterni e l'adozione di misure idonee ad ostacolare operazioni di duplicazione massiva. I Dati resteranno visibili sul website sopraccitato per un periodo di tre anni e verranno conservati e archiviati per un periodo di cinque anni.

#### **Art. 8. LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ**

**8.1** La stipula del presente contratto è tassativamente limitata alla sponsorizzazione dell'Evento suindicato ed esclude in modo totale qualsiasi altro rapporto di società, associazione, cointeressenza o corresponsabilità fra Provider e Sponsor, di modo che nessuno dei due soggetti potrà mai essere ritenuto responsabile delle obbligazioni dell'altro.

**8.2** Le Parti, nell'osservare i principi di correttezza e buona fede nell'adempimento dell'obbligazione e dell'esecuzione del contratto ex artt. 1175 e 1375 c.c., sono tenute a svolgere solo quelle attività previste dal contratto e dagli allegati.

**8.3** Le Parti, in riferimento alle limitazioni di responsabilità reciproche, si danno atto di aver preso visione, di ben conoscere e di accettare tutta la normativa in materia che disciplina i limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi nell'ambito della Educazione Continua in Medicina, così come previsto dalla Normativa ECM.

#### **Art. 9. CONTRASTO ALLA CORRUZIONE E INDIPENDENZA**

**9.1 Conformità alle norme anticorruzione.** Le Parti si impegnano a rispettare tutte le normative e i codici anticorruzione applicabili (le "Leggi anticorruzione"); al Provider è fatto divieto di offrire o pagare direttamente o indirettamente alcunché di valore a funzionari pubblici o a qualsiasi persona, entità o istituzione contemplata dalle Leggi anticorruzione al fine di: (i) acquisire o mantenere affari per Takeda, (ii) influenzare impropriamente un atto o una decisione che andrà a beneficio di Takeda, o (iii) ottenere un vantaggio improprio per Takeda.

**9.2 Assenza di Incentivi e influenze.** Le Parti dichiarano e convengono che il presente Accordo è concluso indipendentemente da qualsiasi transazione commerciale e decisione in relazione alla fornitura o all'acquisto di beni o servizi da Takeda o dalle sue affiliate, e che il Corrispettivo non costituisce in alcun modo: (i) un incentivo o una ricompensa per la raccomandazione o l'adozione di decisioni favorevoli nei confronti di prodotti o servizi di Takeda o delle sue affiliate; o (ii) un'influenza sul contenuto di alcun materiale redatto da o per conto del Provider.

#### **Art. 10. D.LGS. 231/2001**

Il Provider viene contestualmente informato del fatto che lo Sponsor segue ed applica il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed i principi contenuti nei propri Codici. Lo Sponsor non avalla in alcun modo comportamenti od azioni da parte di propri fornitori o clienti che siano contrari ai principi contenuti nei propri Codici e, conseguentemente, si riserva il diritto di effettuare dei controlli sotto questo profilo in merito alle attività svolta e come espletate in adempimento al presente contratto. Qualsiasi accertata condotta, imputabile al Provider e contraria a quei principi costituirà causa di immediata risoluzione del presente contratto da parte dello Sponsor, fatte salve ulteriori pretese.

## **Art. 11. FARMACOVIGILANZA**

Nell'ambito delle responsabilità aziendali e normative di Takeda e per contribuire a garantire la sicurezza dei pazienti, Takeda raccoglie informazioni sulla sicurezza dei prodotti Takeda da varie fonti. Nel caso in cui il Provider riceva informazioni sulla sicurezza relative a un Prodotto Takeda noto durante l'Evento, il Provider accetta di inoltrare immediatamente, al loro ricevimento, tali informazioni sulla sicurezza al proprio referente di Takeda o al seguente indirizzo e-mail [AE.ITA@takeda.com](mailto:AE.ITA@takeda.com).

Qualora applicabile all'oggetto del presente contratto, quando tali informazioni sulla sicurezza venissero ricevute da servizi di assistenza diretta ai pazienti, il Provider informerà Takeda e specificherà che tali informazioni sulla sicurezza sono state ricevute a seguito di una comunicazione diretta con i pazienti.

## **Art. 12. VARIE**

**12.1** Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

**12.2** Nessuna modifica al presente Contratto sarà efficace se non avverrà per iscritto e non sarà debitamente sottoscritta da entrambe le Parti. Qualsiasi comunicazione fra le Parti avverrà per iscritto e dovrà essere effettuata ai seguenti indirizzi:

quanto al Provider: **Studio ER Congressi S.r.l. - Via De' Poeti, 1/7- 40124 Bologna**

quanto allo Sponsor: **Takeda Italia S.p.A. - Viale Manzoni n. 30 - 00185 Roma**

ovvero al diverso indirizzo che ciascuna delle Parti comunicherà all'altra in conformità alle precedenti disposizioni.

**12.3** Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione al presente Contratto, la sua interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

**12.4** Tutto il contenuto didattico-scientifico del materiale educativo afferente all'Evento è di proprietà del Provider, che lo ha elaborato e che si riserva la facoltà di pianificare la realizzazione di eventuali pubblicazioni scientifiche in formato cartaceo e/o informatico.

Il Provider si impegna a non rivelare a terzi e/o utilizzare le informazioni aventi natura confidenziale relative allo Sponsor, intendendosi come tali dati, notizie e informazioni relative ad analisi, prodotti, attività, progetti, tecnologie, know-how, organizzazione, processi industriali e clienti dello Sponsor.

Il Provider si impegna, altresì, a non usare il logo dello Sponsor in nessuna pubblicità, materiale promozionale ecc., ad eccezione delle attività del presente contratto, senza il previo consenso scritto dello Sponsor.

**12.5 Forza maggiore.** Ai fini del presente articolo per "Evento di Forza Maggiore" deve intendersi qualunque avvenimento straordinario ed imprevedibile fuori dal controllo delle Parti quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: terremoti, uragani, guerre, ribellioni etc. Sono esclusi scioperi e controversie di lavoro. Se e nella misura in cui l'adempimento di uno qualsiasi dei obblighi della Parte Interessata dall'Evento di Forza Maggiore ("Parte Interessata") è impedito, ostacolato o ritardato da un Evento di Forza Maggiore, la Parte interessata deve immediatamente informare la Parte non interessata descrivendo la natura e le implicazioni dell'Evento di Forza Maggiore. La Parte Interessata è giustificata per tale impedimento, ritardo o inadempimento, per quanto applicabile, relativamente alle obbligazioni interessate dall'Evento di Forza Maggiore per tutto il tempo in cui tale evento di forza maggiore continua e a condizione che la Parte Interessata continui a compiere ogni sforzo commercialmente ragionevole per riprendere senza ritardo l'esecuzione del Contratto. Se un Evento di Forza Maggiore comporta la mancata esecuzione del Contratto e dura più di venti (20) giorni, Takeda può, con preavviso scritto risolvere il Contratto con effetto dalla data indicata nel preavviso.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Contratto potrà essere sottoscritto dai rispettivi legali rappresentanti muniti dei necessari poteri, come identificati in epigrafe, anche con firma digitale e/o elettronica. Le Parti riconoscono che la firma digitale e/o elettronica ha la medesima validità ed efficacia della firma autografa e che l'integrità ed autenticità del documento è altresì preservata.

letto, approvato e sottoscritto.

Roma, Data: 10-Feb-2026 | 09:07 CET

Takeda Italia S.p.A.

Stefano Sommella

Ing. Stefano Sommella  
(Oncology Division Head)

Luogo: Bologna

Data: 10-feb-2026 | 01:02 PST

Studio ER Congressi S.r.l.

Elisabetta Tura

Dott.ssa Elisabetta Tura  
(Legale Rappresentante)

Le Parti dichiarano di approvare espressamente il contenuto degli artt. 1 ( Oggetto del contratto e generalità); 2 (Obblighi del Provider); 3 (Obblighi dello Sponsor), 4 (Conflitto di interessi tra Provider e Sponsor dell'Evento); 5 (Corrispettivo e modalità di pagamento); 6.2 e 6.2.1 (Scioglimento del Contratto); 7 (Confidenzialità e Riservatezza); 8 (Limitazioni di responsabilità); 9 (Obblighi Anti-Corruzione); 10 (D.lgs.231/2001);12.3 (Foro competente).

Letto, approvato e sottoscritto.

Roma, Data: 10-Feb-2026 | 09:07 CET

Takeda Italia S.p.A.

Stefano Sommella

Ing. Stefano Sommella  
(Oncology Division Head)

Luogo: Bologna

Data: 10-feb-2026 | 01:02 PST

Studio ER Congressi S.r.l.

Elisabetta Tura

Dott.ssa Elisabetta Tura  
(Legale Rappresentante)

**Allegati:**

- All. 1: Programma scientifico
- All. 2: Preventivo
- All.3: Data Privacy

### Certificato di completamento

ID busta: 788AC422-70DB-4932-A582-B6EEF6D1B06B

Stato: Completato

Oggetto: Complete with Docusign: 10th Postgraduate Lymphoma Conference, Venezia 12-13 Mar 2026 TAK 25\_236

Busta d'origine:

Pagine documento: 18

Firme: 4

Creatore busta:

Pagine certificato: 5

Iniziali: 2

Elisa Maiolatesi

Firma guidata: Abilitato

40 Landsdowne Street

Timbro ID busta: Abilitato

Cambridge, MA 02139

Fuso orario: (UTC+09:00) Osaka, Sapporo, Tokyo

elisa.maiolatesi@takeda.com

Indirizzo IP: 147.161.244.252

### Verifica record

Stato: Originale

Proprietario: Elisa Maiolatesi

Posizione: DocuSign

09/02/2026 18:30:22

elisa.maiolatesi@takeda.com

### Firmatario - Eventi

Stefano Sommella

Stefano.Sommella@takeda.com

Commercial Operations Director

Takeda Pharmaceuticals - Default

Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account (nessuna)

### Firma

DocuSigned by:

**Stefano Sommella**

00789318FA9046...

Scelta della firma: Stile preselezionato

Mediante l'indirizzo IP: 170.85.31.98

### Timestamp

Inviato: 09/02/2026 18:33:05

Visualizzato: 10/02/2026 17:07:34

Firmato: 10/02/2026 17:07:46

### Record elettronico e divulgazione della firma:

Non disponibile tramite DocuSign

Elisabetta Tura

e.tura@ercongress.it

general manager

Livello di protezione: E-mail, Autenticazione account (nessuna)

Firmato da:

**Elisabetta Tura**

EC05C04A8E934E2...

Scelta della firma: Stile preselezionato

Mediante l'indirizzo IP: 78.152.110.1

Inviato: 10/02/2026 17:07:48

Visualizzato: 10/02/2026 17:59:00

Firmato: 10/02/2026 18:02:00

### Record elettronico e divulgazione della firma:

Accettato: 10/02/2026 17:59:00

ID: 9a505481-4b05-4cad-b665-77ca11519048

### Firmatario di persona - Eventi

Firma

Timestamp

### Editor - Eventi di recapito

Stato

Timestamp

### Agente - Eventi recapito

Stato

Timestamp

### Recapito intermedio - Eventi

Stato

Timestamp

### Recapito consegna certificata - Eventi

Stato

Timestamp

### Copia nascosta - Eventi

Stato

Timestamp

### Firma come testimone gli eventi

Firma

Timestamp

### Pubblico ufficiale - Eventi

Firma

Timestamp

### Riepilogo busta - Eventi

Stato

Data e ora

Busta inviata

Con hash/Crittografato

09/02/2026 18:33:05

**Riepilogo busta - Eventi**

Consegna certificata

Apposizione firma completata

Completata

**Stato**

Controllo protezione eseguito

Controllo protezione eseguito

Controllo protezione eseguito

**Data e ora**

10/02/2026 17:59:00

10/02/2026 18:02:00

10/02/2026 18:02:00

**Eventi di pagamento****Stato****Data e ora****Record elettronico e divulgazione della firma**

## **ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE**

From time to time, Takeda Pharmaceuticals - Platform (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

### **Getting paper copies**

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

### **Withdrawing your consent**

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

### **Consequences of changing your mind**

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

### **All notices and disclosures will be sent to you electronically**

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

**How to contact Takeda Pharmaceuticals - Platform:**

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: [ad.ministrayter@mail.com](mailto:ad.ministrayter@mail.com)

**To advise Takeda Pharmaceuticals - Platform of your new email address**

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at [ad.ministrayter@mail.com](mailto:ad.ministrayter@mail.com) and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

**To request paper copies from Takeda Pharmaceuticals - Platform**

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to [ad.ministrayter@mail.com](mailto:ad.ministrayter@mail.com) and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

**To withdraw your consent with Takeda Pharmaceuticals - Platform**

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;

ii. send us an email to [ad.ministrayter@mail.com](mailto:ad.ministrayter@mail.com) and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

### **Required hardware and software**

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

### **Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically**

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures', you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify Takeda Pharmaceuticals - Platform as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by Takeda Pharmaceuticals - Platform during the course of your relationship with Takeda Pharmaceuticals - Platform.